DELLO STATO
DELLA CHIESA
E DELLA LEGITTIMA POTESTA'
DEL PONTEFICE ROMANO
TRATTATO
COMPOSTO
DA GIUSTINO FEBRONIO
GIURECONSULTO
Ad oggetto di conciliar le difcordie fra Criftiani in materia di Religione

TRADOTTO DALL'ORIGINALE LATINO

PRIMA EDIZIONE ITALIANA,

Colle Giunte e Correzioni ultime del medefimo Autore.

TOMO SECONDO.

IN VENEZIA, MDCCLXVII.
APPRESSO GIUSEPPE BETTINELLI,
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

CAPO TERZO.

Degli accrescimenti de' diritti del Primato Romano, e delle occasioni di quelli, or casuali e innocenti, or ree.

§. I.

L'Episcopato nella Chiesa è unico, e a tutti i Vescovi è in un certo modo comune.

Bbiamo detto di sopra *Cap. I.* §. 6. e colla sentenza de' Padri provato, che le Chiavi da Cristo non a un solo Appostolo, ma al Corpo della Chiesa date furono, perchè gli Appostoli primieramente le adoperassero, ai quali tutti, e a ciascheduno il Signore immediatamente date le avea, così che ognuno di loro debba credersi averne avuto una parte eguale, non veramente in quanto all' esterno governo e politico, ma in quanto alla prima ed essenzial parte della Religione Cristiana, cioè della propagazione e conservazione della Fede, o disciplina. In questo

fenso il CRISOSTOMO *Homil. XVII.* sopra: *Salutate Priscilla* : Tom. V. pag. 217. Edit. Francf. asserisce che S. Paolo ebbe tutto il Mondo alla sua cura commesso, con queste parole: *Per primo, ammirar dobbiamo la virtù di Paolo, ch' essendo a lui la cura di tutto il Mondo commessa, e la terra, il mare, e tutte le Città che sono sotto il Cielo, e i barbari, e i greci seco traesse, d' un uomo solo, e d' una sola donna fosse tanto sollecito.* E poco dopo: *E non è maraviglia che i Prelati delle Chiese facian lo stesso, quando quei tumulti già sono sedati, e d' una sola Città tanta cura abbian presa; allora poi, non tanto la grandezza dei pericoli, quanto la lunghezza de' viaggi eziandio, la moltitudine degli affari, ed i continui flutti, e 'l non dover sempre dimorar assidui appresso a tutti, non giunge a fare che perdano la memoria de' loro più cari.* E nello stesso modo lo stesso Santo Dottore *Homil. VI. contro i Giudei Tom. I. pag.* 480. chiama Timoteo *Vescovo di tutto il Mondo*. Questo Jus, questa obbligazione, divise che furono le Diocesi, non cessò nei Vescovi successori degli Appostoli. Se qualche volta era pericolo, che la Fede o fosse sovvertita dall' Eresia, o dalle vessazioni distrutta, non era Vescovo alcuno, che non istimasse suo dovere il porvi la mano, e per qualunque altra Diocesi, non meno che per la sua, affaticarsi. Avevano a cuore di conservar nelle Diocesi in tempo di pace il buon ordine: la Fede poi era l'oggetto universale, e quando questa era combattuta, tutto il Mondo una Diocese, e tutta la Chiesa un sol gregge riputavano.

(1) Di questa dottrina non dubiterà niuno, che voglia indagare accuratamente la mente de' Padri. Fra questi S. AGOSTINO lib. I. contro

due

due lettere di Pelagio Cap. I. a Bonifacio Pontefice Romano scrive così : *Comune è a tutti noi, che esercitiamo l'ufficio dell' Episcopato (benchè tu sieda su quella più alta cima) la specola pastorale . Io so quanto posso per il mio particolar incarico, quanto il Signore, coll' ajuto delle tue Orazioni, si degna concedermi, per opporre ai pestilenti e insidiosi loro scritti, gli scritti miei per medicina e difesa ec.* S. CIPRIANO *Epist.* 68. (già 67.) a Stefano parlando della consuetudine del suo tempo : *Copioso*, dice, *è il Corpo de' Sacerdoti, congiunto col glutine di scambievol concordia, e col vincolo dell' unità : così che se alcuno del nostro Collegio tentasse di formar Eresia, e di lacerare, e dispergere il gregge di Cristo, gli altri soccorrano . . . . Perchè quantunque siamo molti Pastori, pascoliamo però un solo gregge, e raccoglier dobbiamo e difendere tutte le pecorelle, che Cristo col suo Sangue, e colla sua passione acquistossi.* Nello stesso sentimento GREGORIO NAZIANZENO *Orat. XVIII. in laud. Cypr. pag.* 181. dice di San Cipriano : *Egli era VESCOVO UNIVERSALE : era assistente non solo della Chiesa Cartaginese, non solo dell' Africa, ma di tutte le regioni Occidentali, e quasi anche di tutti i Paesi Orientali, Australi, e Settentrionali .* Nè in modo differente parla egli di S. Atanasio, quando *Orat. XXI. pag.* 377. dice, *ch' essendo Prelato del popolo Alessandrino, era l' istesso come se tale fosse ancora di tutto il Mondo .* E si accorda in ciò con l' osservazione di S. BASILIO intorno il medesimo S. Atanasio *Epist.* 52. *ad Athan.* Tom. III. Edit. Paris. an. 1636. pag. 79. *Tu hai tanta cura di tutte le Chiese, quanta di quella che a te dal Signor nostro fu affidata .* Finalmente, per lasciare molti altri esempj, SIMMACO Papa nella lettera ad

Eonio Arelat. *Poichè, a guisa della Trinità, che ha una medesima e individua potestà, un solo è il Sacerdozio in diversi Prelati, come mai potrassi violare da quelli che vengono dopo, ciò che dagli antecessori fu stabilito?*

(2) Quindi è nata quella divolgata nozione presso S. Cipriano, di un *solo Vescovato* in tutta la Chiesa, sicchè ogni Vescovo sostenga una egual cura dell'Universo. Le parole di S. CIPRIANO *Epist. VII. de Unit. Eccl.* sono: *L'Episcopato è un solo, una parte del quale da ciascheduno IN SOLIDUM è sostenuta*. Il compendio di questa lettera di S. Cipriano è riferito da Graziano *Caus. XXIV. Quest.* 1. *Can.* 18. L'opinione di Cipriano è sostenuta da gravissimi Teologhi e Canonisti. Tomasino *Part. I. lib.* 1. *Cap.* 4. *n.* 6. *e* 8. Pietro de Marca *de Concord. Sac. & Imp. lib. I. Cap.* 2. *n.* 4. Tournely *Tom. II. Curs. Theol. Tract. de Eccl. pag.* 146. *Edit. Colon.* Hericourt *Tr. de Legib. Eccles. pag.* 16. ed altri. E come insegnò Cipriano che *un solo* Vescovato da molti si esercita, così S. LEON M. *Epist. XII. ad Anas. di Tessalon. Cap.* 2. riconobbe una dignità *comune* fra tutti i Vescovi, ed *Epist. IV. allo stesso Cap.* 1. come anche *Epist. V. ai Metropolitani per l'Illirico Cap.* 2. chiama *Collegio fraterno dei Vescovi*.

(3) Perchè poi niuno ardisca di calunniare S. Cipriano, gravissimo Dottore, come se scherzasse con parole in cosa sì grave, confermeremo il suo parere colle azioni d'uomini santissimi, e colla pratica della Chiesa. Riferisce Socrate *Hist. Eccles. lib. II. Cap.* 24. che il grande Atanasio, ritornando dall'esilio, perchè la Chiesa non fosse oppressa dall'Arianesimo, in varie Città per dove egli passava, benchè alla sua Diocese non appar-

te-

tenessero, non dubitò d' innalzare molti agli Ordini sacri. Lo stesso fece il celebre EUSEBIO SAMOSATENSE in tempo della persecuzione Ariana sotto Valente: *Il quale avendo inteso che molte Chiese erano senza Pastore, vestito d' abito militare, postasi la Tiara in capo, viaggiò per la Siria, Fenicia, e Palestina, ordinando Preti e Diaconi, e promovendo ad altri Ordini Ecclesiastici. Che se anche trovava Vescovi che si accordassero in dottrina, diede eziandio Pontefici alle Chiese, che n' erano prive*. Così dice di lui Teodoreto *lib. IV. Cap.* 12. Dello stesso Eusebio il medesimo Teodoreto lib. V. Cap. 4. *Il Magno Eusebio ritornato dall' esilio, ordinò Vescovo di Beroea Acacio, di cui celebre è la fama; fece Teodoro Vescovo di Jerapoli . . . Eusebio di Calcide, e della nostra Ciro, Isidoro . . . Ma anche Eulogio . . . dicesi ordinato da lui Vescovo di Edessa . . . Ultimo di tutti, il divino Eusebio creò Mari Vescovo di Dolichia*. EPIFANIO in un caso simile, avendo ordinato Paoliniano, fratello di San Girolamo prima Diacono, e poi Prete, in un certo Monistero di Palestina posto fuori della sua Diocesi, protestò di aver avuto Jus di farlo; perchè in caso di necessità, ogni Vescovo in qualunque parte di tutta la Chiesa può esercitare il suo ufficio: *Perchè quantunque*, dic' egli, *ciascheduno de' Vescovi delle Chiese abbia Chiese sotto di se, alle quali dee aver cura, e niuno estendersi debba alla misura altrui; con tutto ciò a tutto antepor conviene la carità di Cristo, nella quale non v' è alcuna simulazione: nè considerarsi dee che cosa sia fatto, ma in qual tempo, in qual modo, con chi, e perchè*. In questa maniera l' esercizio della sua autorità, e del suo Jus Episcopale in altrui Diocese Epifanio difende a Giovanni Hie-

rosolim. *Tom. II. Opp. pag.* 312. b Nella Causa d' Ario Alessandrino OSIO Cordubense, Spagnuolo, siede giudice e arbitro nel Sinodo Alessandrino. ATANASIO in Tiria condannato dagli Orientali, dagli Occidentali nel Concilio Sardicense fu assolto. La cura di CRISOSTOMO per la conversione degli Eretici e Idolatri, estesa a tutti gli uomini e a molte Provincie, viene ampiamente narrata dagli Agiografi d' Anversa *Tomo IV. Settembr. pag.* 526. *e segg. tutto* §. 41. *e pag.* 642. §. 78. Il medesimo nel Concilio Costantinopolitano di Vescovi Asiatici, che niente a lui appartenevano, tratta la sua Causa: soccorre la Chiesa d' Efeso, che ne avea bisogno, e ordinatovi un Vescovo, riforma le Chiese d' Asia: onde dicesi aver egli avuto cura non solo della sua Chiesa, ma di tutte le Chiese ancora degli altri. CIRILLO Alessandrino insorse contro Nestorio; e Acacio Costantinopolitano condannò Pietro Mongo Vescovo Alessandrino. E innumerabili altre cose di questo genere, molte delle quali possono vedersi eziandio presso Remigio Cellier *Hist. degli Autori Eccles. Tom. VII. pag.* 282. *e segg.* alle quali si aggiunga Pietro Aurelio *Opp. Tom. I. pag.* 22. *e segg.*

(4) In questo senso dunque, la potestà del Vescovo di *Gubbio* tanto ampiamente stendevasi quanto quella del Vescovo *di Roma*; e 'l Vescovo *Regiense* era Vescovo di tutta la Chiesa non meno che il *Costantinopolitano*: poichè non v'è atto alcuno d' ufficio Episcopale, che ognuno di loro *in caso di necessità*, senza veruna dispensa, non avesse potuto esercitare; nelle cose però, come detto abbiamo, spettanti alla Fede, e che con quella abbiano più necessaria connessione: come fra l' altre è l' osservanza de' Canoni sostanziali; perchè fuori di questo, ciò che appartiene alla so-

la

la polizia Ecclesiastica, (la quale senza pregiudicio dell'unità della Chiesa può esser diversa in diverse Diocesi) non aveva mai, nè poteva avere commercio, o cura d'altri nelle Diocesi altrui, ma degli affari della sola sua Diocese ognuno dee aver l'incombenza.

(5) Finalmente vediamo non solo ne' rimotissimi secoli in Cipriano, Crisostomo, Ambrogio, ed altri Vescovi degli aurei tempi quella egregia e veramente Appostolica sollecitudine di tutte le Chiese; ma fra i Prelati anche de' Secoli posteriori non mancarono di quelli, che com' erano eredi dell'ufficio e della potestà di quegli Uomini Appostolici, così anche del loro zelo erano imitatori. Vedi fra gli altri la vita di Bartolommeo de Martyribus *lib. II. Cap.* 2.

(6) Benchè spesso uno zelo non lieve per il decoro della Casa di Dio, e per la sua esaltazione vediamo eziandio in altri Servi del Signore, come Girolamo, Bernardo ec. eguale a quello de' Vescovi; molto però è lungi che da quelli osserviamo fatte in potestà o in autorità cose simili a questi. Certamente non a tutti i Preti, ma solo a tutti gli Appostoli e Vescovi disse Cristo in Marc. Cap. XVI. *Andando per TUTTO il Mondo, predicate il Vangelo a OGNI CREATURA;* ed in Matt. Cap. XX. *Andando ammaestrate TUTTE LE GENTI.* Vedi *Cap. VII.* §. 3.

§. II.

§. II.

Creder' non si dee, che tutte le cose che i Pontefici Romani fecero nelle Diocesi altrui, le abbiano fatte precisamente in forza del Primato universale, o di sua autorità.
Si presero alcuni molti diritti di devoluzione, i quali non appartengono per niente al Jus ordinario.

SE dunque il Vescovato è comune e *indiviso* in tutti, così che, quanto alle cose sostanziali della Fede, anche dopo la divisione delle Diocesi ogni Vescovo, in mancanza degli altri, tenuto sia a conservarla sana e salva; molto più, anzi sopra tutto, questa cura sussidiaria è un dovere del Primate, in guisa che in questa parte quella colpa d'ommissione, che in ogni altro Vescovo parrebbe forse leggiera, più grave assai sarebbe nel Capo, non solo *rispetto a Dio*, ma rispetto ancora *al Corpo della Chiesa*, alla quale, come di grave negligenza nell'amministrazione del suo ufficio render conto dovrebbe. Perciò quelle cose che spesso leggonsi fatte dal Pontefice Romano fuori de' limiti della sua Diocese, della sua Provincia, anzi anche del suo Patriarcato, per sostenere la Fede, per reprimere l'Eresia, e per la manutenzione ed esecuzione de' Canoni universali (di che abbiamo trattato *Cap. II.* §. 7.) sono molto lontane dalla regola anzidetta, così che suppongano, o importino in chi le fa una *giurisdizione* più speciale, e propriamente detta. Per altro è facilissimo che ai meno periti, o poco attenti diasi occasione d'errore, per cui fermamente credono, non essersi potute fare, senza suppor-

re

re in chi le fa una *ordinaria*, *e immediata* giurisdizione in tutte le Diocesi.

(1) In ogni Società incombe a ciascheduno de' membri l' obbligazione di procurare l'osservanza delle Leggi comuni. Perchè poi in queste obbligazioni comuni suole avvenire, ciò che accade nel comune possesso dei Beni o dei diritti, cioè che vengano comunemente trascurati: perciò conviene che in ogni Società, uno particolarmente porti il peso di tener gli altri in dovere, e di promovere l' esecuzione delle leggi. Giusta cosa è, che colui ch' è aggravato da questo peso, sia preferito agli altri nell' onore, nella preminenza del luogo, anzi nell' autorità eziandio di parlare. Questi onori gli vengono attribuiti, non tanto come premio della fatica, quanto per aggiugner peso alle ammonizioni di colui, dal quale provengono.

(2) Per questa ragione più speciale è l' obbligazione del Pontefice Romano, come Capo della Chiesa, d'opporsi agli errori e ai vizj che vi si insinuano; perchè da lui la Chiesa potrebbe farsi render conto della sua trascuratezza in questa parte del suo incarico. In questo senso intendersi dee quel detto di GREGORIO: *Tutti i Cristiani, quando peccano, sono soggetti alla correzione della Sede Appostolica*. Aggiugni Cap. V. §. 4. n. 9. V. *Al primo*.

(3) Quì anche appartiene quel Jus della Prima Sede di precedenza nei più gravi negozj della Chiesa, ovvero, d'esser il primo a dir opinione, anche fuori del Concilio, la quale poi dalle altre Chiese, o espressamente, o tacitamente per lo più vien seguita: e in questo consenso ovvero cospirazion delle Chiese la perfezione del negozio consiste. Di ciò abbiamo trattato ampiamente *Cap. II.* §. 8.

(4)

(4) Finalmente con un certo straordinario Jus e titolo *quasi di devoluzione*, molte cose intraprendevano giustamente i supremi Pontefici, spinti da qualche urgente necessità, o persuasi da qualche manifesta utilità della Chiesa. Ma però queste nè debbono, nè possono tirarsi al Jus Ordinario, così che il Pontefice regolarmente, e in ogni occorrenza possa farle nelle Diocesi e nelle Provincie altrui, e in questa guisa concorrere con tutti gli Ordinarj, o prevenirli, ovvero, il che è molto più, escluderli dall'esercizio dei Jus Episcopali. Tutto questo fu egregiamente dilucidato dal Tomasino nella *risposta alle Note dello Scrittore Anonimo*, preposta all'ultima edizione della sua Opera della *Disciplina della Chiesa*, Nota IX. dove egli dice: „ Ciò che ho detto, che i Pontefici hanno invigilato a difendere l'autorità dei „ Metropolitani, e che non hanno supplito alle loro „ veci, nè adempitele, senza una urgente inevitabile necessità, l' ho detto a riguardo della „ maestà, equità, e santità dei Pontefici, i quali difendano i Jus dei Prelati loro sudditi, non „ gli usurpino mai, e ne supplischino finalmente „ gli ufficj, quando la carità ne li spigne, e dalla „ carità ne vengono sforzati. Se ad alcuno „ pare, che senza necessità, ma però per utilità „ della Chiesa qualche volta i Pontefici abbiano „ fatto le veci e adempito i doveri dei Vescovi „ negligenti, non mi opporrò, non cavillerò, „ confesserò la mia melensaggine di aver creduto „ più onorifico al Pontefice Romano il non impacciarsi negli ufficj de' Vescovi se non in caso di necessità; o di non aver fatto differenza „ dall'utilità della Chiesa alla necessità inevitabile. Imperocchè qual più stretta necessità incomber puote al Pontefice Romano Vicario di

„ Cri-

„ Cristo, quanto quella di servire alle utilità
„ della Sposa di Cristo? Come non potrà parer
„ necessario alla Chiesa, ciò che alla stessa è uti-
„ le? Ma se vi fossero anche utili alcune minuc-
„ cie, che non sieno degne del nome di neces-
„ sità, sarà forse da stimarsi utilità di poco o di
„ niun momento, che sieno adempiti gli ufficj
„ Episcopali o dai Vescovi, o dal Pontefice, che
„ alla loro negligenza supplisca? Se poi sono di
„ gran momento, permetti, che si dia loro il
„ nome di necessità. Guardati pure di non oltrag-
„ giare tu stesso, anche senza volerlo, i Pontefi-
„ ci, se fuori di necessità dirai che suppliscono
„ alle mancanze de' Metropolitani o de' Vesco-
„ vi: imperocchè qual cosa più impropria di quel-
„ la, che il Sommo Pontefice della Chiesa si oc-
„ cupi in cose non necessarie? o renda odiosi i
„ Metropolitani, facendo le loro veci, quando
„ non è necessario? o diminuisca la potestà de'
„ Metropolitani (*molto più de' Vescovi*) quando
„ non vi sia necessità? " A questo si unisca ciò
che diremo Cap. VII. §. 3. *n.* 2.

E questa è la prima delle occasioni d' errore, per cui molte cose si considerano come diritti *ordinarj*, e ufficj propri del Primato, le quali (a) o per se comuni sono a tutti i Vescovi, o (b) derivano dalla principale obbligazione del Primato di supplire straordinariamente i difetti degli altri, ovvero (c) dal Primato incominciano bensì, ma ottengono forza e vigore dal sopravegnente consenso, almeno tacito, dell' altre Chiese.

§. III.

§. III.

Varie cose si leggono fatte nelle altrui Diocesi, oltre o contro degli Statuti de' Canoni, le quali non debbono trarsi ad esempio.

Alcune si esercitavano per privilegio speciale e prerogativa, le quali non possono estendersi oltre i confini del Privilegio.

LA seconda cautela si è, di non prender norma, in questa materia, dai fatti, ma dal Jus. Non si può negare, che non vi sieno esempj, che i Pontefici Romani usando una maggior libertà, esercitato abbiano quasi tanta autorità e potestà nelle Diocesi altrui, quanta i proprj Ordinarj di quelle. Ma della *genuina* potestà de' Pontefici non dee giudicarsi *da quella*, ch' esercitarono in quel tempo in cui non credeasi circoscritta da limiti: convien misurarla piuttosto dagli Atti de' Concilj, dalla sentenza dei Dottori della Chiesa, e per lo più ancora dal proprio giudicio de' Pontefici; ma da quello che portavano de' loro diritti, *avanti i tempi d'ignoranza.*

Molto meno poi da un particolare Jus, o Privilegio anche legittimo, il Jus universale si può o si deve conchiudere. Anche ne' secoli della più pura disciplina, il Pontefice Romano esercitò il Jus di promovere al Chiericato, o agli Ordini Sacri i Diocesani di qualsisia Vescovo. Questo Jus si esprime ancora e si stabilisce nel Decreto di Graziano *Caus. IX. Quest.* 3. *Can.* 20. *e* 21. come pure *Caus. XVI. Quest.* 1. *Can.* 31. Qual cosa più facile a coloro, che si sbracciano per fondare la Monarchia Ecclesiastica, quanto interpretarlo e prenderlo per effetto e frutto del Jus Dio-

ce-

cesano Universale? E pure non vi si dee riferire in niun conto: poichè costa, che un simile Jus, dentro i confini rispettivamente del loro Primato o Patriarcato; competè al Vescovo Cartaginese, come Primate di tutta l' Africa Proconsolare, al Patriarca di Costantinopoli, e ad altri Vescovi ancora delle Sedi primarie; ai quali certamente non competè verun Jus Diocesano nelle Provincie e Vescovati appartenenti al loro Primato. Veggasi tutto ciò egregiamente dedotto da Francesco Hallier *Tract. de Sacris Electionibus & Ordinationibus pag.* 650. *e segg.*

(1) A' nostri tempi non è tanto facile il determinare i veri limiti del Primato Romano, e dei diritti a quello annessi. Deriva questa difficoltà da ciò, che i moderni Teologhi e Canonisti non distinsero sufficientemente le asserzioni di Graziano e d' Isidoro da quello, che circa lo stesso Primato è di *Jus Divino*, e d' istituzione primitiva e legittima. A Roma, e ne' luoghi eccessivamente addetti a quella Curia, le pretese degli Oltramontani furono credute antichissime, e che il Papa *sempre* fatto uso abbia delle prerogative a lui recentemente attribuite; e così il Primato, in quanto *è di Jus Divino*, fu confuso con le nuove opinioni e dottrine, le quali da molti singolari diritti, parte veri, e parte supposti, formando un Sistema Monarchico, a forza di conseguenze indi dedotte, una potestà infinita al Pontefice appongono. Perciò se stimar vogliamo il Governo Ecclesiastico dal vero e nel vero e genuino suo Stato, e riporlo nell' ordine suo conveniente e a Dio grato, converrà sminuzzare provvidamente ogni cosa, e tutte le parti di questo politico esercizio separatamente esaminare, prima di radunarle unitamente in un corpo, e non permettere che

le

le vere e le false, le proprie e le improprie in un miscuglio rappresentate ci vengano.

(2) Ciò che detto abbiamo del Jus delle prime Sedi, intorno l'ordinare i Cherici altrui, non dee prendersi come se a' loro Vescovi fosse lecito e libero destinare e consacrare gli altrui Diocesani al servigio di Chiese forastiere; ma come niuno si ordinava se non all' ufficio d' una determinata Chiesa, che ora chiamiamo *Beneficio*; così al Romano Pontefice, ai Primati, e ai Patriarchi solamente si permetteva fuor della regola comune, e anche contro di quella (di che parleremo *Cap. VII.* §. 3. *n.* 1.) elegger Cherici dalle Diocesi altrui, e ascriverli, se si contentavano, al ministero della loro Chiesa Patriarcale o Primaziale, la quale era decente che fosse norma delle altre, e avesse perciò preminenza nell' elezione del Clero. Tutto ciò è molto lontano dall' esercizio di propria e ordinaria giurisdizione nelle Diocesi altrui.

§. IV.

L' antica maniera di scomunicare, e 'l diritto di quella non erano effetti di giurisdizione rispetto allo scomunicato.

LA terza cosa, che sotto specie, ovvero opinione di giurisdizione universale propriamente detta può indur facilmente ad errore, è il modo di comunicare e rispettivamente scomunicare, osservato anticamente fra la Romana Chiesa, e le altre. Quella Comunione delle Chiese in due modi principalmente si facea nota: Primo, con lettere di Comunione che vicendevolmente scrivevansi: Secondo, nel benigno accoglimento, e nel-

la

la Comunione conceduta a quelli, che dalle esterne Chiese venivano. Ma perchè appena potea farsi, che ognuna delle Chiese fosse per commercio nota ad ognuna dell'altre, perciò alcune delle Sedi maggiori si eleggevano, per mezzo delle quali le Chiese fra di loro comunicavano. Così le Chiese d'Oriente s'intendevano comunicare con quelle d'Occidente, quando comunicavano col Patriarca *Antiocheno*, il quale era unito in comunione col *Romano*, al quale con nodo più speciale erano unite le Occidentali. Così parimente gli *Egiziani* per mezzo dell'*Alessandrino* comunicavano col *Romano*; e gli Occidentali tutti cogli Orientali, e gli Egiziani similmente per mezzo del *Romano*, il quale perciò da San BASILIO *Epist.* 239. è chiamato CORIFEO degli Occidentali. Le parole di S. BASILIO sono: *Io stesso circa la forma, comune al loro CORIFEO* (degli Occidentali) *voleva scrivere*. In questo senso OTTATO MILEVITANO, per dimostrare se, e tutti i suoi congiunti in comunione colle Chiese di tutto il Mondo, dice, ch'egli, insieme con tutti i suoi comunicava con Siricio Papa, *col quale tutto il Mondo concorda in una stessa società di comunione per commercio delle Formate*. Allo stesso proposito S. AGOSTINO dice, che Ceciliano *è congiunto alla Chiesa Romana, e alle altre terre col commercio di lettere comunicatorie*. Nè altrimenti si debbono ricevere le parole di S. CIPRIANO *Epist.* 52. dove: *Hai scritto anche*, dice, *ch'io mandassi una copia delle stesse lettere a Cornelio* (Pontefice Romano) *perchè sapesse che tu sei seco, cioè, che comunichi colla Chiesa Cattolica*. In questo senso parimente scrissero i PADRI DEL CONCILIO D'AQUILEJA l'anno 381. a Graziano, Valentiniano, e Teodosio A. A. A. presso

Arduino *Collect. Concil.* Tom. I. Col. 837. *La vostra Clemenza dovea esser pregata a non permettere, che fosse turbata la Chiesa Romana, Capo di tutto il Mondo Romano, e quella Sacrosanta Fede degli Appostoli : perchè di là i Jus venerandi di comunione diffondonsi in tutti.* Trattavasi in questa lettera di Ursino Antipapa, che non cessava di turbare la Chiesa Romana. In un' altra seguente lettera degli stessi Padri ai medesimi Augusti, *ibid. col.* 839. nell' affare di Paolino e Flaviano, che contendevano per la Cattedra d' Antiochia, dicono : *Vi preghiamo, Clementissimi e Cristiani Principi, che ordiniate sia fatto in Alessandria un Concilio di tutti i Sacerdoti Cattolici, i quali fra di loro trattino pienamente, e definiscano, a chi debba darsi la comunione, e a chi negarsi. Perchè quantunque abbiamo tenuto sempre la disposizione e l' ordine della Chiesa Alessandrina, e secondo la consuetudine e 'l costume de' Maggiori conserviamo la sua Comunione con società indissolubile ; con tutto ciò, perchè alcuni non pajano venir trascurati, i quali, col patto che vogliamo che sussista, dimandarono la nostra Comunione; o non curati sembrino i Ristretti d' alcuno di pace e società de' Fedeli; preghiamo pertanto, che quando avranno fra loro trattato in piena assemblea, ottengano anche ajuti della vostra Pietà ai decreti Sacerdotali; e ordiniate che ne sia portata a noi la notizia, acciocchè non restiamo titubanti nelle nostre risoluzioni.* Così la Chiesa Romana era il *punto*, nel quale, e per il quale comunicavano fra di se le altre Chiese, e questi medesimi Jus di Comunione, e modi di comunicare si reggevano fra di se con regole dettate non dalla Chiesa *Romana*, ma dall' *Universale*. Vedi la lettera del Concilio Africano a Celestino Papa l' anno 425. appresso il Coustant

Col.

Col. 1060. *n.* 2. come pure *Col.* 1062. *n.* 5. e ivi la *Nota* 9. A questa *Comunione* delle Chiese era opposta la loro *Scomunica*. Perchè quando alcune Chiese, o il loro Vescovo nella dottrina o disciplina d' un' altra Chiesa o del suo Vescovo credeva che vi fosse qualche cosa di perverso, allora, o mandava un Messo con lettere per negare la Comunione di quella, o rigettava dalla propria Comunione quelli che di là venivano. In questo modo la Chiesa Romana, la quale a cagione del Primato del suo Vescovo è *Centro dell' Unità*, e'l cui Vescovo è costituito *Capo* di tutti, per toglier occasione di Scisma, scomunicava spesse volte le altre Chiese; cioè come qualunque altro Vescovo scomunicava un' altro Vescovo o Chiesa, o vicina, o anche lontanissima, senza veruna ombra o specie di giurisdizione.

(1) Molti esempj di questa Scomunica s'incontrano da chi va scorrendo la Storia Ecclesiastica. (a) S. CIRILLO Alessandrino nella lettera a Celestino Papa Parte I. del Concilio Efesino *Cap. XIV. in Collect. Labbè* parla al Santo Pontefice in questo modo: *Non abbandoniamo apertamente la Comunione di colui*, (Nestorio) *prima che non l' abbiamo fatto noto alla tua Pietà. Degnati però di scriverci il tuo parere, perchè chiaramente a noi costi se dobbiamo comunicare con lui, oppure liberamente denunciargli, che niuno comunicherà con chi favorisce e predica una dottrina così erronea. Laonde conviene che chiaramente con lettere sia spiegata la mente della tua integrità, e 'l tuo sentimento su questo affare ai piissimi e a Dio divotissimi Vescovi di Macedonia, come pure ai Prelati di tutto l' Oriente. Non ricercandolo essi, daremo noi motivo, che tutti unanimi persistano in un medesimo sentimento, e porgano ajuto alla retta Fede,*

che viene impugnata. Per altro il perentorio giudicio della fede di Nestorio fu proferito finalmente dal Sinodo Efesino. (b) S. EPIFANIO *Hæres. LXVIII.* ch'è quella de' Meleziani n. 8. *Ciò che fu poi dichiarato colla Confessione di Ursazio e Valente, quando pentiti, offerirono a Giulio Pontefice Romano libri, ne' quali dimandavano perdono del loro errore. Abbiamo fabbricata una calunnia, dicevano, contro il Papa Atanasio; deh! tu ammettici alla Comunione, e a penitenza*. (c) S. CRISOSTOMO dopo aver ricevuto la sentenza della sua deposizione da Teofilo Alessandrino, e dal Sinodo *ad Quercum*, si rivolse a Innocenzio I. scrivendogli in questi termini: *Ti prego a scrivere, che questi fatti così ingiusti, come fatti da una sola parte, mentre noi eravamo assenti, e non declinavamo il giudicio, non hanno vigore, nè in lor natura possono averne: coloro poi che si sono scoperti d' aver così iniquamente operato, soggiacciano alla legge delle pene Ecclesiastiche: e noi che non siamo nè convinti, nè redarguiti, nè tenuti per rei, concedete che siamo consolati colle vostre lettere e colla carità vostra e di tutti gli altri, della cui società godevamo anche prima*. Vedi *Cap. V.* §. 8. *n.* 2. dove anche vedrassi la Scomunica degli Occidentali contro gli Orientali, che non erano a quelli soggetti. Ciò appartiene primariamente alla Comunione col Pontefice Romano, e rispettivamente Scomunica, della quale in questo luogo trattiamo. Nella stessa occasione il Crisostomo chiese lo stesso a Venerio Milanese, e a Cromazio Aquilejese.

(2) Con tutto ciò se il Pontefice Romano senza legittima causa portasse una Scomunica, e tutta la Chiesa, o una gran parte di essa giudicasse, ch' egli non dovea darla, allora lo Scomunicato

da

da lui non dovrebbe esser tenuto per Scismatico, purchè ritenesse l'animo di conservar l'unità col medesimo Pontefice, come Primate, e si affaticasse il più che potesse per ricuperare la sua Comunione. Quindi niuno pronuncierà, che Cipriano, e i Prelati Africani fossero, o dovessero essere alieni dalla Chiesa, benchè già discacciati o prossimi ad esserlo dalla Comunione di Stefano Papa. Lo stesso è di Firmiliano, Melezio, Cirillo, ed altri Orientali. Ma di ciò più ampiamente tratteremo *Cap. VI.* §. *9.* come pure *Cap. IX.* §. 7. Per altro non v'è chi non sappia, che la validità della Scomunica *di Jus* o di *Canone* dipende dalla validità e obbligazione della Legge. Vedi Suarez *De Censuris Disput.* 4. *Sect.* 6. *n.* 4.

(3) Fin quì della Scomunica rispetto a un non suddito. Quanto poi a quella, che da qualche Chiesa particolare, o dal suo Vescovo è portata contro un suo soggetto, o un proprio suo Diocesano, l'effetto di essa tuttavia, per disposizione de' Canoni, si estende a tutta la Chiesa, così che uno scomunicato dal proprio Vescovo non deve esser ricevuto da un altro. Così stabiliscono i Canoni Appostolici 12. *e* 13. *Concil. Nicæn. Can.* 5. *Concil. Sardic. Can.* 16. *Concil. Elvirian. Can.* 53. ec. Un illustre esempio di questa disciplina diede la Chiesa Romana (la quale dee osservar questi Canoni non meno che le altre) in Marcione, il quale scomunicato da un Vescovo, ch'era anche suo padre, rifugiossi a Roma, sperando d'esser ivi ricevuto in Comunione; ma la risposta di quel Clero fu, appresso EPIFANIO Hæref. 42. *A noi non è lecito di riceverti senza permissione del venerando tuo Padre, perchè siamo con lui d'una medesima fede, e d'uno stesso consenso d'animi*. Per la stessa ragione SIRICIO Papa nella lettera X.

ai Vescovi Francesi n. 19. in Coustant pag. 699. *O si rimovano coloro a' quali, benchè indegni, fu conferito l'ordine, o sieno portati a noi i loro nomi, acciò sappiamo da chi dobbiamo astenerci*. Questo diede motivo a persone erudite di sostenere, che il Papa, e qualunque Vescovo, che legittimamente scomunica, lo faccia in nome, e in luogo di tutta la Chiesa. Così Almaino de *Auctorit. Eccl. Cap. VII. Resp. ad* 3. *arg. Tom. II. Gerson. Col.* 997. „ Un Vescovo particola„ re non solo fa le veci della sua Diocese in „ ordine al popolo a se commesso, ma anche di „ tutta la Chiesa Universale in ordine al medesi„ mo popolo; per altro non potrebbe scomunicare „ *semplicemente* alcuno; " come bene argomenta Scoto in IV.

§. V.

La qualità di Sede PATRIARCALE, annessa a Roma spesso confondesi col Primato Universale, e genera errori.

Giunta del Bartelio. Il Jus di consacrare i Vescovi anticamente proprio de' Metropolitani, ora riservato non al Primato, ma al Patriarcato Romano.

IN quarto luogo, per evitare *gli equivoci*, non deesi ommettere nel Pontefice Romano la qualità di *Patriarca*, la quale egli esercitava per l'Occidente sopra tante Metropoli illustri per antichità, per celebrità di Città, per dignità di sedi, come pure per santità de' primi Vescovi; delle quali la fede, come già s'è detto, era aderente a quella del Patriarca, dal quale esse dipendevano: di maniera che non solo dagli *Occidentali* i decreti de' Pontefici Romani, in materia di Fede, era-

erano tenuti per Ortodossi, ma dagli *Orientali* venivano riputati come dichiarazioni *di tutto l' Occidente*. In questo senso S. AGOSTINO scrivendo contro Giuliano, e S. GIROLAMO contro Vigilanzio, appellano all' autorità del Prelato Romano, il cui sentimento propongono come giudicio di tutta la Chiesa Occidentale. Col medesimo animo INNOCENZIO II. Papa volle che si portasse riverenza al Decreto della Sede Romana, come munito del voto di tutte le Chiese d' Occidente, alle quali egli presiedeva.

GRAZIANO Dist. XXII. trattando delle Chiese, che debbono tenersi per *Maggiori*, Can. *6.* riferisce il Canone 16. del Concilio Costantinopolitano II. volgarmente in *Trullo* con queste parole: „ Rinnovando i Decreti del Santo Concilio Costantinopolitano, dimandiamo, che la Sede Costantinopolitana riceva privilegi simili a quelli che ha *Roma inferiore*, ma però nelle cose Ecclesiastiche non sia magnificata come quella; ma questa seconda essendo dopo di quella, si annoveri prima della Sede Alessandrina, poi l' Antiochena, e dopo di quella la Gerosolimitana. " In questo Canone Trullano Graziano legge, *Roma inferiore* per *Roma più vecchia*. (inferior Roma, pro senior Roma) Laonde tanto per questo Canone, quanto per la Novella 123. di Giustiniano, si contano, e veramente sono per tutta la Chiesa *Cinque Patriarchi*: cioè: *Romano*, *Costantinopolitano*, *Alessandrino*, *Antiocheno*, e *Gerosolimitano*. La Sede Romana nel *Can. 21. del Concilio VIII.* sotto Adriano II. tenuto l' anno 869. riferito nella medesima *Dist. XXII. Can. 7.* ancora espressamente fra le Patriarcali si conta. Intanto i Canonisti a poco a poco levarono il Pontefice Romano dal numero e ordine de' Patriarchi, e perciò

ciò soli *quattro* ne contarono, i quali finalmente furono seguiti da INNOCENZIO III. in *Cap.* 23. *X. de Privilegiis*, dove rinnovando gli antichi Privilegi delle Sedi Patriarcali, n' espresse solamente *quattro* come Patriarcali, non riponendo fra quelle la Romana, ma di questa dicendo: *La quale, per divina disposizione, ha il principato della potestà ordinaria sopra tutte le altre, come Madre e Maestra di tutti i fedeli di Cristo*. Non dee perciò recar maraviglia, se abolito finalmente il titolo e 'l Jus del *Patriarcato* Romano, tutte le cose fatte ne' tempi andati dai Pontefici Romani in Occidente, cioè dentro i confini *del Patriarcato Romano*, sieno modernamente prese, come fatte per *Jus del Primato Universale*, che ha il suo fondamento nell' istituzione Divina.

(1) E' noto il Canone XXVIII. del Concilio Calcedonense: *I Padri, non senza ragione, attribuirono privilegi al Trono dell' antica Roma, perchè quella Città comandava; e dalla medesima considerazione mossi cencinquanta Vescovi amantissimi di Dio, al Santissimo Trono della nuova Roma privilegi simili attribuirono, giudicando rettamente ec.* Questo Canone fu lo scoglio in cui ruppero i Protestanti. Vedendo essi da questo Canone concessi dai Padri certi determinati privilegi ai Pontefici Romani, stimarono, che in questi privilegi si contenesse anche *lo stesso Primato*, perciò lo pretesero non di Jus Divino, ma di concessione umana. L'errore provenne dal Canone mal inteso, nel quale non si tratta del *Primato* del Papa, ma del suo *Jus Patriarcale*, come con molta forza lo dimostra Du Pin *De antiq. Eccl. Discipl. Dissert. I.* §. 11.

(2) Per quanto estesi però sieno i privilegi *del Patriarcato Occidentale*, come pure i diritti degli

altri

altri Patriarchi, certo è che sono *d' istituzione umana*, e che questa dignità sopravvenne al Vescovo Romano, senza pregiudizio, o alterazione di quella che aveva *di Jus Divino* come Capo della Chiesa. Tanto lungi è poi che l'ufficio di Patriarca diminuisse i diritti proprj della dignità e ufficio Episcopale, che anzi quello si riconosce istituito per tutela di questi. Non puossi però negare, che coll'andar del tempo non siensi confusi i diritti d'ambi gli uffic), e molte cose stimate non sieno fatte *dal Primo Vescovo della Chiesa Universale*, le quali realmente fatte furono dal Patriarca d' Occidente.

(3) Diamo un esempio di questo equivoco, un solo fra molti, ma il più notabile degli altri. Varie Decretali spurie, che altrove riferiremo, danno al Pontefice Romano *pienezza di potestà*, mentre intanto vogliono, che gli altri Vescovi sieno chiamati puramente *in parte della sollecitudine*. Parer potrebbe che quelle avessero il loro fondamento nell'Epist. XII. di S. LEON Papa presso Graziano *Caus. III. Quæst. 6. Can.* 8. nella quale al Vescovo di Tessalonica suo Vicario nell'Illirico, verso il fine, scrive così: *Abbiamo alla tua carità affidate le nostre forze, così che tu sia chiamato in parte della sollecitudine, non nella pienezza della potestà*. Ma quì apertamente si tratta della *Potestà Patriarcale*, la quale in quel tempo, cioè nel secolo V. il Pontefice Romano ottenne nell'Illirico, come osserva, e prova con molti argomenti Pietro de Marca *de C. S. & J. lib. V. Cap. 26.* Pertanto LEON Papa non parla *della pienezza di potestà*, come se per ordinazione di Cristo *il solo* Romano Pontefice l'avesse *per tutte* le Chiese, e che gli altri Vescovi del Mondo fossero da lui chiamati solamente *in par-*

te

te di sollecitudine. Aggiugni Cap. seg. §. 1. num. 2.

(4) S. ILARIO, scrivendo il libro de' Sinodi ai Vescovi, che si univano coi Francesi in comunione e società di fede, annovera fra questi i Vescovi della prima e seconda Germania, e quei della Britannia ancora. Se a questi si aggiungano varie Provincie dell'Illirico, le quali INNOCENZIO Epist. 13. n. 2. annovera, commettendo a Rufo di far le sue veci nell'aver cura di esse; e sono: Acaja, Tessaglia, Epiro antica, Epiro nuova, Creta, Dacia mediterranea, Dacia Ripense, Mesia, Dardania, e Prevali, s'avrà l'enumerazione bastevolmente accurata delle Diocesi appartenenti al Patriarcato Romano. Così, e rettamente Pietro Coustant *ad Epistolas Rom. Pontificum pag.* 855. *not.* C.

(5) Quando si tratta della istituzione e delle prerogative certe *delle Sedi Patriarcali*, non si può dubitare che l'istituzione delle Sedi medesime, e dei Jus loro attribuiti non si possa, per bene della Chiesa, mutare, ampliare, o anche restrignere. Lo conobbe il Bellarmino *Lib. II. de Concil. Cap.* 8. *Opp. Tom. II. Col.* 96. *Edit. Col.* dicendo: *Il decreto dell' onore delle Sedi Patriarcali, come fatto fu nel Concilio Niceno, così da un altro potea mutarsi*.

Bartelio *Diss. III. Cap.* 3. *n.* 32. 33. „ La Consacrazione, essendo stata sempre conseguenza e „ compagna della Confermazione, anzi, almeno „ per i primi dieci Secoli della Chiesa, dalla stessa appena separata; così anche questa, insieme „ colla Confermazione fu devoluta privativamente al Pontefice, nè restituita ai Metropolitani, „ a' quali, come ordinarj Consacratori, la disciplina tanto antica espressa nei Sacri Canoni de'

„ Con-

„ Concilj, quanto recente, nelle Decretali de'
„ Pontefici, e di Gregorio IX. aveva dato la
„ Consacrazione di tutti i loro Suffraganei. Gran-
„ demente per verità i Metropolitani della Ger-
„ mania bramavano, che questa Consacrazione,
„ come pure la Confermazione stessa venisse loro
„ lasciata sana e salva; così che volevano che
„ anche i Confermati dal Sommo Pontefice fosse-
„ ro loro mandati per ricever la Consacrazione,
„ come si vede ne' Gravami di Magonza dell'
„ anno 1440. §. 6. *in fine* . . . Ma ogni sfor-
„ zo fu vano: poichè essendo già per lo avanti
„ costituito per il Jus comune *Cap. 16. de Elect.*
„ *in sexto*, che coloro, la cui Confermazione ap-
„ parteneva alla Sede Appostolica, o per imme-
„ diata soggezione, o per appellazione fatta al
„ Sommo Pontefice, dovessero personalmente com-
„ parire in Roma: per questo stesso perchè per i
„ Concordati la Confermazione di tutti i Vesco-
„ vi della Germania era stata riservata, fu impo-
„ sta ancora questa necessità d' andar a Roma,
„ tanto più che i Concordati espressamente si ri-
„ ferivano al detto Cap. XVI.

„ Da tutto ciò ne segue, che come la Confer-
„ mazione, così anche la Consacrazione coll' an-
„ dar del tempo fu aggiunta ai riservati Papali,
„ avventizj però e secondarj, o eterogenei, e vi
„ fu confermata per i Concordati. Tutte queste
„ cose, benchè ordinariamente al Primato si ascri-
„ vano, e si dicano esercitate dal Pontefice in
„ forza del Primato; realmente però, e più pro-
„ priamente, anzi anche molto più coerentemen-
„ te meritano d'esser ridotte al *Jus Patriarcale*.
„ E l'ordinazione dei Metropolitani più comu-
„ nemente apparteneva ai Patriarchi d' Orien-
„ te . . . .

„ Il

„ Il Pontefice Romano benchè per il Canone
„ Niceno fosse riconosciuto per Patriarca di tutto
„ l'Occidente, oltre il Primato ch' egli ha nella
„ Chiesa Universale, non si legge però che ab-
„ bia mai usato de' suoi Jus Patriarcali fuori del-
„ la *Diocese* almeno *Suburbicaria*. Perchè è no-
„ to, che tutti, tanto Metropolitani, quanto Ve-
„ scovi, che non erano entro i confini della det-
„ ta Diocese Suburbicaria, ciascuno nella sua Pro-
„ vincia, come in Dardania, Africa, Spagna,
„ Inghilterra, Francia, Germania . . . ne' loro
„ Concilj, era ordinato. Coi Concordati ottenne
„ il Pontefice, come desiderava, di esaltare alla
„ più alta cima il suo Jus Patriarcale sopra tutti
„ gli altri Patriarchi del Mondo Cattolico.

§. VI.

La dignità di Sede Appostolica, che compete particolarmente alla Romana, e la Santità de' suoi Vescovi le conciliò una grande autorità, ma non accrebbe per niente i diritti del Primato natìo.

Lo stesso convien osservare sulla qualità di MADRE e MAESTRA che si attribuisce a Roma, rispetto alle Chiese d' Occidente.

Il titolo e la dignità di CAPO DELLA CHIESA, come anche di VICARIO di CRISTO, che sono proprj del Pontefice Romano, non importano assoluta autorità.

PEr quinta ragione, ovvero occasione di erigere, o per una certa specie d'equivoco, asserire, e confermare la sacra Monarchia, hanno servito, per quel che si osserva, varie doti attribuite comunemente alla Chiesa Romana, che unite quì accenneremo, cioè: *Santa*, *Appostolica*,

za, *Madre e Maestra* delle altre Chiese, al che si possono aggiugnere le prerogative del Prelato, che siede sulla Cattedra di questa Chiesa, che sono di *Vicario di Cristo*, *e Capo della Chiesa Universale*. E primieramente in vero la qualità di Chiesa *Appostolica* alla Sede Romana, sopra le altre fondate dagli stessi Discepoli di Cristo, è più particolarmente propria, per esser ella stata piantata dal Principe degli Appostoli. La Tradizione infatti, come regola degli Articoli di Fede, ha fede in tutte le Chiese Cattoliche; ma la maggior fede di questo Testimonio fu sempre riputata in quelle Chiese, che sono dagli Appostoli istituite, e da essi attinsero prossimamente la parola di Dio, della quale si crede che possano render un conto più certo, perchè per autentica tradizione l' hanno ricevuta. Il massimo pregio poi di questo deposito fu sempre nella Chiesa Romana, anche indipendentemente da ogni Primato, come fondata da Pietro, e cogl' insegnamenti e col sangue non solo di lui, ma del Coappostolo suo Paolo ancora innaffiata. Questo decoro singolare non poco illustrato fu dalla Santità de' Vescovi Romani; perchè fra tutte le Chiese, benchè illustri del Mondo Cristiano, non ve n' ha un' altra, in cui abbiano sfolgoreggiato tanti Vescovi insigni per gloria di Santità, quanto la Romana, e per questo capo, più che per qualunque altro ella si conciliò la venerazione de' popoli.

A queste qualità s' aggiugne quella di *Madre*, che meritossi per la spirituale generazione di moltissime Chiese d' Occidente. Nel principio del Secolo V. INNOCENZIO I. Papa *Epist. XV. n.* 2. scrisse a Decenzio Vescovo Eugubino: *E' manifesto che per tutta l' Italia*, *la Francia*, *la Spagna*, *l' Africa*, *e la Sicilia*, *e nelle Isole aggia-*

cen-

centi, *niun Sacerdote ha istituito Chiese*, *se non quelli che il Venerabile Appostolo Pietro*, *o i suoi Successori hanno consacrato*. Il che però non può dubitarsi, che intender non si debba in un senso alquanto ristretto. Comunque la cosa sia, era stabilito che le Chiese Madri fossero *Centro* dell' *unità* e comunione Ecclesiastica, rispetto alle figlie; e se per dettame di natura portiamo amore e riverenza a quelli, da cui ricevuta abbiamo la vita corporale, niente meno siamo indotti da un intimo sentimento di religione a venerare singolarmente coloro che ci generarono in Cristo, e autori furono secondo Dio della nostra salute. Di più, ciò che sotto Innocenzio I. fu attribuito alla Chiesa Romana, d'esser, e venir chiamata Madre delle Chiese *d' Occidente*, in processo di tempo fu ampliato a segno tale, che sotto Innocenzio III. fu chiamata *Madre di tutte le Chiese*, benchè realmente, e in senso proprio non lo fosse. Nel Concilio Lateranense dell' anno 1215. Cap. V. si legge: *La Chiesa Romana*, *così disponendo il Signore*, *ottiene sopra TUTTE LE ALTRE il principato della potestà ordinaria*, *per esser ella Madre di TUTTI I FEDELI di Cristo*. Può esser che alcune maniere di dire de' Padri, specialmente di Cipriano, (che poi riferiremo) abbiano dato occasione e motivo a questa denominazione di maternità più universale.

Insegna in oltre la Ragione, che ogni qual volta le leggi importino qualche dubbiezza, si ricorra per l' interpretazione (specialmente quando questa può prendersi dall' uso e dalla tradizione) a coloro, da' quali, e per mezzo de' quali sono derivate. Quindi alla Chiesa Romana come Nutrice della lor Fede, e interprete de' Canoni, ricorrevano i nostri maggiori, dai vicini non meno

che

che da' lontanissimi paesi, per attingere più pienamente dal suo seno, come MAESTRA, la spiegazione tanto dei dogmi quanto delle Leggi. Onde apparisce perchè nel luogo citato INNOCENZIO I. abbia detto: *Se in queste Provincie niun altro Appostolo fuor di Pietro si trova, o si legge che abbia insegnato, fa di mestieri, che coloro che sono in esse, seguano ciò che la Chiesa Romana custodisce, dalla quale non v' ha dubbio ch' eglino hanno avuto principio.*

Il Concilio Calcedonense attribuisce parimente al Prelato Romano la qualità di CAPO DELLA CHIESA, nella sua relazione a S. Leone: ora esponendo, com' egli per mezzo de' suoi Legati presiedeva al Concilio, come il Capo presiede ai membri; ora aspettando ch' egli approvasse alcuni Decreti del Concilio, come il Concilio approvate avea le sue lettere; con queste parole: *Ti preghiamo adunque, onora co' tuoi decreti il nostro giudicio, e come noi al CAPO abbiamo aggiunto consonanza nei buoni, così la tua Serenità adempia ai figli ciò ch' è decente.* Aggiugni leg. 7. e 8. Cod. de Summa Trinit. In oltre i Pontefici sono nominati VICARJ DI GESU' CRISTO; e ciò la prima volta dai Vescovi e Preti, che con GELASIO Papa si congregarono, per esaminar la Causa del Vescovo Miseno: *Gelas. Epist. XXVII. n.* 15. E poi nelle Decretali *Cap.* 2. *e* 3. §. 2. *de Translat. Episc.* come anche *Extravag.* 3. §. *Nos itaque Joannis XXII. de Verb. signif. ec.*

Quì però è da osservarsi ciò che intorno a tutte queste cose, e generalmente notò Andrea Duvallio *de suprema Rom. Pontificis potestate Part. IV. Quæst.* 7. il quale favorendo interamente le opinioni degli Oltramontani, e principal emolo di Richerio, benchè Dottor Sorbonico, dee parer

men

men sospetto ai Romani. Ecco ciò ch' egli dice:
„ Il Concilio Fiorentino non ha definito l'auto-
„ rità del Papa sopra il Concilio, benchè defini-
„ sca, ch'egli è *Vicario di Cristo*, Capo di tutta
„ la Chiesa, e che da Cristo ha ricevuto la po-
„ testà *di reggere la Chiesa Universale*: il che non
„ è negato nè meno da quelli che sono di con-
„ trario sentimento. Ammettono essi la potestà di
„ lui nella Chiesa Universale per ogni luogo dif-
„ fusa, o sia su tutte e ciascheduna delle Chiese
„ particolari del Mondo, e lo riconoscono per
„ Padre e Maestro di tutti i Cristiani; ma vo-
„ gliono che il Concilio Fiorentino non abbia
„ però definito, ch' egli abbia potestà sulla Chie-
„ sa Universale, quando Ella è legittimamente
„ congregata, e in qualche Concilio co' suoi Pre-
„ lati unita e unanime."

In somma il Capo *essenziale* e *principale* della Chiesa è, e sarà sempre Cristo, e 'l Pontefice il Capo *Ministeriale*; ed è necessario badar bene a questa differenza. La Chiesa è Corpo di Cristo, non del Romano Pontefice. Cristo a Pietro ha detto: *Pasci le mie pecore* non *le tue*. Il Sommo Pontefice Capo ministeriale non influisce il suo spirito nella Chiesa; questo si fa da Cristo coll' influsso de' doni e delle grazie. Morto il Capo Ministeriale resta vivo il Corpo della Chiesa, che ha Cristo per Capo, e tolto un Capo visibile dalla Chiesa, un altro se ne sostituisce. Vedi *Cap. I. §. 8. n. 6.*

Per altro non v' ha cosa più facile, quanto che l'onorata dappertutto nella Chiesa Romana qualità di *Madre e Maestra*, e in quegli che alla medesima presiede l'autorità di *Capo della Chiesa Universale*, e di *Vicario di Cristo*, ne' secoli tenebrosi, e nel concorso di tanti altri motivi d'ampli-

plificar la poteſtà, i quali annoveriamo in queſto Capitolo, faccia ſviare i men cauti, quando nell'odierna luce di queſte coſe, i Romani non laſciano di prendere queſte eſpreſſioni in favore della preteſa loro Monarchia.

(1) Sedi, o Chieſe *Appoſtoliche* non ſi dicono in un ſolo ſenſo. (a) La Sede Romana ſi chiama *Appoſtolica* per eccellenza; perchè fondata dai Principi degli Appoſtoli, e dal ſangue d'ambidue conſacrata. (b) L'Aleſſandrina, e l'Antiochena; perchè dopo la predicazione de'SS. Pietro e Paolo, il nome di Criſtiano in queſta nacque la prima volta; e quella fu fondata da S. Marco, diſcepolo di Pietro. (c) Le Chieſe che riceverono i ſemi della Fede dagli altri Appoſtoli, o da loro furono amminiſtrate; e con queſto titolo la Geroſolimitana è chiamata Appoſtolica da Teodoreto *lib.* 4. *Cap.* 21. (d) Secondo TERTULLIANO *lib. de Præſcript. Cap.* 32. quella è Chieſa Appoſtolica, la quale *conduce l'ordine de' ſuoi Veſcovi, ſcorrendo per ſucceſſioni fin dal principio in guiſa, che quel primo Veſcovo abbia avuto per autore o anteceſſore uno degli Appoſtoli, o uno degli Uomini Appoſtolici, il quale però cogli Appoſtoli abbia perſeverato; perchè in queſto modo le Chieſe Appoſtoliche portano il loro patrimonio; come la Chieſa di Smirna vanta Policarpo collocatovi da Giovanni.* (e) Dal medeſimo Tertulliano cit. lib. Cap. 20. *Si deputano le Appoſtoliche, come prole delle Chieſe Appoſtoliche, le quali per eſſer fatte Chieſe, preſero dalle Chieſe fondate dagli Appoſtoli l'eredità della Fede, e i ſemi della dottrina.* Aggiugni il Cap. 36. dello ſteſſo libro. (f) Pare finalmente che S. AGOSTINO *lib. II. de Doctr. Chriſt.* ponga fra le Chieſe Appoſtoliche quelle, che meritarono ricevere lettere Appoſtoliche: co-

me sono la Tessalonicense, l' Efesina, la Colossense ec. S. LEONE *Epist. LXXVIII. n. 3.* consiglia Anatolio a contentarsi del Vescovato della Città Costantinopolitana, a restrignersi ne' limiti della sua dignità, a non ambire un grado più alto, *nè sdegnare una Città Regia, la quale non può esser fatta SEDE APPOSTOLICA: la quale veramente* (dice nello stesso senso GELASIO Epist. VII. n. 6.) *non ha ricevuto luogo veruno dai Canoni fra le Sedi*. Dove è da notarsi, che quelle Cattedre Appostoliche si chiamano *Sedi*, come per Antonomasia. Convien però accordare, che v' ha questa differenza fra la Romana e le altre Sedi, che queste hanno ottenuto i privilegj dai Canoni, e di Jus Ecclesiastico solamente, cioè Umano; ma quella, consacrata dalla morte di Pietro, ritenne tutto quel Jus, che il Principe degli Appostoli aveva *dal Signor* conseguito. Ma trattandosi quì semplicemente, e nel senso fino ad ora accennato della qualità di Sede Appostolica, la quale in se stessa non fa infallibile colui che vi siede, nè lo costituisce Monarca di tutta la Chiesa, prescindiamo dall' altra dignità di Primato, la quale non ha necessaria connession colla prima, nè co' suoi diritti ed effetti, di che altrove abbondantemente trattiamo.

(2) La SANTITA', per dir vero, ha così soavi attrattive, che trae in ammirazione gli animi eziandio ferocissimi, e immersi in un' empia religione. Per questo la riponiamo fra i motivi dell' ampliata autorità Romana, ma non le aggiugne verun Jus nuovo; che se anche lo desse, per essere puramente umano, potrebbe dirsi che lo avesse perduto a cagione degli scandali contrarj, specialmente quelli del Secolo Decimo. Questa dote eccellente di molti Pontefici diede loro

un

un facile acceſſo preſſo agli Auguſti, anzi gli poſe anche loro in grazia, per cui ſi piegavano a confermare coll' Imperial poteſtà i loro Decreti, uſciti anche fuor d'ordine. Serva d'eſempio SAN LEONE, il quale non ebbe difficoltà, prevenuto non ſo ſe da inganno o da aſtuzia (e lo riconoſce il Baronio *ad ann.* 445. *n.* 9.) avendoſi propoſto, per bene della Chieſa (come a lui pareva) di ſminuire l'autorità di S. Ilario Arelatenſe nelle Gallie, non ebbe difficoltà, diſſi, d'ottenere da Valentiniano III. Imperatore (il cui animo a ſuo piacere volgeva) un editto, che derogava alla conſuetudine della Chieſa Gallicana, di queſto tenore: *Non ſia lecito a niuno de' Veſcovi Gallicani, non meno che a quelli dell' altre Provincie di tentare coſa veruna, ſenza l' autorità dell' uomo venerabile Papa della Città eterna; ma a quelli, e a tutti ſia legge tutto ciò che ha ſtabilito, o ſtabilirà l' autorità della Sede Appoſtolica.* Ma di queſto tratteremo più ampiamente *Cap. IV.* §. 11. *n.* 2.

3. Il titolo di MADRE e MAESTRA *di tutte le Chieſe* ſembra dato alla Chieſa Romana ultimamente dai Canoni chiuſi nel Corpo del Jus, o almen confermato in quel ſenſo in cui più recentemente è ſtato ricevuto. Il primo e più antico Canone intorno a queſto, preſo dalla lettera ſpuria di Caliſto Papa nel Decreto di Graziano *Diſtinct. XII. Can.* 1. ha potuto ſervire di fondamento ai ſeguenti. A queſto s'aggiunga l'altro *Diſtinct. XXI. Can.* 6. Nelle Decretali vedi *Cap.* 2. verſo il fine *de Summa Trinit. Cap.* 5. *de Appellat. Cap.* 23. *de Privilegiis Cap.* 20. §. *Quia de Foro compet.* Nel Seſto delle Decretali *Cap.* 5. §. *fin. de Pœnit.* Nelle Eſtravaganti Comuni *Cap.* 3. *de Elect.* Ma queſti Capitoli anche comodamente ſi

spiegano, e propriamente spettano alla Chiesa Romana paragonata con ciascheduna delle altre prese *separatamente*, *e per lo più*, almeno in Occidente, da quella *fondate*. Veramente con quella autorità, colla quale Cristo fu ed è Maestro de' suoi Discepoli, e di tutti i fedeli, nè Pietro, nè i suoi successori nel Primato dir si possono Maestri di tutte le Chiese; nè debbono, perchè il Signore lo proibì espressamente *Matt. XXIII. e segg.* Che propriamente non abbia potuto e non possa la Chiesa Romana dirsi *Madre della Chiesa Cattolica*, cioè *Universale*, è manifesto: perchè con più ragione possono dirsi tali le altre Chiese Appostoliche, che si formarono primieramente in Oriente e in Palestina, avanti che la Fede e'l Vescovato portato fosse alla Città Romana. Questo conviene prima alla Chiesa Gerosolimitana, la quale con verità è chiamata Madre e Matrice di tutte le Chiese nella lettera de' Padri del Concilio Costantinopolitano a Damaso, Ambrogio, ed altri Vescovi congregati in Roma, *in Arduin. Collect. Concil. Tom. I. col.* 826. e da Giustino Imperatore verso l'anno 514. nella lettera a Ormisda, *apud eundem Tom. II. Col.* 1025. Di più anche Paolo costituì Tito Metropolita in Creta, e ordinò che costituisse Vescovi per le Chiese, senza che in tutte queste sia intervenuto, o dovesse intervenir Pietro. Nè meno istituì Pietro la Chiesa Efesina, la Cesariense, la Eracleense, e altre Sedi primarie in Oriente. Quindi è, che INNOCENZIO Papa nell' Epistola a Decenzio, annoverando le Provincie, che da S. Pietro, e da' suoi successori ebbero i semi della loro Fede, e l'istituzione delle Chiese, nomina solo *l'Italia*, *le Gallie*, *le Spagne*, *l'Africa*, *la Sicilia*, *e l'Isole aggiacenti*. Pertanto, allorchè il Tridentino

Sess. VII.

Sess. VII. Can. 3. *de Baptismo*, come pure *Sess. XIV, Cap.* 3. *de Extr. Unct.* imitando la frase de' lodati Canoni, adopera la stessa espressione, dovrà esser inteso in non altro senso che in quello che testè abbiamo esposto. Per altro queste cose nel Tridentino non si *dichiarano* per decreto di Fede, ma *si riferiscono* dall' uso comune di parlare del Jus Canonico. E in vero prima eziandio di tutto ciò S. CIPRIANO Epist. 45. a Cornelio scrisse: *Noi sappiamo d' aver reso ragione, ed esortato, che conoscessero e tenessero la radice e matrice della Chiesa Cattolica*; il che *della Chiesa Romana* intende Jacopo Pamelio, ed altri Interpreti, come a prima vista parer può che debba prendersi. Ma il senso genuino di Cipriano è, di aver esortato ognuno de' Naviganti, che non si facessero partigiani di Novato, e non aderissero allo Scisma e alla divisione, ma conoscessero e tenessero *l' unità Cattolica*, la quale egli chiama *radice e matrice* della Chiesa Cattolica. Di poi che cosa intenda per Matrice l' Uomo Santo, lo dichiara egli apertamente nell' *Epistol.* 71. *a Quinto*, in cui dice: *Quelli, i quali si fa esser quì* (cioè nella Chiesa Cattolica) *battezzati, e da noi passati agli Eretici, se poi conosciuto il loro peccato, e abborrito l' errore, ritornino ALLA VERITA' E ALLA MATRICE, basti impor loro la mano per penitenza*. Dunque che un Cattolico *tenga la Matrice* nell' Epistola a Cornelio, è lo stesso che il dire, che un Eretico *ritorni alla Matrice* nell' Epistola a Quinto. Ciò che nella formola di Professione di Fede, prescritta da Pio IV. contiensi: *Riconosco la Santa Chiesa Romana CATTOLICA e Appostolica, Madre e Matrice di tutte le Chiese*: non dee riceversi, come se la Chiesa *particolare* Romana fosse la Chiesa Cattolica, ovvero *Uni-*

versale, perchè sono affatto differenti, ma in quel senso, in cui il predicato di *Chiesa Cattolica* è comune a Roma con molte altre Chiese, anzi come Capo quasi principale, come abbiamo detto *Cap. II.* §. 11. *n.* 5.

(4) *Capo* in vero è il Pontefice Romano della Chiesa Universale; ma ad ogni Capo non compete superiorità propriamente detta su tutto il Corpo. Si danno Corpi superiori al lor Capo; come sono molti Capitoli, Collegj di Giudici, Università, ec. Se competa Jus, e qual Jus o potestà *sopra ogni membro* al Capo della Chiesa distintamente spiegheremo, trattando delle Leggi, Giudicj, Appellazioni, ec. Di tutti sempre sarà vero ciò che SISTO III. scrisse nella lettera ai Vescovi per l'Illirico: *Come ogni corpo si regge dal Capo, così lo stesso Capo se non è sostenuto dal suo Corpo, perde sanità e vigore, e non mantiene la dignità che aveva*. Per altro, siccome il Metropolitano è soggetto, e ai Decreti fatti dal Concilio Provinciale, e allo stesso Provinciale Concilio, benchè di questo Concilio sia egli *Capo* e Presidente; così il Pontefice Romano è soggetto, e ai Canoni fatti dal Concilio Universale, e all'Universale Concilio medesimo, benchè ne sia *Capo* e Presidente; perchè sì quello, che questo non lasciano d'esser membri del loro Concilio. SAN GREGORIO M. *lib. IV. Epist.* 38. (al presente *lib. V. Epist.* 18.) porge materia a questo raziocinio; scrivendo a Giovanni Costantinopolitano in questi termini: *Certamente l'Appostolo Pietro è il primo membro della Chiesa Santa e Universale; Paolo, Andrea, Giovanni che altro sono se non Capi di plebi singolari? e pure sotto un sol Capo* (Cristo) *sono tutti membri della Chiesa. E per ristrigner tutto in breve giro di parole, i Santi avanti la Leg-*

ge;

ge, i Santi sotto la Legge, i Santi sotto la Grazia, tutti questi formando il Corpo del Signore, sono costituiti membri della Chiesa. I Padri del Concilio di Basilea presso Arduino *Tom.VIII. Col.* 1323. relativamente a questa materia scrissero al Papa Eugenio : „ Che „ il Pontefice sia CAPO e *Primate* della Chiesa, „ *Vicario di Cristo*, e da Cristo, non da Uomini „ o Sinodi preposto agli altri, e Pastore de' Cri- „ stiani ; e sieno a lui date dal Signore le Chia- „ vi, e a lui solo detto *Tu sei Pietro*, e solo „ sia chiamato in pienezza di potestà, gli altri „ in parte di sollecitudine, e molte altre cose „ di tal sorte, le quali per essere volgatissime „ non era necessario porle in vista : Tutto que- „ sto pienamente confessiamo e crediamo, e ab- „ biamo intenzione in questo Santo Concilio di „ procurare che tutti sieno del medesimo senti- „ mento. E con tutto ciò diciamo che lo stesso „ Pontefice Romano è tenuto ad ubbidire ai Man- „ dati, Statuti, Ordinazioni, e Precetti di que- „ sto Santo Sinodo di Basilea, e di qualunque „ altro Concilio Generale legittimamente congre- „ gato, in quelle cose che appartengono alla Fe- „ de, all' estirpazioni di Scisma, e alla generale „ riforma della Chiesa di Dio nel Capo e nelle „ membra, come si trova dichiarato dal Concilio „ Generale di Costanza, rappresentante la Chie- „ sa Cattolica . . . . . *E poi Col.* 1326. Questo „ prova solamente, che tutti gli Uomini par- „ ticolari, e le Chiese particolari ubbidir debbono „ allo stesso Pontefice, quando però non sia in „ cose che rechino pregiudicio a questo Sacro Si- „ nodo, o a qualunque altro legittimamente con- „ gregato. Imperocchè quantunque egli sia Capo „ ministeriale della Chiesa, non è però maggio- „ re di tutta la Chiesa : Benchè sia CAPO e

„ Prelato principale di questo Corpo mistico, egli
„ è però nel Corpo; perchè se fosse fuori del Cor-
„ po, allora non apparterrebbe al Corpo, e non
„ sarebbe Capo. Il Corpo dunque contiene que-
„ sto tutto, e quello stesso che dicesi Capo, e
„ ogni membro.... Finalmente *Col.* 1340. Di-
„ ciamo che il Sommo Pontefice è CAPO della
„ Chiesa, e la Sede Romana è la principale fra
„ le altre Sedi. Ma allorchè lodate una parte,
„ vi dimenticate forse del Tutto? Quando inal-
„ zate una Chiesa, trascurate forse quella ch'è
„ Universale? S'è Eretico chi alla Chiesa Roma-
„ na toglie il Primato, quanto più Eretico sarà
„ chi nega, che quella Chiesa, nella quale la
„ Romana è contenuta e presiede, abbia potestà
„ sopra tutte le Chiese, e sopra tutti gli Uomi-
„ ni? " Vedi sopra *Cap. I.* §. 8. *n.* 6.

(5) Dicendosi, che il Papa è VICARIO DI CRISTO non si escludono da un simile Vicariato gli altri Vescovi, non meno che lui successori degli Appostoli. In questo solo sono differenti, che il Pontefice in questo Vicariato ha una parte eguale con Pietro, perciò è *il primo Vicario*, e *Capo* degli altri nel senso testè spiegato. Intanto avvenne con poca difficoltà, che ciò che nella sua origine è fondato nella *riverenza filiale*, nell' *autorità magistrale*, finalmente nel *mero Primato*, sia poi tirato *all' impero* sacro, e da molti per ignoranza e balordaggine, come tale riconosciuto.

§. VII.

Le Relazioni solite farsi alla Sede Romana nelle Cause più gravi e dubbiose, accrebbero a lei un gran peso d' autorità.

IL sesto accrescimento dell' autorità Pontificia avvenne da quelle frequenti Relazioni delle Chiese particolari fatte alla Sede Romana, e dalle Risposte, che indi venivano. Perchè quantunque non sieno quelle in niun conto in se stesse argomento di Stato Monarchico, con tutto ciò sono state tirate in questo senso a poco a poco, dappoichè i Pontefici Romani assuefatti a queste Relazioni, le richiesero poi per diritto. La consuetudine di molti di ricorrere negli affari più difficili alla Sede Romana come Madre e Maestra, e quindi ricever lume o consiglio, era tale, che non facea competere perciò niun *diritto perfetto* alla Prima Sede su queste Relazioni, benchè poscia i Romani l' abbiano tratto *in necessità*. Non al solo Romano, ma ad altri Vescovi ancora di grande autorità si facevano ricorsi, per ricever lumi e direzione. Così leggiamo relazioni simili fatte anche dalla stessa Chiesa Romana a S. Cipriano; nè da questo puossi desumere veruna prerogativa di Jus per una certa Chiesa. Teodosio Imperadore *in Leg.* 45. *Cod. Theodos. de Episc. & Leg. 6. Cod. Justin. de SS. Eccl.* concedè al Vescovo Costantinopolitano un privilegio tale, quale il Vescovo Romano si arrogava. Le parole della Legge sono: *Se accaderà qualche dubbio, questo dovrà esser riservato all' Assemblea e al santo giudicio Sacerdotale, non senza saputa dell' Uomo reverendissimo della sacrosanta legge della Città Co-*

stan-

ſtantinopolitana , la quale gode le prerogative dell' antica Roma. Quindi due riflessioni quasi spontaneamente derivano ; *la prima* , che il preteso Jus del Pontefice Romano con questa legge indirettamente confermasi ; *l'altra* : che questo Jus delle Relazioni in una sua origine non era proprio, come *vero e perfetto Jus*, di niuna Sede ; più strettamente e vigorosamente da una parte però arrogato , e dall'altra più lentamente riconosciuto , aprì facilmente la strada a cambiare *i Consigli* in *Comandi* , e'l *Direttorio* in *Imperio*.

(1) Sembra che il primo a farlo sia stato INNOCENZIO I. il quale l'anno 402. ascese sulla Cattedra di Pietro. Ciò ch'egli scrisse circa *le Cause Maggiori* (le quali secondo il preteso *Statuto del Sinodo , e antica consuetudine* debbono riferirsi alla Sede Romana) a Vittricio Vescovo di Rouen , lo vedremo *Cap. IV.* §. 1. Lo stesso in un'altra lettera al Vescovo di Nocera, dice così : *Non potiamo maravigliarci , che la tua Dilezione seguiti tutti gl' istituti de' Maggiori , e quelli , che possono esser dubbiosi li riferisca a noi , come al Capo e all' Apice dell' Episcopato , acciocchè consultando la Sede Appostolica , essa pronuncj nelle cose dubbiose ciò che v' ha di certo da farsi*. Lo stesso Papa nell' *Epist. al Concil. Milevit.* presso l'Arduino *Tom. I. Concil. Col.* 1028. dice : *Fra le altre cure della Chiesa Romana , e occupazioni della Sede Appostolica , con che trattiamo con fedele e medico esame i CONSULTI di diversi , ec.* In questo modo più d'una volta chiama *Consulti* le accennate Relazioni. Il medesimo fa anche LEON Papa *Epist.* 10. *pag.* 217. ai Vescovi di Francia: *La vostra Fraternità riconosca con noi , che la Sede Appostolica , per la riverenza a lei dovuta , con innumerabili relazioni è CONSULTA-*

T A anche dai Sacerdoti della vostra Provincia.

(2) Questa era la modestia de' Pontefici di quel tempo: professavano essi di non formare *un Jus nuovo*, ma di rispondere, quando venivano consultati su dubbj *del Jus stabilito*; benchè, come diremo, INNOCENZIO I. abbia già appropriato alla Sede Romana la prerogativa, che nelle questioni dubbie e maggiori a questa dovessero farsi *le riferte*. Procuravano in oltre, e operavano, che le loro risposte, che chiamavano *Decreti*, pervenissero a notizia degli altri, perchè servissero a tutti per regola di disciplina. Per altro osserva *de Marca de C.S.& I. lib.VIII. Cap.* 13. *n.* 4. „ Che i Vescovi Romani, nel dar le risposte ai Consulti, non avevano intenzione di prescrivere nuove leggi con queste risposte, o di introdurre nuovi Statuti, ma solo di ammonire i Cristiani all'osservanza de' Canoni e dell'antica Tradizione "; e lo conferma colla confessione d'Innocenzio Primo.

(3) Essendo attribuita quest' autorità alle risposte de' Pontefici Romani, fu creduto bene raccoglierle, perchè il Jus Ecclesiastico avesse un uso più certo in Occidente; il che fece nel principio del Secolo VI. Dionisio Esiguo a' prieghi di Giuliano Prete del Titolo di S. Anastasia. E' formata la sua Opera dei Costituti e Decreti della Sede Appostolica de' Papi Siricio, Innocenzio, Zosimo, Bonifazio, Celestino, Leon Magno, Gelasio, ed Anastasio; a' quali poi da altri, posteriori a Dionisio, furono aggiunti altri Decreti in questa Raccolta, sotto nome d' Ilario, e Pontefici seguenti, fino a Gregorio Minore. In principio questo Codice non ebbe veruna autorità pubblica, e nè meno con questa intenzione formato fu da Dionisio; ma questa Collezione fu dalla Chie-

fa

sa Romana tanto ricevuta e approvata, che NICCOLO' I. *Dist. XIX. Can.* 1. come pure LEON IV. *Dist. XX. Can.* 1. e tutti i seguenti raccoglitori di Canoni la chiamarono *Codice de' Canoni*.

(4) Queste cose in vero moderatamente furono adoperate, non introdotto ancora, o appena introdotto il Jus Isidoriano; ma introdotto poi questo pienamente, le cose cambiarono aspetto. Fu allora imposta ai Vescovi necessità e obbligazione di ricevere le Decretali de' Pontefici Romani, e di conformarvisi. Nel Secolo IX. il Papa GIOVANNI VIII. negò il Pallio a Williberto Arcivescovo di Colonia, presso il Sirmondo *Concil. Gall. Tom. III. pag.* 520. scrivendogli in questi termini: *Non abbiamo potuto conferirti ora il Pallio bramato, perchè abbiamo trovato, che la pagina della tua fede non contiene tutto ciò che fa duopo, non avendo* fatto menzione in *quella*, *come si* costuma, *de' Santi Sinodi Universali . . . . . nè DELLE DECRETALI COSTITUITE DE' PONTEFICI ROMANI; ma non l' hai nè meno munita colla sottoscrizione, nè v' hai posto niuno, che con giuramento la confermasse.*

(5) Ma col tempo le cose più oltre s' avanzarono. Osserva il Bartelio, Canonista il più celebre del nostro Secolo, Antecessore e Vice-Cancelliere Witteburgense, nelle *Annot. ad Patris Engel Jus Canonic. in Proœm. pag.* 7. che „ fino alla metà del Secolo XII. più rari erano ancora „ i ricorsi al Pontefice. Ma dappoichè (dice) in „ questo Secolo invalse lo studio del Jus Civile, „ i Pontefici ancora introdussero nella Chiesa tutto il processo forense. Incominciarono eziandio „ allora le Dispense, l' Esenzioni, i Privilegi, „ gl' Indulti, specialmente sotto Innocenzio III. „ e Alessandro III. che s' intitolarono *Padroni de'*

„ *Ca-*

„ *Canoni*; quando i Pontefici predecessori si da-
„ vano il nome solo di *Custodi*, *Protettori*, *ed*
„ *Esecutori de' Canoni*, e non dispensavano mai
„ se non in pena dopo la trasgressione de' Cano-
„ ni. Quindi uscirono continue suppliche, e Con-
„ sulti fatti al Pontefice, e tanti rescritti; di
„ modo che dall'anno 1150. fino al 1230. sei
„ Compilazioni ne furono fatte, finchè finalmen-
„ te Gregorio IX. pubblicò la sua, e col costu-
„ me di approvare allor consueto, mandolla all'
„ Università di Bologna, e comandò che fosse
„ pubblicamente letta. Intorno a questo tempo
„ (aggiugne il Bartelio) *la Chiesa*, che per l'in-
„ nanzi con questo solo nome chiamavasi, co-
„ minciossi a chiamare *Curia Romana*, e quella
„ nuova disciplina e politica fu introdotta. "

(6) Avendo mostrato l'Imperator Giustiniano, che gli dispiacevano le relazioni a se fatte, e colla Novella CXXV. proibitele; i Pontefici Romani ne' loro affari si vide che usarono una politica opposta; conciosiachè solevano lodare i riferenti e i consultanti, come appare da molti capitoli delle Decretali di Gregorio IX. quelle specialmente che cominciano: *Quod in dubiis*, ovvero: *Gratum gerimus*. Questo ha veramente i suoi motivi, desunti dalla Ragion di Stato; massimamente in quanto a quei ricorsi, che per lo più si compiacciono che sieno ricevuti volontieri coloro che desiderano d'esser sciolti dal peso e dal vincolo della Legge. Non v'ha chi dubiti della verità di ciò che asserisce Claudio Fleury *Institut. Eccles. lib.* I. *Cap.* 1. §. 17. vale a dire: *Non pareva che la potenza de' Pontefici potesse stabilirsi meglio, che coll'estendere in infinito le dispense dall'osservanza de' Canoni, l'uso de' quali fu tanto circospetto nei dieci passati secoli*. Ma questo appar-

partiene alle corruttelle del secolo peggiore: altro fu il sentimento della buona antichità. Vedi Cap. II. §. 7. n. 6. 7.

(7) Ciò intendersi dee del pregiudicio di quelle Relazioni, che *delle cose spettanti allo Stato della Chiesa Universale*, dovevano esser fatte al Sommo Pontefice, come dicemmo Cap. II. §. 6. Intanto queste Relazioni puotero esser necessarie, e verisimilmente furono motivo e occasione d'altre Relazioni di cose, non appartenenti propriamente all'ufficio di Primate.

(8) Prestano un grande ossequio alla Chiesa quelli, che intraprendono di distruggere l'insana sicurezza di coloro, che sotto lo scudo di Dispense, Indulgenze, Esenzioni, ed altre grazie di questo genere, si reputano liberi dalle obbligazioni delle comuni e vere regole di disciplina e di costumi; e che sublimano all'infinito la potestà del Pontefice Romano, non con altro fine, che per trovar in essa un riparo contro i rimorsi della coscienza, sedotta dalle cupidigie del secolo, le quali per lo più col velo della religione si cuoprono.

§. VIII.

Quell'espressioni figurate ed ampollose de' Padri, che qua e là occorrono, non cambiano la sostanza della cosa.

I genuini diritti della Chiesa Romana antecedentemente riferiti (i quali benchè da' proprj lor limiti circoscritti, con tutto ciò niuno negherà che non sieno in se grandi, e per ogni titolo venerabili) diedero occasione ai Padri e Scrittori Ecclesiastici, come anche agli stessi Romani Pontefici

ci di parlare e di fcrivere bene fpeffo di quelli, e delle loro dipendenze (fra le quali quelle del Primato univerfale hanno fempre la preminenza) con parole vantagiofiffime, fpecialmente nel calor della difputa. Quindi nafce un nuovo, e nel noftro ordine *fettimo*, titolo di eftendere la Poteftà Pontificia: riducendo a ciò la debolezza della condizione umana, che difficilmente dentro legittimi confini fa contenerfi. Dal proprio e ftretto fenfo delle *parole*, il più delle volte troppo generalmente e fenza confiderazione o riguardo *a certi determinati* diritti, che furono pretefi modernamente al Primato, proferite, fi defumono argomenti per l'afferzione e confermazione de' medefimi putativi diritti. Vien quì a propofito appunto ciò che nel Concilio Fiorentino i Padri Greci oppofero ai Latini, che contendevano fugli elogj de' Padri: *Ciò che fi dice in via d'onore, non dee tirarfi a confeguenza*.

(1) Frequentiffimo nel Decreto di Graziano, nelle Decretali, ed anche nelle lettere e nelle Coftituzioni de' moderni Pontefici, è l'ufo, o piuttofto abufo delle parole di Crifto: *Tu fei Pietro, e fu quefta pietra* ec. *Pafci i miei agnelli, pafci le mie pecore*; come pure: *Io ho pregato per te, o Pietro, che la tua fede non manchi* ec. per iftabilire la Monarchia facra univerfale, l'Infallibilità, il Jus efclufivo di cognizione nelle caufe, che piacque chiamar *Maggiori* ec. Vedi Dift.XIX. Cap.7. Dift. XXI. Cap. 2. e 3. Dift. XXII. Cap. 2. Cauf. IX. Queft. 3. Can. 14. Cauf. XVI. Queft. 3. Can. 17. Cauf. XXIV. Queft. 1. Canon. 4. e 15. Can. 1. *de Homicidio* in 6. Extravag. *Unigenitus* de Pœnitentiis inter Communes. Bolla di Pio II. an. 1463. Tom. I. Bullar. pag. 377. Edit. 1727. ec. Allorchè Jacopo Pamelio, full' Epift. di S. Cipria-

priano 54. Not. 90. per asserire l'eccessiva potestà del Sommo Pontefice, quale esso la credè, non picciol numero apportò di false Decretali, cioè Epist. 1. e 3. d'Anacleto; l'Epistola d'Evaristo ai Vescovi Africani; quella d'Alessandro a tutti gli Ortodossi; di Sisto I. e d'Eleuterio alle Chiese Gallicane; di Pio I. a tutte le Chiese; di Vettore a Teofilo; di Zefirino ai Vescovi di Sicilia; di Lucio ai Vescovi di Francia e di Spagna ec. in fine soggiugne: *Questi quasi tutti confermano il loro sentimento con quel detto a Pietro: su questa Pietra fabbricherò la mia Chiesa*. Ma questi sacri Testi per affermare ciò, in favor di che sono allegati, troppo generali sono, anzi affatto estranei, come apparisce dal loro senso proprio, che abbiamo dato al Cap. I. conforme a' giudicj de' Padri, e alla pratica de' primi secoli, la quale fedelmente esibiamo in quest'Opera. Se ciò accade sulla stessa parola di Dio, chi si farà maraviglia di simili e maggiori abusi sugli scritti de' Padri? Fra i molti e più generali detti di questi, che tirar si possono e sogliono in un ambiguo senso ed eccessivo su quell'accrescimento, del quale stiamo trattando, ne illustreremo alcuni pochi per esempio; perchè l'addurli tutti troppo grave sarebbe, e alieno dal nostro istituto.

(2) San GIROLAMO nell'Epistola, intorno al fine dell'anno 380. o nel principio del 381. scritta a Damaso, ch'è la 14. (già 17) presso Graziano Cauf. XXIV. Quest. 1. Can. 25. *Io*, dice, *non seguendo altro primo che Cristo, mi associo in comunione alla tua Beatitudine, cioè, alla Cattedra di Pietro. So che su quella pietra è fabbricata la Chiesa. Chiunque fuori di questa casa mangierà l'agnello, è profano. Chi non sarà nell'Arca di Noè, perirà nel diluvio.* E poco dopo:

Non

Non conosco Vitale, non voglio Milezio, ignoro Paolino. Chi non raccoglie teco, disperge: cioè, chi non è di Cristo, è dell' Anticristo. Queste parole, per quanto sien gonfie, ben pesate, non altro esprimono, che quella comunione colla Prima Sede, cioè Romana, della quale abbiamo trattato di sopra §. 4. Che questa sia Capo dell' altre Chiese, e centro dell' Unità, non v'ha Cattolico che il neghi. Debbonsi di più considerare le circostanze de' tempi, in cui Girolamo scriveva queste cose. Lo stesso Santo Dottore *Epist.* 16. *(già* 58.) dice: *Quindi appoggiata ai sostegni del Mondo freme la rabbia Ariana: quindi in tre parti squarciata la Chiesa, s' affretta a rapirmi a se.* Altri, cioè, volevano che fossero, e che si dovesse dire che v'erano in Dio tre Ipostasi, altri una sola. In questo conflitto e Scisma degli Orientali, sapientemente diceva Girolamo: *M' associo alla Cattedra di Pietro; Chi si unisce alla Cattedra di Pietro, è mio.* Chi altri poteva egli allor consultare più sicuramente che il Pontefice Romano, ch'è il principal direttore nelle cose di Fede, benchè irrefragabile non sia il suo giudicio? E veramente attestando Girolamo di voler aderire al giudicio di Damaso Pontefice Romano, sapeva bene che si accordava con tutto l' Occidente e l' Egitto: *Mi condannino Eretico con tutto l' Occidente, Eretico con l' Egitto, cioè con Damaso e Pietro*; scrive egli Epist. 15. (già 77.) cioè a Damaso di Roma, e Pietro d' *Alessandria* Vescovi. Così può eziandio intendersi quel detto della stessa Epist. 14. num. 2. *Quì seguo i tuoi Colleghi Confessori d' Egitto;* così che fra le diverse fazioni e sette de' Vescovi d' Oriente, ove viveva Girolamo, professava di seguire la fede di Pietro *Alessandrino*, il quale per la confession della Fede era stato poco

Prima discacciato dalla sua Città, e degli Egiziani, che a lui aderivano. Sembra per altro che quì Girolamo abbia in mente l' Editto di Teodosio verso il fine del Mese di Febbraro an.380. dato nel *Cod. Teod. lib. XVI. Tit. 1. leg. 2.* in cui quel Principe dichiara Religione Cattolica quella, *che Damaso Pontefice, e Pietro Vescovo d' Alessandria dichiarano di seguire.*

(3) S. AGOSTINO *Epist.* 43. (*già* 162.) dice: *Nella Chiesa Romana durò sempre il principato della Cattedra Appostolica.* E nell' *Epist.* 190. (*già* 157.) dice ancora: *Presente me, à Cesarea, vennero, dove ci avea tratto la necessità Ecclesiastica, ingiontaci dal venerabile Papà Zosimo, Vescovo della Sede Appostolica.* Quì similmente non si vede altro, che il Primato Universale, e 'l Jus di convocare i Sinodi, coerente à quello.

(4) Allorchè Pelagio e Celestio aveano cominciato a dogmatizzare contro la dottrina Appostolica della *Grazia*, i Vescovi d' Africa, dopo averli condannati in due Sinodi delle Provincie di Cartagine e di Numidia, mandarono al Successore di S. Pietro le loro relazioni, per munire il loro giudicio coll' autorità della Sede Prima ed Appostolica, e perchè la Tradizione di quelle Chiese particolari, conferita colla Tradizione della Sede Appostolica, si riconoscesse più conforme all' origine e al principio. Ciò espresse lo stesso S. AGOSTINO *Epist.* 95. nel fine, scrivendo ad Innocenzio I. con queste parole: *Vogliamo che tu provi, se il nostro* (degli Africani) *rivoletto, benchè picciolo, derivi dalla stessa fonte, dalla quale anche il tuo abbondante deriva.* Dopo di che il Santo Dottore, fatto il confronto, persuadendosi d' aver trovato nella Dottrina della Chiesa Romana il sentimento della Chiesa Universale, non dubitò d' asseri-

ferire, e più d'una volta proclamare: *Che la* CAUSA era FINITA, *Serm. II. ora* 131. *de Verb. Apost. cap.* 10. come pure *Lib. III. contro Giuliano* Cap. I. E ciò in vero dallo stesso Capitolo, che abbiamo accennato riferisce nel libro I. contro Giuliano cap. 4. in questo modo: *Che cosa poteva rispondere ai Concilj Africani quell' uomo Santo*, (Innocenzio Papa) *se non ciò che anticamente la Sede Appostolica, e Romana, colle altre Chiese costantemente mantiene?* In questo modo per tanto nell' espettazione di S. AGOSTINO la causa era finita, come nello stesso modo molte altre finirono; e ciò per quella decisiva ragione, che il Papa aveva risposto: *che anticamente la Sede Appostolica colle altre Chiese costantemente mantiene*. Ma perchè ciò che parve ad Agostino non parve agli altri, perciò la medesima Causa con questa sola risposta del Pontefice non fu ancora *effettivamente e pienamente* terminata; poichè morto l'anno 417. Innocenzio, altri Concilj contro i Pelagiani sotto Zosimo celebrati furono in Africa, e finalmente il Sinodo Ecumenico Efesino, convocato contro Nestorio, fu fatta unanimamente la condanna non solo dell' Eresia Nestoriana, ma della Pelagiana eziandio. Vedi *Annati Apparat. ad Theolog. Lib. VII. cap. 9. p. m.* 633. Intanto quelle parole di S. Agostino: *la causa è finita*, vanno tanto a genio del Cardinal Orsi, e de' suoi seguaci, che da quelle desumono la regola universale per tutte le Cause decise dai Pontefici Romani; quando all' opposto pretendono che l' altro detto del Santo Dottore ai Donatisti, che si lamentavano del giudicio di Papa Milziade: *Restava ancora un Concilio plenario della Chiesa*, ad un solo caso particolare appartenga. Vedi Cap. VI. §. 10.

(5) Meno finita, e coll' autorità del solo Ro-

mano Pontefice decisa è la questione della *Divinità dello Spirito Santo*, della quale riferisce Sozomeno *lib. 6. Hist. c.* 21: come segue: „ La Controversia un pezzo fa cominciata, se lo Spirito „ Santo debba credersi Consustanziale al Padre e „ al Figliuolo, crebbe sempre maggiormente, e „ ne nacquero molte dispute piene di contesa, „ non minori di quelle che s'erano avanti fatte „ del Verbo Dio. In questo si accordarono fra di „ loro anche quelli che asserivano il Figliuolo dissimile al Padre; conciosiachè affermavano che „ lo Spirito Santo è Ministro, e terzo dopo il „ Padre, e diverso tanto in ordine, quanto in „ onore, e quanto eziandio in sostanza. Ma quelli che riputavano il Figliuolo Consustanziale al „ Padre, erano del medesimo sentimento anche „ rispetto allo Spirito Santo: la qual dottrina era „ valorosamente difesa da Apollinario di Laodicea „ in Siria, in Egitto dal Vescovo Atanasio, in „ Cappadocia, e nelle Chiese del Ponto da Basilio „ e Gregorio. Questa controversia con grande animosità, com'è credibile, crescendo semprepiù di „ giorno in giorno, il Vescovo Romano fattone consapevole, scrisse lettere alle Chiese Orientali, „ acciocchè insieme coi Sacerdoti e Vescovi d'Occidente, credessero la Trinità Consustanziale e „ in gloria eguale. Il che fatto, come se la controversia *per il giudicio della Chiesa Romana* „ *fosse terminata*, tutti si acquetarono, e *pareva* „ che la questione fosse finalmente finita. " In questa relazione due cose debbono osservarsi e distinguersi; una appartenente *al fatto del Sommo Pontefice*; l'altra *alla narrazione Istorica*. (a) Il Pontefice Romano scrisse agli Orientali, perchè si unissero in sentimento *coi Vescovi d'Occidente*; dunque propose loro non la sua propria fede solamente,

mente, ma quella di tutti gli Occidentali, in di cui nome egli ancora parla, come loro *Patriarca*, (b) In questa guisa la Causa *pareva* terminata, dopo propalato il giudicio della Sede Romana, col sentimento di tutte le Chiese d'Occidente, (supponi, se vuoi, espresso dal Papa, come *Primate* della Chiesa Universale, il che non è alieno dal suo Ufficio. Vedi *Cap. II, n, 6.* §. *6, n, 4. come pure* §. *8, e Cap. IV.* §. *2, n, 8, 9.*) ma nulla ostante, questa quiete non fu stabile, e senza l'autorità d'un Concilio *plenario* (cioè Costantinopolitano ann. 381.) col consenso del Mondo adunato non potè restituirsi, non essendo a ciò sufficiente il giudicio del solo Romano Pontefice.

(6) S. BERNARDO *Lib. II. de Consid. ad Eugen. cap.* 8. dice: *Orsù, indaghiamo con tutta diligenza chi tu sia, e che figura in questo tempo tu faccia nella Chiesa di Dio. Chi sei? Gran Sacerdote, Sommo Pontefice. Tu Principe dei Vescovi, tu erede degli Appostoli, tu Abel nel primato, Noè nel governo, Abramo nel Patriarcato, Melchisedech nell'ordine, Aronne in dignità, Mosè in autorità, Samuele in giudicatura, Pietro in potestà, in Unzione* Cristo. *Tu sei quegli a cui sono consegnate le chiavi, le pecore affidate. Sonovi, a dir vero, degli altri portinari del Cielo, e pastori del gregge; ma tu tanto più glorioso, in quanto ereditasti un nome molto più differente sopra gli altri, in ambidue questi ufficj. Essi hanno le greggie loro assegnate, una ad ognuno: a te tutte sono affidate, a un solo una sola; nè solamente delle pecore, ma de' pastori tutti eziandio sei tu solo Pastore.* Da queste amplissime parole piene di figure, altro di certo e di vero non ricaviamo, fuorchè la sollecitudine di tutte le Chiese, incombente al Pon-

tefice Romano, come Primate: in qual modo poi adempir si debba questa sollecitudine; o in quello che abbiamo fin ad ora esposto, come allo Stato e al genio de' più puri secoli della Chiesa conforme, o in quello che gli Oltramontani pretendono, non si esprime. Per altro nel Secolo di S. Bernardo era ormai prevalso il Sistema delle false Decretali; onde non è maraviglia se lo stesso uomo Santo quì, e altrove, secondo l'idea di questa corrotta Economia non solamente abbia parlato, ma tirato ancora nel medesimo senso alcuni luoghi della Scrittura, i quali riguardati in se stessi si conosce, che non hanno a quello una minima relazione.

(7) Queste cose possono porger luce ad altri luoghi simili de' Padri, che a questo proposito sono addotti dal Bellarmino, Perroni, Tournely, Orsi, ed altri; nè però fortificano la Causa, in favor della quale sono allegati, con veruna ragione, ma al più poterono dar motivo ad altri, e probabilmente lo diedero, di riconoscere, o supporre nel Papa un' autorità, che per Jus nè divino, nè umano gli compete. Daremo di ciò un illustre esempio, *Cap. V.* §. 7.

§. I X.

Lo Stato esterior della Chiesa è interamente mutato a cagione delle false Decretali d' Isidoro.

Ritratto di questo nuovo Sistema.

I Sette motivi, che fin ad ora abbiamo esposto, di avanzare i diritti Pontificj oltre i legittimi confini, diedero occasione e materia, tutti insieme uniti, all' *Ottavo*, il più fertile di tutti, il quale in un miscuglio, pessimamente formato, anzi egregiamente infinto, dei precedenti, fabbricò alla Chiesa uno Stato, e una forma del tutto aliena dalla verità, e dal suo primo istituto. Parlo delle spurie Decretali d' Isidoro, avanti il fine del Secolo VIII. pubblicate sotto il finto nome de' primi Santissimi Pontefici e Martiri; dell' Autore, dell' accettazione, e della osservanza costante di queste tratteremo *Cap. VIII.* Qual sia stata la norma del Governo Ecclesiastico, osservato per istituto di Cristo, e per uso degli Appostoli, ne' secoli felici, precedenti all' Epoca, che quì tocchiamo, evidentemente apparisce, tanto da ciò che generalmente abbiamo fino ad ora esposto del genuino Sistema della Sacra Repubblica, quanto da ciò che a parte a parte in avvenir tratteremo. Quì osserveremo all' opposto l' aspetto della stessa Repubblica Cristiano-Ecclesiastica, quale il dipinge Isidoro nelle sue pseudo-Decretali, e quale gli riuscì d' introdurvi per la forma esteriore del governo, col ministero dell' ignoranza, e cogli ajuti delle circostanze, che riferiremo nel *cit. Cap. VIII.* Conosceremo senza difficoltà in 'questo più giovine aspetto, incognito all' antichità, quella

forma Monarchica, che in tutta quest' Opera da noi è impugnata, e così facilmente intenderemo, che con quella finzione e introduzione di Decretali, alienata fu *la disciplina de' Padri*, e rispetto a questa, proposti al Mondo Cristiano principj di Jus, come tramandati a noi dalla Tradizione Appostolica, i quali tuttavia ai costumi degli Appostoli, e all' osservanza de' primi secoli direttamente ripugnano.

Per intelligenza e preparazione delle cose seguenti, giova in questo luogo esibire una prima idea di queste spurie Decretali, e del modo con che furono introdotte con gran successo nel Mondo Cristiano, e nella disciplina Ecclesiastica; e la prendiamo da Stefano Baluzio nella Prefazione ai libri di Reginone *De Ecclesiasticis Disciplinis*. In questa al §. 3. così dice l' uomo dottissimo: „ In „ tempo di Carlo Magno alla Raccolta de'Canoni furono inserite quelle famose e nobili Epi„ stole, che vengono attribuite agli antichi Pon„ tefici, le quali poi Riculfo Arcivescovo di Ma„ gonza, avendole prese da quel galantuomo „ Mercatore Spagnuolo, fu il primo a portarle „ in questa parte del Mondo. Vi furono mol„ te dispute in quel secolo intorno l' autorità di „ queste Epistole, sperchè i Vescovi Gallicani s' „ erano mossi a contrastarle, pretendendo che fos„ sero contrarie alle regole antiche; ma la fortuna „ del Popolo Romano vinse la lite. Pertanto dopo „ quel tempo niente con più frequenza sen„ tissi risuonare nelle orecchie de' Cristiani, quan„ to l' autorità e la citazione di queste Epistole; „ cosicchè coloro che di poi compilarono raccolte „ di Canoni e di Decreti, si servirono anche di „ queste, come di ottime merci; non però tutti,

„ per-

„ perchè Rabano, benchè fosse Abate di Fulda
„ nella Diocese di Magonza, benchè sia stato an-
„ ch' esso Arcivescovo di Magonza dopo Orgario,
„ e perciò successor di Riculfo, non faceva uso
„ di quelle Epistole, come osservò Antonio Ago-
„ stini §. 4. Sembra in fatti che l' autorità di
„ queste Epistole fosse grande nel tempo che si
„ tenne il Sinodo a Durocortor di Rems contro
„ Arnolfo Prelato di quel luogo, cioè l' anno 991.
„ Tuttavia chi accuratamente esaminerà la cosa,
„ accorgerassi che i Vescovi non repugnarono aper-
„ tamente a quei Decreti, che tali sono chiama-
„ ti negli atti di quel Sinodo; ma considerando
„ che quelli erano contrarj agli antichi istituti e
„ costumi nostri, con una prudenza veramente
„ singolare ne scansarono la forza ed autorità. I
„ Vescovi Gallicani non avevano ancora perduta
„ la memoria di ciò che aveva egregiamente ope-
„ rato Incmaro Arvicescovo di Rems, nelle fre-
„ quenti e gravi contese ch' egli ebbe coi tentati-
„ vi de' Pontefici della Città eterna. Incontrossi
„ Incmaro ne' tempi difficilissimi di Niccolò I. e
„ di Adriano II. i quali non perdonarono nè a
„ diligenza, nè a fatica per ampliare in immenso
„ la dignità della loro Sede, la quale era grande
„ senza dubbio e splendida: ma sopratutto in
„ ogni Causa e a proposito e fuor di proposito
„ cacciavano fuori quelle Epistole, che perduto
„ ancor non avevano il pregio della novità, ed
„ avevano acquistato fede e autorità dalla stupen-
„ da e ammirabile taciturnità e silenzio degli Uo-
„ mini di quel Secolo. Qualunque volta per tan-
„ to venivano quelle prodotte contro i nostri usi,
„ Incmaro in fatti non contraddiceva apertamen-
„ te, ma sforzavasi con parole piene di riveren-
„ za di ammollire la loro durezza, tentando, per

„ quan-

„ quanto era possibile di conciliarle colle regole
„ antiche, e se non poteva venirne a capo per
„ questa strada, diminuiva la loro autorità para-
„ gonandole cogli antichi Canoni, e adduceva le
„ parole di quelle Epistole, le quali fuori di con-
„ troversia erano state scritte da quei Vescovi Ro-
„ mani de' quali portavano il nome. Quelli che
„ nel Concilio di Rems intrapresero la difesa d'
„ Arnolfo, altre ragioni non addussero in causa,
„ fuorchè quelle false Epistole, nelle quali si proi-
„ bisce, che un Vescovo sia giudicato, senza l'
„ autorità del Vescovo Romano, e stabiliscono
„ cassi e nulli i giudicj che fatti fossero senza
„ questa formalità. Ma che questa commemora-
„ zione di nomi grandi non abbia fatto gran col-
„ po sui nostri Vescovi, v' ha un grande indicio
„ di credere, perchè dopo aver in prima con gran
„ riverenza ricevuto i Decreti de' Pontefici Ro-
„ mani che si producevano, benchè li conoscesse-
„ ro indubitatamente falsi, allorchè poi si venne
„ a quella parte, nella quale era certo che i Ve-
„ scovi non avrebbero sofferto, che prendesse for-
„ za un nuovo Jus contro le antiche regole, nè
„ v' era luogo di eludere le parole di questi De-
„ creti a forza d' interpretazioni, opposero libera-
„ mente a questi i Canoni Africani, che aveano
„ decretato che i Vescovi fossero giudicati dentro
„ della Provincia, descrivendo anche perciò nel
„ fine degli atti il Concilio Sesto Africano, ov-
„ vero Cartaginese."

Premesse in generale queste cose, discendiamo al particolare, e osserviamo massimamente in quai Capi Isidoro colle sue falsità corrotto abbia il Jus pubblico Ecclesiastico, e l'Appostolica forma della Chiesa.

(1) Prima di tutto Isidoro fa il Pontefice Ro-

ma-

mano *Vescovo della Chiesa* UNIVERSALE. Così nell'Epist. II. di Stefano Primo: *Stefano dell' Universale Appostolica Chiesa Vescovo:* appresso Arduino *Collect. Concil. Tom. I. Col.* 143. Nell' Epist. I. di Vittore Cap. 3. *La Chiesa Romana* si chiama *Sede della Chiesa Universale*; Caus. II. Quest. 6. Can. 7. Nell' Epist. II. di Ponziano: *Ponziano della Santa e Universal Chiesa Vescovo a tutti i Cristiani;* Caus. III. Quest. 5. Cap. 4. Simili attributi ad altri si appongono, specialmente a Sisto I. *Arduin. Collect. Conc. Tomo I. col.* 90.

(2) Vuole Isidoro che tutte le Cause *Maggiori* si riferiscano alla Sede Appostolica. A questo fine fa parlare Anacleto Papa Epist. I. in fin. presso Graziano *Caus. II. Quest. 6. Can.* 3. come anche Marcello Epist. I. *Caus. XXIV. Quest.* 1. *Can.* 15. nella quale esorta i Vescovi della Provincia Antiochena: *Che non si scostino dalla disposizione della Sede Romana, alla quale tutti i maggiori negozj della Chiesa, per disposizione della grazia Divina, e comandamento debbono esser riferiti; acciò dispongansi regolarmente da quella, da cui ebbero il principio*. Lo stesso parimente ordina circa le Cause *più difficili:* perchè nell' Epist. III. attribuita ad Anacleto Cap. IV. appresso Arduino *cit. Tom. I. Col.* 74. dice così: *Se cause PIU' DIFFICILI nasceranno fra di Voi*, (parla ai Vescovi e ai Sacerdoti di Cristo) *riferitele all' apice di questa Santa Sede, come al Capo, acciò vengano terminate col giudicio Appostolico: che così voglia il Signore, e così da lui sia stato istituito, co' testimonj antedetti si dichiara. Questa Sede Appostolica è costituita dal Signore, e non da altri, cardine e Capo di tutte le Chiese; e in quella guisa che dal cardine è regolata la porta, così tutte le Chiese dall' autorità di questa Santa Sede.*

Ag-

Aggiugni *Cauf. II. Queft. 6. Can. 3. e Dift. XXII. Can.* 2. Delle Caufe Maggiori e più Difficili tratteremo ex professo *Cap. IV.*

(3) Le Caufe dei VESCOVI fono rifervate alla Sede Romana in parecchie falfe Epiftole, fotto nome di Sifto I. Epift. II. Cap. 2. di Aniceto Cap. 3. d' Eleuterio Cap. 2. di Vittore Epift. I. Cap. 3. di Zefirino Epift. I. di Marcello Epift. I. Sono per la maggior parte nel *Decr. Cauf. III. Queft. 6. Can.* 5. 6. 7. 9. Finalmente nella Lettera degli Africani al Papa Damafo, data dalla Raccolta d' Ifidoro in Arduino cit. Tom. I. Col. 763. fi trova come fegue: *I Decreti di tutti i Padri, i giudicj dei Vefcovi, e 'l fine dei fommi negozj Ecclefiaftici, in onore del Beatiffimo Pietro, rifervarono ogni fentenza, per efaminare riverentemente le cofe di Dio, le quali con tutta la cura e follecitudine offervare dobbiamo. Maffimamente poi con giuftizia quelle dei Prelati efaminarfi debbono dallo fteffo vertice Appoftolico, del quale quefta è l' antica follecitudine, tanto di condannare le cofe male, quanto di rivelar le lodevoli.* Si rifcontrino *Cap. IV.* §. 1. *n.* 3. §. 8. §. 11. *n.* 2.

(4) A quefta lettera fingefi che Damafo rifponda in maniera, che parimente accenni, che fenza autorità del Pontefice Romano, niun CONCILIO, nè men *Provinciale*, (di quefta materia ivi particolarmente fi parla) congregare fi poffa: *Perchè come fapete*, (dice Cap. 2. preffo Arduino Col. 764.) *fare un Sinodo fenza autorità non è Cattolico; e un Vefcovo non può effere definitivamente condannato, fe non in un Sinodo legittimo, e a fuo tempo congregato per vocazione Appoftolica; nè fi legge mai verun Concilio autentico, fe non è foftenuto dall' autorità Appoftolica.* Aggiugni la falfa Decretale del Papa Giulio I. preffo lo

fteffo

ſteſſo *Col.* 566. I fonti, da cui derivò Iſidoro tutte queſte coſe, ſono indicati da Pietro Couſtant in *Collect. Epiſtol. RR. Pontif. Col.* 386. *not. E*. Daremo le ſue parole *Cap. VI.* §. 2. *n.* 5.

(5) Benchè, come oſſerva il celebre Piteo *in Comment. ad libert. Eccl. Gallic. Cap. X.* non ſi trovi dimandata alla Sede Romana ne' primi otto ſecoli, veruna CONFERMAZIONE di qualche *Sinodo*, e de' ſuoi Decreti, con tutto ciò, dopo pubblicate le falſe Decretali, e ricevuto il Decreto di Graziano, in cui ſono inſerite, invalſe l' opinione, ſpecialmente preſſo i Romani, che non ſi poſſa radunare niun Sinodo, nè eſſer validi i ſuoi Decreti, ſe non hanno aggiunta l' autorità della Sede Appoſtolica. Perchè nella ſuppoſta lettera di Marcello Papa a Maſſenzio in Graziano *Diſt. XVII. Can.* 1. ſi legge: *Non potete regolarmente fare un Sinodo di Veſcovi, ſenza l' autorità di queſta Sede, benchè poſſiate congregare alcuni Veſcovi*. Di più *nella ſteſſa Diſt. Can.* 2. in cui v' ha il frammento della ſuppoſta Decretale di Giulio I. agli Orientali, queſto Sommario è premeſſo: *Non è rato un Concilio, che non ſia ſoſtenuto dall' autorità della Chieſa Romana*. In vero, nel Decreto del *Concil. Trident. Seſſ. XXIV. Cap.* 4. in cui ſi ſtabiliſce, che ogni triennio debbaſi adunare un Sinodo di Veſcovi, niente s' incontra circa la preſidenza del Legato Appoſtolico, nè circa il doverſi chiederne al Pontefice la confermazione; e pure nel fine del detto Capo ſecondo è ſoggiunta una dichiarazione della Congregazione de' Cardinali interpreti del Conc. Trid. ſotto il dì 6. Aprile 1596. concepita con queſte parole: *Quelle coſe che ſi conchiudono ne' Concilj Provinciali, non debbono pubblicarſi ſenza conſultare il Pontefice*. Che con queſta dichiarazione, co-

me

me conforme alle false Decretali, si faccia un' *aperta violenza* alle parole del Concilio, osservollo P. de Marca *de C. S. & J. lib. VI. Cap.* 14. *num.* 13. Aggiungi Launojo *Tom. V. lib. VII. Epist.* 2.

(6) Insistendo Isidoro sui medesimi principj, finge che il Papa Antero scriva, come se un certo Eusebio per Appostolica autorità sia stato da una picciola Città TRASLATATO alla Sede Alessandrina; il che quanto sia lontano dai costumi del terzo Secolo, in cui fiorì Antero, non v'è chi nol sappia, e noi più ampiamente riferiremo *Cap. seg.* §. 6.

(7) Delle APPELLAZIONI alla Sede Romana tratteremo exprofesso *Cap. V.* Per provare la pretesa antichità di questo Jus, si producono, fra gli altri, i Pontefici de' primi tre Secoli: Sisto I. *Epist. II. Cap.* 2. Zefirino *Epist. I.* Fabiano *Epist III.Cap.*5. Sisto II.*Epist. I.* Su quest' ultima presso Arduino *Tom. I. Col.* 180. e nel Decreto di Graziano *Caus. II. Quest.* 6. *Can.* 5. si discorre in questa forma: *In questa Santa Sede* (Romana) *fu già da gran tempo costituito da molti Vescovi, e ora* (dice l' Autor della lettera) *di nuovo confermato per ajuto vostro, e degli altri fratelli, che tutti i Vescovi, che in alcuni casi sono aggravati, o in Cause Criminali, appellino liberamente alla Sede Appostolica, e a lei si ricovrino, come alla Madre, acciò da lei, come fu sempre, assistiti sieno e liberati*. Dopo di ciò, come *antica* autorità degli Appostoli, e de' primi Pontefici, adduce i Canoni del Concilio Sardicense, (che si tenne l'anno 342. quando Sisto II. Papa era già morto l'anno 259.) con parole non poco interpolate, e poi finalmente soggiugne: *E se alcuno stimerà d' esser aggravato dal proprio*

prio Metropolitano, sia giudicato dal Primate della Diocese, o dal Papa della Chiesa Universale Appostolica : Poichè dice Jacopo Appostolo : Facciasi giudicio senza misericordia a colui, che non fa misericordia ; perchè la misericordia si esalta, e si estolle sopra il giudicio. Segnalata prova, se Dio m' ajuti, e robusta!

(8) Dalla stessa fucina Isidoriana si riferisce presso Graziano *Dist. C. Can.* 1. una Decretale di Pelagio I. in cui, fra le altre cose si legge : *Vogliamo, che ogni Metropolitano, se dopo non più di tre mesi della sua Consacrazione non avrà mandato alla Sede Appostolica, per espor la sua Fede, e per ricevere il PALLIO, sia privo della Dignità a se commessa, e gli altri Metropolitani abbiano licenza, dopo la seconda e terza ammonizione, con consiglio del Romano Pontefice, di provvedere, ordinando dei Vescovi, alle Chiese che ne son prive.* Quindi derivò la disciplina, che pur anche al dì d' oggi si osserva : che i Metropolitani, benchè consacrati, non possano, prima d' aver ricevuto il Pallio, esercitare nè meno le funzioni Episcopali : quando pure, come osserva Tomasino *De discipl. Eccles. Parte II. Cap.* 25. *n.* 10. non si trova, che primitivamente i Metropolitani, ottenuta la Consacrazione, sieno mai stati impediti d'esercitare le loro funzioni, finchè non avessero ricevuto il Pallio. Senza badare a questo, in virtù della predetta Decretale, Gregorio VII. *lib. IX. Epist.* 1. rimprovera acremente il Metropolitano di Rouen, che senza chieder il Pallio alla Sede Appostolica, abbia osato di far le funzioni del suo Ordine. *Perciò*, dice, *con autorità Appostolica ti comandiamo, che perchè hai vilipeso gli STATUTI DE' SANTI PADRI, tu non presuma per l'avvenire di ordinare nè Vescovi, nè Sacerdoti, nè*

con-

consacrar Chiese, finchè non avrai da questa Sede impetrato il SUPPLEMENTO del tuo Onore, cioè l'uso del Pallio. Innocenzio III. seguitò Gregorio VII. *in Cap. 28. §. un. v. Praeterea de Elect.*

(9) Volle finalmente Isidoro, e sotto il falso nome di Giulio I. Papa, *Dist. II. Can.* 3. dichiarò agli Orientali: *Non esser lecito ai membri dissentire dalla Consuetudine della Chiesa Romana*. In quei negozj ancora, che non poteva riferire direttamente alla Sede Romana, per conservarle tuttavia le mani aperte e libere, aggiunse la clausula, che gli è familiare: *Salvo in ogni cosa il privilegio della Chiesa Romana*; ovvero *Salva in tutto l'autorità Appostolica*. Vedi Epist. II. di Pio I. ed Epist. III. di Fabiano cap. 2. in Arduino *Tom. I. Col.* 98. *e* 129. Aggiugni Graziano *Caus. III. Quest. 6. Can.* 12 *e* 14.

(10) Considerate, combinate, e riputate per vere tutte queste cose, chi non conchiuderà in favore della MONARCHIA DEL PONTEFICE ROMANO, di cui meri Ministri sono i Vescovi? Questo certo lo fece Graziano, asserendo che i Vescovi solamente chiamati sono in parte della sollecitudine, e il solo Papa in pienezza di potestà: scrivendo sotto nome di Vigilio (altri *di Giulio*) Caus. II. Quest. 6. Can. 12. *Chi sa d'esser preposto agli altri, non si aggravi s'altri a lui è preposto. Imperciocchè la stessa Chiesa ch'è la prima, volle compartire le sue veci alle altre Chiese, in modo però che sieno chiamate in parte della sollecitudine, non in pienezza di potestà*. Lo stesso egli riferisce sotto nome di Gregorio IV. *cit. Quest. 6. Can.* 11. Ambidue questi luoghi di Vigilio e Gregorio sono supposti, come osserva De Marca *lib. V. Cap.* 26. *n.* 9. Intanto sussistettero questi

prin-

principj, e passarono anche nelle Decretali di Gregorio IX. come si può vedere in *cap.* 4. *de Auctorit. & usu pallii;* e sono anche al giorno d'oggi come fondamento degli altri Assiomi Italiani circa la potestà del Sommo Pontefice. Quindi il Fagnano li raccoglie *in Cap.* 1. *de Officio & potest. judicis ordin. n.* 47. *e segg.* E fra gli altri questo: *Che i Vescovi non hanno la giurisdizione immediatamente da Cristo, ma dal Pontefice Romano, e che perciò questo può a suo piacere ristrignerla.* Molto più diremo sopra le finte Decretali d'Isidoro in tutto il Cap. IV.

(11) Del frutto di questa bell'Opera, Pietro Coustant, dottissimo Religioso della Congregazione di S. Mauro, nella Prefazione all'Epistole de' Pontefici Romani, pubblicate l'anno 1721. pag. CXXVII. la discorre in questa maniera: „ Appena può dirsi quanto male abbia fatto Isidoro „ alla Chiesa con questa sua frode. Da questa indeboliti affatto e rotti furono i nervi della disciplina, confusi i diritti de' Vescovi, levate le „ leggi de' giudicj, o almeno miseramente disordinate, quindi una messe immensa di dispareri, „ discordie, sedizioni, e liti, che per tanti secoli „ si suscitarono con disonor della Chiesa, e scandalo de' fedeli. E ciò non basta, perchè si aperse in oltre un vasto campo di calunniarci ai Settarj. Perchè facile essendo il convincer di menzogna tanti sfacciati scritti, come effettivamente gli accusavano e incolpavano, passarono quindi a porre in dubbio anche i più certi: onde „ non contenti di confutar, com'era giusto, l'errore, scatenaronsi poi anche contro la verità. „ Fu rimproverata ai Cattolici la troppa credulità, „ Decreti sapientissimi messi in prospetto di falsità, abbandonati i riti più santi, rigettati sen-

„ za vergogna e senza distinzione tutti i diritti,
„ anche i più fondati de' Sommi Pontefici, o cer-
„ tamente ridotti ad una tenue ombra e minuta
„ . . . Avrebbe giovato non poco alla Chiesa sof-
„ focare appena nati questi spurj parti . . . Ma
„ nel secolo d'Isidoro non è maraviglia se niuno
„ seppe smascherare l'inganno. La pigrizia dei
„ Prelati avea rallentato la severità dell'antica di-
„ sciplina, ovvero quella fatal condizione delle cose
„ umane, che quanto più buone sono, men du-
„ rano. Aggiungasi lo scarso numero di persone
„ che avessero intima cognizione dell'Antichità,
„ o gusto della più sana critica. In questo stato di
„ cose s'insinuò a poco a poco, e adombrò gli
„ animi tosto il nascosto errore, e sotto la ma-
„ schera di venerabilissimi nomi prevalse, in guisa
„ però, che diresti, che il sonno de' nostri maggio-
„ ri gli ha lasciato prender forza. „

(12) Nella nostra Religione, *tutto ciò che fedelmente s'è ricevuto dai Padri, con egual fedeltà tramandar ai figli conviene, e noi non dobbiamo condurre la Religione dove vogliamo, ma piuttosto seguirla dov'ella ci mena; ed è proprio della modestia e gravità cristiana non tramandare ai posteri le nostre opinioni, ma conservare quelle che dai maggiori abbiamo ricevute;* dice Vincenzo Lirinense *in Common. cap.* 8. Contro di questa regola peccò gravemente Isidoro nel secolo VIII. il quale non consegnò ai posteri la forma della Chiesa e'l suo governo, quale l'avea ricevuto dai Padri, ma gli condusse ove volle, e trovò discepoli: *Ma la Chiesa*, come dice Facondo, *non ha bisogno di falsità.*

§. X.

§. X.

Quel nuovo sistema non leggiermente rinforzato fu coll' ampio dominio e governo temporale, che intorno a quê tempi si aggiunse alla Chiesa Romana.
Giunte del Bartelio. Con quali cautele debbono proporsi le Leggi Ecclesiastiche.
Chiesa, Cattedra, Curia, Cancelleria, e Camera Appostolica non debbono confondersi. La Cancelleria e la Camera non sono prive d' affetti umani.
Convien distinguere la Curia Romana dalla Sede Romana.

PEr istabilire i mezzi che abbiamo fino ad ora esaminati di formare la *Sacra Monarchia*, si aggiunse in *nono* luogo il Dominio temporale d' un vasto Territorio, che ne' tempi posteriori ottenne la Chiesa Romana, per liberalità d' Imperatori e di Principi, il quale (secondo la debolezza umana, che più facilmente s' attira e s' accieca dall' esteriore apparato) aggiunse la maestà e 'l fasto del Principato temporale al Prelato della Chiesa medesima, il quale era già rispettabile per il Primato Ecclesiastico; e nell' ufficio eziandio e amministrazione di questo introdusse un' idea di nuova e maggior onorevolezza. In Roma pertanto, come nel centro, si riduceva il governo spirituale della Chiesa Universale; vi si trattava eziandio fino ne' secoli VIII. e IX. *la Curia* secolare, la quale aveva una non leggiera influenza negli affari dell' Impero Romano, e ne' diritti del suo Capo, i quali poi maravigliosamente si accrebbero. Vedi sopra §. 7. n. 4.

(1) Non tratterò quì della pretesa donazione

di COSTANTINO, della quale veder si possono Baronio *Annal. ad an.* 314. *num.* 117. De Marca *lib. III. cap.* 12. *num.* 3. e altri senza numero. Questo dono, qual egli sia, è più antico del secolo X. in cui lo ripongono molti Eritici. Comparisce questa donazione già nel secolo VIII. nell' Epistola di Adriano I. Papa, a Carlo Magno, che è la XLIX. del Codice Carolino, dignissima d'esser letta, nel Muratori *Rer. Ital. Script. Tom. III. P. II. pag.* 194. Non esaminerò nè meno i confini della donazione fatta da Pipino alla Chiesa Romana, e delle terre a lei restituite per beneficio di questo Re, delle quali attestano Eginardo *De Gestis Pipini Regis ad an.* 755. *apud Du Chesne Tom. II. pag.* 235. gli Annali Fuldensi *ad an.* 756. gli Annali Laurisheimensi *ad an.* 753. Anastasio *in Vitis Pontificum*, *in Vita Stephani III. pag.* 126. Non discuterò nè meno se CARLO M. fatto Imperator e Padron di Roma abbia ceduto alla Chiesa Romana, e al Sommo Pontefice il dominio supremo *e assoluto* di quella Città, o *utile* solamente; nella qual questione *per l' Imperio*, disputa il Muratori *Droit de l' Empire sur l' Etat Ecclesiastique cap. VI. pag.* 77. *e segg.* per il Papa, Giusto Fontanini *Dominio della S. Sede sopra Comachio Diss.* 1. *c.* 95. 96. Stimo però chiaro, che ampla era allora la potestà del Romano Pontefice nella Città e Territorio Romano, e che molte cose furono da lui con impero liberamente ordinate e fatte. Donde apparisce che quel governo temporale dei Pontefici fu poco meno che sincrono coll' accettazione delle Decretali d' Isidoro.

(2) Chi è versato anche mediocremente nella Storia Ecclesiastica, non ignora quanto abbiano avuto che fare i Pontefici Romani cogl' Imperatori,

tori, coll'Imperio Romano, e con altri Principi, per quel Paese, che ora chiamiamo *Patrimonio di San Pietro*, e colle parti di questo, anzi eziandio intorno Regni esteri e Provincie, che si pretendono dipendere a titolo di *Feudo* dalla Chiesa Romana; quanto facili sieno stati i Romani a mescolare in queste contese i diritti spirituali (accomodati alle Leggi d'Isidoro) coi temporali, per difesa o ampliazione de' diritti del loro Territorio, e vicendevolmente, con quanta politica si adoprino per sostenere tutte anche le menome parti della sacra loro autorità, in possesso delle quali si posero in virtù delle false decretali, e d'altre non meno favorevoli circostanze, delle quali ne' loro rispettivi luoghi favelleremo.

(3) Un piissimo Prelato Francese del secolo passato deplorando questo miscuglio di ragioni politiche, e sacre pianse con dolor veramente Appostolico, scrivendo a' suoi Colleghi in questa forma: „ Non hanno cominciato oggidì, coloro che „ sono appresso i Papi, e che si adoperano in „ ispirar loro le proprie passioni, ad indurgli a „ disprezzare i Vescovi. Pare che da qualche tem- „ po gli abbiano voluto porre in possesso di non „ far conto delle lettere dei Vescovi, quando scri- „ vono solamente come Vescovi, senza esser ap- „ poggiati al credito e al favore di persone seco- „ lari. Avendo il Papa due qualità, quella di „ *Principe temporale*, e quella di *Capo della Chie-* „ *sa*, queste si confondono insieme in guisa tale, „ che quando anche non si tratta se non delle „ funzioni dell'ultima, la quale niente aver dee, „ che non sia spirituale e divino, v' ha rischio „ sempre che vi mettano molto di quello spirito „ di grandezza mondana, che ispira la prima; e „ perciò la sola qualità di successori degli Appo-

 stoli,

„ stoli, quando sia priva di appoggi umani, non
„ esige verun rispetto in un luogo, ove coloro che
„ hanno maggior credito presso i Sommi Pontefi-
„ ci sogliono riguardare le cose con mire più po-
„ litiche, che Appostoliche; e sono ordinariamen-
„ te più disposti a trattare degli affari più impor-
„ tanti della Chiesa con persone che non ne han-
„ no veruna cognizione, che con Vescovi, che
„ ne sarebbero meglio informati, quando questi
„ non hanno altra raccomandazione, che quella
„ del carattere, della sufficienza, e della pietà.
„ Perchè pare, ché allora si prendano piacer d' in-
„ segnare colle azioni ciò, che i Teologhi di Ro-
„ ma insegnano coi libri: Che il Papa è il Pa-
„ drone sovrano e assoluto di tutta la Chiesa:
„ Che i Vescovi non sono se non suoi Vicarj,
„ che tengono da lui tutto il loro potere: e ch'
„ egli non gli ascolta se non quando a lui pare
„ e piace . . . Ch' egli è in libertà di trattarli co-
„ me vuole; e che gl' inferiori rispettar debbono
„ la condotta, che tiene con essi. „ Paragonisi *cap. VII.* §. 8. n. 15. come anche §. 9.

Bartelio *Dissert. II. cap.* 3. *sect.* 3. *n.* 7. „ Se
„ Cristo non ha voluto, che il Governo della
„ Chiesa fosse *dominio*, ovvero potestà dei *padroni*
„ *sui servi*, ma piuttosto *paterno*, ovvero come
„ *del padre sui figliuoli*, i quali dall' *amore e di-*
„ *lezione* piuttosto che dal *timore ed impero*, sono
„ allettati, e indotti soavemente all' ubbidienza, e
„ ad un ossequio ragionevole; in Germania, mi-
„ litando tanti motivi prudenziali, questo Gover-
„ no esercitarsi dovrebbe con tanto impegno d'
„ amore e di benevolenza, come non solo un pa-
„ dre governa i figliuoli, ma come una madre
„ suol pascere i suoi bambini. Laonde, per to-
„ glier di mezzo ogni asprezza, giusto e salutare
„ sa-

„ farebbe, le Bolle e le ordinazioni, concernenti
„ *materia pubblica*, o di qualche momento, man-
„ darle ai Vescovi delle Diocesi, e Ordinarj, ac-
„ ciò questi, col consiglio di persone prudenti, di
„ Dottori perfettamente informati de' diritti, e de'
„ costumi della Patria (molti ne sono ivi di que-
„ sti in Collegj e Corti di Giudicatura) possano
„ esaminare, se la *concepita* ordinazione o Bolla
„ non offenda le leggi pubbliche, o non sia con-
„ traria ai concordati, e alle inveterate e ragio-
„ nevoli consuetudini e fondazioni, e colla pub-
„ blicazione ed esecuzione non abbiano a seguire
„ incomodi nella Repubblica Ecclesiastica, e tem-
„ porale. Gioverebbe eziandio spedire più frequen-
„ temente *rescritti* Appostolici, e *in forma com-*
„ *missoria*, piuttosto che *graziosa*.

(4) Trattiamo quì delle ragioni politiche, che vengono in sussidio della Monarchia Sacra. Chi con INNOCENZIO III. *in cap.* 34. *X. de Elect.* sostiene, che al Papa appartenga il Jus di esaminare, approvare, coronare l' Imperator eletto, o rigettarlo, se lo reputa indegno; con CLEMENTE V. *in clementina unica de Jurejur.* che l' Imperatore deve omaggio e vassallaggio al Sommo Pontefice; con INNOCENZIO IV. *in cap. de sentent. & re judicata in sexto* che il Papa ai Re, che lo disubbidiscono possa togliere i Regni, e conferirgli ad altri; e finalmente col prelodato INNOCENZIO III. *in cap. 6. X. de voto, & voti redemptione*, che un Re, se non adempie il voto oltramarino, debba privarsi del Regno: chi, dico, ha davanti gli occhi il sistema del Jus Ecclesiastico, da' cui principj queste conclusioni derivano, le quali attribuiscono tanta autorità su tutti i Re, e i Regni al Romano Pontefice; costui, assistito da una caterva di Ministri, i quali avva-

 lora-

lorano queste cose se non più, almanco non meno, con ragioni politiche, che con sacre, sarà egli facile a dibattere nè meno la minima porzione dei diritti che alla stessa Monarchia attribuiscono Isidoro e Graziano, le cui parole essere un puro suono e verissimo de' Santissimi Padri del secondo e terzo secolo avrebbero giurato non solo gli stessi Pontefici, e i lor cortigiani, ma quelli ancora, cui il loro impero tanto grave riesce ed oneroso?

(5) Geroho Preposito Reicherspergense nell' esposizione del Salmo LXIV. o nel libro *dello Stato corrotto della Chiesa* al Papa Eugenio III. appresso Baluzio *in Miscell. Tom. V. pag.* 63. dice: „ Sembra che non sia senza macchia anche questo, „ cioè, che ora si dica *Curia Romana* quella, che „ prima dicevasi *Chiesa Romana*. Perchè se si ri- „ volgono gli antichi scritti de' Sommi Pontefici, „ in niun luogo questo nome ritrovasi, cioè, Cu- „ ria, per dinotare la Sacrosanta Chiesa Roma- „ na, la quale più rettamente si nomina *Chiesa*, „ che Curia; perchè il nome di Curia, come „ avanti di noi è stato detto, deriva da *Cruore* „ (sangue ch' esce da ferita o piaga), ovvero da „ *Cure* (travagli, afflizioni) come disse un „ Poeta:

„ *La Curia delle Cure genitrice*,
„ *E de' mali radice*,
„ *Per eguagliar non manca di pretesti*
„ *Ingiusti e giusti, onesti e disonesti*.

„ Lungi dunque dalla Sacrosanta Romana Chie- „ sa questa macchia, questa ruga, espressa dal' no- „ me di Curia; nome, che a coloro che di vesti „ molli si coprono, e sono nelle case dei Re, e „ a tutti i Giudici, che in giudicio di sangue coo-

„ pe-

„ perano alla vendetta dei delitti, non improba-
„ bilmente si attribuisce. „ In questa maniera si credeva di dover pensare e dire già sei secoli. Chi c' impedisce che oggi ancora non crediamo lo stesso? *Aggiugni cap. VII.* §. 5. *n.* 5.

(6) Un gran solecismo nel Jus pubblico Sacro commettono quelli che confondono la *Curia* Romana con la *Sede* o *Chiesa*. Il consiglio de' Cardinali eletti ed altri Prelati a PAOLO III. poco dopo il principio s'esprime in questo modo: „ Per-
„ chè Tua Santità ammaestrato dallo Spirito di
„ Dio (il quale, come dice Agostino, parla ne'
„ nostri cuori senza strepito di parole) pienamen-
„ te sapeva, che il principio di questi mali deri-
„ va, che alcuni Pontefici tuoi predecessori d'orec-
„ chia delicata, si provvidero di maestri, come di-
„ ce l'Appostolo Paolo, secondo i loro desiderj,
„ non per imparare da loro ciò che far dovevano,
„ ma acciocchè collo studio e la scaltrezza, costoro
„ trovassero il modo di fare, che fosse lecito tut-
„ to ciò che loro andava a genio. Quindi nacque
„ (senza porre in conto che l'adulazione segue
„ ogni Principato, come l'ombra il corpo; e che
„ la verità ebbe sempre un difficilissimo adito alle
„ orecchie de' Principi) che tosto insorsero Dottori,
„ che insegnarono essere il Pontefice padrone di
„ tutti i beneficj; e perciò, il padrone potendo
„ giustamente vendere ciò ch'è suo, ne segue ne-
„ cessariamente che nel Pontefice non può cader
„ simonia; e così ciò che vuole il Pontefice, qua-
„ lunque cosa ei voglia, sia regola che diriga le
„ sue operazioni ed azioni; dal che indubitatamen-
„ te ne segue, che tutto ciò che gli piace sia le-
„ cito. Da questo fonte, Padre Santo, come dal
„ Cavallo Trojano, sbucarono nella Chiesa di
„ Dio tanti abusi, e tanti gravissimi morbi, per

„ i qua-

„ i quali ora la vediamo ammalata, in disperazio-
„ ne di salute, e la fama n'è giunta fino agl' in-
„ fedeli. „ Tutte queste cose in fatti non debbono attribuirsi nè *alla Chiesa Romana*, nè alla *Sede Appostolica*, ma alla *Curia*; e nè meno a questa gli uomini dabbene vorrebbero imputarle, se potessero; ma a chi altri imputarle?

Bartelio *Differt. II. cap.* 1. *sect.* 1. *num.* 12.
„ Guardati di confondere, preoccupato da una in-
„ certa credulità, la *Chiesa* Romana colla *Curia*,
„ e la *Cattedra* Appostolica colla *Cancelleria e*
„ *Camera* Pontificia. I precetti di fede, e di co-
„ stumi appartengono alla *Chiesa* e alla *Cattedra*;
„ le regole intorno alla polizia e alla pratica be-
„ neficiaria, le riserve, le aspettative, alla *Can-*
„ *celleria*; le ordinazioni finalmente intorno alla
„ tassa ed esazione di frutti, annate, spogli, ed
„ altri diritti borsali, spettano alla *Camera* Ponti-
„ ficia. Il privilegio di non errare, promesso e
„ conferito da Cristo alla Chiesa e Cattedra Ap-
„ postolica, non pensare che alla Cancelleria pa-
„ rimente o alla Camera Pontificia sia comunica-
„ to, così che tu creda, che la disciplina esterio-
„ re e versatile, tanto imbrogliata da diversi fatti
„ e comodi temporali sia fuor di sospetto di obli-
„ qui affetti umani, come se in questa in ogni
„ tempo altre regole e consigli non si prendano,
„ se non quelli che abbiano per iscopo i profitti
„ della giustizia, della pietà, e della carità. Esa-
„ mina, se hai tempo, *i cento gravami di Norim-*
„ *berga della Nazione Germanica*, i quali niuno
„ potrà negare che, almeno in qualche parte, non
„ sieno stati legittimi. Di questi il Bzovio, *ad*
„ *ann.* 1522. *n.* 35. così parla: *In questi alcuni*
„ *sembrar potevano di somma equità, perchè più d'*
„ *una volta dai ministri della Curia Romana i Te-*
deschi

„ *deschi sono stati avarissimamente smunti con im-*
„ *posizioni e gabelle, per così dire, sulle cose sa-*
„ *cre*. E lo Spondano *ad ann.* 1523. *n.* 7. assicura:
„ *Contengono molte cose da non rigettarsi, anzi piut-*
„ *tosto da ascoltarsi*. Lo stesso ADRIANO VI.
„ Pontefice riconoscendo, per la sua pia equani-
„ mità, che non pochi abusi s'erano nella Curia
„ introdotti, a grave pregiudicio della Nazione
„ Germanica, e de' suoi concordati; con semplice
„ candore, nella istruzione data a *Cheregato*, s'
„ offrì d'abolire, per quanto gli fosse stato possi-
„ bile, i gravami della stessa Germanica Nazione.

§. XI.

Il sistema delle false decretali è tuttavia in vigore nella Chiesa Romana, anzi vi si pratica con molto più dure condizioni, che ne' tempi passati. Giunta del Bartelio. I Romani anche al dì d'oggi accomodano le loro costituzioni alle assurde decretali d'Isidoro.

SE co' già narrati modi il Jus pubblico Ecclesiastico per varj mezzi, massimamente per le falsità d'Isidoro, e per gli errori di Graziano a quelle appoggiati, ricevè una gran ferita, anzi nella sua parte più principale fu rovesciato, e la gran falsità fu solamente *negli ultimi tempi* scoperta; non è maraviglia se la Curia Romana, tenacissima de' suoi diritti, da qualunque parte sieno essi provenuti, sui medesimi principj continuamente insista, anzi (come nelle cose umane suol accadere, una volta che rotti sieno gli argini) moltiplica sempre più le loro conseguenze. Non potremmo con maggior certezza convincere la sussistenza nella detta Curia de' medesimi principj, se

non

non pregando il nostro Lettore, a paragonare il sistema delle false Decretali, che nel §. 9. abbiamo da' suoi proprj fonti ricavato, prima coll'idea generale, che dei supremi diritti del Sommo Pontefice dà, fra gli altri, il Cardinal de Luca, e poi colle conseguenze, che da quella deducono, e quotidianamente praticarsi asseriscono il Papa BENEDETTO XIV. versatissimo in queste cose, e gli altri primarj Dottori, Consiglieri, e Giudici della Curia. Ecco il lodato Cardinale *in Relat. Curiæ Rom. forensis disc. IV. n.* 10. come la discorre:
„ Considerata la maggiore e principale figura del
„ Sommo Pontefice, in ciò che concerne il go-
„ verno della Chiesa Universale, sotto nome di
„ Ufficiali, e Ajutanti del Papa, secondo un'opi-
„ nione, la più vera, ricevuta in questa Curia,
„ (la quale però, come altrove abbiamo detto,
„ alcuni Oltramontani tanto facilmente non ammet-
„ tono) largamente, o mediatamente si contano
„ i Cattolici Patriarchi, Primati, Arcivescovi,
„ Vescovi, ed altri Prelati inferiori, che hanno
„ una spirituale, e quasi Episcopale giurisdizione.
„ Perchè chiamandosi il Papa *Vescovo della Chie-*
„ *sa Universale*, e *Ordinario degli Ordinarj*, che
„ ha tutto il Mondo per Diocese, come di sopra
„ disc. 2. s'è avvertito; quindi necessariamente dee
„ darsi questa subordinazione, cioè, che gli altri
„ Prelati, benchè costituiti in Ordine o Dignità
„ Pontificale, debbono considerarsi bensì Pastori di
„ greggi o sia ovili a loro assegnati, distribuiti in
„ questo modo per miglior governo, ma subordi-
„ nati al primo Pastore, dal quale, o coll'auto-
„ rità del quale sono preposti, secondo quella pro-
„ porzione che passa fra Vescovo e Parrochi, o
„ Piovani de' luoghi particolari della Diocese. Per-
„ chè se questa subordinazione non vi fosse, il Pa-

„ pa non avrebbe potuto proibire ai Vescovi e „ Prelati le provvigioni de' beneficj, che cadono sot- „ to le Appostoliche riserve o affezioni, e levar „ loro molte altre cose, col riservarle a se, le „ quali, osservata la natia giurisdizione, e la dis- „ posizione degli antichi Canoni, sono di *Jus Epi-* „ *scopale*. „ Da questa idea generale dell' autorità Pontificia (esibita da noi anche cap. VII. §. 7. con altre parole dello stesso Eminentissimo) fa egli derivare, quasi naturalmente, questi Temi derivanti, e affatto rispondenti a quelli, che sopra §. 9. da Isidoro abbiamo dedotti, e che come altrettante ferme conclusioni stabilisce BENEDETTO XIV. nell' Opera sua celebre *De Synodo Diœcesana*, cioè: „ Il Pontefice Romano è Principe, „ Rettore, e Pastore di tutta la Chiesa di Cri- „ sto, ch' è sotto il Cielo: *Lib. II. cap.* 1. *num.* „ 1. E' sopra il Concilio: *Lib. XIII. cap.* 12. *num.* „ 2. In tutta la Chiesa egli è il proprio Sa- „ cerdote, che può ascoltare le Confessioni, e de- „ legare ad altri la facoltà d'ascoltare. *Lib. IX.* „ *cap.* 14. *n.* 2. Ha autorità di riservar casi. *Lib.* „ *V. cap.* 4. *n.* 1. In lui risiede plenariamente il „ Jus di concedere Indulgenze, e da lui deriva „ nei Vescovi. *Lib. II. cap.* 9. *n.* 7. Può sottrar- „ re qualunque Chiesa da ogni giurisdizione. *Lib.* „ *V. cap.* 7. *num.* 6. Nei Concilj Generali non è „ tenuto a seguire la maggior parte de' Giudici. „ *Lib. XIII. cap.* 2. *n.* 3. Ha suprema autorità „ di rilasciare e immutare qualsisia Legge Ecclesia- „ stica. *Lib. IX. cap.* 4. *n.* 7. Egli solo può to- „ gliere e cambiare Leggi, riti, e consuetudini in „ qualunque luogo ricevute. *Lib. XIII. cap.* 18. „ *n.* 11. E' quasi sacrilegio il dubitare della pote- „ stà del Pontefice, dappoichè egli ha dispensato. „ *Lib. VII. cap.* 7. *n.* 7. Può giustissimamente ri-

„ ser-

„ servarsi gli spogli de' Cherici . *Lib. III. cap.* 8. „ *n.* 6. ec. „ Proposizioni molto più ampie si trovano negli scritti di que' Curiali, che abbracciano tutta la Sacra Giurisprudenza . Dai principali di questi, i quali norma sono e cinosura di tutti gli altri, soggiugneremo quì estratti gli assiomi più forti, cioè, dalle collezioni delle più recenti Decisioni di Rota di Merlino e di Rubeo; dai Commentarj di Fagnano nei libri delle Decretali , finalmente dal Teatro di verità e di giustizia del Cardinal de Luca. Più celebri di questi noi non ne conosciamo, nè forse altri ne conoscono . Da questi il prudente Lettore potrà facilmente giudicare degli altri.

(1) Nelle DECISIONI DELLA S. ROTA ROMANA di Clemente Merlino *edit. ann.* 1662. *Tom. I.* s' incontrano i seguenti. Della potestà del Papa non è lecito dubitare *Decis.* 389. *n.* 26. *ann.* 1629. Il Papa nelle cose beneficiarie è supremo Signore e dispensatore. *Decis.* 814. *n.* 2. *ann.* 1639. La potestà nel Pontefice Romano è indubitata e assoluta, specialmente in materia beneficiaria, nella quale egli ha libere le briglie. *Decis. ead.* Per essere il Papa padrone di tutti i beneficj , ha potuto con giustizia pregiudicare a qualsisia de' collatori. *Dec.* 830. *n.* 3. *ann.* 1640. Il Papa è superiore a ogni Jus positivo. *Decis.* 775. *n.* 26. *ann.* 1638. E' dogma certissimo, e impugnato solamente dagli Eretici, che il governo Ecclesiastico esser dee particolarmente Monarchico, il quale è l' ottimo e perfettissimo fra i tre generi di governo; il Principe degli Appostoli Pietro, e non altri, fu il Monarca costituito di questo da Cristo, e 'l Pontefice Romano poi succede a Pietro in questa Ecclesiastica Monarchia, ed è Capo e Pastore di tutte le Chiese particolari, ed anche di tutta la Chie-

sa

sa Universale insieme congregata ; e tutte queste cose dottamente al sommo, dai principj di Fede, dai Sacri Concilj , e col testimonio de' Santi Padri comprovano , e dalle calunnie degli empj difendono il Cardinal Turrecremata, ec. *Decis.* 775. *n.* 23. *ann.* 1638. Dato dùnque questo Monarchico Governo , ne segue questa facoltà di disporre dei beni di tutte le Chiese, come soggette al suo dominio, e alla sua prima e suprema amministrazione. *Ibid.* Il Papa è padrone di tutti i beni delle Chiese, ed ha piena disposizione per Jus Monarchico, che in lui risiede sopra tutto il Corpo della Chiesa, e sopra ciascheduno de' suoi membri. *Ibid. n.* 20. Può dirsi congruamente il Papa esser costituito da Dio padrone della sua Casa, e Principe di ogni sua possessione. *Ibid. n.* 22. I Vescovi dal Papa immediatemente hanno ricevuto , ed hanno potestà, con ogni altra facoltà di amministrare i beni delle loro Chiese. *Ibid. n.* 21. Esso Pontefice, come Capo della Chiesa è Signore, e supremo arbitro del dominio e della proprietà delle Chiese. *Decis.* 846. *n.* 12. *ann.* 1640. Il Papa, come governator supremo di tutta la Chiesa , e Vicario di Dio , è padrone dei beni di tutte le Chiese, ed ha libera e piena amministrazione sopra questi beni delle Chiese . I Prelati inferiori si dice che hanno l'amministrazione dallo stesso Papa. *Decis.* 764. *n.* 12. E può liberamente alienar questi beni , cóncorrendo coi Prelati inferiori , o prevenendoli . *Ibid. n.* 13. Il Papa può supplire tutti i difetti, e non è permesso dubitarne. *Decis.* 577. *n.* 5. *ann.* 1633.

(2) Dalla Ottava Parte delle recenti Decisioni di Rota del Rubeo , cadono facilmente sotto gli occhi e nell' animo le seguenti : La Potestà del Papa nelle materie beneficiali è ampissima, e come

me volgarmente si dice, eguaglia i quadrati ai rotondi. *Decis.* 83. *n.* 27. *ann.* 1638. Il Sommo Pontefice non è semplice amministratore delle cose delle Chiese, come sono gli altri Prelati inferiori, ma n' è padrone assoluto; e perciò può vendere i beni delle Chiese, come suoi, e come padrone, non già come semplice dispensatore, e concorrendo con gl' inferiori Prelati, può concedere i beni di tutte le Chiese in feudo, e in enfiteusi. *Decis.* 39. *n.* 31. 32. 33. *e* 34. *ann.* 1638. Il Pontefice Romano è Monarca, Imperatore, Re, e Antistite, e di sua potestà temporale in tutto il mondo a conseguire qualche fine soprannaturale; ed altre cose vedi da me scritte ampiamente nella Parte I. annot. ad Decis. 2. dal n. 187. fino al n. 291. Par. I. Recen. Rubeo *annot. ad Decis.* 217. *n.* 166. *ann.* 1643. Saputa la volontà del Papa ne' beneficiali, sarà sempre frustraneo e da sciocco il voler ricercare della sua autorità e potestà; perchè il dedurre argomenti in materia così chiara, sarebbe una goffaggine non minore di quella di chi sotto un lucidissimo Sole cercasse un lume mortale. E non solo il Papa può prevenire, o concorrere con qual si voglia Collatore del Mondo circa la collazione de' beneficj; ma ciò ch' è più, e mirabile, tutti i beneficj del Mondo sono manuali e obbedienziali rispetto alla potestà Papale. Perciò il Papa a norma della sua volontà, senza causa (il che però per la immensa equità e pietà de' Pontefici Romani non abbiamo mai veduto o letto che sia stato fatto) può privare qualunque possessore del suo beneficio ec. *Decis.* 254. *n.* 16. *e* 17. *ann.* 1644.

(3) Nella nona Parte delle Recenti del medesimo Rubeo s' incontra ciò che segue: La pienezza di potestà che ha il Papa sopra il Jus, per

esser

esser egli Monarca e Imperator supremo, molto più difficilmente s' estende ai Canoni de' Concilj, che altre Costituzioni qualunque; da questo con tutto ciò per niente non si deroga a quella verità canonizzata, coronata, e sacrosanta, che il Papa è maggior del Concilio, dicano ciò che vogliono alcuni con temerario ardire. *Idem ad Decis.* 90. *n.* 180. 181. *ann.* 1642. Al Sommo Pontefice, poichè tiene le veci di Dio, si suppongono dati tutti i beni a principio, i quali o per munificenza de' Principi, o dalla pietà d' altri, concessi furono a qualche Chiesa. *Decis.* 24. *n.* 2. *ann.* 1642. A' piedi del Pontefice Romano, come Vicario di Gesù Cristo, successore del Beato Pietro, e portinaro del Regno eterno, si prostra la Maestà Cesarea, pongono i Re le loro Corone reali; e la somma potestà dello stesso Romano Pontefice, come emola del Sole, per ogni dove dilatasi, anzi lasciando addietro, come limiti angusti, i termini del Zodiaco, dalle porte zeffirine dell' Empireo, fino ai profondi abissi dell' Averno, gloriosamente s' estende. Lo stesso Rubeo *Dec.* 412. *n.* 125. 126. 127. *ann.* 1646.

(4) Nella Parte XII. della medesima Raccolta. Lecito non è dubitare della potestà del Papa. *Decis.* 107. *n.* 27. *ann.* 1655. Il Papa nei beni delle Chiese ha un' ampissima potestà, e non ristretta da veruna legge. *Decis.* 413. *n.* 36. *ann.* 1642. Disputare dell' autorità del Papa è sacrilegio. *Ibid. n.* 78. Il Pontefice non attenta, perchè presiede al Jus ricercato positivo. *Decis.* 105. *n.* 5. *ann.* 1656.

Nella Parte XIII. Il Papa può levare il Jus Civile, il quale suol essergli servo. *Decis.* 538. *n.* 20. *anno* 1615. Il Papa può disporre, come vuole, dei beni della Chiesa, come assoluto padrone dei beni della Chiesa. *Decis.* 374. *n.* 3. *ann.* 1661.

Tralascio d'estrarne altri: chi vorrà cavar la polvere agli altri volumi delle Recenti Decisioni di Rota, ch' empiono XIX. Tomi, questi, e simili principj (co' quali anche le Nazioni estere sono a Roma giudicate) troverà mille volte replicati.

(5) Nel Teatro di Verità e Giustizia del Cardinal de Luca si trovano le dottrine seguenti: Il Papa è il Vescovo di tutto il Mondo: *De Benef. Disc.* 21. *n.* 6. *Disc.* 45. *n.* 13. Ha fisco e territorio per tutto il Mondo, quanto alle persone e Cause Ecclesiastiche. *Relat. Cur. Disc.* 2. *n.* 5. 35. 36. *ec.* A lui spetta costituire le Diocesi, e i luoghi di niuna Diocese. *De Juris. Disc.* 1. *n.* 11. *Dis.* 7. *n.* 3. Tutti i Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi sono suoi Ufficiali. *Relat. Cur. Disc.* 4. *n.* 10. E' assoluto Padrone di tutti i beneficj; e in quelli può pregiudicare al terzo. *De Benef. Disc.* 46. *n.* 17. *Disc.* 52. *n.* 16. Può prevenire gli Ordinarj Collatori, e concorrere con ognuno di loro. *De Jurisd. in Sum. n.* 33. *segg. De Benef. Disc.* 18. *n.* 11. *Disc.* 23. *n.* 2. I Beneficj perpetui rispetto a lui sono manuali. *De Benef. Disc.* 97. *n.* 24. I Concordati non legano la sua potestà. *Miscell. Disc.* 1. *n.* 7. Può concedere Coadiutorie senza il consenso del Coadiuvato, e senza il consenso del Capitolo o Monistero. *De Regular. Disc.* 53. *n.* 14. 16. Può aggravar le Chiese con pensioni perpetue, anche senza il consenso de' Patroni. *De Jurepatr. Disc.* 66. *n.* 14. Ha pieno dominio anche su quelle cose che sono concedute da' Principi Secolari. *Relat. Cur. Disc.* 2. *n.* 17. Può derogare ai Concilj Generali con nota speciale, e al Tridentino senza di quella. *De Benef. Disc.* 56. *n.* 1. 13. *Disc.* 52. *n.* 14. *Annot. ad Concil. Trident. Disc.* 1. *num.* 13. *Disc.* 41. *num.* 1. *ec.* Egli solo nel Mondo deroga a

ciò

ciò che concerne Dio, e l'anima: *Annot. ad Concil. Disc.* 21. *n.* 6. Per validità d'un atto può fingere che sia stato fatto ciò che dovea farsi. *De Feud. Disc.* 4. *n.* 3.

(6) Finalmente il Fagnano nel suo Commentario alle Decretali fa leggere quel che segue: Il Papa facendo le veci non di puro uomo, ma di vero Dio in terra, ha un arbitrio celeste. *In Cap. Quanto de Translat. Ep. n.* 64. 65. 66. E' maggior d'un Appostolo, e non è astretto ai precetti nè di Paolo, nè di Pietro. *Cap. super eo de Bigam. n.* 16. 17. Può tutto fuor del Jus, sopra il Jus, e contro il Jus. *Cap. Consultationibus de Cler. ægrot. n.* 25. L'interpretazione del Papa prevale ai detti de' Santi Padri; ed è erronea l'opinion contraria dell'Abate. *Cap. Ne innitaris de constitut. n.* 6. Si dee stare alla sua sentenza, eziandio se contraddica alla Chiesa, o al Concilio, anche in materia di dogmi. *Cap. Significasti. De Elect. n.* 11. La sentenza del Papa prevale alla sentenza di tutto il Mondo. *Ibid. n.* 48. Non è soggetto ai Canoni. *Cap. Antigonus de Pactis n.* 57. Ne' spirituali può tutto, e niuno può cercare un possesso che gli pregiudichi. *Cap. Cum illo de Translat. Episc. n.* 5. Fa Jus di ciò che non è Jus, può anche mutare la natura della cosa. *Cap. Cum pridem, de Pactis n.* 17. Di assoluta potestà può cambiare la sostanza delle cose, e di ciò che non è niente, far qualche cosa. *Cap. Cum ad Monasterium, de Statu Monach. n.* 52. E' Vescovo della Chiesa Universale, Giudice di tutti i mortali, e Ordinario d'ognuno. *Cap. de illis de Dispensat. imbut. n.* 44. *Cap. Præterea. Ne Prælati vices suas n.* 51. Egli solo ha pienezza di potestà, e principato in tutte le Chiese. *Cap. Conquæstus de Feriis n.* 29. *Cap. Relatum. Ne Clerici vel*

 Mo-

Monach. n. 28. Adempie le cose minime per mezzo de' Piovani, ed altri inferiori, le mezzane per mezzo de' Vescovi, e le supreme da se stesso. *Cap. Ex parte de Foro compet. n.* 5. Può costituire due Vescovi in un solo Vescovato. *Cap. Quanto de Translat. Episcop. n.* 51. 89. Può commettere le cose che sono dell' Ordine anche ad uno che non sia Vescovo. *Cap. Aqua de Consecrat. Eccles. n.* 5. Può concedere privilegio d' ascoltare le confessioni anche d' un Diocesano altrui, benchè il Vescovo non volesse; e l' opinion contraria è condannata come pericolosa in Fede. *Cap. Omnis de Pœnit. & remiss. n.* 73. La volontà del Papa nei beneficiali è in vece di ragione, e la sola potestà in vece di causa. *Cap. Quanto de Translat. Epist. n.* 39. 43. Se vuole, può liberamente disporre de' beneficj di Juspatronato de' Laici. *Cap. Quoniam de Jurepatr. n.* 9. Concedendo in Germania Coadiutorie perpetue in tutti i Mesi, non può dirsi che contravvenga ai Concordati. *Cap. Nulla de Concess. præb. n.* 77. Può privare chi si sia del suo beneficio senza causa. *Cap. Consultationibus de Cler. ægrot. n.* 27. In ciò ch' è di Jus positivo può dispensar senza causa, e i dispensati in questo modo sono sicuri presso Dio. *Cap. Henricus de Cler. pugn. in duello n.* 15. La volontà del Papa nelle dispense val per ragione. *Cap. Quia de Præl. n.* 5. Il Pontefice Romano è Principe de' Principi, e Signore de' Dominanti. *Cap. Præterea, Ne Prælati vicem suam n.* 50. Contro gl' infedeli, che non ubbidiscono i suoi comandamenti, può giustamente intimar guerra. *Cap. Canonum Statuta de Constitut. n.* 72. Nel Concilio depone l' Imperatore, anche senza l' approvazione del Concilio. *Cap. Antigonus de Pactis n.* 56. In ragion di delitto può assolvere i vassalli de' Laici

da

da ogni obbligazione, e altri soggetti a un Principe da qualunque patto, anche giurato. *Cap. Absolutos de Hæreticis n.* 2. Può privare della dignità i Giudici Secolari, a cagione delle ingiustizie ed altre iniquità. *Cap. Vergentis de Hæreticis n.* 7. Può amministrare le cose e i beni di tutte le Chiese di tutto il Mondo, e disporne ad arbitrio della sua volontà. *Cap. Relatum ne Clerici vel Monachi a n.* 29. *usque* 36. Può collettare (cioè tassare) le Chiese di tutto il Mondo. *Cap. Præterea, Ne Prælati vices suas n.* 19. Può togliere ad una Chiesa, e dare ad un'altra, anche senza causa; nè v' ha chi possa dirgli: Perchè fai così? *Cap. Quanto de Translat. Episc. n.* 48.

(7) Se si danno in Teologia proposizioni *offensive delle pie orecchie*, dimando, se queste non sono tali, che non debbano gravissimamente offendere l'orecchie di chiunque intende qualche poco il Jus Ecclesiastico? Dico di più: fanno orrore a chiunque è versato anche mediocremente nella scienza della Scrittura, de' Concilj, de' Padri, e della Storia Ecclesiastica. E se mai altrove ha trovato luogo l'argomento *ab Absurdo*, quì certamente aver dee la sua piena forza. Dimando: Questi tali principj, non già *speculativi*, ma nella maggior parte *pratici*, e inservienti a decidere giornalmente le Cause che da ogni parte vanno occorrendo, possono essi lasciare la minima ombra di speranza di riunire colla Chiesa Romana o i *Protestanti in Occidente*, o gli *Scismatici in Oriente*? Si paragoni *Cap. VIII.* §. 7. *n.* 9. Noi dimostriamo intanto nel decorso di quest' Opera, che queste Conchiusioni non sono approvate dalla Chiesa Universale, benchè adottate sieno dalla particolare Romana, e intruse a dispetto di non pochi. Protestiamo poi avanti a Dio e a' suoi San-

ti, che non poniamo in luce queste cose (le quali senza di questo sono già sotto gli occhi, e per le mani di tutti) con fine, o con animo d' indur avversione a coloro che sono fuori della nostra Santa Chiesa, e di accrescere loro l'alienazione, ma perchè finalmente s' aprano gli occhi de' Curialisti Romani, e tanto per il bene dell' interno Governo Ecclesiastico, quanto per la riunione delle altre Chiese con l' unica vera, abbandonino una volta il loro sistema Monarchico-politico-sacro. Vedi *Cap. VI.* §. 14. *n.* 6.

(8) Non nega ALESSANDRO III. *in Cap.* 5. *X. de Rescriptis*, che di quando in quando escono dalla Curia Romana cose, *che sembrano INNASPRIRE l'animo fraterno*. Di questo numero sono certamente quelle che abbiamo accennato. Degno è dunque da seguirsi il consiglio pieno di moderazione, che dà *ivi medesimo* il Pontefice, cioè, *che con lettere s' esponga una ragionevole causa, perchè cose tali adempir non si possano*. In allegar queste cause e in giustificarle noi ci affatichiamo a tutto potere; resta che sia chi ci ascolti.

(9) Tommaso di Vio Cardinal Gaetano insegnò : *Che la Chiesa è nata serva, ed è priva del Jus di Principato* : che il Pontefice Romano è il suo padrone, perchè egli è il solo che abbia questo Jus, e se qualche altro lo ha, hallo in fatti dal Pontefice medesimo. *Invenzione degna d' una Statua*, dice Launoio Lib. IV. Epist. 1. *ma di piombo*. E aggiunge, che a questa età e a questo scherzo del Gaetano, Teologo d' una consumata, ma ancora screditata, adulazione, dee riferirsi ciò che ADRIANO VI. espresse negli ordini dati a Francesco Cheregato che andava in Germania, e i Prelati scelti nel consiglio che diedero a PAOLO III. Ma cesserà il Launoio di deridere, e di por-

porre in mala vista la dottrina del Gaetano, come strana, se la conferirà coi sentimenti, riferiti in questo Paragrafo, de' Romani moderni, che se sono veri, non solo suppongono, ma egregiamente ancora confermano la dottrina del Gaetano *della Chiesa serva*, la quale, come abbiamo detto §. 10. è nata e cresciuta nella Scuola della Curia Romana. Ma questa Scuola della Curia dee abbandonarsi, e ricorrere a quella della Sede Appostolica, nella quale apertamente s'insegna, che la Chiesa è Madre e Padrona come di tutti i Cristiani, così eziandio del Romano Pontefice. Così il Concilio Tridentino Seff. XIII. Cap. 9. *Chi negherà che tutti e ognuno de' Fedeli di Cristo d'ambidue i sessi, quando siano pervenuti agli anni della discrezione, sieno tenuti, almeno nella Pasqua, a comunicarsi, secondo il precetto DELLA SANTA MADRE CHIESA, sia scomunicato*. Chiama precetto della Santa Madre Chiesa quello che la Santa Madre Chiesa ha scritto per mano de' suoi ministri; e non lo avrebbe potuto scrivere, se prima non avesse avuto Jus di scriverlo, e di questo Jus sarebbe affatto priva, se, come il Gaetano e i suoi discepoli pretendono, ella fosse nata serva. Questa dottrina della Curia è certamente più pericolosa se si rifletta, che nelle Scritture, e ne' Padri la Chiesa si chiama *Sposa di Cristo*.

Bartelio *Differt. III. in Præfat. n.* 3. 4. „ Dai „ Curialisti Romani poco si adopera in sussidio la „ *veneranda antichità* della Storia Ecclesiastica, e „ de' Sacri Canoni; e pure mancando questa, do„ vevano necessariamente esser indotti a misurare „ i secoli antichi colla pratica de' seguenti, e fa„ cilissimamente persuadersi, che tutte, e ciasche„ duna delle cose che vogliono per forza oggi in-

„ trudere in Germania, sieno state sempre in que-
„ sto modo osservate e praticate.

„ Era facilissimo, che i Romani, imbevuti già
„ delle pria concepite e formate idee ed opinioni,
„ secondo le supposte Decretali fabbricate da *Isidoro Mercatore*, e riferite quà e là nel Decreto
„ di Graziano, abbracciassero quei nuovi principj
„ delle Decretali posteriori, benchè non fondati ne'
„ Canoni, e nella Storia genuina (almeno in quel
„ modo in cui vogliono che vengano accettati nel-
„ la loro ampia generalità, ed estesi oggi ed ap-
„ plicati agli usi e alle pratiche, come se dal me-
„ ro arbitrio dipendessero, in questo esterior Go-
„ verno della Chiesa Universale) ex. gr. *Che il*
„ *Papa è padrone di tutti i beni e beneficj Eccle-*
„ *siastici: che per pienezza di potestà, e in virtù*
„ *del Primato possa disporre di tutti i beneficj di*
„ *tutto il Mondo, liberamente, immediatamente,*
„ *anzi solitariamente, e privativamente, se così gli*
„ *piacesse ec.* e questi stessi principj senza niun scru-
„ polo, particolarmente essendo in loro favore, ri-
„ tenessero, e per primo fondamento e regola de'
„ loro studj ponessero le Costituzioni, Dichiara-
„ zioni, Bolle, ed altri Rescritti Appostolici, e
„ Clausole a quelli appoggiate. Ma dovrassi com-
„ patire la Nazione Germanica, se con la dovuta
„ modestia e in sano senso rigetta simili Costitu-
„ zioni, e Bolle Pontificie insieme co' principj su'
„ quali sono fondate, come ha già fatto nelle due
„ dichiarazioni di CLEMENTE VII. e GRE-
„ GORIO XIII. sui Concordati, con due Con-
„ chiusioni del Giudicio Imperiale Aulico, come
„ attesta il chiarissimo Signor di *Senckenberg* Con-
„ sigliero dello stesso supremo Giudicio, nella sua
„ lettera prefissa alla Collezione de' Recessi dell'
„ Imperio §. 21. pag. 51. ec.

CA-

CAPO QUARTO.

Delle Cause che volgarmente si chiamano Maggiori.

§. I.

Delle Cause Maggiori in genere, e quando abbiano cominciato a riservarsi alla Sede Appostolica.

PER formare della genuina potestà del Pontefice Romano un giudicio retto e conforme ai Canoni, importa molto il sapere quale sia stata la disciplina della Chiesa in alcuni affari *di più grave* momento, che l'età seguente ha riservati al Sommo Pontefice. Ora, nel Jus Canonico altre Cause MAGGIORI, così *comunemente* dette, non sono espresse che le seguenti. (1) Le più difficili Questioni di Fede. (2) Le postulazioni alla Prelatura di persone non eleggibili. (3) Le confermazioni delle legittime elezioni fatte alle medesime Prelature. (4) Le cessioni o rassegnazioni de' Vescovi. (5) Le traslazioni de' medesimi Vescovi. (6) L'erezioni, traslazioni, e unioni delle Sedi Epi-

Epiſpacoli. (7) L' iſtituzione di nuove Metropoli, e Sedi Patriarcali. (8) La conceſſione delle Coadiutorie Epiſcopali. (9) Finalmente la depoſizione dei Veſcovi. Che niuno di queſti Riſervati ſia proprio della Sede Appoſtolica per Jus Divino, e per oſſervanza de' primi Secoli, noi ad uno ad uno li dimoſtreremo. E quindi con maggior certezza conchiuderemo, che il Primato della ſteſſa Sede, in ſua origine e ſoſtanza è molto diſtante dalla *Monarchia*; nè altre coſe gli competono (ſe qualche coſa di ſpeciale non ſi riconoſca attribuitogli dalla Chieſa) che quelle direttive, delle quali abbiamo trattato nel *Cap. II.* e particolarmente §. 4. Quì ſolamente *in generale* delle Cauſe Maggiori ſtabiliamo, non eſſervi cognizione che prima del Quinto Secolo foſſero riſervate.

(1) Il luogo più antico che faccia menzione delle *Cauſe Maggiori*, ch' io m' abbia veduto, ſi è nella lettera d' INNOCENZIO I. a Vittricio di Rouen, ſcritta l' anno 404. dove abbiamo: *Se ſaranno devolute Cauſe Maggiori, ſi riferiſcano alla Sede Appoſtolica, come il Sinodo deciſe, ed eſige l' antica conſuetudine, dopo del giudicio Epiſcopale.* Queſta ſi trova Cap. 10. fra i Decreti d' Innocenzio I. raccolti da Dioniſio Eſiguo preſſo Juſtello *Cap. I. Vet. Jur. Canon.* preſſo il Labbè *Concil. Tom. II. Col.* 1250. preſſo Antonio Agoſtino *Epit. veteris Jur. Can. lib. II. Tit. X. cap.* 21. e in Pietro Couſtant *in Collect. Epiſt. RR. Pont. Col.* 749. *n. 6.* Ma quelle (a) parole *antica conſuetudine* negli Autori di nota probità non s' incontrano, e ſegnatamente Labbè, e Juſtello. (b) Che *dopo del giudicio Epiſcopale* le Cauſe Maggiori debbano riferirſi alla Sede Appoſtolica, denota apertamente, che a queſta relazione, doveano preferirſi i giudicj de' Veſcovi di que' luoghi in cui nate erano le

ſteſſe

ſteſſe Cauſe. (c) Ciò che dello *ſtatuto del Sinodo* dice la lettera Innocenziana, il Couſtant oſſerva *l. cit. in not.* non appartenere ai Canoni 3. 4. o 7. del Concilio Sardicenſe, ne' quali ſi permette appellare al Sommo Pontefice; ma aver relazione alla lettera dello ſteſſo Sinodo a Giulio, nella quale il Sinodo dichiara, *ottima coſa eſſere e congruentiſſima ſe i Signori Sacerdoti da ogni qualunque Provincia riferiſcano alla Sede del Beato Pietro: cioè, a norma di ciò che moſtrammo Cap. II. §. 6.*

(2) Un altro veſtigio di quella diſciplina, con cui le Cauſe Maggiori ſi riſervano alla Sede Romana, ſi ha creduto di ritrovare nel Secolo quinto, nell'Epiſtola XII. di LEON PAPA, nella quale queſto Santo Pontefice ad Anaſtaſio Veſcovo di Teſſalonica, ſuo Vicario per l' Illirico, riduce a memoria gli ordini altre volte a lui dati, in vigor de' quali, *egli non aveſſe libertà di trattare i maggiori negozj, e gli eſiti più difficili delle Cauſe, ſe non ſotto la ſentenza della noſtra* (Pontificia) *eſpettazione*. Ma da tutto il conteſto della lettera s'intende, che quì ſi tratta ſolo del Jus *Patriarcale*, che il Papa eſercitava allora per l'Illirico, la cui amminiſtrazione al ſuo Vicario commeſſa avea, con ordine che ſe inſorgeſſe una Cauſa *maggiore*, *la quale non poteſſe ivi terminarſi*, egli di ſuo arbitrio non la definiſſe giudicandola, ma ſoſpendeſſe la deciſione, per ſentirne la ſentenza di Leone. Vedi ſopra cap. III. §. 5. n. 3. Diſſi *Cauſa Maggiore, che ivi*, cioè nella provincia, *non ſi poteſſe terminare*, il che come debba intenderſi facilmente ſi raccoglie dalla lettera XIII. di Leone cap. 1. dove ordina che queſte tali Cauſe non tanto diſcuſſe ſieno e terminate dal ſuo Vicario come *giudice*, quanto dal medeſimo come *ARBITRO compoſte ſotto il timore del giudicio divino.*

Ag-

Aggiugni ancora l'Epist. IV. cap. 5. Intanto da queste e simili Isidoro Mercatore prese occasione di finger le Decretali, nelle quali semplicemente ascrive la *riserva* delle Cause Maggiori alla disciplina de' tempi antichissimi in favore della Sede Appostolica; il che influì poi nelle Decretali eziandio di Gregorio IX.

(3) Varie fittizie Decretali d'Isidoro abbiamo indicato *cap. III. §. 9. n. 3.* nelle quali si riserva al Sommo Pontefice la cognizione e decisione delle *Cause Maggiori*. Molte dal Pseudo-Isidoro di Blondello ne riferisce Boemero *J. Eccl. Protest. lib. III. Tit. §. 27.*

(4) GIOVANNI Papa VIII. costituendo Ansegiso Vescovo Senonense suo Vicario per le Gallie, e la Germania, gli dà autorità „ Ogni qual „ volta lo ricerchi l'utilità Ecclesiastica, di con„ vocar Sinodi, o esercitar altri negozj e termi„ narli per la Francia e la Germania, facendo le „ veci Appostoliche; e far manifesti ai Vescovi i „ decreti della Sede Appostolica, e ciò che sarà „ fatto lo faccia noto alla Sede Appostolica, e tut„ ti i *negozj maggiori e più difficili* li riporti da „ disporsi ed esaminarsi alla Sede Appostolica ". Perchè poi con questa commissione si offendeva il Jus de' Metropolitani nel convocare i Concilj de' Vescovi, e determinare in quelli eziandio le Cause *Maggiori*, i Vescovi, dopo averla letta alla presenza di Carlo Calvo Re di Francia, risposero: „ Che *conservato ad ognuno de' Metropolitani il Jus* „ di privilegio, secondo i Santi Canoni, e i De„ creti de' Pontefici della Sede Romana, promul„ gati dagli stessi Canoni, ubbidirebbero agli or„ dini del Signor Giovanni Papa Appostolico. E „ procurando l'Imperatore e'l Legato Appostoli„ co, che i Vescovi rispondessero *assolutamente e*

„ *sem-*

„ *semplicemente* di ubbidire circa il Primato di „ Ansegiso, come aveva scritto l'Appostolico, non „ poterono ricavar da loro altra risposta che la già „ data. „ Così è riferitto dal Labbè *Collect. Concil. Tom. IX. col.* 281. Vedi sopra *cap. II.* §.10. *n. 6. e* 7. Così in fatto i Vescovi avvezzi ancora all'osservanza dell'antica disciplina, e tenaci de' loro diritti, quando trattavasi di offenderne o toglierne alcuno, ad onta della forza del Jus Isidoriano, tosto se ne richiamavano, come ad ognuno è noto coll'esempio d'Hincmaro di Reims: ma vinse per la maggior parte, in difetto dell' Arte critica, l'autorità de' primi Pontefici osservata ne' ricevuti Codici.

(5) INNOCENZIO III. volendo *in cap.* 13. §. *Qui filii sint legitimi*, dedurre *dal Jus Divino* la prerogativa della Sede Appostolica di riconoscere le Cause Maggiori ambigue e difficili, ricorre al Deuteronomio *cap. XVII.* dove il Signore dispose che in grave difficoltà si ricorra al Sommo Sacerdote, e al suo Concilio. Ma ognuno ben vede a quanto debole fondamento s'appoggi. Perchè (a) quel luogo della Scrittura appartiene ai precetti o ceremoniali, o giudiciali. (b) Parla del *Sinedrio*, o sia supremo tribunale de' Giudei, che dopo la fabbrica del Tempio risiedè nella Città di Gerusalemme. (c) Poco o niente conchiude il raziocinio di questo *cap.* 13. perchè nelle cose, che dipendono dalla mera volontà di Dio, l'argomento, da maggiore a minore, non ha luogo.

(*6*) Benchè però niuna delle accennate Cause, che si chiamano Maggiori, in ispecie appartenga di sua natura alla cognizione e disposizione del Primo, ovvero Sommo Prelato; ciò non impedisce tuttavia che non sussista quello, che *cap. II.* §. *6.* abbiamo stabilito, cioè, che que' negozj di

mag-

maggior rilievo, che apportar possono pregiudicio alla Chiesa Universale, o all' unità della Fede, non debbano definirsi senza la participazione della prima Sede. In questo senso nella Causa di Pelagio e Celestio scrisse agli Africani INNOCENZIO I. Papa Epist. 29. n. 1. *Che tutto ciò che si trattasse benchè in separate Provincie e rimote, non pensassero a definirlo, se non ne facessero pervenire la notizia alla Santa Sede Romana, acciò con tutta l' autorità di questa venisse confermato ciò che giustamente fosse stato pronunciato*. Nello stesso modo BONIFACIO I. Epist. 15. n. 6. *Che le più grandi Chiese degli Orientali, ne' grandi affari, ne' quali vi fosse bisogno di maggior esame, aveano sempre consultato la Sede Romana; e qualunque volte l' uso esigesse, dimandato avevano il di lei ajuto*. Vedi Pietro Coustant, che tratta la materia più ampiamente nella *Præfat. ad Epist. RR. Pontificum n. 22. pag. 17. e segg.*

(7) In che maniera poi, e con quali mezzi finalmente le Cause Maggiori sieno privativamente devolute alla Sede Romana, convien quì riferirsi colle parole d' un uomo, la cui religione, e la cui riverenza alla Santa Sede non può essere ad alcuno sospetta, cioè Gregorio Zalwein magnifico Rettore nell' Università Salisburgense *Princ. Jur. Eccles. Tom. I. quæst. 4. cap. 3.* §. 4. „ Ascoltiamo con qual arte, successivamente e quasi a „ gradi sia accaduto, che i Pontefici si siano riservate tante Cause Maggiori. Già ne' Secoli II. „ e III. si facevano ricorsi, relazioni, e consulte „ alla Sede Pontificia. Nel Secolo IV. nel Concilio Niceno, per testimonio d' Innocenzio I. fu „ stabilito, che le Cause Maggiori fossero devolute alla Sede Appostolica, ma solamente N. B. „ *dopo il giudicio Episcopale*, in Epist. ad Vitric.

„ Ro-

„ Rotomag. Notano però gli Autori, che il Ca-
„ none citato da Innocenzio non è del Concilio
„ Niceno, ma di quello di Sardica. Ne' Secoli V.
„ e VI. i Pontefici insistevano ormai maggiormen-
„ te sulle relazioni e devoluzioni, specialmente
„ Innocenzio I. sopraccitato, adducendo il Conci-
„ lio Niceno, e l'antica consuetudine. Nello stesso
„ Secolo incominciarono i Pontefici a costituire
„ Vicarj della Sede Appostolica, ai quali conce-
„ devano una più ampla autorità, con ordine pe-
„ rò, che riferissero le Cause Maggiori al Ponte-
„ fice, dal che accadde che notabilmente s'inde-
„ bolisse l'autorità de' Metropolitani e de' Sinodi.
„ Così Leon I. nella lettera al Vescovo di Tes-
„ salonica, ornato fin da quel tempo della Digni-
„ tà del Vicariato Appostolico, espressamente gl'
„ ingiunge, che le Cause maggiori a Lui si rife-
„ rissero. E questi poi trattando non poco dura-
„ mente Attico Vescovo d'Epiro, lo rimprovera
„ perchè non abbia riferito al Tribunal Pontificio
„ la causa di quel Vescovo, come Causa mag-
„ giore. Appunto in quel tempo cominciò a Man-
„ care eziandio la frequenza de' Sinodi particolari,
„ onde non è maraviglia se le Cause Maggiori si
„ devolvessero più frequentemente al Pontefice.
„ Nel Secolo VIII. uscì la Pseudo-Isidoriana Col-
„ lezione, nella quale oltre molte altre prerogati-
„ ve, questa particolarmente vien attribuita al
„ Pontefice, che la deposizione dei Vescovi a Lui
„ appartenga, come una delle Cause Maggiori,
„ contraddicendo per altro i Vescovi di Francia,
„ e da quel tempo le Cause Maggiori furono sem-
„ pre più determinate. Si aggiunse ancora la ces-
„ sazione quasi intiera de' Sinodi, come anche fre-
„ quentissime appellazioni degli stessi Vescovi e
„ Metropolitani alla Sede Romana; una tal qua-

„ le

„ le negligenza de' Vescovi nel sostenere i loro
„ diritti; una certa insufficienza dell' autorità Me-
„ tropolitana nel sopire e determinare le liti, le
„ Cause, e le controversie; la frequenza de' Le-
„ gati mandati fin dal tempo di Niccolò I. con
„ autorità, e quindi ancora con pregiudicio de'
„ Vescovi; e finalmente l'autorità stessa de' Pon-
„ tefici, che dal Secolo VIII. fino al XIII. smi-
„ suratamente s'accrebbe. „

§. I.

Le Cause della Fede non sono un riservato del Sommo Pontefice.

Ogni Vescovo e ogni Concilio particolare ha diritto di condannar l'Eresia.

Le dottrine condannate dalla Sede Appostolica possono richiamarsi all' esame dai Concilj particolari.

Per qual causa, e a qual fine le questioni più gravi di Fede debbano riferirsi al Pontefice Romano.

OGnuno degli Appostoli condannava gli errori nelle Chiese nati, delle quali avevano la cura. La Sacra Scrittura ci somministra sicuri esempj di questa disciplina nell' Epistole di S. Paolo, di S. Pietro, di S. Giovanni. I Vescovi successori degli Appostoli, e non meno che gli Appostoli stessi, posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, conservarono questo Jus; sapendo bene che appartiene al dovere della sollecitudine pastorale e del Governo Ecclesiastico l'esaminare e'l giudicare dei dogmi della Fede non meno, che di conservar nel loro popolo la purità de' costumi e della vita, ed estirpare i vizj e gli abusi. Quin-

di

di leggiamo, che dal principio della Chiesa i Vescovi sollecitamente ricercavano e s'informavano degli errori e dell' Eresie nascenti, e tosto che scoperti gli avevano, gli debellavano di propria autorità, e gli condannavano. Anzi quasi niuna Eresia condannata vediamo ne' Concilj Generali de' primi Secoli, che non fosse prima stata condannata dai Vescovi, o con Decreti particolari, o radunati in Sinodi Episcopali. Nè si sa che di questa autorità de' Vescovi per otto o nove Secoli della Chiesa sia stato mai dubitato. Ma bensì verso il Secolo decimo, ricevute in autorità le false Decretali sotto il nome de' primi Pontefici, e principalmente dopo pubblicato e ricevuto il Decreto di Graziano, s' incominciò a pretendere ed insegnare, che le Cause maggiori e più gravi, e fra queste specialmente *le questioni di Fede* dovevano riferirsi alla Sede Appostolica, e col solo suo giudicio terminarsi. Onde nel Concilio di Reims dell' anno 1148. nel quale i Vescovi Gallicani aveano composto un Simbolo di Fede contro Gilberto Porretano, i Cardinali della Chiesa Romana sdegnandosene, dissero: *Che a niuno era lecito il determinar qualche cosa in materia di Fede, senza l' autorità del Pontifice Romano :* come diffusamente si riferisce negli Atti del Concilio medesimo, e presso il Baronio *Annal. Eccles. ad ann.* 1148. *n.* 16. Questa persuasione, contraria alla Sacra Scrittura, a tutta l'Antichità, alle definizioni de' Concilj, e all' osservanza della Chiesa Universale, a tempo d'INNOCENZIO III. erasi tanto avanzata, che questo Pontefice interrogato sulla questione del Battesimo de' fanciulli, nella sua risposta all' Arcivescovo d' Arles, *Cap.* 3. *X. De Baptismo*, stimò di dover premettere come indubitato : *Le Cause maggiori della Chiesa, specialmente le toccanti gli articoli*

ticoli di Fede, debbono riferirsi alla Sede di Pietro; e lo intende chiunque ha notato, che quando il Signor dimandò ai Discepoli: Chi dite voi ch' io sia? Pietro rispose: Tu sei Cristo Figliuolo di Dio vivo: e poi sa, che il Signore pregò per lui, acciò la sua fede non mancasse. Paragonisi con Natale Alessandro *Hist. Eccl. Tom. VI. pag.* 485. *e segg.*

(1) I Canoni della Divina Scrittura insegnano, che il Vescovo esser dee *Maestro che rettamente tratta la parola di verità: badar dee alla dottrina, abbracciare quel fedele discorso ch' è secondo la dottrina, acciò esortar possa in sana dottrina, e confondere quelli che contraddicono; custodire il deposito, schiffare le profane novità di vocaboli, e le opposizioni di sentimento di nome falso, correggere l' uomo eretico, e dopo due correzioni scomunicarlo.* Epist. di San Paolo *ad Timoth.* I. *ad Titum Cap.* 1. *e* 3.

(2) Negli Atti del Concilio di Calcedonia *Act.* 3. i Legati di Papa Leone riferiscono al Concilio, ch' Eutiche era *regolarmente condannato dal suo proprio Vescovo Flaviano*. Arduino *Collect. Concil. Tom. II. col.* 346. Chi non sa, che gli errori di Gottescalco Monaco furono condannati dal Concilio di Magonza l' anno 848. l' Eresia di Berengario nel Sinodo Turonense l' anno 1055. le novità di Abaelardo nel Concilio di Sens l' anno 1140. e finalmente gli errori di Lutero, prima da varj Vescovi, e da Concilj particolari?

(3) Nel Decreto di Graziano con molti Canoni si riferiscono e si provano delle condanne di dottrine ereticali fatte in Sinodi particolari: in sedici Canoni del Concilio Gangrense, riferiti *Dist. XXX.* In cinque Canoni del Concilio Milevitano, inferiti *Dist. IV. de Consecrat. a Can.* 151. *usque ad finem*. Nel quinto Canone del Concilio Toletano

XII.

XII. riferito *de Consecrat. Dist. II. Can.* 9. Nel Canone diciassettesimo del testè allegato Concilio Milevitano *Caus. XXXII. quæst.* 7. *cap.* 5. *ec.* A' quali può aggiugnersi *Cap.* 3. *X. De Presbytero non baptizato*.

Accadde parimente che molte Eresie, condannate in questo modo solamente dai Vescovi d'una sola Provincia o d'un sol Regno, si estinguessero, cooperando gli altri Vescovi e le altre Chiese solo con un tacito consenso, non coll'autorità di Decreti Sinodali. Così gli Eustaziani, condannati dal Sinodo Gangrense, non leggiamo che sieno stati apertamente condannati poi da Concilj d'altre Provincie. Lo stesso fu degli Aeriani, Colliridiani, ed altri. Vedi Epifanio *Hæres.* 75. *e* 79. Non apparisce che questi sieno stati condannati da Sinodi d'altri Paesi, se non da' Vescovi de' luoghi, ne'quali si suscitarono, ma col consenso universale della Chiesa, che a poco a poco insensibilmente si diffuse, come fu poi dichiarato negli scritti de' Padri.

(4) *I Concilj particolari* possono assoggettare al loro esame le dottrine definite dalla Sede Appostolica, ed esaminare se le decisioni sono conformi alla parola di Dio scritta, o non iscritta. Si raccoglie fra gli altri dal *can.* 109. *de Consecrat. Dist. IV.* ove si legge, che il Concilio Arelatense assoggettò all'esame la questione del Battesimo decisa dal Papa Steffano (il quale, opponendosi a S. Cipriano, aveva deciso, che il Battesimo validamente era amministrato da qualunque eretico infetto di qual si voglia errore: Vedi *cap. VI.* §. 9.) e in un certo modo la definì altrimenti: *Pazientemente soffriremo, se non farai ciò che con mal animo sarà a noi suggerito*, dice ALESSANDRO III. *in cap.* 5. *X. de Rescriptis*. Aggiugni *cap. IX.* §. 8. *n.* 13.

 (5) An-

(5) Anzi *i Vescovi* accettando le Costituzioni del Papa, *anche in materia di Fede*, non debbono farlo se non con deliberazione, maturità, e giudicio: perchè non sono *semplici esecutori* de' giudicj del Papa, non essendo egli Padrone della Chiesa, nè da questa vien riconosciuto infallibile. Quì pure appartiene ciò che all'Arcivescovo di Ravenna *in cit. cap.* 5. scrisse ALESSANDRO Papa, cioè: *Se qualche volta indirizziamo alla tua Fraternità qualche cosa, che paja innaspriti l'animo, non dei turbarti: considera diligentemente la qualità del negozio pel quale ti si scrive, e poi, o riverentemente adempi il nostro ordine, o con tue lettere, adduci una causa ragionevole di non poterlo adempire.*

(6) Per questo non si può dir tuttavia, che i Vescovi s'innalzino sopra del Pontefice, e si assumano il giudicio delle sue Costituzioni. Fanno i Vescovi, in questo caso, ciò che appartiene al loro ufficio per divina istituzione: giudicano, come debbono in materia di Fede, nè seguono il previo sentimento del Papa, se non conosciuta la verità e la giustizia della causa: in somma: *giudicano in compagnia col medesimo Romano Pontefice.* Nota è la formola di molti Concilj, colla quale i Vescovi, seguendo col premesso esame il giudicio altrui, segnano: *Io, giudicando, io, acconsentendo, sottoscrissi.*

(7) Nei primi secoli della Chiesa, quando incrudelendo le persecuzioni, non si potevano adunare Concilj Generali; nascendo qualche controversia, che interessasse la *Fede Ortodossa*, o insorgendo uno scisma atto a squarciare la Chiesa: finalmente trattandosi di riformare o determinare *la disciplina* comune (i quali tre casi sono espressi dal Concilio di Costanza, che debbono necessaria-

men-

mente deferirsi al giudicio della Chiesa universale) i Vescovi, per quanto comportavano i tempi e le circostanze, radunavano Sinodi nelle loro Provincie (come fra gli altri fu fatto nella Causa della Pasqua, della quale presto tratteremo) e di questi le conchiusioni e definizioni mandavano al Papa, il quale comunicando con tutte le Chiese di tutto il Mondo, e perciò raccogliendo i sentimenti di tutte, faceva una conchiusione comune, che ad ognuna poi esponeva, acciò, se paresse conforme ai Canoni, e al sentimento comune delle Chiese, l'accettassero; nella qual parte Vettor Papa è tacciato d'aver nell' accennato affare della Pasqua in un certo modo ecceduto. Vedi poi *cap. IX.* §. 7. *n.* 2. In questa guisa in materia di FEDE si operava nella Causa di Paolo di Samosata Vescovo d' Antiochia, che insegnava Cristo essere puro uomo, della cui unanime condanna, fatta l'anno 272. veggasi Eusebio *Hist. Lib. VII. cap.* 27. 28. 29. 30. Teodoreto *Hist. Lib. I. cap.* 4. come anche la lettera d'Alessandro Alessandrino ad Alessandro Costantinopolitano *Tom. II. Concil. Edit. Labbè pag.* 18. nella quale si dice, che Paolo fu condannato col consiglio e giudicio di tutti i Vescovi di tutto il Mondo. Per esempio in causa di SCISMA, proponiamo quello, che l'anno 251. contro S. CORNELIO Pontefice accese Novaziano Prete della Chiesa Romana; del che vedi l'Epistole di Cornelio a Cipriano fra le Cipri aniche *Edit. Oxonen.* 49. *e* 52. *Rigalt.* 46. *e* 52. In materia di DISCIPLINA servirà in primo luogo la questione *de Lapsis*, che appartiene particolarmente all'anno 255. intorno la quale sono da vedersi le lettere del medesimo S. Cipriano *Epist.* 19. *già* 14. come pure *Epist.* 55. *già* 52. Quì ancora è da riferirsi ciò che s intende

tende da Eusebio *Hist. Lib. V. cap.* 23. *e* 24.; cioè che il Papa VITTORE l'anno 196. mandò Lettere Circolari per diverse Provincie, colle quali *dimandava* ai Vescovi, in qual giorno fossero di parere che si celebrasse la Pasqua, e che a lui lo significassero. Vedi Coustant *Epist. Rom. Pont. col.* 94. Di questi trattati e definizioni fuori del Concilio di tutte le Chiese in comune, per il canale del Pontefice Romano, specialmente in cause di Fede, trattò difusamente il Bossuet nella Dissertazione preliminare, premessa all' edizione della Francese *Dis. del Cler. Gallic. cap.* LXXVI.

(8) Non di rado poi giova, che le questioni maggiori di Fede alla Sede Appostolica si riferiscano, acciocchè la loro definizione a tutti possa giovare. Ma in ciò vi sono dei *modi*, che non debbono trascurarsi, chi non vuol far nascere qualche non lieve pregiudicio alle Cause medesime. I Vescovi, che sono più vicini al nuovo dogma che s' introduce, debbono deliberarvi sopra, con persone discrete, dotte, e libere da ogni parzialità, sinodalmente, o poco meno; corrispondere col Metropolitano, e i Comprovinciali, ed altri Vescovi cospicui per santità e dottrina; ascoltare in oltre i sentimenti delle loro Università, avvisandole prima a non far niente di troppo, o precipitoso. Sopra tutto però, se il male più imperversa, dovrà riferirsi alla prima Sede. Questa procurerà, per risparmiare spese, e mille incomodi, sopire la cosa *fuori di Concilio*, condannerà le proposizioni, o le dissimulerà, ma *variando effetto*, come ordineralli l' affare. Se in prima s' ascolteranno *i pareri Episcopali*, e raccolto l' unanime sentimento, il Papa pubblichi il suo giudicio sul nuovo dogma, avrassi ormai un' efficace condanna, e che ad ognuno dovrà bastare, benchè non ancora vi fosse

l' ulti-

l'ultimata, della quale tratteremo *cap. VI.* §. 8. Imperocchè quasi è impossibile, che le Chiese *disperse*, dopo aver detto opinione *sui dottrinali*, dopo matura riflessione, se ne allontanino poi quando sono *congregate*. Che se Roma *primieramente* incomincia, *e in luogo di raccogliere le opinioni de' Vescovi* del suo gran Patriarcato, ascolti *solamente* *i Teologhi* Romani, uomini per lo più prevenuti, Tomisti, Scotisti, Gesuiti, incaloriti a condannare e a crocifiggere, e uditi questi soli definisca; allora, come c' insegnò la sperienza da Lutero fino a' nostri tempi, i fulmini Appostolici non hanno efficacia sufficiente; perchè rispondono in questo caso i professori del dogma condannato: *Il Papa non è infallibile senza il Concilio: non costa dell' assenso positivo di tutte le Chiese: molti Vescovi non hanno discussa niente la causa, molti solo superficialmente: molti promulgarono una Bolla dogmatica solo per non dispiacere al Papa, o per non rendersi sospetti*; *ec.* siano vane tutte queste doglianze, sarà sempre vero, che fra i modi uno è più efficace dell' altro. Aggiugni *cap. III.* §. 10. *num.* 3.

(9) S. AGOSTINO nel riferire la controversia del Battesimo degli Eretici, la quale poco men che non divise a scisma S. Cipriano Vescovo e Martire da S. Steffano Papa e Martire anch' esso, (del che ampiamente tratteremo *Cap. VI.* §. 9.) scrive *lib. II. de Bapt. contra Donatistas Cap.* 4. in questi termini: *Come potè questa cosa, involuta in tanta nebbia d' altercazioni, ridursi alla piena illustrazione e confermazione d' un pien Concilio, se non fosse noto esser ella stata trattata IN PRIMA PER LUNGO TEMPO in tutte le regioni della Terra, con MOLTE DISPUTE quà e là, e COLLAZIONI di Vescovi?* Poscia *lib. V. cap.* 26. di-

te ancora: *Se poi qualche cosa la Chiesa avrà confermato, dopo MOLTI E PIU' LUNGHI esami, non saremo più in dubbio*. Finalmente *lib. VII. cap.* 53. s'esprime: *Non è sicuro che non si progredisca con qualche temerità di sentimento, su quelle cose che non sono incominciate in qualche Cattolico Provinciale Concilio, e in niuno Generale terminate*. Dunque se prima di ridurre una controversia di Fede alla cognizione e decisione d'un *Concilio Generale*, conviene che prima sia trattata in *molte adunanze* di Vescovi *per le regioni della Terra*, e ciò che *con più lunghi esami* sarà dichiarato, la Chiesa il confermi; così che ciò che *ne' Concilj Provinciali* è cominciato debba *terminarsi* nell'Universale: quanto maggiormente, e più prudenzialmente *il Romano Pontefice*, volendo definire *ex Cathedra*, incomincierà dal raccogliere i sentimenti de' Vescovi non pochi, ma moltissimi, dispersi per le regioni della Terra, prima che a quelli proponga ad esaminare la sua.

(10) Ma per un'altra ragione le questioni più gravi di Fede riferir si debbono al Pontefice Romano; perchè, cioè, possono appartenere allo *Stato della Chiesa Universale*, col qual titolo tocca al Sommo Pontefice procurare che niente si definisca, che ridondi in pregiudicio del medesimo Stato comune, o sia pubblico. Per questa cagione CIRILLO ALESSANDRINO, scoperta l'Eresia di Nestorio, riputò suo dovere comunicare al Papa una cosa di sì gran momento: onde scrivendo a Celestino *Epist. Cælest.* 8. *n.* 1. dice: *Se il tacere, e non far consapevole con lettere la tua pietà di tutte le cose che occorrono, fosse lecito senza colpa, e senza timor di sinistro sospetto, specialmente in cose tanto necessarie, DOVE LA FEDE E' IN PERICOLO, direi fra me stesso: Buona cosa e non*

peri-

periglioſa è il ſilenzio. Ma perchè Dio in coſe tali eſige la noſtra vigilanza, e LA LUNGA CONSUETUDINE DELLA CHIESA perſuade, che coſe di queſto genere ſi comunichino alla tua Santità, ſcrivo dalla neceſſità forzato. Quì, per laſciar molte altre coſe, viene in acconcio la lettera di AVITO Veſcovo di Vienna *Epiſt.* 36. dove dice: *Sapete, che per le leggi ſinodali, nelle coſe che appartengono allo Stato della Chieſa, ſe inſorge qualche dubbiezza, ricorriamo al maſſimo Sacerdote della Chieſa Romana, come al noſtro CAPO noi che ſiamo i membri ſeguaci*. Anzi Giuſtiniano Imperatore, non dubitando, dopo aver diligentiſſimamente diſcuſſa la coſa, che non ſi doveſſe dire Criſto *uno della Trinità*, con tutto ciò chieſe a GIOVANNI II. che confermaſſe ciò ch' egli in queſta Cauſa aveva ordinato, e di queſta ſua richieſta *nell' Epiſt. 3. Joann. II. n.* 3. adduce la ragione: *Perchè di ciò che allo Stato delle Chieſe appartiene, benchè manifeſto ſia e indubitato, non permettiamo che nulla ſia incognito alla voſtra Santità, ch' è CAPO di tutte le Chieſe*. Aggiugni *Cod. Juſtin. Lib. I. Tit.* 1. *leg.* 7.

(11) Quando affermiamo che le queſtioni *più gravi e più difficili* di Fede debbono riportarſi alla Somma Sede, penſiamo dover inſieme avviſare, che per queſta cagione dubbioſa o difficile non ſi rende ogni dottrina, perchè alcuni ne dubitino, o forſe la impugnino, ſe lo facciano appunto per loro colpa, o per ignoranza de' documenti certiſſimi, ch' eſſi non curano come dovrebbero, o per il troppo attaccamento a' loro intereſſi, dal quale ſono acciecati. Per quanto latrino coſtoro, è lecito ai Veſcovi giudicare e dichiarare quelle coſe, che in ſe ſteſſe ſono ſicure, che riconoſcono inſegnate dai Maggiori, e delle quali eſſi fra loro ſo-

no

no d'accordo, ne dubitino i privati quanto si vogliono. La voce e l'autorità della Chiesa non risiede in qualunque persona, ma in coloro che sono costituiti per capi e principali delle Chiese, acciocchè parlino a nome e col consenso delle Chiese medesime. Per altro *dubbiose* e *difficili* si chiamano ne' Canoni, e ne' Decreti de' Pontefici quelle cose, che sono dubbiose ai Vescovi fra loro, e delle quali essi non sanno come determinarsi, non quelle che sono ambigue presso i minori Teologhi. Quelle poi, nelle quali i Vescovi senza esitanza s'accordano, non sono tenute per dubbiose in un senso tale, che prima della loro sentenza debbano riferirsi al Pontefice.

(12) Pertanto l'Eresie sono condannate dal *Sommo Pontefice*, e dai *Vescovi*, anzi eziandio dalle *Facoltà Teologiche* delle Università Cattoliche, ma con effetto e forza dispari. I dogmi di Lutero furono condannati dalle Accademie di Lovanio e di Colonia, anche prima della sentenza del Pontefice Romano, come apparisce dalla Bolla di Leon X. dell'anno 1520. Le dottrine di Wiclefo molto prima furono riprovate dalla Facoltà Ossoniense; quelle di Hus di Praga da amendue le Parigine, accennate e lodate dal Concilio di Costanza; ma senza veruna specie di giurisdizione, della quale le sopraddette Facoltà sono affatto prive. Perciò queste Censure si chiamano *dottrinali* e *scolastiche*: all'opposto *giuridiche* sono quelle, che sono fatte da quelli, a' quali compete l'autorità di giudicare nella Chiesa, e per quella porzione che si conosce data loro da Dio, o dalla Chiesa. Nè ha luogo quì il dire, che tutti questi (eccettuati i Concilj Generali) possono errare, imperocchè regolarmente, e *dai privati* ammettersi non dee questo genere d'eccezioni contro le autorità pubblicamen-

te

te costituite, niuna delle quali potrebbe esser salva, se con quest' arma si potesse abbattere l'onore e la riverenza che loro è dovuta.

(13) Non volle Cristo che si ascoltassero solo i Vescovi infallibili? Non pose egli solo i Vescovi infallibili Pastori e Dottori della Chiesa *per istruzione perfetta de' Fedeli*, *per edificazione del Corpo di Cristo*, *perchè non siamo fluttuanti in ogni parola di dottrina?* ad Ephes. IV. vers. 11. 12. Niun eretico per questa sola ragione si sottrasse dai Concilj Episcopali. Tutti produssero o l'ingiustizia de' Vescovi, o d'esser calunniati, o altre cause, colle quali solevano sottrarsi dai Sinodi non solo particolari, ma generali ancora.

(14) Non si cercava una volta quali fossero i Concilj de' Vescovi soggetti ad errori, quali di verità certa. Tutti gli uomini dabbene gli onoravano tutti, e gli veneravano, come voce de' Pastori, come dottrina de' Maestri della Chiesa, a' quali fu detto: *Chi ascolta Voi*, *ascolta Me*: Luca X. vers. 16. I privati non esaminavano, non giudicavano; ma piamente, umilmente, chetamente ricevendo il loro giudicio, lo riconoscevano lasciato a quelli da Dio e dalla Chiesa, non a se; confessando di non aver potestà veruna d'investigare. Veggasi questa materia più ampiamente trattata da Pietro Aurelio *Opp. Tom. I. pag.* 21. 80. 138. 148.

§. III.

§. III.

La Confermazione dell' Elezione de' Vescovi appartiene per genuino diritto al Sinodo Provinciale, o al Metropolitano.

E, data l' opportunità, potrebbe ancora ridurvisi. Giunta del Bartelio. E questa riduzione è desiderata dai Concilj e dalle Nazioni.

PEr costituire un Vescovo non altro si ricerca, che l' assegnazione *legittima* della Diocese, e la Consacrazione. Non v' è ragione alcuna, che queste cose sieno in potestà del solo Pontefice Romano. I Vescovi Greci non sono meno Vescovi, benchè prestino al loro Patriarca ciò che al Papa i Latini. Anche in Occidente la Confermazion dell' Eletto spettava al Sinodo Provinciale, fino al tempo del Papa ALESSANDRO III. In questa parte i Latini niente altro facevano riguardo al Papa, se non significargli la loro Elezione, o piuttosto Consacrazione già fatta, e mandandogli la loro professione di Fede, chiedevano la di lui Comunione.

(1) La Confermazione e approvazione dell' elezione, o nomina, ne' primi Secoli della Chiesa apparteneva ai Vescovi Ordinatori, cioè al Metropolitano coi Suffraganei, per il Canone IV. NICENO; cui aggiungasi Can. XII. del Sinodo di *Laodicea* presso Arduino *Tom. I. Col.* 783. *e segg.* Ma perchè fra i Vescovi Ordinatori il Metropolitano è il primo e 'l Presidente, nè sempre sarebbe comodo a tutti i Vescovi Comprovinciali convenire a ognuna delle Ordinazioni de' Vescovi, a poco a poco con un consenso almen tacito della Chiesa fu devoluto al Metropolitano il Jus di esami-

minar l'elezione, e approvarla come canonica, o riprovarla come illegittima. Il Sinodo NICENO con parole non oscure espresse questa autorità del Metropolitano nel citato Canone in questo modo: *La potestà in vero, o la Confermazione competerà in ogni Provincia al Vescovo Metropolitano.* In conseguenza di questo, Graziano *Dist. LXIV. Can.* 8. dice: *Generalmente è chiaro, che se alcuno fosse fatto Vescovo contro il sentimento del Metropolitano, il gran Sinodo definì, che quello non deve esser Vescovo.* Aggiugni *Can.* 1. *e* 6. della medesima Distinzione. Quindi anche Innocenzio *Dist. ead. Can.* 5. dice così: *Fuori del consenso del Vescovo Metropolitano niuno osi di ordinare un Vescovo.* Unisca si a questo il Papa SIRICIO *Epist. V. Cap. I.* agli Africani, e la nota ivi del Coustant. Che se i voti degli Elettori sieno divisi, tocca ancora al *Metropolitano* preferire quello che supera gli altri in merito. *Dist. LXIII. Can.* 36.

(2) Quindi in Jus frequente menzione fassi da ALESSANDRO III. della Confermazione de' Vescovi da ottenersi dalla Sede Romana, *in Cap.* 1. 2. 3. *e* 4. *X. de Translat. Episc. Cap.* 15. 18. 19. 20. 21. *X. de Electione. Cap.* 6. 16. 47. *eod. Tit. in* 6. *Cap.* 5. *X. Ut lite non contest.* Perchè stabilirono i Pontefici di ridurre i Vescovi a una maggior dipendenza da loro; o piuttosto in grazia delle Decretali Isidoriane fu tollerato, che si arrogassero sopra di questi una maggiore autorità.

(3) Ma qualunque sia questo consenso, questa tolleranza, non abolirono però l'antico Jus e genuino in maniera, che questo non possa in tempo opportuno riaversi. Non si mutò, nè poteva mutarsi la sostanza della cosa, ma solo un' altra condotta s'introdusse nella Chiesa. Osservarono certi Francesi, che vertendo fra Innocenzio XI. e Luigi

gi XIV. le note dissensioni, pareva che avessero porto comoda occasione di ridurre la pristina e genuina disciplina, e di sottrarsi da quella troppa subordinazione, che induce l'obbligo di chiedere ed ottenere le Bolle Pontificie per i Beneficj Consistoriali. In questo modo non solo rimaste sarebbero in Regno le immense somme che ogni anno si mandano a Roma, ma i Vescovi eziandio ritornati sarebbero ne' loro pristini diritti, e i Regolari non meno che i Secolari sarebbero stati più morigerati.

Bartelio *Dissert. III. Cap.* 3. *n.* 20. „ Che i Metropolitani di Germania, quelli specialmente „ che sono anche Elettori dell' Impero, di mala „ voglia sofferto abbiano una diminuzione sì gran- „ de de' loro diritti, *nel confermare i Vescovi nuo-* „ *vamente eletti delle loro Provincie*, puossi facil- „ mente conghietturare, e di più gli stessi *Grava-* „ *mi di Costanza* sotto SIGISMONDO Impera- „ tore per mezzo dei Deputati delle Provincie „ della Nazion Germanica concepiti nel Concilio „ di Costanza, e poi (come riferisce Goldasto „ *Tom. I. Const. Imp.*) espressi dai Deputati del- „ la stessa Nazione, lo dimostrano con un mani- „ festo argomento : perchè *Cap. III.* così dicono : „ *L'elezioni, qualvolta debbano farsi, dappoichè* „ *sono fatte*, *DAGL' IMMEDIATI SUPERIO-* „ *RI sieno esaminate secondo la forma del Jus*, *e* „ *confermate se fatte sono canonicamente*; *e non sia* „ *lecito in verun modo al Sommo Pontefice atten-* „ *tar niente in contrario*, *fuorchè negli Eletti a se* „ *immediatemente soggetti*, *intorno a' quali avrà* „ *che proibire*; *ovvero se non accada nelle premes-* „ *se qualche cosa fatta contro la forma del Jus*, *o* „ *in qualunque modo attentata*; *nel qual caso*, *es-* „ *sendo Egli a ciò tenuto*, *possa esaminando di nuo-*

„ *vo*

„ *vo questi fatti, o tentativi, riformarli, con fa-*
„ *coltà eziandio di correggere, o castigare i traf-*
„ *gressori*. Questo è ciò che posteriormente com-
„ petere di Jus Comune al Sommo Pontefice, *ex*
„ *Cap.* 18. *de Elect. in sexto* abbiamo di sopra as-
„ serito. Il Concilio di *Costanza*, benchè *Sess.*
„ *XXXVI.* per non turbar maggiormente la pace
„ Ecclesiastica, abbia confermato le Confermazio-
„ ni Episcopali, fatte da quei Pontefici, che poi
„ abbattè e disfece; anzi dopo averli disfatti, o
„ scacciati dalla Sede, comandò che le Bolle, le
„ quali a nome loro non erano state ancora con-
„ segnate ai Confermati, fossero spedite e conse-
„ gnate a nome del Concilio: nello stesso tempo
„ però accuratamente e seriamente pensò a ridur-
„ re di nuovo ai termini del Jus antico le Con-
„ fermazioni de' Vescovi, onde al Decreto della
„ Sess. XL. nel quale ordinò molti punti e di
„ gran peso, da ridursi poi in miglior forma, al
„ Pontefice che doveva esser eletto, per modo di
„ una specie di salutevoli avvertimenti, inserì an-
„ che quello delle *Confermazioni dell' Elezioni* al
„ n. V. Ma ciò che il Concilio di *Costanza* ave-
„ va meditato, sappiamo che poi quello di *Basi-*
„ *lea* efficacemente ridusse a perfezione. Perchè
„ dopo aver nelle Sess. XII. e XXIII. recise
„ le Riserve, sì generali, che particolari, dis-
„ pone, che si possa ricorrere ancora al Som-
„ mo Pontefice per confermar l' Elezioni anche
„ Canoniche, solamente però nel caso (del qua-
„ le parleremo più basso) che fosse imminente
„ qualche grave disturbo alla Repubblica, o alla
„ Chiesa, se allora ricusata la Confermazione di
„ Roma, un'altra Elezione al Capitolo si riferis-
„ se. Per altro poi chiaramente decretò, *che l'*
„ *Elezioni si facciano sempre nelle Chiese senza im-*
„ *pe-*

„ *pedimento, le quali poi a causa conosciuta sieno*
„ *confermate* SECONDO LA DISPOSIZIONE
„ DEL JUS COMUNE. A questo intieramente
„ cospirano i *Gravami di Magonza* esposti dopo il
„ Concilio di Basilea l' anno 1440. e riferiti pres-
„ so *Senckenberg* sotto nome di *Progetto di Con-*
„ *cordati*, che §. 6. spiegano più chiaramente
„ quelle parole: *secondo la disposizione del Jus*
„ *Comune*, dove asseriscono, che il Jus di con-
„ fermar l'Elezioni debba di nuovo restituirsi al
„ Superiore immediato, secondo la regola del Jus
„ Comune, colle parole: *Fatta poi l' Elezione,*
„ *il Decreto dell' Elezione sia presentato* AL SU-
„ PERIORE IMMEDIATO, AL QUALE AP-
„ PARTIENE IL JUS DI CONFERMARE,
„ *il quale nell' affare dell' Elezione proceda, dili-*
„ *gentemente esaminando la forma dell' Elezione, e*
„ *i meriti dell' Eletto, e tutte le circostanze; così*
„ *che se l' Elezione deve essere confermata o riget-*
„ *tata, giudiciariamente si confermi o si rigetti.*
„ E i Padri del Sinodo Diocesano Frisingense lo
„ stesso anno 1440. imitarono questi progetti degli
„ Stati dell' Imperio ec.

§. IV.

Lo stesso diritto sta eziandio nella Postulazione.

A Chi spetta confermar l'Elezione, spetta ancora ammettere la Postulazione; se la dispensa, di cui il postulato ha bisogno non ecceda la potestà del Confermante. *Cap.* 13. *X. de Elect. cap.* 1. *e* 2. *X. de Translat. Episc.*

(1) La Postulazione in se non appartiene alle Cause Maggiori; se non quando si tratta di tale, in cui il Postulato ha bisogno di dispensa, la qua-

le il *Jus Nuovo* riserva al Papa; come sarebbe il difetto di natali rispetto alle Dignità. *Cap.* 20. *X. de Elect. Cap. fin. X. de Filiis presbit. Cap.* 1. *eod. Tit. in 6.* Lo stesso è di quella che scioglie il vincolo Episcopale nel trasferire ad un'altra Sede. *Cap.* 2. *X. de Translat. ec.* Per tanto è naturale, che quelle Dignità, la cui Elezione ha bisogno d'ottenere, *per moderno Jus Pontificio*, la Confermazione dalla Sede Appostolica, molto più poi la loro Postulazione dalla medesima Sede richieder debbasi.

(2) A chi ricercasse per quali Cause, per qual fatalità di cose sia succeduto, che tutti gli Arcivescovi d'Occidente abbiano sofferto che loro venissero rapiti diritti così sublimi, e tanto fermamente radicati, che dopo le immediate Ordinazioni di Dio nella Chiesa, niente di più stabile possa esser immaginato, risponderà Gregorio Zallwein. *Princip. Jur. Eccl. Tom. IV. Quæst.* 2. *Cap.* 2. che le Cause di queste diminuzioni sono le seguenti; 1.) La Raccolta d'Isidoro, nella quale quasi tutti i diritti de' Metropolitani si ascrivono ai Sommi Pontefici; i quali giudicando bene di servirsi dell'occasione, presero l'Epistole Isidoriane per Testo di Legge, e in tutti i modi possibili si adoperarono, ad onta della contraddizione de' Vescovi Francesi, che l'accettazione e l'uso di questa Collezione si spargesse dappertutto, come nel §. 8. di questo Capitolo più ampiamente esporremo. 2.) Intorno a quei tempi, e nella occasione medesima cessarono i Concilj Provinciali, che prima erano tanto frequenti. 3.) Gli stessi Pontefici, incoraggiti specialmente dalle false Decretali, incominciarono a restringere, e circoscrivere in limiti più angusti i diritti de' Metropolitani. 4.) I medesimi Pontefici con varie esenzioni e privilegi sottrasse-

ro i Vescovi dall' ubbidienza de' Metropolitani, assoggettandoli immediatemente a se stessi. 5.) La frequenza delle Appellazioni alla Sede Pontificia, come pure la Riserva di quasi tutte le Cause Maggiori, la Cognizione e Decisione delle quali avanti apparteneva tanto ai Metropoliti, quanto ai Vescovi. 6.) A tutto questo finalmente sopravvennero le Riserve delle Dignità, e de' Beneficj Ecclesiastici, de' quali i Pontefici trassero a se la Collazione. Questo il prefato Autore chiama l' ultimo ariete, col quale i Jus de' Metropolitani furono abbattuti. 7.) Non possono, nè debbono quì ommettersi i Jus e i Privilegj annessi *al Pallio*, col quale Roma onora gli Arcivescovi, e di quando in quando i Vescovi, con che se li rende immediatemente soggetti.

§. V.

Il dare un Coadiutore colla futura successione fu più recentemente riposto fra le Cause Maggiori.

CHe la deputazione del Coadiutore a un Vescovo fosse posta fra le Cause Maggiori, esser adivenuto nel fine del Secolo XIII. si raccoglie *Cap. unico de Clerico ægrot. in 6.* Per altro, che si diano Coadiutori con futura successione, ripugna all' analogia del Jus. Vedi *Cap. 3. de Concess. præb. in 6.* e tutti i Titoli *de Concess. præb. & Ecclesiæ non vac.* Aggiugni *Caus. VII. Quest. I. Can. 12. 13. e 14.*

(1) Nel cit. cap. unico, composto l'anno 1298. BONIFAZIO VIII. così parla: *Eseguendo il debito dell' ufficio Pastorale, dichiariamo e determiniamo, che il dare Coadiutori ai Vescovi e Prelati*

Su-

Superiori debba intenderſi fra le Cauſe Maggiori, e da riferirſi alla Sede Appoſtolica, e non oſtante la conſuetudine contraria, a queſta ſola debba eſſer dimandato. Le parole *dichiariamo e determiniamo che debba intenderſi fra le Cauſe Maggiori*, indicano abbaſtanza che ſi fabbrica un Jus nuovo, ſpecialmente ponderando inſieme le ſeguenti: *non oſtante la conſuetudine contraria*; le quali non oſcuramente ſignificano, che fin allora ſi ſoleva far altramente; come effettivamente, che prima dell' accettazione delle falſe Decretali foſſevi un uſo contrario, provano Boehmer *J. E. P. Lib. III. Tit. 6.* §. 7. Natal Aleſſandro *Hiſtor. Eccleſiaſt. T. V. pag. 176. e 451.*

(2) In conſeguenza di queſto Jus nuovo il Concilio di Trento *Seſs. XXV. de Reform. Cap.* 7. ordina, che ſe lo richiede una urgente neceſſità, ovvero una utilità evidente della Chieſa Cattedrale, o del Moniſtero, non ſi dia un altro Coadiutore, ſe non conoſciuta diligentemente la cauſa dal Papa, e con legge, che il Coadiutore abbia le qualità, che ſi deſiderano nel Prelato medeſimo.

§. VI.

Le Traslazioni de' Veſcovi, fatte ſempre coll' autorità de' Concilj Provinciali, finalmente in forza delle falſe Decretali furono riſervate al Pontefice Romano.

NOn s' ha verun luogo genuino del Jus, più antico del Pontificato d' Innocenzio III. il quale in termini eſpreſſi o equivalenti dica, che le Traslazioni de' Veſcovi ſieno al Papa riſervate. La prima Decretale ſu queſto propoſito leg-

gesi *Cap.* 2. *X. de Translat.* ch' è dell' anno 1198. Ed il Collettore del Secolo XII. *Can.* 34. *Cauf.* 7. *Quæst.* 1. avendovi inserito Clausole conformi a questa riserva Pontificia, quindi si raccoglie, che a quel tempo questa disciplina era invalsa. Allo stesso Canone 34. ebbe mira lo stesso Innocenzio *Cap.* 3. *cit. Tit.* ove dice: *la potestà di trasferire i Pontefici la ritenne a se stesso il Signore e Maestro, in modo tale, che al SOLO Beato Pietro suo Vicario, e dopo di lui a' suoi Successori con privilegio speciale la porse e la concesse. Come* (dice) *lo testifica l' ANTICHITA', alla quale i Decreti de' Padri ordinarono doversi aver riverenza, e lo asseriscono evidentemente le determinazioni de' Sacri Canoni*. Nel riferito Can. 34. sotto nome di *Antero* Papa, si legge: che i Vescovi abbiano potestà di mutare i Vescovi, *non però senza licenza, e autorità della Sacrosanta Sede Romana*. Sanno benissimo oggidì gli Eruditi, che questa Decretale è fetida e puzzolente merce del Pseudo-Isidoro; anzi i Correttori Romani notarono che in quell' Epistola non v' ha nè meno quella tal clausola. Ma nel Secolo d' Innocenzio si teneva per sincerissimo monumento della veneranda Antichità tutto ciò che nel Decreto di Graziano contenevasi, e da questo, come da unico limpido fonte di Canoni traeva per ordinario i suoi Innocenzio. Appoggiato dunque a questo suppositizio Decreto pronunciò, che la Traslazione de' Vescovi al *solo Pietro*, e a' suoi Successori con *privilegio speciale* fu riservata da Cristo; quando pur costa, che per nove almeno Secoli era fatta coll' autorità del Sinodo Provinciale.

(1) Ne' Secoli Quarto, Sesto, e Ottavo appartenne ai Vescovi Provinciali la Traslazione dei Vescovi; e si raccoglie da varj Testi del Jus. (a)

Del

Del quarto Secolo lo insegna il *Can.* 37. *Cauf.* 7. *Queft.* 1. preso dal quarto Concilio di Cartagine; celebrato l' anno 398. a cui può aggiugnersi il Can. XIII. degli Appostoli: la Collezione de' quali Canoni credesi appartenere al Secolo Quarto. (b) Per il Sesto Secolo si può addurre il *Can.* 36. *della stessa Quest. I.* nel quale colla parola *Maggiori*, non v' ha chi dubiti doversi intender i Vescovi della Provincia. Per l'Ottavo Secolo serve il medesimo *Can.* 34. *Cauf. e Queft. medesima*. Aggiugni Natal Alessandro Hist. Eccl. Tom. V. pag. 177. 451. e 700. Ai Testi del Jus che sembrano ripugnanti soddisfa Gibert: *Corp. Jur. Canon. Tom. II. Tit.* 7. §. 5. *pag.* 128.

Nel Secolo IX. venne in uso che disgiuntivamente si determinasse; o con autorità della Sede Appostolica, o con Decreto del Sinodo Provinciale. Lo dice Incmaro *Opp. Tom. II. pag.* 744. con queste parole: *Se una causa certa di necessità o di utilità ricerca, che un Vescovo dalla Città nella quale è ordinato, sia trasferito ad un' altra Città, per disposizione Sinodale, o per consenso della Sede Appostolica, deesi far manifesto con chiarissima ragione*. Confrontisi Tomassino *Discept. Eccles. Part. II. lib.* 2. *Cap.* 63. *e* 64. dal quale eziandio si raccoglie, che le emulazioni de' Metropoliti, e le divisioni de' Regni produssero un grande accrescimento del Jus Pontificio in questa parte.

§. VII.

Gli stessi cambiamenti si conoscono fatti eziandio nelle Cessioni de' Vescovi.

IN quel tempo in cui ad altri che al Papa appartenne la Confermazione de' Vescovi, per conseguenza agli stessi avrà parimente spettato l' ammissione della rassegnazione de' Vescovi. E veramente in tutto il Corpo del Jus Canonico non si trova luogo più antico del Secolo XII. il quale riponga fra le Cause Maggiori, e riservate al Pontefice Romano le abdicazioni dei Vescovati. Il primo Canone su questo proposito è d' INNOCENZIO III. che tante volte abbiamo citato nella Costituzione di questo Jus nuovo: in *Cap. 2. X. de Translat.* dove dice: *La Traslazione, la Deposizione, la CESSIONE, non tanto per Costituzione Canonica, quanto per ISTITUZIONE DIVINA, sono riservate al SOLO Pontefice Romano.* Che prima di quei tempi le rinuncie dei Vescovati costantemente e giuridicamente si facessero coll' autorità de' Concilj Provinciali, lo dimostrano Natal Alessandro *Hist. Eccles. Tom. V. pag.* 178. e 451. come pure Gibert *lib. cit.* §. 4. *pag.* 125.

(1). Riflettendo alle parole del cit. cap. 2. *per istituzione Divina*, Guglielmo Barclajo *Tract. de Potest. PP. Cap. XXVIII.* osserva esser queste quelle cose, per le quali questi uomini sono strascinati nel precipitoso errore, *che tutto ciò che si fa dal Papa, pensano che sia fatto da Dio.* Altri a queste e simili Decretali ascrivono l' opinione perversa di certi Canonisti, della quale il Cardinal Contarini dice a PAOLO III. nel suo Consiglio,

la

la volontà del Pontefice essere una cotal regola, colla quale si diriggano le sue azioni; e che nel Jus positivo, costituendo, o abrogando, o dispensando niun' altra regola al Papa è costituita. Rettamente per certo: perchè quegli ch'è persuaso di aver ottenuto i suoi diritti immediatamente da Dio, non soffrirà che gli vengano tolti dagli Uomini, o venga obbligato a tener a freno il proprio volere.

(2) Abbondano gli esempj ne' monumenti Ecclesiastici, di Vescovi che, senza consultar chicchesia, deposero il peso Episcopale, o ne trattarono coi Vescovi della loro Provincia. Molti di questi esempj si trovano in Pietro de Marca *de C. S. & J. lib. 6. Cap.* 8. come pure nella Vita di Bartolommeo de Martyribus Arcivescovo Bracarense, Autore Lodovico Isacco de Sacy *lib. IV. Cap. II.* Aggiugni S. AGOSTINO *Epist.* 261. *al Papa Celestino; e lib. II. contra Crescon. Cap. II. ec.*

§. VIII.

Le Cause della Deposizione de' Vescovi appartengono giuridicamente ai Sinodi Provinciali.
Moltissime Decretali false s'inventarono per riporle fra le riservate al Sommo Pontefice.

CHe i giudicj Canonici de' Vescovi debbano farsi secondo la disposizione de' Canoni, ella è una verità inconcussa. Ma i Canoni stabiliscono che i Vescovi sieno giudicati nei Concilj delle loro Provincie, e se vi sia Causa Canonica, sieno deposti. Così fu stabilito nel Concilio d'Antiochia Can. XIV. e XV. nel Sardicense Can. III. IV. e VII. nel Costantinopolitano I. Can. VI.

Nella Collezione Greca, nel Calcedonense Can. IX. In molti Canoni de' Concilj Africani, come si può vedere nel Codice della Chiesa Africana Can. XII. XV. XIX. XXVIII. LXXXVII. LXXXVIII. XCVII. collazionati colla lettera della Chiesa Africana a Celestino Pontefice Massimo. In oltre dai Capitoli di Adriano I. ad Ingilramno Vescovo Metense l' anno 785. che si trovano in Binio e Sirmondo *Collect. Concil.* Cap. V. IX. X. XII. XIX. XX. XXVII. XXIX. Che la medesima disciplina religiosamente e costantemente si conservasse nelle Gallie, e altrove, apparisce da moltissimi esempj presso Gregorio Turonense *Hist. Franc. lib. V. Cap.* 28. e ancora *lib. VII. Cap.* 16. *e* 17. Pietro de Marca *de C. S. & J. lib. VII. per tot.* Natal Alessandro *Hist. Eccles. Tom. III. pag.* 118. *Schol.* 5. di più *Tom. V. pag.* 454. 701. *e segg.* Vedi quì sotto §. 11. *n.* 2.

Per abbattere questi diritti così certi, non avvi niuna delle Cause che si onorano col titolo di *Maggiori*, intorno la quale siensi fabbricati più testi, che quella della Deposizione de' Vescovi. Queste false Decretali trovansi nel Decreto di Graziano come segue: Dal Secolo II. di ANACLETO Papa Caus. III. Quest. 6. parte Can. 13. parte Can. 15. di SISTO I. Caus. II. Quest. 6. Can. 4. d' IGINO Caus. IX. Quest. 3. Can. 4. di ANICETO Quest. medesima Can. 6. di ELEUTERIO Caus. III. Quest. 6. Can. 7. di VITTORE Caus. II. Quest. 6. Can. 7. Dal Secolo III. di ZEFIRINO Caus. III. Quest. 8. Can. 1. di FABIANO Caus. II. Quest. 6. Can. 1. 2. 20. 21. Di più Caus. III. Quest. 6. Can. 1. 2. 3. di SISTO II. Caus. II. Quest. 6. Can. 5. Di più Caus. III. Quest. 6. Can. 5. Dal Secolo IV. di GIULIO I. Caus. II. Quest. 6. Can. 10. Caus. II. Quest. 6. Can.

Can. 9. di FELICE II. Cauf. II. Queft. 6. Can. 16. di DAMASO Cauf. III. Queft. 9. Can. 7. e Queft. 6. Can. 6. ec. Mi vergognerei di porre fotto gli occhi de' lettori una farraggine così grande di falfi ftromenti, co' quali di quà dal Secolo Nono fi regge la Sacra Difciplina; fe non foffero ormai noti egualmente agli Ortodoffi e agli Eretici. Prima di quefti falfi Canoni non avvi chi diceffe, che un Vefcovo non poteffe effer depofto fenza il beneplacito del Pontefice; dopo di quelli avvi ancora chi afferma che può farfi. Quì appartengono *i Canoni II. e* 13. *Cauf. II. Queft. 6.* ne' quali s'infinua, che i Vefcovi in un folo cafo non poffono effer giudicati *definitivamente* da' loro Colleghi, cioè, quando effi aveffero appellato alla Sede Romana.

Credono gli Eruditi, che l'Impoftore fiafi in quefta Caufa maggiormente efercitato, perchè poteva fperare, che quefti Canoni fi traeffero facilmente agli altri affari de' Vefcovi, come fono le Traslazioni, le Confermazioni dell' Elezione, le Poftulazioni, e le Ceffioni. Ciò anche potè dar motivo ai Vefcovi, di attaccarfi più ftrettamente alla prima Sede, per isfuggire in quefto modo la feverità dei Giudicj Provinciali.

In fatti in quefto modo fembra fatta una legge per così dire all' impunità, cioè dato un adito, e fpalancata una porta in tutte le Caufe all' appellazione alla Sede Appoftolica, e al Pontefice Romano: e quindi i frequenti e gravi lamenti de' grand' Uomini, Ivone Carnotenfe, Idelberto Cenomanenfe, Bernardo Abate di Chiaravalle, ed altri. Vedi più baffo *Cap. V.* §. 7. *n.* 3. *Cap. IV.* §. 8. *n.* 7.

Può parere ftrano, che i Pontefici, fotto il prefidio de' Canoni novelli, abbiano diftaccato da'

pri-

primieri loro costumi, i Vescovi, specialmente quelli di Francia, i quali solevano tenacemente conservare i diritti antichi e le discipline, e a un eterno supplicio (se Dio lo permettesse) abbiano condannato quel Jus, con cui vollero che fosse governata la Chiesa coloro che la fondarono: noi ne indicheremo il modo in questo Paragrafo, seguendo i lumi che ci porge Steffano Baluzio nell' erudita Prefazione, colla quale illustrò i libri di Antonio Agostini della Emendazione di Graziano. Poichè avremo inteso questo nell' affare di maggior momento, che quì trattiamo, sarà più facile il nostro giudicio sugli altri, che costituiscono la materia del presente Capitolo.

(1) Essendosi proposto questo falsario di far il Pontefice Romano *assoluto Monarca* della Chiesa, adoperò tutti i mezzi per preparare la strada atta in qualunque modo al suo sistema. A questo i Canoni III. e VII. del Concilio Sardicense (i quali permettono una certa specie di appellazione ai Vescovi dai Concilj Provinciali al Pontefice Romano) gli furono molto opportuni. Noi questi Canoni gl'interpreteremo nel vero e naturale loro senso al Capo V. e faremo vedere, che da quelli non segue in niun modo *la riserva* delle Cause Episcopali, e in ispecie della Deposizione de' Vescovi.

(2) Ripetasi quì ciò che nel precedente §. dicemmo del *cap.* 2. *X. de Translat.* nel quale anche la *Deposizione* d' un Vescovo per preteso Jus Divino si riserva al Sommo Pontefice. Questo è il primo testo del Jus Canonico, fra quelli che spurj non sono, che abbia attribuito tanta autorità alla Sede Appostolica. Lungi da me, ch' io attribuisca lo stesso delitto ad INNOCENZIO III. che imputo a Isidoro. Egli innocentemente, per

così

così dire, fu ingannato dalle costui falsità. I Pontefici, supposto, e comunemente già ricevuto il sistema Isidoriano, cercarono, e pubblicarono ragioni a quello convenienti, per collocarvi il Jus di questa Riserva. *In Can.* 9. *Caus.* III. *Quest.* 6. è allegata la gravità della materia, che la fece annoverare fra le Cause *Maggiori*. *Cap.* 2. *e* 3. *X. de Translat.* si propone il vincolo del Matrimonio spirituale, fra il Vescovo e la Chiesa. Ma queste Cause sono bastevolmente arbitrarie.

(3) Questi intanto furono i motivi, da' quali mosso il Concilio Tridentino Sess. XXIV. Cap. 5. stabilisce nel modo seguente: *Le Cause Criminali più gravi contro i Vescovi, anche eretici, che Dio non voglia, che sono degne di deposizione o privazione, dal medesimo solo Pontefice Romano riconosciute sieno e terminate. Che se la Causa è tale, che necessariamente debba commettersi fuori della Curia Romana, a niuno affatto sia commessa se non ai Metropolitani, o Vescovi da eleggersi dal Beatissimo Papa; e questa commissione sia speciale, e sottoscritta di mano dello stesso Santissimo Pontefice, nè mai conceda loro se non, che facciano la sola istruzione del fatto, la somma e'l processo, che trasmettano al Pontefice Romano, riservata allo stesso Santissimo la sentenza definitiva*. A questo Articolo tre cose meritano osservazione. (a) La riserva delle Cause della deposizione dei Vescovi, ripugnante al genuino Jus e disciplina Ecclesiastica, come già dicemmo. (b) Ciò, che il Tridentino, in conseguenza, e in forza delle false Decretali, ordinò, per esser fondato in errore del Jus comune, soggiace all' emenda de' tempi susseguenti, ne' quali la falsità s'è scoperta. Vedi poi *cap. VIII.* §. 4. *n.* 4. *e* 5. (c) Contro questa disposizione del Tridentino gli Ambasciatori del Re Cristianissimo, pre-

presenti al Concilio, protestarono tosto in questi termini: *Il Capo Causæ Criminales non piace, perch' è contrario all' antichissimo Jus Regio, e ai privilegj della Chiesa Gallicana, co' quali si proibisce, che niuno, anche di buona voglia, possa esser chiamato da chi si sia in giudicio fuori del Regno, per qualunque causa, nè meno possa esser condannato*. Aggiugni cit. Cap. VIII. §. 8.

(4) La mutazione, che in questa guisa si fece dal Jus antico al Jus nuovo, fu notata da Pietro de Marca *de C. S. & J. lib. III. Cap. 6. n. 1.* in questo modo. „ Questa sola ragione persuase „ Niccolò I. a farsi acerrimo difensore di quelle „ Epistole (Isidoriane) per soggettare più facil- „ mente affatto i Vescovi alla Sede Romana. „ Perchè da queste costituì quella nuova regola, „ incognita agli antichi Canoni, cioè, che un „ Vescovo, benchè non abbia appellato alla Sede „ Romana, non possa esser deposto senza il bene- „ placito del Pontefice Romano. Le parole di „ Niccolò sono queste nella lettera 42. ai Vesco- „ vi Gallicani. *Benchè se anche mai avesse appel-* „ *lato, mai affatto senza nostra saputa dovrebbe* „ *esser deposto: perchè i Sacri Statuti, e i vene-* „ *randi Decreti ordinarono, che le Cause dei Vesco-* „ *vi, essendo negozj maggiori, debbano esser lascia-* „ *te definire alla nostra censura*. Quegli statuti o „ Decreti, rammemorati da Niccolò, debbono ri- „ ferirsi all' Epistole di Vittore, Sisto, Marcello, „ Zefirino, Giulio, ed altri Pontefici. Primo: „ che niun Sinodo Provinciale definisca la cause „ Criminali de' Vescovi, senza consultare la Sede „ Romana. Secondo: che niun Sinodo si raduni „ senza l' autorità di quella Sede. In questi Capi „ consiste la principal differenza del Jus nuovo „ dall' antico. Donde nacque, che l' autorità dei

„ Me-

„ Metropolitani, che avea vigore nello ſtabilir
„ Canoni, e in render Giudicj, reſtò ſommamen-
„ te indebolita; e perciò le nuove ſpecie d'affa-
„ ri, che ſogliono di giorno in giorno inſorgere,
„ non furono più diſcuſſe e deciſe nei Concilj
„ Gallicani, come ſoleva farſi ſecondo gli antichi
„ coſtumi, ma prima ne' Concilj Romani, e poi
„ dai ſoli Pontefici: benchè i Veſcovi Gallicani
„ non abbiano voluto rinunciare intieramente al-
„ la poteſtà di congregare Sinodi Provinciali, e di
„ formar Canoni.

(5) Come i Veſcovi ſieno ſtati depoſti per una certa conſeguenza del precedente giudicio del Papa, l'abbiamo detto *Cap. II.* §. 9. *n.* 5. *Cap. III.* §. 4. e lo ripeteremo ancora in un altro luogo. Quì apporteremo un eſempio di ciò colle parole del Veſcovo di Meaux Benigno Boſſuet *Defens. Declarat. Cleri Gallic. Lib. XIV. Cap.* 15. „ Ge-
„ laſio Papa Epiſt. 13. ſcrivendo ai Veſcovi di
„ Dardania rammemora che *la Sede Appoſtolica di*
„ *ſua autorità condannò* Dioſcoro, cioè, come dal-
„ le anzidette coſe facilmente appariſce, fece quel-
„ la ſentenza, la quale, dopo fatto l'eſame, foſ-
„ ſe confermata dal Sinodo di Calcedonia, come
„ vedemmo. Dei Veſcovi che aderirono a Dio-
„ ſcoro, ſcrive in queſto modo: La Sede Appoſto-
„ lica *di ſua autorità gli abbattè, perchè rimaſero*
„ *nella loro perfidia, e in ciò fu ſeguita dalla Con-*
„ *gregazione, che ivi* (in Calcedonia) *era adu-*
„ *nata. Perchè, ſiccome non potè ſuſſiſtere ciò ch'*
„ *eſſa non aveva approvato, così, ciò ch' eſſa de-*
„ *terminò di giudicare, fu ricevuto da tutta la Chie-*
„ *ſa*. Il che ſi riferiſce all'Autorità della Sede
„ Appoſtolica, come ſe precedendo eſſa, il Sino-
„ do di Calcedonia l'abbia ſeguita: perchè fac-
„ ciaſi manifeſto eſſervi una forza ſomma e in-

„ vin-

„ vincibile in ciò, che *tutta la Chiesa ricevè i* „ giudicj della Sede Appostolica, fattone bensì l' „ esame, e una nuova discussione, come appar- „ ve dal fatto. „

(6) Per intraprendere ora ciò che in secondo luogo ci siamo proposti, mostreremo perchè e come i Vescovi di Francia abbiano sofferto che le Cause de' Vescovi si levassero dai Sinodi Provinciali, e a Roma si portassero anche in prima istanza. Quì tosto sul principio della cognizione che s' ebbe in Francia delle false Decretali s' incontra Ingilramno Vescovo di Metz, il quale fu il primo di tutti, che contro i Divini Canoni tentasse di svellere il Jus antico e veramente Canonico, *quando trattossi della Causa propria*, cioè, quando accusato d' un delitto, volle sottrarsi alla cognizione de' suoi Giudici. A questo fine lo stesso Vescovo offerì al Pontefice Adriano Capitoli tolti la maggior parte dagl' Isidoriani, per cercare in quelli un appoggio alla sua Causa. Questi Capitoli presso Sirmondo, Arduino, ed altri raccoglitori de' Sinodi vengono ascritti al Papa ADRIANO, come se da questo Pontefice *fossero consegnati ad Ingilramno Vescovo della Città di Metz a Roma, in data de'* 19. *del Mese di Settembre* (anno 785.) *quando trattavasi la Causa del suo negozio*. Ma osservò il Baluzio, *l. cit.* §. 4. che in un antico Codice manoscritto della Biblioteca di S. Vittore di Parigi si legge questa rubrica: *Incominciano i Capitoli raccolti da diversi Concilj, o Decreti de' Pontefici Romani da Ilgilramno Vescovo di Metz, e offerti al Papa Adriano*. Il qual titolo leggendosi eziandio in altri Manoscritti, ed essendo molto più verisimile di quello che seguì il Sirmondo, quindi il Du Pin *Bibliot. Auctor. Eccles. Tom. VI. pag.* 114. Calmet *Hist. Lotharing. Tom. I. pag.* 529.

529. *nov. edit.* ed altri migliori Critici, aſcrivono con ragione queſti Capitoli ad Ingelramno. Con tal occaſione ſi oſſervi, che l'Epiſtole Iſidoriane delle quali Ingilramno fin l'anno 785. ſerviſſi ne' ſuoi Capitoli, non furono la prima volta portate in Francia e in Germania da Riculfo Arciveſcovo di Magonza, ſapendoſi che Riculfo ſolamente l'anno 787. aſceſe la Cattedra Moguntina, quando non voglia dirſi ch' egli abbia fatto queſto bel regalo alle noſtre Chieſe, prima d' eſſer creato Arciveſcovo.

(7) Dopo di queſto s' incontrano preſſo Baluzio §. 5. *e 6.* alcuni Veſcovi di Francia, i quali ſotto lo ſcudo *del Pallio* ottenuto dal Pontefice Romano, ſi eſimevano dalla giuriſdizione de' Sinodi Provinciali. Di queſto numero è Teodolfo Veſcovo d'Orleans, il quale per il delitto di congiura contro Lodovico Pio Imperatore, come riferiſce Eginardo agli anni 817. e 818. per giudicio de' Veſcovi Gallicani congregati in Aquiſgrana depoſto, e cacciato a far penitenza nel Moniſtero d' Angiò, proteſtò più d'una volta d' eſſer innocente non ſolo, ma nelle lettere a Modoino Veſcovo d' Autun dice, che quantunque aveſſe confeſſato il delitto, non potevano i Veſcovi di Francia condannarlo, ma ſolo il Sommo Pontefice, perchè da lui aveva ricevuto il *Pallio*. Non molto dopo NICCOLO' I. nel concedere l'uſo del Pallio ad Artardo Veſcovo Namnetenſe, ſcriſſegli in queſto modo: *In oltre ordiniamo, e con autorità d' iſtituzione Appoſtolica definiamo, che ſe appellerai alla Sede Appoſtolica in controverſie di delitto, o ſe richiederai forſe che la materia ſia aſcoltata, o diſcuſsa con uno ſpeciale eſame di queſta, niuno de' Prelati Metropolitani, o altri Veſcovi oſi proferire contro di te ſentenza, ſe non premeſso un noſtro De-*

creto

creto, ma tu sia riservato da esaminare o giudicare solamente senza indugio ad arbitrio della Sede Appostolica, poichè si conosce che per decreto o concessione della medesima sei stato incardinato e palliato a cotesta Chiesa vacante.

(8) Aldrico Vescovo de' Cenomani, temendo, forse per rimorso di coscienza, d' esser chiamato in giustizia, prima che fosse fatta la menoma cognizione della sua Causa, implorò l'ajuto del Papa Gregorio IV. il quale prendendo quella occasione di stabilire per tutta la Chiesa, specialmente in Francia, il nuovo Jus Canonico, di buona voglia prese il patrocinio d'Aldrico, e scritta una lettera generale l'anno 899. a tutti i Vescovi del Mondo, la quale è in parte nel Decreto di Graziano *Cons. XII. Quaest. 6. Cap. II.* e intiera si trova in Arduino *Concil. Tom. IV. col.* 1269. solamente per sollevare la molestia d'un uomo, insegnò che i giudicj dei Vescovi, particolarmente se abbiano appellato alla Sede Appostolica, non possono esser fatti senza l'intervento dell'autorità del Vescovo Romano: e proibì che Alrico fosse giudicato in altro luogo, che presso la Sede Appostolica, o avanti i Legati a latere del Pontefice Romano. *Se gli sarà opposto*, dice in questa lettera Gregorio, *qualche cosa di grave e da non tollerarsi, dovrassi aspettare la nostra censura: sicchè niente si determini di colui che rifugiosi nel seno della Santa Chiesa Romana, e implorò da questa sollievo, prima che non venga comandato dall'autorità della Chiesa medesima, la quale concesse le sue veci alle altre Chiese, in modo però che sieno chiamate in parte di sollecitudine, non in pienezza di potestà* . . . E poi: *Nè siavi alcuno tanto frivolo, o contenzioso, o contumace, che voglia dire, che comandiamo queste cose senza ragione: essendo stabi-*

stabilito con autorità de' Canoni, e con decreti de' nostri Predecessori, che sia in arbitrio d'un Vescovo accusato appellare al Pontefice Romano, e ricorrer a lui, perchè da lui sia ascoltata la Causa, o esso mandi Legati a latere che l'ascoltino, e con autorità di lui, in compagnia di tutti i Vescovi Comprovinciali, la giudichino giustamente. Tanto graziosamente secondo le false Decretali Gregorio interpreta i Canoni di Sardica, e ciò a richiesta del Prelato Francese, che in questa nuova Giurisprudenza cercava i suoi vantaggi.

(9) Deposto Rotado Vescovo di Soissons dal giudicio de' Vescovi Gallicani, congregati l'anno 853. nel Sinodo di Soissons, ne fu tosto ordinato un altro in suo luogo, non ostante l'appellazione di quello alla Sede Appostolica. NICCOLO' I. Pontefice Massimo (uomo prontissimo a ricever appellazioni, anche contro i Concilj Provinciali, e non meno felice che audace in ritenere, propagare, e ampliare la sua autorità) chiama questa una *diminuzione e abbominazione de' privilegj della Santa Chiesa Romana* (sono sue parole nel Concilio tenuto a Roma dopo due anni per la restituzione di Rotado) e sostiene che fu ingiusto il giudicio del Sinodo di Soissons, il quale oltre d'esser congregato senza l'autorità del Pontefice Romano (*il che non è lecito ad alcuno*, dic'egli) aveva condannato un Vescovo appellante alla Sede Appostolica. Per più facilmente indur poi i Vescovi Gallicani alla restituzione di Rotado, apre loro un vastissimo campo d'impunità, cioè, privilegj della Chiesa Romana, antichi in vero, se a Dio piace, ma perduti per molti secoli, e poi per buona fortuna ricuperati, e sono il Jus d'appellare alla Sede Romana in tutte le Cause. Queste sono le parole di lui in Arduino *Collect. Concil.*

Tom. V. col. 258. ai Vescovi del Sinodo Silvanettense, degne veramente d'esser rammemorate: *I privilegj della Sede Appostolica sono copritura, per così dire, di tutta la Chiesa Cattolica; i privilegj, dico, di questa Chiesa sono difese contro tutti gl' impeti della malvagità. Perchè, ciò che oggi toccò a Rotado, chi sa che dimani non possa toccare ad ognuno di Voi? Così l' Appostolo ammonisce, dicendo: Chi sta in piedi guardi di non cadere. Che se vi accadesse, parliamo con parole profetiche, dimando: all' ajuto di chi ricorrereste?*

Basti ciò che abbiamo detto, per intendere in che modo si sieno indotti i Vescovi di Francia a rinunciare al loro Jus antico, oscurato dalle false Decretali: molte altre cose a questo proposito si trovano nella lodata Prefazione di Baluzio. Osserva pure il De Marca *lib. III. Cap.* 4. *n.* 5. *e cap.* 5. *n.* 5. che l' Epistole contenute nella Collezione d' Isidoro furono bensì non ripudiate dai Vescovi di Francia, anzi anche secondo le occasioni adoperate in proprio favore, ma non furono però pubblicamente accettate in autorità di Canoni.

§. IX.

La erezione di nuovi Vescovati si riserva alla Sede Romana, senza niuno espresso Testo del Jus, ma per sola osservanza.

PEr ogni Jus scritto è certo, che dal Metropolitano, e dai Concilj particolari possono erigersi Vescovati. Questo si rileva tanto dal Decreto di Graziano *Caus. XVI. quest.* 1. *Can.* 50. *e* 51. quanto dalle Decretali *Cap. XVI. de Maiorit. et obedient.* I Canoni che sembrano opposti vengono dilucidati da Gibert, *Tom. II. Tit. VII.* §. 6. *pag.*

pag. 134. Anzi nè meno nel Tridentino niente si legge che in ciò favorisca la riserva Pontificia: benchè nella Chiesa Occidentale sia da lungo tempo invalso l'uso, che i Vescovati si erigano coll' autorità della Sede Romana, anche in Francia.

Osservano poi gli Eruditi, che le spedizioni agli estranei, fatte frequentemente per Jus, e per debito dell'ufficio Primaziale dai Sommi Pontefici, diedero occasione, che la facoltà di crear nuovi Vescovi cadesse nelle mani del solo Papa; specialmente dopo che per le false Decretali fu diminuita grandemente l'autorità e la frequenza de' Sinodi Provinciali.

(1) In effetto i Prelati al dì d'oggi ordinariamente si dichiarano *Vescovi per grazia di Dio, e della Sede Appostolica*. (a) Ma questo costume si riconosce non molto antico, perchè non si usava ancora nel secolo XIV. Vedi *Gallia Christiana nov. edit. Tom. I. in Prob. pag.* 12. 27. 36. 47. 60. 70. 81. 88. 116. 149. 151. 174. 175. *Tom. II. pag.* 239. 246. 300. ec. ec. (b) Questa formola s'accorda col sentimento di GREGORIO M. il quale scrivendo a Pietro Suddiacono, suo Legato in Sicilia, *Epist. 36. Lib. I. nov. Edit.* acciò proibisca ai Vescovi di quell'Isola, di andar a Roma il giorno anniversario della sua Ordinazione, che ivi si celebra, benchè fossero soliti, aggiugne: *Ma s'è necessario che vengano, vengano nel Natale del Beato Pietro Principe degli Appostoli, per ringraziar quello, per la cui munificenza sono Pastori.* In questo passo i Benedittini della Congregazione di S. Mauro, nella loro Edizione, osservano: „I „ Prelati professano lo stesso, mentre nelle loro „ Lettere e Commonitorj s'intitolano Vescovi per „ grazia della Sede Appostolica. Sanno gli Eru- „ diti che reciprocamente si prende la Sede Ap-

„ postolica per S. Pietro, e questo per quella. „ Perciò la maggior parte dei Vescovi sono, e professano d'essere Pastori per grazia di S. Pietro e della sua Sede, in quello stesso senso nel quale INNOCENZIO I. scrisse a Decenzio Vescovo Eugubino: *E' manifesto, che in tutta l' Italia, Francia, Spagna, Africa, e Sicilia, e Isole aggiacenti, niuno ha istituito Chiese, se non quelli, che il venerabile Appostolo Pietro, o i suoi successori costituirono Sacerdoti*. (c) Osserva Tomassino *Discipl. Eccles. de Benef. Part. IV. lib. I. Cap.* 22. che i primi ad usar questa formola *per grazia di Dio, e della Santa Sede*, furono Arcivescovi, cioè, Pietro di Narbona nel Concilio Biterrense l'anno 1351. e Simone di Tours nel Concilio Andegavense l'anno 1365. *E la cagione fu*, (dic' egli) *che l'autorità de' Metropolitani deriva dal Primato di S. Pietro su i Vescovi, e la potestà dei Vescovi è di Jus e Istituto Divino*. Intanto non deesi crudamente ricevere ciò che in questo luogo dice il Tomassino dell'autorità dei Metropolitani sui Vescovi, derivante dal Primato di Pietro, ma intendersi piuttosto di quei diritti che vollero i Papi annettere al *Pallio* Archiepiscopale; di che parleremo altrove.

(2) Forse più utile sarebbe alla Chiesa restituire in questa parte l'antica disciplina, perchè non mancano alcuni, che si lagnano con fondamento, che la Sede Romana, per ragioni politiche proprie di quella Curia, non erige tanti nuovi Vescovati, quanti ne ricercherebbero le conversioni de' popoli alla vera Fede. Non sarà male udire a questo proposito l'Autore d'un libretto pubblicato l'anno 1762. in Francia contro i Gesuiti, col Titolo: *Questioni proposte all' Autore dell' Appellazione alla Ragione*. Ecco ciò ch'egli dice pag. 30.

„ Le

„ Le vostre Missioni dell' Indie Orientali e Occi-
„ dentali hanno un vizio radicale , che le rende
„ essenzialmente differenti dalle Missioni dei veri
„ Appostoli, e dei loro imitatori , che vi hanno
„ preceduto in questa buona Opera. V' è stato det-
„ to, che questo difetto principale strascinava se-
„ cò necessariamente l' istabilità delle vostre prete-
„ se nuove Chiese , e ne cagionava irreparabil-
„ mente la rovina, come la sperienza lo ha pur
„ troppo fatto vedere. Questa differenza è facilis-
„ sima a riconoscersi e definirsi. Gli Appostoli di
„ Gesù Cristo , e i loro imitatori , arrivando in
„ un Paese, che volevano convertire , comincia-
„ vano dallo stabilirvi un Vescovo Diocesano di
„ dimora fissa ; il Vescovo stabiliva Curati e Mi-
„ nistri inferiori nelle Parrocchie determinate. Que-
„ sto è ciò che si chiama Gerarchia Ecclesiastica ,
„ e una Missione eseguita secondo lo spirito del-
„ la Chiesa. Voi non avete mai potuto porre in
„ dubbio, che questo metodo non fosse buono ,
„ perchè è di fatto e di fede che lo Spirito San-
„ to n' è l' Autore. Perchè dunque i Gesuiti non
„ l' hanno seguito? Perchè non Vescovi ? perchè
„ non Curati in titolo nelle loro Missioni alla
„ China, nel Giapone , e nell' Indie ? Se aveste
„ preferito il vero bene de' poveri popoli, che pre-
„ tendevate convertire, avreste stabilito le loro Chie-
„ se sul vero fondamento dell' autorità e sollecitu-
„ dine pastorale : perchè non l' avete voi fatto?
„ Perchè i Vescovi e i Curati titolari rovesciereb-
„ bero, o almeno restrignerebbero troppo l' auto-
„ rità del vostro Governo. Avete voluto piuttosto
„ correr i rischi di vedere la greggia senza Pasto-
„ ri, e la Fede distrutta alla prima persecuzione
„ Ciò ch' è succeduto v' ha fatto vedere, che Chie
„ se fondate in questa maniera non avevano con-

„ sistenza veruna; quando il Cristianesimo fonda-
„ to sulla vera Gerarchia, resistè per dieci secoli
„ contro la più violenta persecuzione. „

§. X.

Ciò ch' è di Jus nell' erigere Vescovati, lo è ancora nell' istituire nuove Metropoli e Chiese Provinciali.

PRima delle false Decretali non si trova niente che in questa parte favorisca le pretese degli Oltramontani. Dopo l' accettazione di queste, cominciarono verso il Secolo X. i Pontefici ad arrogarsi questo Jus, non però senza mormorazione de' Vescovi. Avendo GIOVANNI IX. nel principio del detto Secolo istituito un Metropolitano con tre nuovi Vescovi nelle Terre degli Slavi, i quali fin dalla loro conversione alla Fede Cristiana erano stati soggetti al Vescovo Pataviense, si lamentarono di questa nuova istituzione, come ripugnante ai Sacri Canoni, Feormaro Arcivescovo della Chiesa Juvaviense, ed altri Vescovi, nella lettera al detto Pontefice, che si legge nel Labbè *Tom. IX. Concil. col.* 498. Aggiugni sopra §. 1. *n.* 4. di questo Capitolo.

(1) Le false Decretali, che sì grande autorità attribuiscono ai Pontefici Romani, sono di Clemente I. a Jacopo fratello del Signore, di cui un frammento leggesi in Graziano *Dist. LXXX. Can.* 2. come pure d' una seconda lettera di Anacleto Papa, le cui parole lo stesso Graziano riferisce *Dist. XCIX. Can.* 1. In questi spuri Monumenti si fa menzione di *Metropolitani*, *Arcivescovi*, *Primati*, *e Patriarchi*, anzi di *Archiflamini* ancora, i quali si asseriscono costituiti da SS. Pietro, e Clemente

per

per le Provincie: quando in quell'età, non solo non erano note quelle Dignità, ma nè meno i loro nomi, come al dì d'oggi ben sanno gli Eruditi.

(2) GREGORIO VII. nelle lettere, pubblicate nella *Gallia Cristiana Tom. IV. pag. 7. inter Instrum.* nelle quali erige la Chiesa di Lione in Primaziale, e le assoggetta tre Metropolitani, quello di Rouen, quello di Tours, e quello di Seins, espressamente professa, che in questa erezione egli imita *le antiche vestigie de' Santi Padri*, e non è oscuro, ch'egli si fonda sulla falsa Decretale testè riferita di Clemente I. Apparisce ciò più manifestamente ancora dalla lettera del medesimo alli tre accennati Metropolitani *ibid. pag.* 8. nella quale, per affermare e stabilire il Jus della Sede Appostolica d'erigere Chiese Primaziali, adopera il frammento allegato di sopra della supposta Decretale di Papa Anacleto I. riferita, come dicemmo da Graziano *cit. Dist. XCIX. Can.* 2. al quale Canone i Correttori Romani notano come segue: „ Questo Capo intiero si ripete da Gregorio VII. *Lib.* „ *VI. Regesti Epistola* 35. scritta agli Arcivescovi „ di Rouen, di Tours, e di Seins, e da questa, „ ch'è originale molte cose vengono restituite. „

(3) Se da una parte nell'erigere le Metropoli i Pontefici Romani dopo il Secolo X. seguirono la nuova Giurisprudenza d'Isidoro, dall'altra poi non meno la strascinarono a pregiudicio delle Metropoli stesse: il che diede luogo al noto lamento di S. BERNARDO lib. III. de Consid. Cap. 4. *Parlo colle voci e coi lamenti delle Chiese. O niuna, o pochissime sono, che non si dolgano di questa piaga, o non la temano. E qual è questa? dimanderai. Gli Abbati si sottraggono dai Vescovi, I VESCOVI DAGLI ARCIVESCOVI, gli Arcivescovi dai Pa-*

triarchi o Primati. Quì è manifesto che trattasi dell'esenzione di molti Vescovi dalla potestà de' loro Metropolitani, e de' Sinodi Provinciali, e per questa cagione, del sovvertimento fatto all'antica disciplina istituita con gran provvidenza dai Concilj Generali: quantunque adduca molte cose in contrario il Tomassino *della disciplina antica e nuova della Chiesa Part. I. Lib. I. Cap.* 48. *n.* 1. 2.

(4) Fu proposta alcune volte in Francia la questione, e cominciata la deliberazione, di costituire dentro i confini del Regno *un Patriarca*. Fu creduto in quella occasione da molti, che a far questo poco importasse l'assenso della Sede Romana, come non fu anticamente ricercata l'autorità de' Romani per l'erezione de' Patriarcati Costantinopolitano e Gerosolimitano. Ma inetto era, o almeno incompleto questo modo di raziocinare: perchè quei Patriarcati Orientali andavano del pari col nostro Occidentale, e avevano ciascheduno i loro confini separati, e il Jus di uno e l'esercizio di quello non portava pregiudicio a quello degli altri. Vedi sopra *Cap. III.* §. 5. Ma se si trattasse d'erigere un nuovo Patriarcato dentro i limiti di questo nostro antico Occidentale, e coll'attribuzione de' veri diritti Patriarcali, e rispettiva diminuzione di quelli, che in vigore de' *genuini Canoni* a questo appartengono, non potrebbe farsi *regolarmente*, quando il Patriarca Romano ragionevolmente si opponesse. Tutto ciò però intender si dee, salve quelle cose, che *fuor d'ordine*, secondo l'occasione, e per bene della Chiesa, accenneremo potersi stabilire *Cap.* IX. §. 4. *n.* 2. 3. 4. Io parlo quì d'un *vero* Patriarcato, quale sempre s'intende, qual volta occorre di far menzione, in Jus, di questa Dignità. Altra cosa è quella de' Patriarcati minori, come sono quelli d'Aquileia,

di

di Venezia, di Lisbona, dell'Indie, ec. i quali, rispetto al Jus, debbono piuttosto porsi fra i *Primati*.

§. XI.

Si dimostra, particolarmente contro il Cardinal Orsi, che niun attributo di Jus Monarchico, per tutta la Chiesa, è annesso alla Sede Romana. Tuttavia negli affari concernenti la Chiesa Universale il Papa val molto, fuori del Concilio, come Primate, specialmente colla negazione del suo assenso.

SE dunque, come ora è più chiaro della luce meridiana, di tutti quei riservati Pontificj, che significati vengono col nome di *Cause Maggiori*, nè men uno naturalmente, cioè per istituto, è annesso al Primato della Chiesa Universale, che diremo *degli affari minori* della Chiesa? e come potremo noi figurarci, che la somma delle cose per istituzione di Cristo sia nelle mani del solo Pontefice Romano; e che i Vescovi (ai quali pure tutte, e ciascheduna di queste cose tanto maggiori, quanto minori, fin dalla primaria istituzione della Chiesa, e per concessione dello stesso Salvatore competevano) sieno solamente chiamati dal Papa in parte di sollecitudine, e non in parte d' autorità chiamati da Cristo?

Disse rettamente il chiarissimo Bossuet de Potest. Eccles. Lib. XIII. Cap. 15. „ Che non si dee attribuire di proprio capriccio e con vani raziocinj „ una forma alla Cristiana Repubblica, ma è necessario dimostrare colle Scritture, e colla Tradizione, che la *Monarchia* Ecclesiastica è stata „ istituita da Cristo Monarca principale, *il che* „ dic'egli, *è falsissimo*. „ Da questo prudente av-

viso

viso eccitato il Cardinal Orsi *Tom. III. lib.* 7. *Cap.* 3. *pag.* 598. si accinge a provare la Sacra Monarchia *dagli effetti*, o sia dai diritti a quella naturalmente connessi, avvertendo accuratamente, che tutta la sua mole e macchina rovinerebbe, quando colla Scrittura e colla Tradizione non dimostrasse, che tutti quei diritti, o almeno la maggior parte di quelli al suo Monarca competono. Nello stesso luogo si sforza di attribuire al Pontefice Romano il Jus di *far leggi*, e di *castigar* coloro che alle sue leggi ubbidir non volessero: il Jus di supremo *Giudicio*, e di costituir *Magistrati*: il Jus degli Universali *Comizj* o *Concilj*; e finalmente la di lui *Immunità* da ogni umano giudicio. Altri diritti Monarchici non ebbe l'Eminentissimo da donare al Pontefice. Il presente nostro, qual egli si sia, trattatello dal principio al fine in altro non è occupato, che in dichiarare questi e simili attributi di somma potestà, e attribuirli e difenderli ad ognuno de' loro legittimi possessori. Lascio al giusto e prudente Lettore il giudicare, se paragonando le cose, che da genuini fonti, cioè dall'antica osservanza della Chiesa ricaviamo, il Cardinale abbia attribuito alla Sede Romana pur uno di quegli attributi in maniera tale, che la minima ombra di Stato Monarchico nella Chiesa rimanga.

(1) Che il Jus proprio di far leggi per la Chiesa Universale, nè in materia di Fede, nè in Cause di Disciplina non competa al Pontefice Romano, lo proveremo *Cap. V.* Ha egli bensì, come abbiamo insinuato *Cap. II.* §. 6. il Jus di proporre, a nome della Chiesa, leggi da osservarsi; ma perchè, come ivi dimostrato abbiamo, quelle non acquistano vigore, prima che riconosciute sieno e ammesse dalla Chiesa, quindi tanto è lontano,

che

che da questo Jus d'esser il primo a dettarle, dedur si possa un'assoluta e propria potestà legislativa, che piuttosto ne deriva il contrario. Queste massime acquistano lume e confermazione da GREGORIO M. *Epist.* 30. *lib. VIII.* dove scrivendo ad Eulogio Vescovo Alessandrino, dice: *Ti prego allontanar dal mio Udito la parola di COMANDO; perchè so chi son io, chi siete voi. In luogo, mi siete fratelli, in costumi, padri. Io per tanto non comandai, ma procurai d'indicar ciò ch'è utile.* Così parla Gregorio, di cui niuno con maggior costanza esercitò l'autorità Appostolica. Vedi *Cap. V.* §. 4. *n.* 9. Perchè così? Perchè i Canoni, perchè le prische consuetudini egli conservava, e i diritti di tutti i fratelli egualmente che i proprj suoi sosteneva, trattando da eguali a se i Vescovi, che la retta Fede e regola seguivano. In tutte le Repubbliche la formola della pubblicazione delle Leggi è sempre accomodata alla forma, o sia sistema della Repubblica stessa. Nell'Impero Monarchico le Leggi non furono mai concepite, se non in nome del Principe. Le Leggi Ecclesiastiche grandi e vere, sono quelle solamente che si fanno nel Concilio Generale; e queste non sono nè concepite, nè pubblicate in nome del solo Pontefice. Nel primo Concilio degli Appostoli il Decreto circa le osservanze legali fu ascritto al Sinodo, non a S. Pietro: *Piacque allo Spirito Santo, e A NOI.* Nello stesso modo tutti i Concilj Generali *in Oriente* concepirono i Canoni in loro nome. Fra gli *Occidentali*, la maggior parte fecero lo stesso, senza eccettuarne nè meno il Tridentino.

(2) Per provare il Jus del Pontefice di punire coloro che rifiutano d'ubbidire alle sue Leggi, l'Orsi *lib. cit. pag.* 611. *e* 614. propone due esempj di Vescovi, privati de' loro Onori dalla Sede

Ap-

Appostolica: cioè Marciano d'Arles da S. STEFFANO Papa, e S. Ilario pure Arelatense da LEON M. deposti. Ma amendue all'intenzione dell' Orsi poco o nulla giovano. Della deposizione di Marciano, procurata non dal Romano Pontefice (di che non hassi la menoma notizia) ma dai Vescovi di Francia, per esortazione di Steffano, abbiamo trattato *Cap. II.* §. 9. Paragonisi *la Francia Cristiana Tom. I. col.* 522. *nov. Edit.* Nell' affare d'Ilario alcune cose debbono osservarsi: (a) Ch'egli non fu deposto, ma solamente privato da Leone del Jus Metropolitico. Vedi S. Leon, *Epist. X. nov. edit. cap.* 7. (b) Che S. Leone sia stato indotto fraudolentemente e con inganni a trattar così, e anche peggio S. Ilario, lo riconosce anche il Baronio *ad ann.* 464. *n.* 8. (c) Che Ilario sia stato condannato illegalmente, e da un Giudice non competente, lo prova il Du Pin *De Antiq. Eccles. Discipl. Diss. II. pag.* 207. *e segg.* (d). Leone oltrepassando la disciplina continuamente custodita, e badando più del dovere al decoro della sua Sede, (il che è la debolezza anche degli uomini Santi) allontanossi anche dalla determinazione de' medesimi Canoni Sardicensi, all'autorità de' quali egli massimamente appoggiavasi. (e) Finalmente osservando, che questo suo attentato era nuovo, e che la sua sentenza non avrebbe avuto in Francia niente di forza, con quell'autorità che aveva presso Augusto, che in quel tempo era in Roma, impetrò da Valentiniano III. Imperatore un Rescritto in data de' 6. Giugno 445. ad Aezio Maestro della milizia in Francia, perchè ponesse in esecuzione quel giudicio, come si legge nel Baronio *ad ann.* 445. *n.* 9. Molte cose sopra ambedue queste Cause di *Marciano* e d'*Ilario* sono da vedersi egregiamente discusse nella Dissertazione

Apo-

Apologetica *pro Hilario Arelat. Tom. II. Opp. S. Leon. nov. edit. Part.* 1. *Cap.* 8. 14. *e* 16. Per altro è veriſſimo ciò che oſſervò Fleurì *Diſc. IV. in Hiſt. Eccleſ. n.* 5. „ Si legge nelle falſe Decreta-
„ li, che i Veſcovi non poſſono eſſer giudicati de-
„ finitivamente ſe non dal Papa ſolo, e queſta
„ maſſima ivi è frequentemente ripetuta. Avete
„ però veduto cento eſempj del contrario . . . .
„ Non avvi coſa più frequente nei nove primi Se-
„ coli, quanto le accuſe e le depoſizioni de' Ve-
„ ſcovi; ma i loro Proceſſi facevanſi ne' Concilj
„ Provinciali, ch' erano il Tribunale ordinario per
„ tutte le Cauſe Eccleſiaſtiche. Biſogna ignorare
„ aſſolutamente la Storia della Chieſa, per im-
„ maginarſi, che in niun tempo, in niun Paeſe
„ non s' abbia mai potuto giudicar un Veſcovo,
„ ſenza mandarlo a Roma, o far venire una Com-
„ miſſione dal Papa. „ Vedi ſopra *Cap. III.* §. 9. *n.* 3. *e queſto Cap.* §. 8. Aggiugni poi *Cap. V.* §. 6.

(3) Il terzo Jus, dal quale, come da natural attributo, e così *a conſequenti*, l' Eminentiſſimo Orſi *pag.* 615. *e ſegg.* ſi sforza di difendere la poteſtà Monarchica del Pontefice, e dedurla come *a poſteriori*, è il Jus dell' Appellazione, o ſia della ſuprema iſtanza. Ma noi *Cap. V.* §. 5. *e ſegg.* dando la vera origine e la vera idea di queſto Jus, dimoſtreremo eſſer ambedue tali, che non ſono anneſſe in niun conto per divina iſtituzione al Primato Romano, ma più modernamente attribuito fu dalla Chieſa alla prima Sede, ma *limitato* in guiſa, che da queſta nuova e umana conceſſione debbaſi conchiudere piuttoſto per la negativa ed eſcluſiva di qualunque Jus Monarchico. Aggiugni *Cap. I.* §. 7. *n.* 7.

(4) Il Cardinal de Luca nella Relazione della Curia Romana, (le cui parole riferiremo *Cap.*
VIII.

VIII. §. 2.) dice : Che sotto nome di Ministri e Ufficiali del Papa vengono, benchè in più largo significato, anche i Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi. Chi è Ufficiale d' un altro, ed esercita giurisdizione per delegazione di quello, deve (a) averla ricevuta da quello con qualche concessione, o espressa, o tacita, e aver (b) ottenuto dallo stesso il proprio Ufficio : ma nè uno, nè l' altro si verifica nei Vescovi rispetto al Papa : non il *primo*; perchè una tal concessione non apparisce nè dalla Scrittura, nè dalla Tradizione; anzi noi speriamo di provare abbondantemente al *Cap. VII.* che da queste appunto il contrario si ricava, cioè che l' autorità de' Vescovi è immediatemente da Dio : non il *secondo*, perchè è certo, e da noi, ne' paragrafi 3. 4. 5. e 6. di questo Capitolo, dimostrato evidentemente, che di Jus niuna parte ha il Romano Pontefice nel costituire e confermare i Vescovi.

(5) Il Jus di convocare i Sinodi Universali, al quale parimente pretende l' Orsi, pochissimo pur conchiude per lo Stato Monarchico della Chiesa : perchè in primo luogo, non solo per niuna legge divina o umana si riserva questa convocazione al Pontefice Romano, come asseriremo poi al *Cap. VI.* §. 2. ma ivi proveremo eziandio, che gli otto primi Concilj Generali non sono stati adunati per sua autorità. Soggiugneremo ivi ancora §. 3. che per tacito consenso de' Principi e delle Chiese, per cause ragionevoli fugli deferita in seguito questa autorità, ma però non per ogni caso. Supposto ancora che questo Jus fosse originalmente ed essenzialmente annesso al Primato Universale, poco tuttavia si conchiuderebbe da questo per l' autorità Monarchica, come nulla di Monar-

chico

chico può ricavarsi dal Jus del Presidente di convocare i Senatori.

(6) Che finalmente il Papa non sia soggetto al Jus, alla direzione, alla potestà de' Concilj Generali, lo neghiamo a piena bocca, e ci fidiamo di dimostrare evidentemente il contrario *Cap. I.* §. 5. 6. 7. 8. come pure *Cap. VI.* §. 1. *e* 16. e finalmente *Cap. X.* §. 3. *e* 9. Quelle cose che ivi riferiamo sono tali, che certamente non sussistono in niun modo ne' termini di obbligazione *direttiva*, ma involgono affatto la *Coattiva*. Gli stessi Pontefici Romani hanno sempre conosciuto e professato d'essere strettamente obbligati ad osservare gli statuti de' Padri, e i decreti de' Concilj, cioè le determinazioni della Chiesa Universale. Così GIULIO I. nell' Epistola agli Orientali appresso Atanasio: *Ridonderebbe a contumelia del Sinodo, e dei Vescovi che vi furono, se ciò ch' essi con tanto studio, con tanta cura, come se fossero alla presenza di Dio, hanno fatto, fosse da noi come vano e inutile abrogato*. Ovvero, come più emendatamente legge il Coustant col. 362. *Sarebbe veramente oltraggioso al Sinodo, e ai Vescovi che v' erano adunati, se ciò ch' essi con tanto studio, e pietà, come se Dio fosse presente, hanno fatto, fosse poi, quasi di niun prezzo, annullato*. LEON I. Epist. LXXVIII. all' Imperator Marciano Cap. 3. *Nell' eseguir la qual Opera, coll' ajuto di Cristo, è necessario ch' io esibisca una servitù perseverante, perchè la dispensazione è a me affidata, e tende a mio reato, se le regole degli Statuti de' Padri fatte nel Concilio Niceno coll' ammaestramento dello Spirito Santo, per governo di tutta la Chiesa, fossero violate, che Dio nol voglia, con mia connivenza; e appresso di me la volontà a' un sol fra-*

tello

tello valesse più che la comune utilità della Casa del Signore. GELASIO I. nell' Epist. 13. ai Vescovi di Dardania : *Queste cose convenientemente considerate dalla tradizione de' Padri , confidiamo, che niun Cristiano veracemente ignori, che le Costituzioni d'ogni Sinodo, approvate dall' assenso della Chiesa Universale , debbono esser eseguite da tutte le Sedi , ma principalmente dalla Prima ec.* Dal che ne segue, che i Vescovi, non osservando gli Statuti de' Padri , peccano, e fra loro più degli altri il Romano : o se il Vescovo Romano non pecca se non osserva gli Statuti de' Padri, molto meno peccano gli altri Vescovi . Altre dichiarazioni in maggior numero de' Pontefici , appartenenti a questo proposito ha raccolto il Launoio *lib. I. Epist.* 7. *e* 8. e *lib. II. Epist.* 3.

(7) A queste cose, in quanto ai giudici umani , co' quali i Romani Pontefici si asseriscono esenti, aggiugner conviene ciò che disse il dottissimo Gersone *Tract. de Reform. Eccles. in Conc. Univ.* Cap. XVIII. „ Quantunque il Papa dica „ di non aver in Terra Superior che lo giudichi: „ (Dist. IX. Can. 6.) e' certo, come antecedentemente ho detto, che le leggi tutte e i decreti fatti sono per conservazione della Repubblica. „ Onde quei Jus , che parlano in quel modo s' „ intendono , quando la malizia *del Papa*, o il „ *Papato* dello stesso *Papa* non ridonda in pregiudicio o danno della Chiesa Universale , e dove „ la mala vita del medesimo Papa non è notoria „ agli Uomini. Perchè allora, come dissi , per il „ suo mal vivere è soggetto alla correzione fraterna. All'opposto sarebbe, se vivesse bene , se „ bene insegnasse , come conviene a un Papa. „ Perchè, chi dubita che non sia Santo colui ch' „ è sublimato all'apice d' una dignità sì cospicua?

„ Con-

„ Conciosiacchè se quei Santi, che istituirono quel
„ Capitolo, avessero preveduto, che il Papa fosse
„ per esser cattivo, non avrebbero certamente det-
„ to cose tali del Papa: Se Paolo per una mini-
„ ma colpa riprese Pietro, il quale fu pure Prin-
„ cipe degli Appostoli, e migliore allora e più
„ Santo di quello che ora sono i nostri Papi." A
questo passo di Gersone unir si dee quello del medesimo Cancelliere, che abbiamo riferito *Cap. I.* §. 5. *n.* 1. 2. E dalla unione d'ambidue questi luoghi s'intende, che quegli che, soggetto alla correzione fraterna, non ascolta il fratello che lo corregge, per istituto di Cristo, dee sottoporsi al giudicio della Chiesa. Aggiugni *Gubernaculum Conciliorum* d'Andrea Vescovo di Magonza, negli Atti di Concilio di Costanza. *Tom. VI. pag.* 155.

(8) E questi sono tutti ad uno ad uno i segni caratteristici della Monarchia Ecclesiastica, che l'Eminentissimo Orsi ha potuto esporre. Accadè veramente a lui ciò che accade a tutti gli altri difensori di questo sistema: che quando per istabilirlo producono *cose generali*, non mancano di parole magnifiche; quando poi vengono sfidati a dimostrare i genuini *e speciali* effetti di questa Monarchia, col genuino Jus, e coll'antica disciplina, molto più modesti, anzi aridi eziandio comparistono. Onde vogliano o non vogliano sono forzati a confessare che l'uso, l'osservanza, e la tradizione della Chiesa al loro sentimento ripugnano. Gioverà nondimeno confrontare queste cose con quelle che di più accenneremo circa i diritti del Primato Romano, e del conveniente loro uso Cap. VII. §. 3. n. 2.

(9) Questo tuttavia non impedisce, che vera non sia, e specialmente notabile quella osservazione del Bossuet *lib.XIV. Cap.* 15. cioè: „ S. Ge-

„ lasio Pontefice Epist. 13. ai Vescovi di Dardania rammemora di Acacio ribelle al Concilio „ Calcedonense, ciò che la Sede Appostolica, anche sola, e senza precedente Sinodo può fare „ in assolvere e condannare le persone, quando „ importa il farlo; il che noi con egual venerazione ammettiamo. Siamo lontani dal volere „ che la Sede Appostolica in tutte le Cause sia „ soggetta al Concilio Ecumenico, essendovi molte cose le quali, anche sola, può, col non dare l'assenso, proibire e sturbare; e la perpetua „ Tradizione c'insegna, che il consenso e 'l sentimento di lei nelle cose massime dee massimamente esser ricercato. Quindi vengono quegli „ esempj, che il Pontefice Zosimo con eloquenza, non meno che con verità ci soggiugne d' „ Atanasio, di Giovan Crisostomo, di Flaviano, „ i quali *la Sede Appostolica assolse*, *anche sola*, „ *NON ACCONSENTENDO*. Il che tutto è „ vero: ma d'altronde supplir si debbono quelle „ cose, che quantunque fossero a proposito, il Beato Gelasio non le addusse. " Noi sopra tutto, quelle cose, che a proposito delle Cause d'Atanasio, di Giovan Crisostomo, e di Flaviano ommise Gelasio, e molto importavano, le suppliremo *Cap. V.* §. 8. Di poi, siccome il sommo Pontefice è il primo a parlare e a dir opinione nel far leggi, così non meno in altri gravi negozj, concernenti la Chiesa tutta, per i quali, o non puossi affatto, o difficilmente congregare un Concilio; e benchè per sua sola autorità e volontà non possa far novità, tuttavia fuori del Concilio, *non acconsentendo* vale ad impedire, che si facciano quelle cose, che dalla ordinazione della Chiesa Universale dipendono. Ciò che circa l' *assolvere e 'l condannar le persone*, fuori dei giudicj ordinarj asserisce il

Bos-

Boſſuet, riceve interpretazione da ciò che nella Cauſa di S. Giovan Criſoſtomo fu fatto e verrà da noi eſpoſto nel *cit.* §. 8. *n.* 2.

(10) Se (come abbiamo provato) contro il genuino ſiſtema della Chieſa ne' Secoli più oſcuri tante furono *le Riſerve* fatte alla Curia Romana, e tante altre, anzi innumerabili, alla medeſima Curia tratte furono intorno le Diſpenſe, le Provvigioni de' Beneficj, le Appellazioni, ec. reſta da eſaminarſi, ſe giuſtamente o ingiuſtamente nel Concilio Generale di Vienna Durando Veſcovo Mimatenſe abbia richieſto: Che la Chieſa Romana *non tragga a ſe tutto, acciocchè non perda tutto*. *Vedi Cap. VIII.* §. 3. *n.* 6.

****
****
****

CAPO QUINTO.

Delle Leggi Ecclesiastiche, del Jus di farle per la Chiesa Universale, e delle Appellazioni al Pontefice Romano.

§. I.

Se il Romano Pontefice abbia Jus, e fin dove lo abbia nelle Cause di Fede, in far leggi, che obblighino la Chiesa Universale.

Si espone il vero senso di S. Luca XXII. v. 32.

Utto ciò che nella Chiesa *universalmente* si stabilisce o si decreta, o alla *Dottrina*, o alla *disciplina* appartiene. Dalle cose che *Cap. IV.* §. 2. in materia *di dottrina* trattato abbiamo, s'intende abbastanza, che i Concilj e i Vescovi sono gli arbitri genuini e naturali, e i giudici della Fede; e che molto è lungi che dal giudicio e autorità *del solo Papa* i dogmi dipendano. Ma che nè meno egli affettar possa giustamente questa potestà per qualche preteso privilegio d' infallibilità, abbondantemente risulta da ciò che s' è detto *Cap. I.* §. 10.

§. 10. Di più nel formar *nuovi decreti* di Fede per la Chiesa Universale, i Vescovi, dispersi per le Provincie e Diocesi hanno la medesima parte che hanno quando sono congregati in un Concilio Generale, benchè con effetto diverso, del quale tratteremo nel Capitolo seguente. Chi non vede quanto impropria cosa sia permettere la somma della Chiesa e della Fede a un sol uomo, benchè sommo, e d'una somma Dignità insignito, ma pur, per non dir di più, mortale? Che si chiamino i Vescovi ai Sinodi Generali, e restino vedove le Chiese, per ascoltare un solo Legislatore? Collocare una cosa in se stessa sì grande, sì incredibile, e fino ad ora tenuta, se non altro, dubbiosa, per saldo fondamento della Chiesa? E finalmente per far questo, sovvertire la formola fin dall'età Appostolica fermissima: *Piacque*, non a Pietro, ma *allo Spirito Santo*, *e a Noi*. Non è un osar troppo l'attribuire ai Successori di Pietro ciò che fu negato a lui stesso? Per tanto ciò che in questa materia è particolare al Romano Pontefice, come *Primate* della Chiesa universale, si riduce al Jus d'esser il primo a dir opinione, e *a propor* leggi a tutta la Chiesa, del quale abbiamo trattato *Cap. II.* §. 8. e aggiugni ancora *Cap. IV.* §. 11. *n.* 1.

(1) Nota è la pretesa, ripugnante a tutta l'Antichità, e contraria alle definizioni de' Concilj, e all'uso della Chiesa Universale, colla quale alcuni asseriscono, che *il solo* Pontefice Romano intorno alle regole di Fede ha facoltà di decretare, stabilire, e ordinare; e che i Vescovi all'incontro sono tenuti a sottoporsi in questa parte al suo giudicio e decreto, senza esame, senza cognizione, senza libertà d'esser di sentimento differente da quello del Pontefice, se anche lo trovassero non

conforme alla Sacra Scrittura e alla Tradizione, o il suo statuto di Fede non atto a promovere il bene della Religione.

(2) Si sforzano in vero di fondare questa esclusiva e assoluta autorità del Pontefice, nella pretesa sua infallibilità; e questa, perchè niuno fuorchè Dio la può dare a un Uomo, la cercano nelle parole di Cristo in San Luca *XXII. v. 32. Io per te ho pregato, o Pietro, acciò la tua fede non manchi; e tu qualche volta volgendoti conferma i tuoi fratelli*. Ma (a) con queste parole Cristo promette a Pietro, che non solo non definirà niun errore di Fede, nè ad altri l'insegnerà; ma eziandio, che la *particolare e personale* sua fede non sia mai per mancare. Cioè: Pietro in vero negherà il suo Signore e Maestro, ma con tutto ciò, dopo conosciuto l'errore, sorgendo dalla caduta, confermerà nella Fede i suoi fratelli e Co-Appostoli, restando egli stabile in quella: e niuno sosterrà che l'efficacia di questa promessa debba esser passata ai Successori di Pietro. (b) Pietro, secondo la predizione di Gesù Cristo, fu tentato a negare il suo Signore, soccombè alla tentazione assentendo; la preghiera di Cristo per lui, operò la sua conversione, riconobbe la sua colpa, e amaramente la pianse: dopo la Risurrezione fu il primo a predicar il Vangelo, e difese costantemente la sua fede, e la sigillò finalmente colla sua morte. Così la predizione e la promessa di Cristo si adempirono *nella persona di Pietro*. Ma questo nulla appartiene *ai Successori di Pietro*, i quali nè caddero con lui, nè con lui sorsero, nè la medesima promessa, o una simile da lui ricevettero. (c) Questo è il vero e natural senso delle sacre parole, delle quali trattiamo: e così comunemente sono ricevute e interpretate dai Padri, e dai Dottori,

no-

nominatamente TERTULLIANO *lib. de Fuga in persecut. Cap. II.* CIPRIANO *Epist.* 8. *e lib. de Orat. Domin.* ILARIO *lib. I. de Trinit.* BASILIO *Homil.* 22. AMBROGIO *in Psalm.* 43. CRISOSTOMO *Homil.* 63. *e* 8. *in Matth.* AGOSTINO *Epist.* 252. *e lib. de Corrept. & Gratia Cap.* 6. 8. *e* 12. CIRILLO ALESSANDRINO *lib. XI. in Joann.* S. LEONE *Serm.* 2. *in Natal. Apost.* PROSPERO *lib. contra* Collat. Cap. 35. Ven. BEDA *in Cap. XXII. Luc.* Aggiugni Bossuet *Desens. Declar. Gallic. lib. I. Cap.* 7. come pure *lib. III. Cap.* 10. e ancora *lib. XV. Cap.* 3. *e segg.*

(3) Gersone nel Trattato *Come e se sia lecito nelle Cause di Fede appellarsi dal Sommo Pontefice, ovvero scansare il suo giudicio: Opp. Tom. II. Propos. III. Col.* 307. aggiugne ciò che segue: „ Nelle Cause „ di Fede niun *uomo particolare* colla sua determi- „ nazione può far eretica una proposizione che „ non sia eretica, come non può far Cattolica „ una che non sia Cattolica: così nè il Papa, „ nè un Vescovo può, propriamente e veracemen- „ te parlando, far eretica qualche proposizione. „ Possono però *dichiarare che sia eretica* qualche „ proposizione che ad alcuni non sembra eretica; „ e ciò *giudicialmente*, come fanno scolasticamen- „ te i Dottori, o *dottrinalmente*. E questo si chia- „ ma fare un Articolo; in modo però diverso; „ perchè *la determinazione penale* del Papa si esten- „ de a tutti i fedeli, ma la Episcopale, come pre- „ cisamente Episcopale, solo a' suoi Sudditi." Così va bene: ma (a) però una tal *dichiarazion Papale* (specialmente prima che vi si aggiunga il consenso della Chiesa) non può dirsi propriamente *Legge* della Chiesa Universale, della quale ora trattiamo, benchè il *giudicio* primario nella Chiesa non possa negarsi al Pontefice Roma-

no, tuttochè non sia *in se* definitivo. Ciò (b) che della *determinazion penale* aggiugne Gersone, riceve lume e restrizione da ciò che accenniamo *Cap. II.* §. 9. *Cap. III.* §. 4. *Cap. V.* §. 4. *n.* 9. e altrove.

(4) Dicono alcuni, che sebbene infallibile non si supponga il Pontefice Romano, tuttavia i suoi Decreti, i quali presso tutti gli Uomini dabbene aver debbono un gran peso, *provisoriamente* debbono esser ubbiditi, almeno col *non dogmatizzare in contrario*, fin tanto che la Chiesa non reclama. Anche questo è vero: ma poco accurato è il dire *finchè la Chiesa non reclama*; dacchè basti *la negazione del consenso della Chiesa universale*, il che sufficientemente si manifesta dal richiamo di molte e gravi Chiese *particolari*. Quì hanno luogo le due proposizioni di Gersone *cit. col.* 307. delle quali la *seconda*: „ In Cause di Fede non v' ha „ in Terra Giudice infallibile, ovvero che non „ possa traviar dalla Fede, di legge comune, se „ non la stessa Chiesa Universale, ovvero il Con- „ cilio Generale, che sufficientemente la rappre- „ senta. *La quarta*: Nelle Cause di Fede, ninna „ determinazione giudiciale di Vescovo, anzi nè „ meno del Papa solo, precisamente in quanto è „ di Vescovo, o del Papa, obbliga i Fedeli a cre- „ dere che sia verità di Fede ciò che quella di- „ chiarazione pretende; perchè tanto il Papa quan- „ to il Vescovo possono traviar dalla Fede: una „ tale Determinazione però obbliga i sudditi, sot- „ to pena di Scomunica, *a non dogmatizzare in* „ *opposto di tal Determinazione*, se non apparisca „ una ragion manifesta di repugnare. “ Al che finalmente aggiugner conviene ciò, che dal Gersone medesimo abbiamo riferito *Cap. I.* §. 5. *n.* 2. cioè: „ La Chiesa può far leggi per obbligare e

„ re-

„ regolare anche lo ſteſſo Papa , tanto nella per-
„ ſona, quanto nell' uſo della poteſtà . Non così
„ all' incontro il Papa può giudicare tutta la Chie-
„ ſa, nè limitare l' uſo della di lei poteſtà ; anzi
„ ſe il Papa faceſſe Leggi e Canoni, par che do-
„ veſſe oſſervarſi ciò che dice Agoſtino : *Le leg-*
„ *gi . . . ſono leggi, quando ſi comprovano coi co-*
„ *ſtumi di chi le eſeguiſce* . Si confronti ciò che
abbiamo detto *Cap. IV.* §. 3. *n.* 11.

(5) Perchè non entri errore in ciò che inſegna Gerſone della Dichiarazione *giudiciale* (attribuendo egli uno ſteſſo Jus al *Papa* e ai *Veſcovi* : a quello per tutto il Mondo ; a queſti per le loro Chieſe reſpettive) convien oſſervare , che quì per lo più non ſi tratta di giudicio propriamente e giuridicamente detto, nel quale , per eſſenza, intervenir dee l'attore, il giudice, e'l reo . Di poi altra è in queſta materia la natura del giudicio d' *un Veſcovo* , in quanto queſto , dentro i confini della ſua Dioceſe , ſenza veruna controverſia , e fuor d' ogni dubbio , eſercita giuriſdizione , veramente tale, in far leggi, decider liti , punir rei, ec. ricevuta da Criſto, tanto in materia di Fede , quanto in qualſiſia altra Cauſa Eccleſiaſtica : altra è quella *del Papa* , il quale bensì , per Jus del ſuo Primato , ricevuto da Dio, forma e dichiara il ſuo giudicio o ſentimento , perchè ſia norma a tutta la Repubblica Criſtiana ; ma perchè queſta norma (la quale dovendo legare tutti i Fedeli, come ſe foſſe giudicio di Dio , eſſer dee certa ed ultimata) non può eſſer tale , ſe non è munita coll' autorità e col ſigillo della Chieſa Univerſale, perciò, per natura della coſa , non può eſſere o dirſi *Legge* di tutta la Chieſa , ſe non per il conſenſo della Chieſa Univerſale (alla qual ſola , per comun cognizione de' Fedeli, appartiene il

il far leggi infallibili di Fede) quando nella legge particolare del Vescovo, il consenso dei Diocesani non si ricerca . Per esempio diamo le Bolle di LEON X. 15. Luglio 1520. e 5. Gen. 1521. contro gli errori di Lutero . Aggiugni *Cap. IV.* §. 1. *6. n.* 3. Chi poi sostenesse, che nelle Cause di Fede il Giudicio Papale, *in quanto è legge*, indipendentemente dall'assenso della Chiesa, ha per tutto il Mondo in ogni cosa la medesima natura, forza, e autorità, che ha il giudicio Episcopale in qualunque Diocese particolare, noi non potremmo accordarglielo senza pregiudicio della verità. E in verità, se uno ponesse questa Tesi : *Il Papa può in tutto il Mondo tutto ciò che ogni Vescovo può nella sua Diocese*; troverebbe pochi che l'ammettessero : Gersone no certamente.

§. II.

Nelle materie di disciplina il Papa non ha potestà d'obbligare tutta la Chiesa.

Anzi nè meno i Decreti de' Concilj Generali in materia di disciplina obbligano le Chiese particolari, se non vengono accettati.

Le leggi, anche legittimamente fatte per la Chiesa universale, non obbligano, se non sono debitamente promulgate nelle Provincie.

Ricevute poi una volta , non possono a beneplacito del Papa mutarsi.

Giunta del Bartelio. Condizioni delle Leggi Ecclesiastiche.

LA disciplina Ecclesiastica , ch'è il nerbo che sostenta la Religione, istituita nelle sue *parti essenziali* da Gesù Cristo, accresciuta dagli Appostoli, dai Vescovi successori di questi ne' Concilj

cilj sì generali, che particolari, ridotta fu in quel Corpo disciplinare Ecclesiastico, nel quale finalmente fermossi. Ogni volta poi che i Padri vollero stabilire con legge generale qualche cosa di nuovo da osservarsi da tutti i Fedeli, cautamente insieme provvidero, che fosse pubblicata debitamente in tutte le Chiese, sapendo bene che senza questa pubblicazione la Legge Ecclesiastica non avea forza d'obbligare. A questo fine il Sinodo d'Arles mandò i ventidue Canoni fatti contro i Donatisti, al Pontefice Silvestro, perchè li pubblicasse. Lo stesso si fece ne' Concilj di Nicea, di Sardica, di Calcedonia, ed altri, i Decreti de' quali leggiamo mandati a tutti i Patriarchi acciò fossero pubblicati in ogni Diocese. Così, per lasciarne molti altri, INNOCENZIO III. fece promulgare in tutte le Chiese il Canone del Concilio Lateranense, contenuto nel Cap. 12. De Pœnitentia, col quale si obbliga ognuno alla Comunione Pasquale. Il Decreto del Concilio Tridentino del Matrimonio Clandestino, si è dovuto denunciare pubblicamente in tutte le Parrocchie. Confrontisi *Cap. II.* §. 8. *n.* 5. *6.* 7. Contro i Canoni disciplinari, decretati ne' Concilj Generali, o dall'osservanza della Chiesa universale ricevuti, e stabiliti dall'uso, i Pontefici Romani nulla mai direttamente attentarono; e se qualche volta stabilirono qualche cosa in questa parte, ciò appartenne all'osservanza di queste leggi comunemente ricevute. Ebbero in oltre, ed hanno diverse Nazioni, e Chiese particolari, per particolar loro governo, usi e leggi singolari, lodevoli in vero e inviolabili, purchè *alle comuni ed essenziali* Costituzioni della Chiesa non ripugnino: e derogare a queste non si può credere che sia in potestà del Sommo Pontefice. Con veracità scrisse

LEON

LEON Papa IX. nell' Epiſtola a Michiele Cercular. Labbè *Concil. Tom. IX. Col.* 966. in queſti termini: *Non pregiudicano alla ſalute de' credenti le conſuetudini ſecondo il luogo e 'l tempo diverſe; quando una ſola Fede, che opera i beni che può, rende a un ſolo Dio tutti accetti*. E Graziano Diſt. XI. Cap. 8. *Ogni Chieſa ſecondo la varietà de' luoghi, come a ognun piacque, con private Coſtituzioni, e proprie informazioni ſuſſiſte e ſi regge*.

(1) Poichè la coſa è certa, e nota ad ognuno, mi vi tratterrò poco. La Chieſa della Nuova-Ceſarea nel Ponto uſa una particolar Liturgia, della quale S. BASILIO parla *Epiſt. ad Neocœſar. pag.* 96. Differente da queſta era la liturgia di S. Criſoſtomo, da lui compoſta per la Chieſa Coſtantinopolitana. Similmente differiſce l' Ambroſiana dalla Romana, e queſta da altre. Anche le Chieſe Africane avevano una liturgia ſingolare, diverſa dalla Romana ec. Vedi Card. Bona *Rit. Liturg. lib. I. Cap.* 9. 10. 11. 12.

(2) INNOCENZIO I. Papa fu il primo a pretendere, che le Chieſe Occidentali ſi aſſoggettaſſero al Rito Romano: egli ſcrive a Decenzio *Concil. Tom. II. Col.* 1245. *edit. Labbè*; e preſſo Couſtant *in Epiſtolis RR. PP. Col.* 856. in queſta forma: *Chi negherà, o non avvertirà, che ciò che fu dato alla Chieſa Romana da Pietro Principe degli Appoſtoli, ed è fino ad ora cuſtodito, non debba conſervarſi da tutti, non aggiugnendovi niente, che o non abbia autorità, o paja ricevere da altrove l' eſempio; particolarmente eſſendo manifeſto, che in tutta Italia, Francia, Spagna, Africa, e Sicilia, e Iſole aggiacenti, niuno ha iſtituito Chieſe, ſe non quelli, che il Venerabile Pietro Appoſtolo, o ſuoi ſucceſſori hanno coſtituito Sacerdoti... Conviene che ſeguano ciò che la Chieſa Romana cuſto-*

di-

disce. Se alcuno si allontana dalle istituzioni della Chiesa Romana, o avvisalo, o non differir a indicarcelo, perchè possiamo sapere chi sieno coloro che introducono novità, o stimano dover osservare la consuetudine d' un' altra Chiesa che della Romana. Ma prima di tutto, questo discorso manca di fondamento, non essendo verisimile, che niun altro Appostolo fuorchè Pietro non abbia nell' Occidente predicato il Vangelo, o fondato Chiese. E poi mancò eziandio d' effetto l' intenzione di Papa Innocenzio, come irrefragabilmente dimostrano le Messe Ambrosiana, Mozarabica, e Gallicana, presso il Cardinal Bona *cit. Cap.* 10. 11. 12. Aggiugni Coustant *loc. cit. Not. e.*

(3) Degno d' esser rammemorato è l' esempio dell' Arcivescovo di Magonza, riferito da Corrado Urspergense *in Chron. ad ann.* 1054. *pag.* 217. in questo modo: *Mentre l' Appostolico* (LEON IX.) *e l' Imperatore* (ARRIGO III.) *celebravano con divino e regio culto il Natale del Signore, terminata la celebrazione delle Messe nel Santo giorno dall' Appostolico, egli nel giorno seguente surrogò a questo ufficio Luitprando Vescovo della Sede Moguntina, come il principale della sua Sede. Il quale finita la processione . . . dopo essersi collocato nella sua Sedia, un certo de' suoi Diaconi, per nome Uniberto . . . cantò la lezione. Il che essendo biasimato da alcuni degli assistenti del Papa, e rimproverandolo presso il Papa, perchè non ufficiava secondo il rito Romano, lo persuasero a mandare allo stesso Diacono per proibirgli quel canto. Costui, come è costume de' giovani, disprezzando il divieto, il Papa mandò un' altra volta a replicare la proibizione, e'l Diacono collo stesso tuono di voce con che pria cantava, decentemente leggendo, tirò inanzi la lezione sino al fine. Finita questa, il Papa lo chia-*

chiamò a se, e per la contumacia della disubbidienza degradollo. L' Arcivescovo tosto mandò a dire al Papa, che gli rendesse il suo Ministro, e 'l Papa non volendo, il Pontefice (Moguntino) *com' era dell' antica disciplina, benchè mal volontieri, pazientemente tuttavia lo soffrì. Letto poi 'l Vangelo ..... quando venne il tempo del Santo Sacrificio, il Moguntino restò a sedere nella sua Sedia, protestando, che nè egli, nè chiunque altro compirebbe quell' ufficio, se non gli fosse renduto il Ministro della sua processione. Il che inteso dall' Appostolico, cedè al Pontefice* Moguntino, *e rivestito il Ministro, tosto rimandollo. Ricevutolo, il Prelato apprestossi al suo ufficio. In questo fatto si consideri l'autorità del Pontefice* Moguntino, *e l' umiltà dell' Appostolico; poichè quegli si adoperava a difendere la sua Dignità, e questi benche di maggior dignità, giudicò bene di cedere al Metropolitano nella sua Diocese*. Aggiugni S. AGOSTINO *Epist. CXVIII. Cap.* 5.

(4) Ciò non impedisce che non resti vero, quel che dicemmo di sopra *Cap. II.* §. *6.* cioè, che appartiene al Primato del Pontefice Romano *il proporre* alla Chiesa Universale quelle leggi, che secondo il tempo e 'l luogo pajano proficue all'utilità o necessità della Chiesa, e i Vescovi, per l' equità *intrinseca* di quelle, saranno tenuti ad accettarle, quando le giudicheranno atte a promovere il bene della Religione, e della disciplina Ecclesiastica, e che non sono per apportar pregiudicio allo stato pubblico del Regno o dell' Impero. Quì ha luogo quel bel detto di S. LEONE Serm. III. pag. 53. *Rimane adunque il privilegio di Pietro, dovunque è portato il giudicio della SUA EQUITA'*. Vedasi Pietro de Marca che ampiamente ed egregiamente tratta questo punto *De C. S. & I.*

Lib.

Lib. IV. Cap. 6. *n.* 3. A proposito di questo, ricever si deve, ed accomodarvelo, ciò che scrisse il celebre Vice-Cancelliere dell' Accademia Wirceburgense Bartelio, *in Annot. ad Jus Can. pag.* 10. cioè: „ Se l'oggetto delle Costituzioni Pontificie „ sia matéria *di Fede o di costumi*, le leggi han„ no veramente autorità; se poi l'oggetto sia *l'* „ *erario*, *il fisco*, *e la Camera*, sono tollerate piut„ tosto che approvate ". Chi dirà, e. g. doversi badare di fatto, o aversi mai dovuto badare a quelle Costituzioni Papali, colle quali, quasi per astio contro a' Principi, si attribuiscono *diritti temporali* ai Pontefici Romani, e alcune eminenti prerogative corrispondenti a quelli? Quì appartengono cap. *Venerabilem* 34. X. de Elect. & electi potest. Cap. 1. V. *Unde in veteri* de Sacra Unct. Clem. un. *de Jurejurando*. Clem. *Pastoralis* in fin. de Sent. & re judic. Extravagans *Unam Sanctam* inter Comm. de Majorit. & obedientia. Extravagans *Super.* de Consuetudine. Extravagans *Si fratrum*. Joannis XXII. *Ne sede vacante &c.*

(5) Che se anche supponessimo (che non è vero) che il governo della Chiesa fosse *arbitrario*, e dipendesse *dalla volontà d' un solo*; con tutto ciò in tanta varietà di regioni, costumi, genj, ed altre circostanze quasi infinite, apparterrebbe sempre all' ufficio de' Vescovi, a' quali da Dio è commessa la cura e la regolazione delle Chiese loro rispettive, osservare e maturamente ponderare, se le Leggi e i Decreti, che vengono da Roma sieno per esser utili ai popoli alla lor cura affidati, o piuttosto atti a generar tumulti tra i fedeli di quelle regioni; nel qual caso non si otterrebbe il fin della Legge, ch'è il maggior bene. Aggiugni sopra *Cap. I.* §. 8. *n.* 5. Paragona De Marca *de Concord. S. & I. Lib. II. Cap.* 16. *n.* 6. e *Lib. III. Cap.* 7.

Bar-

alcuni luoghi si osservano i Canoni de'Sinodi Ecumenici, e in alcuni no: conciosiachè se la loro esecuzione e osservanza necessaria conseguenza fosse dell'autorità dalla quale usciti sono, dovrebbero essere ugualmente osservati per ogni dove, perchè da un'autorità stessa procedono. E' più ch'evidente, che il Concilio Tridentino, proponendosi per fine primario la condanna de'Protestanti, e la giustificazione degli usi ricevuti nella Chiesa Latina, non abbia avuto intenzione di obbligare *gli Orientali* co'suoi Canoni, benchè concepiti in universalità. Indicj di questo appajono ne' Decreti concernenti l'uso della lingua Latina nel Sacrificio della Messa, e in altre parti dell'Ufficio Divino, il divorzio per cagion d'adulterio, il numero degli Ordini Minori, i riti e le forme di varj Sacramenti, l'uso del Calice, il celibato de'Preti, ec. Tutto questo egregiamente è confermato negli atti dell' accettazione del Concilio Tridentino in Francia, e in altri Regni. Il Papa Pio IV. aveva confermato i Decreti di questo Sinodo con una solenne costituzione pubblicata a Roma 26. Gen. 1563. e con un'altra consecutiva 18. Luglio 1564. avea dichiarato, che i Decreti di quel Concilio avevano ottenuto vigore, e avevano indotto obbligo d'ubbidire, cominciando dal primo di Maggio dell'anno stesso. Con tutto ciò è noto e certo a tutti, che gli stessi Decreti (eccetto quelli che introdotti furono da una speciale osservanza, e sul Jus Divino positivo o naturale fondati sono) in Francia non hanno autorità di Legge, nè obbligano le coscienze, perchè non furono mai con autorità pubblica ricevuti, nè pubblicati. Lo conobbero gli stessi Romani Pontefici colle istanze tante volte replicate presso i Re di Francia, colle quali pregarono, che i Decreti del Concilio fosse-

ro ricevuti nel Regno. Per lasciar il resto, la richiesta del Clero Gallicano nella dieta degli Stati del 1615. conteneva: „ Piaccia a V. M. ordinare, che il Concilio Universale ed Ecumenico di „ Trento *sia ricevuto e pubblicato* in questo Regno, e le sue Costituzioni ricevute ed osservate, senza pregiudicio però dei diritti di V. M., „ delle libertà della Chiesa Gallicana, de' privilegj „ ed esenzioni de' Capitoli, ec. " Vedi Storia dell' accettazione del Concilio di Trento: *Tom. II. pag.* 314. Ma lo Stato Secolare a questa richiesta non acchetossi, opponendo: Che con questa Clausola si offenderebbe l' autorità del Re, „ impegnando a supplicar il Papa di conservar i „ diritti e la libertà della sua Corona, e si favoriva il sentimento di coloro, che li riguardano, „ come concessione dei Papi. .. Finalmente, perchè la pubblicazione del Concilio di Trento poteva tirar a conseguenza contro l'articolo dell' „ indipendenza della Corona di Francia, ec. "*cit. Tom. II. pag.* 340.; e poi *pag.* 352. *e segg.* „ E' „ cosa inudita, che in questo Regno siasi mai fatta promulgazion di Concilio, quantunque Ecumenico. Non ve n' ha alcuno nei Registri del „ Parlamento, nè altrove. Laonde la pubblicazione dei Concilj consiste nell'osservanza ed esecuzione di quelli: come, per esempio, si praticano fra di noi molte cose del Concilio di Trento, senza che per questo sia necessario d'esprimerne il nome; non essendo nè *Trento*, nè *Costanza*, nè *Basilea* che abbiano fatti i Concilj, ma „ le riduzioni de' Padri, che vi si sono adunati. " Finalmente *pag.* 354. „ La stranezza de' tempi „ in cui viviamo, apporta a voi, e a noi la necessità di rigettare la pubblicazione del Concilio, piuttosto che di abbracciarlo. Con tutto „ ciò

„ ciò i Signori del Clero si possono mettere essi „ medesimi nel Concilio, praticandone le risolu- „ zioni, con togliere la pluralità de' Beneficj, ed „ altri abusi, a' quali egli ha rimediato. " In questi termini l'affare persiste: il Clero Gallicano nella solenne Assemblea del 1615. si sottopose ai Decreti del Concilio, e 'l Re non lo accettò, nè permise che fosse pubblicato nel suo Regno. Aggiugni de Marca *cit. Lib. II. Cap.* 17. *n.* 6. Meritano quì luogo veramente le parole di Steffano Pasquier celebre Avvocato del Parlamento di Parigi, nel libro che intitolò *Ricerche*; e sono queste: *Ammettendo tutti i Decreti del Concilio, in vece di procurar un ordine, vi si apporterebbe un disordine, e una Monarchia mai più veduta in mezzo della nostra: perciò saggiamente non lo abbiamo voluto ammettere in Francia, benchè in ogni occorrenza d' affari i Cortigiani della Corte di Roma ci prendano di mira per la pubblicazione di questo Concilio, col quale in un tratto di penna il Papa acquisterebbe più autorità, che mai avesse potuto avere fin dal principio della fondazione del nostro Cristianesimo.* In qual maniera, e con quali, e quanto varie modificazioni e restrizioni in altri Regni, e Provincie il Concilio sia stato accettato, non senza il consenso e autorità de' Principi, si può leggere; dello Stato e Repubblica *Veneta* nella Storia Morosini *Lib. VIII. pag.* 324. *Ann.* 1564. del Regno *di Napoli* in Giannone Storia Civile del Regno di Napoli *Tom. IV. Lib. XXXIII. pag.* 240. *e segg.* della *Spagna* presso il medesimo *Lib. med. pag.* 237. del Regno di *Polonia* nella vita del Cardinal Commendone *Lib. II. Cap.* 10. e 11. delle *Fiandre* in Van Espen *De promulg. Legum Eccl. Par. III. Cap.* 2. Vedi Spondano *Ann.* 1564. *n.* 3.

 (7) Per

(7) Per altro, ritornando alle Costituzioni Ecclesiastiche fatte coll'autorità del *solo* Pontefice Romano, rettamente scrisse Ivone Carnotense Epist. 180. *Se la Chiesa di Reims s'appoggia a' suoi privilegj, quei privilegj presso di noi nulla vagliono, perchè non sono recitati in Concilj generali alla nostra presenza, nè diretti con epistolar maturità alle nostre Chiese; e per dirlo più chiaro, non proferti a noi con veruna familiare o pubblica relazione. Dunque noi non siamo prevaricatori di quella legge, di cui non fummo mai uditori; la quale se anche fosse stata ascoltata non ci osterebbe; perchè la legge giusta esser deve, possibile, e conveniente al luogo e al tempo*. Queste cose, quanto all'ultima parte contenuta nella Tesi, manifestamente appartengono (*a*) alla potestà Legislatoria delle cose Ecclesiastiche, (*b*) al modo di farle, e rispettivamente di riceverle, (*c*) e alla necessaria loro e legittima pubblicazione.

Veramente alla natura di qualsivoglia legge appartiene la *Pubblicazione*, e non basta che venga divolgata con incerti discorsi, e con ambigue relazioni de' privati. Perchè se il vigore d'ogni legge, come *precetto comune* dee derivare dalla pubblica autorità, la quale esser dee ancora competente, lo stesso corre anche nella promulgazione, la quale dà alla Legge il complemento e la forza d'obbligare. A questo tende il *Canone 3. Dist. IV. Le Leggi s' istituiscono quando si promulgano*. Lo conobbero, e l'adempirono i Concilj, cioè il primo degli Appostoli *Act. XV. vers.* 22. 23. Il Niceno in Arduino *Tom. I. Col.* 439. ed altri. Tutto questo ha una maggiore e singolar ragione nelle Costituzioni derivanti dalla Santa Sede per la Chiesa Universale, le quali, come abbiamo detto, hanno bisogno d'un' accettazione e consenso più speciale delle Chiese, e questo non può aversi sen-

za

za la conveniente promulgazione. Vedi C.io. II. §. 8. Gli esempj delle Bolle Pontificie ricevute, come si pretende, in ogni luogo, in forza della pubblicazione fatta in Roma, sono una petizione di quel principio, del quale qui è mossa la questione. Finalmente le clausule inserite in certe Bolle e Decreti più recenti, colle quali il Papa si dichiara volere che la sua Legge obblighi colla sola pubblicazione Romana, debbono soffrire contro di se gli stessi argomenti, che soffrono le stesse Bolle e Decreti. In somma, non v'ha cosa che tanto apertamente odori la durezza e l'asprezza del dominio secolare, quanto se l'obbligazione della Legge, senza conservar proporzione fra il luogo della promulgazione, e i luoghi ne' quali esser dee promulgata, vogliasi estendere fin dove la voce del banditor non può giungere. Non così fecero i Principi delle Genti. Ma tanta asprezza non v'ha negli animi de' Romani; ma tutto ciò che v'è in questo affare, dee misurarsi colle regole della politica; essi non ignorano, che molte di quelle Costituzioni che divolgano, non saranno accettate, nè pubblicate altrove, onde hanno inventato uno stile, col quale si sforzano di persuadere agli altri, che la pubblicazione fatta in Roma in Campo di Flora, vaglia per tutto il Mondo Cristiano. Ma i più saggi conoscono quanto Jus e quanta forza siavi in queste cose.

(8) Lamentandosi i Romani, che i Vescovi di Francia facciano uso di quelle Decretali Pontificie soltanto, che osservano suffragare alla loro intenzione, allora Incmaro *scrisse un Apologetico contro i suoi calunniatori, i quali lo accusavano presso il Papa Giovanni di non voler ricevere i Decreti de' Pontefici della Sede Romana; ond' egli, e allora nel Sinodo Tricassino, e poi in questo Apologetico rispo-*

se, *che riceveva le Decretali dei Pontefici Romani RICEVUTE E APPROVATE DAI SANTI CONCILJ*, *e le seguiva DISCRETAMENTE, COME VANNO SEGUITE:* Così Flodoardo *Hist. Rhemen. Lib. III. Cap.* 21. Quando i Francesi parlano e operano secondo questi sentimenti, si dice che *usano delle libertà della Chiesa Gallicana*. Nè agli stessi Romani, se pur vogliono essere ragionevoli, possono questi modi dispiacere. In effetto, NICCOLO' I. *in Can.* 1. *Dist. XIX.* scrivendo ai Vescovi di Francia, benchè pongasi prolissamente a provare, che anche le cose, che per le varie necessità della Chiesa, e per i costumi de'fedeli la Sede Appostòlica scrisse in tempi diversi, debbono riceversi con tutto l'onore, e riverentemente assumersi da tutti affatto in tutte le opportunità, frappone tuttavia queste parole: *maestra la discrezione o dispensazione*. Noi diremo in un altro luogo: che la potestà legislatoria in quanto si crede, che *di Jus* risieda nel Pontefice Romano, non è maggiore *in altre parti* del Mondo, che *in Francia*; e a questo riguardo è comune a tutti, ciò che veracemente disse un certo Giureconsulto Francese: *Tante libertà noi abbiamo, quante nuove pretese hanno o formar possono i Pontefici Romani, aliene dall'antico e genuino Jus Comune*.

(9) Quando poi le Leggi fatte nel Concilio per la Chiesa Universale, sono da questa ricevute in uso generale, il solo Pontefice Romano non ha facoltà d'abolirle, nè derogare a quelle, almeno senza un presunto consenso del Sinodo; e lo convince la superiorità de'Concilj Ecumenici sul Pontefice, la quale noi proviamo *Cap. I.* §. 5. 6. 7. e 8. *Cap. VI.* §. 1. *Cap. IX.* §. 3. e 9. Lo conobbero spesse volte i Romani Pontefici, cioè, d'esser tenuti alle Leggi universali de' Concilj, e di

que-

questo vi sono tanti luoghi notorj, che non fa di mestieri di quì ammonticchiarli. Vedi Gibert *Corp. Juris Can. Tom. I. in Prolog. Sect. II. pag.* 3. *e segg.* E poi *pag.* 22. *e segg.* Finalmente *pag.* 158. *e segg.* In oltre *Tom. II. pag.* 14. 15. 16. *e segg.* Natal Alessandro *Hist. Eccles. Tom. III. pag.* 115. *e segg. Edit. Paris*. De Marca *de C. S. & I. Lib. III. Cap.* 7. In effetto, resterà sempre vero e fermo ciò che riferisce Graziano Cauf. XXV. Quest. 1. Cap. 7. *Nè meno l'autorità della Sede Apostolica PUO' concedere qualche cosa o mutare contro gli Statuti de' Padri. Imperciocchè appresso di quella vive con profonde radici l'antichità, alla quale i Decreti de' Padri ordinarono riverenza.* Aggiugni Cap. VIII. §. 5. n. 3.

(10) La Professione di Fede, che anticamente facevano i Pontefici Romani eletti, e che si riferisce nel *Libro Diurno dei Romani Pontefici*, ha questa formola: „ Niente diminuire o mutare di „ ciò che intorno la Tradizione trovai essere sta- „ to osservato dagli approvatissimi miei Predeces- „ sori, o ammettere qualche novità; ma ferven- „ temente, come vero loro discepolo e seguace, „ con tutte le mie forze, e con tutto l'impegno „ conservare e venerare ciò che ci hanno lascia- „ to. Emendare tutto ciò che insorgerà contro la „ disciplina; custodire i Sacri Canoni, e le Costi- „ tuzioni de' nostri Pontefici, come comandamen- „ ti divini e celesti, sapendo di dover rendere a „ te, o Beato Pietro, nel Giudicio Divino una „ stretta ragione di tutte le cose ch'io professo, te- „ nendo per divina degnazione il tuo luogo. " Quindi rettamente raccogliesi, che il Romano Pontefice non può abrogare i Canoni formati dallo Spirito di Dio, e consacrati dalla riverenza di tut-

to il Mondo, e nè meno dispensare in quelli a suo piacere.

(11) Se la Curia Romana volesse attentare contro queste cose, non toccherà solo ai Vescovi porre un rimedio efficace per conservare ai Canoni il loro genuino vigore, ma eziandio ai Principi Secolari. Rettamente scrisse su questo proposito il De Marca *Lib. VI. Cap.* 36. „ E' certo, che il Re „ per sentimento del suo Consiglio, ch'egli a suo „ piacere accresce o diminuisce, può co' suoi editti ordinare che si osservino i Canoni, e aggiugnere modi e circostanze necessarie per facilitarne l'esecuzione, ovvero per ispiegarla secondo „ la vera loro mente, e accomodarli all'utilità del „ Regno. Per provar poi questa autorità molti „ esempj vi sono di tutti gl'Imperatori Cristiani, „ cioè, Costantino, Valentiniano, ambidue i Teodosj, Arcadio e Onorio, Marciano, Leone, „ Giustiniano, Eraclio, Leone Filosofo, e Basilio. In Francia, fra i Re della terza stirpe risplende S. Luigi, il quale di propria autorità, „ senza far menzione della Congregazione della „ Chiesa Gallicana, fece l'anno 1268. quel celebre „ Editto, col quale si abbattono tutte le novità „ introdotte in quei tempi, e la Chiesa Gallicana „ richiamasi all'osservanza dei Canoni ec. " Molte di queste saranno da noi rammemorate Cap. IX. §. 6.

(12) Se, come non oscuramente confessa la stessa Curia Romana, all'obbligazione della Legge Ecclesiastica *di disciplina* ricercasi la sua pubblicazione nelle Provincie, non così sarà *nel Dogma*, persuadendo il contrario la natura medesima di questo. Conciosiachè tutti accordino che la Chiesa Cattolica ha conservato sempre e dappertutto la

me-

medeſima Fede ſecondo la Tradizione Appoſtolica o ſcritta o non iſcritta , e che àlla materia delle coſe da crederſi niente di nuovo s' è aggiunto dopo i tempi Appoſtolici . Ma non è meno certo, che perchè alcuno di Fede divina creder debba qualche dogma rivelato , non ſi ricerca , che gli ſia ſtato propoſto o intimato da qualche legge umana , ma baſta che per qualſivoglia ragione a lui coſti , che quell' articolo o con iſcritto o ſenza ſcritto è da Dio rivelato , e dalla Chieſa dichiarato e definito. Laonde non dipende dalla pubblicazione o eſecuzione del Decreto o della Bolla Dogmatica l' obbligo di dar l' aſſenſo a un Dogma di Fede ; perchè prevenendo ogni pubblicazione ", ed eſecuzione, dee ognuno con Fede divina credere un Dogma, quando ſufficientemente coſti venuto da Divina Rivelazione.

****

****

****

§. III.

Le Collezioni de' Canoni non ottengono vigore se non dal ricevimento e dall' osservanza del Jus.
Questo è vero nominatamente del Decreto di Graziano, delle Decretali di Gregorio IX. e delle altre parti del Jus Canonico.
Lo stesso riguardo, anzi minore, aver si dee delle regole della Cancelleria, della BULLA COENÆ, e delle Dichiarazioni del Concilio di Trento.
Giunte del Bartelio. Dai principj delle Decretali provennero tutti i mali della Chiesa.
La forma prescritta nel Concilio Tridentino per la dichiarazione dei Canoni a Roma non è osservata.
Le Decisioni di Rota, alle opinioni de' Dottori della Curia appoggiate, sono ragionevolmente sospette alle Nazioni.

CIò che abbiamo detto delle *singolari Costituzioni* de' Pontefici Romani, intendersi dee delle *intiere Collezioni* ancora delle Decretali; perchè queste ricevono forza di Legge comune dall' autorità di quelli, per cui ordine si sono compilate e divolgate, ma possono allegarsi per Jus in virtù dell' accettazione ed osservanza. Vedi sopra *Cap. III. §. 7. n. 3. e segg.*

(1) *Il Decreto di Graziano* è una compilazione di Canoni Sinodali, di Decreti e Lettere Pontificie, e di estratti di Scritti de' Santi Padri, procurata da un Uomo privato, e non munita di veruna autorità Ecclesiastica. Intanto poichè questa Collezione, benchè con molta confusione unita, e piena di errori e di monumenti apocrifi, ha servito per l' inanzi, e tuttora serve alle lezioni delle

Scuo-

Scuole, e frequentemente vien allegata ne' Tribunali Ecclesiastici, perciò ella ha qualche peso, ma tuttavia, come lo riconosce, fra gli altri, il Card. de Luca *Annot. ad Concil. Trident. Disc.* 28. *n.* 8. non ha niuna propria e legale autorità, se non quella che hanno i Concili, i Decreti, e gli Scritti, da' quali sono presi i luoghi, che sono indicati nel titolo di ciaschedun Canone; purchè però quei fonti (ciò che spesso manca) sieno genuini. Aggiugni *Cap. II.* §. 8. *n.* 6. Confrontisi ancora *Can.* 1. *Dist. XIX.* in cui NICCOLO' I. rettamente avvisò, che l'autorità delle Decretali non dee derivarsi dal Corpo dei Canoni, ma dagli Scrittori, i quali egli stimava che fossero i Pontefici.

(2) Lo stesso dee dirsi delle DECRETALI DI GREGORIO IX. Perchè sebbene questa Collezione (la quale anch'essa soffre molta Crisi, per esservi, come rettamente osserva Francesco Fiorente nell' Orazione *Della retta maniera d' imparare il Jus Canonico*, le Costituzioni de' Pontefici per lo più interpolate, mutilate, e spesso, contro la mente degli Autori, cambiate) sia procurata per ordine di questo Pontefice da Raimondo di Pennafort, e pubblicata, perchè fosse di uso tanto ne' Giudicj, quanto nelle Scole; con tutto ciò non fu, nè meno dallo stesso Papa, diretta alla *Chiesa Universale* come legge comune, ma solo *ai Dottori e Scolari dimoranti in Bologna*, come appare dalla lettera di Gregorio, prefissa alla medesima Collezione. Lo stesso dee dirsi della Collezione di BONIFAZIO VIII. e delle CLEMENTINE, come appare da lettere simili di Bonifazio, e di Giovanni XXII. premesse rispettivamente a queste Collezioni, colle quali si mostra intenzione che se ne faccia uso ne' Giudicj, e nelle Scole.

(3) Eb-

quando per le falſe Decretali d' Iſidoro l' autorità del Papa ſi accrebbe oltre miſura , e all' oppoſto fu depreſſa per conſeguenza la natìa poteſtà de' Concili Provinciali, e de' Veſcovi medeſimi. Perciò molto a propoſito ſcriſſe un certo Giureconſulto di Francia : che il citare le Decretali di Gregorio IX. per aſſerire e provare le preteſe della Curia Romana , e le prerogative eccedenti di quella Sede, era lo ſteſſo che allegare i Manifeſti del Re d' Inghilterra per prova e legittimità di quelle preteſe , colle quali eſſi aſſeriſcono appartenere a loro il Regno di Francia. Ciò che dicemmo *delle Decretali* di Gregorio IX. tanto maggiormente ha luogo a propoſito del *Seſto delle Decretali*, e *delle Clementine*. Di queſte Giovanni Gerſon, nel Trattato *De modo reformandi Eccleſiam in Concilio Univerſali Cap. V.* negli Atti del Concilio di Coſtanza di Ermanno von der Hardt *Tom. I. Parte V. pag.* 77. ſcriſſe in queſta maniera : „ Chi ha fatto que-
„ ſti libri, *il Seſto e le Clementine*? Che in tutto
„ e per tutto contengono arroganza, ſuperbia,
„ uſurpazione del Jus degli Ordinarj de' luoghi,
„ ingiurioſa detrazione degl' Imperatori Romani,
„ e una pericoloſiſſima ſoppreſſione della poteſtà
„ loro, e d'altri, e molte altre coſe a leſione del-
„ la Repubblica ſpirituale e ſecolare malizioſamen-
„ te e con pertinace ambizion fabbricate? Male.
„ Perchè non meno al terreno Principe in ciò che
„ al Jus dell' Impero appartiene , quanto allo ſpi-
„ rituale in ciò che a Dio ſpetta, è dovuta l'ub-
„ bidienza. Imperciocchè vuole Iddio , che l' uo-
„ mo all' uomo ſia ſoggetto per due ragioni ; al
„ Signor carnale, perchè è carne ; e allo ſpi-
„ rituale, perchè è ſpirito. Adunque tutti i di-
„ ſubbidienti all' Imperatore Romano , e al ſuo
„ Impero, perchè uſurpano i diritti di lui, ſono

„ in istato di dannazione . Con tutto ciò i Papi „ vollero che quei libri fossero osservati, come i „ Santi Vangelj di Dio , e così di molte cose „ contenute *nei Decreti* e *nelle Decretali* dopo la „ donazione di Costantino ; coll' occasione delle „ quali molti Scismi nacquero e nascono in am„ bedue le accennate Repubbliche „.

Bartelio *Dissert. III. in Præfat. num.* 18. *e* 20. „ Fra le altre cause di diffidio fra *il Sacerdozio e* „ *l' Imperio*, facilmente si scorge esser la maggiore „ di tutte , *que' principj dei Decretalisti* nati nel „ Secolo XII. e recitati di sopra ; dai quali (per„ chè avidamente e dappertuto si ricevessero , e „ da niuno venissero trascurati, perchè li ricono„ scevano giovevoli a' loro interessi e alla loro „ Curia) successivamente, come dal Cavallo Tro„ jano , uscirono (oltre altri insigni abusi, suf„ ficientemente notati da que' nove Prelati con„ gregati da Paolo III.) *le riserve eccessive de'* „ *Beneficj*, *le aspettative*, *le commende*, *le unioni* „ in favor di persone, *le tasse pecuniarie* , *le spo*„ *glie*, *le annate*, *le pensioni*, e altre innumerabi„ li!, che non potevano non eccitare turbolenze „ in ogni luogo e tumulti gravissimi , sopra tutto „ nella nostra Germania , i diritti della quale, „ maggiori di quelli d' altre Nazioni , per le ri„ serve di maggiori dignità, le quali hanno anche „ annessi dei Principati temporali, venivano nota„ bilissimamente attaccati.

„ Per confessare la cosa come ella è : nella frequen„ te lettura, che per adornare questa nostra Ope„ ra intrapreso abbiamo de' Curialisti, ed altri , „ che trattano della medesima interpretazione de' „ Concordati, che noi meditiamo, non potemmo „ non ammirare, che *per prima base*, sulla quale „ tutto il resto della fabbrica dell' interpretazione

„ dee

„ dee fermamente ſtabilirſi, ſieno ſtati poſti, e ſi
„ vogliano continuare quei principj delle Decreta-
„ li, i cui primi natali furono anche i primi ſemi
„ delle inſorte diſcordie, e della indebolita pace e
„ concordia fra 'l Sacerdozio e l' Imperio, e che
„ ſe non ſi toglieranno, non potrà mai eſſere pro-
„ fittevole la fatica di riſtabilirla. Non è dunque
„ poſſibile, che poſti fondamenti di queſta fatta,
„ ſi poſſa ſtabilire giammai una interpretazione,
„ la quale ſia conforme alla mente, allo ſcopo,
„ e alla ragione de' Concordati, che anzi ne ſarà
„ ſempre, quanto il Ciel dalla Terra, lontana. "

(5) Nella BULLA CŒNÆ ſi ſtabiliſce la Monarchia aſſoluta del Pontefice Romano, ſi condannano *le Appellazioni d'abuſo*, ricevute in Francia, ſi eſimono i Cherici da ogni giuriſdizione di Magiſtrato politico, e per conſeguenza nel temporale ancora, dalla legittima poteſtà del Principe, e molte altre coſe di queſto genere; e tutto ſotto attuale dichiarazione e fulminazione di Scomunica. Quindi ſegue *da una parte*, che o i Romani dovrebbero avere per iſcomunicati la maggior parte de' Franceſi, lo che non fanno; o ch' eglino ſteſſi conoſcano, che la ſola pubblicazione de' Pontificj Decreti fatta in Roma, non produce altrove il menomo effetto; e *dall' altra parte*, che i Franceſi (i cui Parlamenti, negli anni 1580. e 1641. proibirono qualunque pubblicazione di queſta Bolla; benchè anche queſto ſteſſo ſia contrario al §. 15. della Bolla medeſima) non riconoſcono nel Sommo Pontefice niuna immediata giuriſdizione, e poteſtà legislativa nelle altre Dioceſi. Lo ſteſſo fanno in Germania quelli, che aſſeriſcono *ſemplicemente* che quella Bolla ivi non è ricevuta, come Federico a Someting *Introd. in Univ. Jus lib. I. Tit. 2. n. 75.* ed altri. Quelli poi che con

Lay-

ga da Roma. Della Francia lo attesta Hericourt *leggi Ecclesiast. Part. I. Cap.* 15. §. 10. Della Germania Bartelio *Annot. ad Jus Canon. Lud. Engel. lib. III. Tit.* 5. *pag.* 215.

(7) Circa le DICHIARAZIONI de' Cardinali interpreti del CONCILIO TRIDENTINO, le quali i Romani Pontefici vogliono che sieno tenute per leggi (Vedi Benedetto XIV. Istituzioni Ecclesiastiche *Institut. CVII. Si quis*) è da considerarsi, che quelle (oltre di non essere in niun luogo pubblicate come Leggi) sono fatte non da uomini chiamati dalle Provincie donde nascono le difficoltà (come volle il Tridentino Sess. XXV. *Sub Rubric. de recipiendis & observandis Decr. Conc.*), ma da tali, che preoccupati dai sentimenti della Curia Romana, formano le loro Dichiarazioni a norma della pratica Romana, e delle Costituzioni Pontificie non accettate in altri luoghi. Fra i Secretarj di questa Congregazione i più celebri sono *Prospero Lambertini*, poi Benedetto XIV. P. M. e *Prospero Fagnano*: e questi di quali principj fossero imbevui circa le cose della Curia, e l'autorità Pontificia, l'abbiamo veduto *Cap. III.* §. 11. Questa Congregazione eccede anche in questo, che essendo istituita solo per dichiarare il Concilio quando occorrono dubbj, estende alle volte il senso oltre la proprietà delle parole, anzi contro la lettera, e la mente del Sinodo, e così forma una nuova legge. Somministra un esempio di queste alterazioni Engel *ad Tit. de Majorit. & Obed. n.* 28. Un altro simile, non della Congregazione del Concilio, ma della Congregazione di Cardinali preposta alle Cause dei Vescovi, coll'approvazione d' URBANO VIII. può vedersi presso il Barbosa in *Collectan. ad Concil. Trid. Sess. XIII. Cap.* 1.

Bartelio *Differt. II. Cap. 1. Sect. 3. n. 3.* „ Non
„ ignoravano i Padri del Concilio *Tridentino*, non
„ esser possibile, che i Decreti di Riforma, spet-
„ tanti la disciplina esteriore della Chiesa, si con-
„ cepissero e si formassero convenienti ai *costumi usi-*
„ *tati di tutte le Provincie*, e al genio dei popo-
„ li, perciò fra gli altri mezzi provvidamente ordi-
„ narono quel modo d' interpretare ed eseguire il
„ Concilio, ch' è espresso nella Sess. XXV. in fine
„ *de recipiendis & obser. Decr.* Chi può aver dub-
„ bio, che col mezzo di persone fatte venire dal-
„ le Provincie, particolarmente da quella, dove
„ la difficoltà è nata, e che sieno intendenti e pru-
„ denti, con più facilità e sicurezza intendersi può
„ e terminarsi in qual modo, e, qualche volta,
„ con qual moderazione o modificazione l' inter-
„ pretazion del Decreto dovesse riceversi, e ridur-
„ lo ad esecuzione, con riguardo ai costumi di
„ quella Provincia e al genio del popolo, e non
„ da soli Cardinali, e altri Prelati, che *addetti*
„ *alle opinioni della Curia Romana*, e avvezzi so-
„ no ai costumi solamente della loro Nazione? Ciò
„ avvertendo il Zipeo *Consult. I. de Elect. n. 6.*
„ avvisa, che il Concilio Tridentino in questi
„ Paesi è ricevuto, *come suona*, non come posso-
„ no farlo dire le interpretazioni quotidiane della
„ Curia. Ma di ciò comunque sia, perchè non è
„ quì nostro istituto il discutere il valore o l' au-
„ torità di tali Dichiarazioni, questo certamente,
„ di buona ragione, e *a fortiori* si può dedurre,
„ che l' equità ed umanità del Sommo Pontefice
„ non soffrirà mal volentieri, se gli Ordinarj e i
„ Principi della Nazion Germanica, assumano l'
„ interpretazione delle Bolle e dei Rescritti pro-
„ venienti dalla Curia Romana, che abbracciano
„ la privativa de' Concordati come *patti comuni*,
„ e le

„ e le ragioni non *puramente Ecclesiastiche*, ma
„ implicate eziandio *pubbliche* e temporali dell'Im-
„ perio, e con debita riverenza si oppongano alla
„ esecuzione; tanto perchè quelle Bolle non sono
„ formate secondo la forma e la natura de' Con-
„ cordati, quanto perchè non di rado si conforma-
„ no alla pratica, allo stile, alle opinioni ricevu-
„ te nella Curia Romana, benchè forse le stesse
„ parole de' Concordati non oscuramente portino
„ un altro senso, e dal tenore apparisca che i
„ Concordanti erano d' un sentimento diverso,
„ quanto anche perchè ai costumi e agl'istituti ra-
„ gionevoli delle Provincie dell' Imperio qualche
„ volta si oppongono; le quali cose tutte per al-
„ tro è necessario che sieno perfettamente cono-
„ sciute, e se ne abbia riguardo, come dottamen-
„ te discorre P. Conzenio S. I. *Lib. VI. Politic.*
„ *Cap.* 36. §. 4. Perchè i maggiori errori sono
„ quelli che si commettono *per non conoscere la*
„ *Repubblica*. E suole difficilmente accadere, che
„ i Forastieri abbiano perfetta cognizione di tutte
„ le cose, che appartengono all' altre genti, e al-
„ le unioni di tante Provincie del vasto Imperio
„ nostro, e allo stato del medesimo, massimamen-
„ te nella libertà di coscienza di tante diverse Re-
„ ligioni, che al dì d' oggi vi sono mescolate.
„ Quanti Italiani credono che i Vescovi *di Ger-*
„ *mania* sieno *pari ai loro* nel governo esteriore, e
„ paragonano i tamarischi cogli abeti? Quanti s'
„ immaginano che la Germania sia una qualche
„ gran Città! Un certo non ignobile dimandava,
„ se Cesare aveva molte Ville."

Lo stesso Bartelio *Dissert. I. Cap.* 2. *n.* 5. e nella Prefazione alla *Dissert. III. n.* 5. „ Le spes-
„ so replicate univoche *Decisioni di Rota*, e i pre-
„ giudicj a quelle conformi, inducono lo *Stile del-*

„ *la Curia*, il quale poi ſi tiene in luogo di leg-
„ ge da oſſervarſi in caſi ſimili, perciò aſſume la
„ natura di una *certa generale* interpretazione de'
„ Concordati medeſimi, ovvero *meſcolata colla le-*
„ *gale*, la quale non ſenza ragione ſi preſume ſog-
„ getta a inſerire gravi conſeguenze, e pericolo
„ comune di aggravj alla Nazione Germanica,
„ attenti i principj, e le ſentenze dei Dottori del-
„ la Curia, i quali piegano quelle interpretazioni
„ in favore del Sommo Pontefice, e della Curia
„ medeſima, piuttoſto che accomodarle al tenore
„ e al ſenſo de' Concordati, e ſogliono reſtrignere
„ la poteſtà degli Ordinarj piuttoſto che ampliar-
„ la; e così ſotto ſpecie d' interpretazione, or
„ troppo reſtrittiva, or troppo eſtenſiva, nella fre-
„ quenza delle Appellazioni e de' ricorſi alla Cu-
„ ria, a poco a poco ſenza accorgerſi facil coſa è,
„ che inducano una certa generale mutazione de'
„ Concordati. Rettamente ſi conchiude, che que-
„ ſto ſtile, e queſta generale interpretazione *della*
„ *ſola Curia*, non ha quella forza e fermezza in
„ queſta legge patteggiata de' Concordati, e che
„ involge le comuni ragioni tanto del Pontefice e
„ della Curia, quanto della Nazione Germanica,
„ come parti, quella forza, dico, che ha poi nel
„ dichiarare un' altra Pontificia Coſtituzione, pu-
„ ramente tale, e dove l' *eccezione di parte* non
„ può tanto eſſer in oppoſizione al Legislatore o
„ al Giudice.

„ Molte Deciſioni di Rota fino a queſto tempo
„ uſcite in Cauſe di Concordati, non tanto ſi oc-
„ cupano nell' *applicarli* al caſo *ſpeciale*, quanto
„ piuttoſto *a interpretarli generalmente*. La coſa
„ faraſſi chiara cogli eſempj. Quando la Rota de-
„ cide 30. *Maggio* 1588. che nella *Prepoſitura di*
„ *Paderborn* le Dignità maggiori, in vigor de

„ Con-

„ Concordati, sono riservate; quando decide 17.
„ *Aprile* 1589. nel *Canonicato di Colonia*, che la
„ provvisione Appostolica, in vigore de'Concordati,
„ non dee apparire dentro tre Mesi, ma bastare,
„ che dentro questo trimestre sia provveduto dalla
„ Sede Appostolica; quando decide 26. *Aprile*,
„ 1709. *nel Decanato Monasteriense* col Beneficio
„ vacante nel Mese Appostolico, esser per altro ri-
„ servata anche la Dignità elettivo-confermativa,
„ certamente non applicò solo la legge dei Con-
„ cordati al caso proposto, ma con troppa parzia-
„ lità interpretò il loro senso, contro il senso let-
„ terale, in proprio vantaggio. "

(8) Disse Gersone, riferito da Noi *n.* 4. che per molte cose contenute nel Decreto di Graziano, e nelle Decretali, si suscitarono, e si suscitano molti Scismi in ambedue le Repubbliche. Guglielmo Maggiore Vescovo d'Angers, il quale nell' anno 1311. era intervenuto al Concilio Generale di Vienna, e aveva sottoscritto, del quale noi alcune cose accenniamo *Cap. VIII.* §. 3. nel suo Sinodo Diocesano nell' anno 1312. presso il Ducherio *Spicileg. Tom. XI. pag.* 258. *e segg.* dopo aver, come doveva, lodato *I Quattro principali Concilj Generali, e altri susseguenti, come pure i Decreti de' Sommi Pontefici, i quali per istinto dello Spirito Santo gli pubblicarono, per riforma della Chiesa, e per regola della vita umana, massimamente Chericale, secondo la varietà de' tempi e de' fatti, e l' esigenza delle cose: I quali detti de'Santi Padri*, segue egli, *e Statuti de' Concilj, massime de' quattro principali, e Decreti de' Sommi Pontefici, se intieramente si osservassero, senza dubbio basterebbero allo stabilimento della Santa Madre Chiesa, e della Fede Ortodossa, alla istruzione de' costumi, alla depressione dei delitti, e alla propaga-*

zione delle Virtù, nè vi saria bisogno della pesante moltitudine di nuovi Statuti (sotto di questi egli intende le Collezioni dei Decreti, e delle Decretali, che appunto allora erano nuove) *che opprimono le spalle de' sudditi, scorgendosi già che questa incomoda moltitudine non ha niente d' onesto*: Chiama egli quei Santi antichi Canoni, *pane di fior di farina de' Santi antichi Padri*, e all' opposto i nuovi, *ghiande da porci, e pane di crusca de' moderni*; e poi segue a dire: *Ma perchè molti degli anzidetti Statuti de' Concilj, e Decreti de' Sommi Pontefici, tanto per negligenza de' Prelati, quanto per abuso e corruttella de' Sudditi andarono in disuso, ed altri affatto non si osservano, anzi per petulanza ed insolenza degli animi indomiti, massime de' Cherici, vengono temerariamente corrotti, e dannabilmente violati: perciò sarebbe utilissimo a tutto il Mondo richiamare, rinnovare, e riporre in luce quei medesimi Santi Statuti, e porre sulle mense de' figliuoli que' pani di fior di farina de' Santi Padri antichi, piuttosto che le ghiande da porci, e i pani di crusca de' moderni*. I desiderj del Maggiore erano in vero buoni e santi; ma non molto facilmente si richiamano le antiche cose, dappoichè le nuove hanno posto profonde radici. Vedi Duck *cit. cap.* 7. §. 16. 17.

(9) Veramente le DECISIONI DI ROTA non hanno in se forza o autorità maggiore di quella che hanno le sentenze e i giudicj degli altri Tribunali: i Curiali però, e i loro fautori pretendono, che molte sentenze Rotali conformi facciano o mostrino lo *stile della Curia*, il quale in un certo modo faccia *Jus*; cosicchè nei Tribunali subordinati ancora debbasi procedere secondo questo stile. Se ciò è vero, potremo da ciò che abbiamo riferito *Cap. III.* §. 11. raccogliere, quale

sia

sia il Jus Sacro del quale ci serviamo, o almeno quello del quale giuoco forza dobbiamo servirci, se non vogliamo riformare i nostri sentimenti a norma delle appellazioni di Roma. I più prudenti persuadono, e avvisano, che non solo nelle nostre diocesi adoperiamo il *Jus vero*, non il *falso*, impastato da Isidoro, e seguito dalla Rota, ma che con tutta l'attenzione ci guardiamo da que' giudicj, che formano un tal Jus e uno stil tale, che attribuisce tutto al Pontefice, e apporta un sommo pregiudicio ai diritti degli Ordinarj.

§. IV.

Al Pontefice Romano compete un' ampla autorità ma non giurisdizione propriamente tale, in tutte le Chiese.

Si risponde agli argomenti presi per il Papa su questa materia, dai Concilj Tridentino, Fiorentino, ed altri.

LE cose che per la generale potestà legislatoria, e giudiciaria del Romano Pontefice sulla Chiesa Universale sogliono e possono allegarsi, sono studiosamente raccolte, fra gli altri, dal Tournely *Curs. Theolog. Tract. de Ecclesia Quæst. V. art.* 2. ma per questa ragione appunto tratteremo con lui più volontieri, perchè niente altro cerchiamo se non il vero e'l solido. Vedremo per tanto, come spero, chiaramente, che tutto ciò che in questa Causa si adduce dal Tournely è tale, che se si riduce alla fedeltà degli Atti, principalmente de' Concilj, da quali per lo più è ricavato, dimostra in vero quell'*autorità direttiva*, che va necessariamente col Primato congiunta, e i diritti che da questa prossimamente provengono, spiegati

da noi *Cap. II.* ma non basta per niun conto a provare una *propria giurisdizione* su tutta la Chiesa, e su ciascheduna delle sue parti. Ma perchè vogliamo esser brevi, peseremo soltanto gli argomenti più gravi che quì si producono, e da questi sarà facile alle persone prudenti e meno occupate il giudicare degli altri. Vedi intanto ciò che su questa materia abbiamo detto precedentemente *Cap. II.* §. 9.

(1) Dice il Tournely, che questo Tema della *giurisdizione* del Pontefice Romano non si può riconoscer meglio, che dall' *antica e costante Tradizione* della Chiesa, la quale si prova coi Concilj, co'Padri, e colle gesta de'Sommi Pontefici, i quali, coll'approvazione della Chiesa, hanno usato questa giurisdizione. Fin quì va bene. Ma osserviamo ad una ad una queste cose, e giudichiamo dell' applicazione della regola. (*a*) Confessano, dic'egli, i Padri *del Concilio Efesino*, dell' anno 731. che dai Canoni, e dall' Epistola di Celestino Papa sono spinti a pronunciare sentenza di Condanna contro Nestorio. Le parole di CELESTINO al Concilio *Art.* 2. sono queste, *Abbiamo indirizzato per la nostra sollecitudine i santi Fratelli e Consacerdoti nostri, unanimi a noi e di tutta probità, Arcadio, e Progetto Vescovi, e Filippo Prete nostro, acciò intervengano a ciò che si opera, e acciocchè eseguiscano quelle cose che prima furono da noi stabilite; alle quali non dubitiamo che non sia per esser prestato l'assenso dalla vostra Santità, quando ciò che opera, apparisca decretato per sicurezza della Chiesa Universale*. Aveva stabilito Celestino, „ Che se Nestorio „ nell'intervallo di dieci giorni non anatematizzasse „ la sua nefaria dottrina ... tosto la tua Santità „ abbia cura di quella Chiesa; e colui in ogni modo „ intenda d'essere segregato dal nostro Corpo. " Il

Con-

Concilio (*b*) CALCEDONENSE dell'anno 451. somministra molti argomenti simili. Ne' suoi Atti, primieramente *Pascasino, alla presenza degli altri Legati, disse: Abbiamo per le mani i precetti del Beatissimo e Appostolico Uomo Papa della Città di Roma, la quale è Capo di tutte le Chiese; co' quali il di lui Appostolato degnossi di comandare, che Dioscoro* (Arcivescovo d' Alessandria) *non sieda in Concilio, ma sia introdotto per essere ascoltato. E' necessario che noi osserviamo questo,* ec. Inoltre *Act.* 3. *Il Santissimo e Beatissimo Arcivescovo della grande e più vecchia Roma LEONE, per mezzo nostro, e del presente Santo Sinodo, insieme col tre volte beatissimo e d'ogni laude dignissimo B. Pietro Appostolo, il quale è pietra e sostegno della Chiesa Cattolica, e fondamento della retta Fede, lo ha spogliato, tanto della Dignità del Vescovato, quanto lo ha eziandio alienato da ogni ministero Sacerdotale.* Di più *Act.* 5. i Legati minacciano che se non si approva la definizion di Leone, si congregherà in Roma un Sinodo, al quale dovranno esser mandati i ribelli. Finalmente i Padri di Calcedonia pregano Leone, che col suo assenso stabilir voglia ciò ch'essi avevano decretato: *Preghiamo dunque*, dicono nella Relazione del Sinodo a Leone, *e onora col tuo giudicio i nostri decreti; e come noi ci siamo conformati in consonanza al Capo, così anche la Santità tua co' figli adempia ciò che conviene.* (*c*) Nel Concilio LATERANENSE sotto Martino I. l'anno 649. contro i Monoteliti, Steffano Dorense Greco di nazione *Act.* 1. offrì un libricciuolo, in cui dice, che gli Eretici furono sempre condannati dall' autorità della prima Sede. Si riferisce ancora nello stesso Sinodo una lettera del Concilio Africano al Papa Teodoro, della quale le parole sono queste. *Dalle rego-*

le

le antiche è stabilito, che qualunque cosa, benchè si faccia nelle Provincie rimote, non si debba trattare nè accettare, se non è dedotta all' alma vostra Sede, acciocchè coll' autorità di questa, la pronunciazione, secondo ciò ch' ella fosse, venisse confermata; e quindi le altre Chiese ricevessero, come dal fonte natio, l' esordio della predicazione e per le diverse regioni di tutto il mondo si diffondessero i Sacramenti d' una incorrotta purità di fede e di salute. (*d*) Il Concilio FIORENTINO, determinò finalmente la questione con molte adunanze e dispute ventilata fra i Greci e i Latini, con queste parole: *Definiamo che la Santa Sede Appostolica, e'l Pontefice Romano è successore del B. Principe degli Appostoli, e vero Vicario di Cristo, Capo di tutta la Chiesa, Padre e Maestro di tutti i Cristiani, e che a lui, nel B. Pietro, è stata data dal Signor nostro Gesù Cristo piena potestà di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale; come anche si contiene negli Atti dei Concilj Ecumenici, e nei Sacri Canoni*. (*e*) Il Concilio TRIDENTINO *Sect. XIV. de Panit. Cap.* 7. dichiara che *con ragione i Pontefici Massimi, per la suprema potestà loro data nella Chiesa universale, possono riservare al loro giudicio particolare alcune Cause più gravi di delitti*. Le quali cose tutte, specialmente se si prendono insieme, sembrano indicare *una giurisdizione loro propria*, piuttósto che *un nudo onor di Primato, e ufficio di Direzione*.

2. Ma queste cose, nè tutte insieme, nè ad una ad una, sono atte a tirarci nel sentimento contrario. E primieramente in ciò che appartiene al Concilio EFESINO, ciò che prima del Sinodo da chiunque è stato fatto, non può riputarsi per frutto od effetto di propria e vera giurisdizione o impero su gli altri Vescovi. (*a*) CELESTINO Pa-

pa

pa il dì 10. Agosto dell'anno 430. scrisse bensì a Cirillo Vescovo d'Alessandria: *Sieno nella Comunione coloro, ch' egli,* (Nestorio) *perchè gli resistevano, discacciò dalla Comunione; e sappia di non poter aver la nostra Comunione, se persisterà in questo sentiero della sua perversità, contrario alla dottrina Appostolica. Coll'autorità dunque della nostra Sede, aggiunta alla tua, facendo le nostra veci, eseguirai con istretto rigore questa sentenza, che, o fra dieci giorni, cominciando dal giorno di questa convenzione, con una professione di fede scritta condanni le sue prave predicazioni, e confermi di tenere della Natività di Cristo Dio nostro quella fede che tiene la Chiesa Romana, e quella della tua Santità, e la divozione universale; o se non farà così, tosto la Santità tua provvederà la sua Chiesa, ed egli sappia allora d' essere in qualsisia modo separato dal nostro Corpo. Lo stesso abbiamo scritto ai Fratelli e Con-Vescovi nostri Giovanni, Rufo, Giovenale, e Flaviano, acciò a lui nota sia la sentenza nostra, anzi di Cristo divina.* Arduino Collect. Concil. Tom. I. Col. 1323. Simile cosa a queste scrisse Celestino allo stesso Sinodo, colle parole che al numero precedente abbiamo riferito. Ma tutto questo ricever dee l' interpretazione da ciò che fu detto di sopra, del modo di comunicar le Chiese fra di loro, specialmente i Vescovi Romani coll' Alessandrino, e per mezzo di questo cogli Egiziani. Negata dunque a Nestorio la Comunione degli altri Vescovi, necessariamente seguiva, che si dovesse provvedere d'un altro Prelato la sua Cattedra, mediante l'Alessandrino. (*b*) Tale Censura di scomunica e condanna contro un uomo eterodosso, e contro i suoi scritti apparteneva al Jus di tutti i Vescovi Ortodossi. Cirillo anche avanti il Concilio Efesino nel suo Sinodo Alessandrino

drino da lui raccolto dalla Diocese d' Egitto il Novembre dell' anno 430. aveva già anatematizzato la dottrina di Nestorio. Vedi Arduin *loc. cit. col.* 1283. *e segg.* Anzi, come ricavasi dalle testè riferite parole di Celestino, Nestorio stesso aveva scomunicato i Vescovi alieni dalla sua opinione, e pure senza specie o mira di giurisdizione. (*c*) Tutte queste cose, replico, si facevano senza uso o Jus di superiorità Ecclesiastica. Di questa vera superiorità finalmente servissi il Sinodo Efesino, portando una giuridica sentenza di deposizione contro Nestorio, la quale si trova in *Arduin. cit. Tom. I. col.* 1422. Che poi questo Concilio Efesino sia stato adunato, non per autorità del Romano Pontefice, ma dell' Imperator Teodosio il Giovine, lo prova invincibilmente Natale Alessandro *Hist. Eccles. Tom. V. Dissert. VII. in Sæc. V. pag.* 225. *e segg. Edit. Paris.* (*d*) Tuttavia non può negarsi, che Celestino, tosto che fu avvisato da San Cirillo della prevaricazione di Nestorio, usando del suo Jus Primaziale, non sia insorto contro di colui, tanto escludendolo, come Eretico, dalla Comunione, quanto eccitando i Vescovi d' Egitto, che in tutti i modi si opponessero a questo rovesciatore della Fede Ortodossa, discacciandolo anche dalla sua Sede, se fra breve tempo non si ravvedesse. Vedi la Relazione del Sinodo a Teodosio e Valentiniano Augusti presso Arduino *loc. cit. col.* 1442. *Hujus itaque*. Niuno dunque, mediocremente anche erudito asserirà, che in quel tempo al Pontefice Romano competesse il Jus di deporre i Vescovi, o che fosse da lui esercitato. *Vedi Cap. IV.* §. 11. *n.* 2.

(3) Nel Concilio di CALCEDONIA s'incontrano bensì negli Atti varie cose, che comprovano una qualche primaria (*prætaxantem*, scrive l' Autore) autorità nel Pontefice Romano, come

Pri-

Primate, e 'un Jus di presidenza ne' Concilj universali, ma non una propria e immediata giurisdizione sui Vescovi delle altre Provincie. Alcuni Padri di questo Sinodo nella Relazione a Leon Papa asseriscono: *Che gl' Imperatori fedeli avevano presieduto alle ordinazioni*, ma ciò riguardava soltanto il regolamento e la costituzione della disciplina esterna: cioè, gl' Imperatori, o in persona, o per mezzo de loro Giudici presiedevano ai Concilj, a solo fine che le cose si facessero rettamente, con buon ordine, e secondo le regole prescritte, che non si eccitassero tumulti, e non si facesse violenza a chicchesia. Vedi *Cap. VI.* §. 4. Perciò (*a*) preparatoriamente ordinato aveva il Pontefice LEONE, *che Dioscoro non sedesse in Concilio, ma fosse introdotto per esser ascoltato;* ma Pascasino Vicario, o Legato della Sede Appostolica avendo proposto al Concilio d' aver questi Ordini, i Giudici e Commissarj del gloriosissimo Imperatore dissero: *Che cosa di speciale si oppone a Dioscoro Vescovo reverendissimo?* I Vicarj della Sede Appostolica insistevano dicendo: *E' necessario ch' egli renda conto del suo giudicio. Non soffriamo che una ingiuria sì grande a VOI, e a noi fatta sia, che sieda costui, che ha da esser giudicato.* Finalmente dopo molte altercazioni frapponendosi i gloriosissimi Giudici dissero, che Dioscoro *sederebbe in mezzo*, in guisa che fosse riputato come *reo*, piuttosto che come *giudice*. E' così fu sedata questa controversia preliminare. (*b*) Che non dal *solo Pontefice Romano*, ma da *tutto il Sinodo* Dioscoro sia stato deposto, lo attestano manifestamente le gesta dell' Azione III. Cioè, assenti gl' Imperiali Commissarj, apparendo dalla relazione di tre Vescovi a ciò deputati, che Dioscoro tre volte chiamato, non voleva presentarsi al Concilio, nè rispon-

spondere agli accusatori, Pascasino Vicario della Sede Appostolica dimandò al Sinodo: *Che cosa merita chi in cotal modo disprezza?* Il Santo Sinodo disse: *La indegnazione costituita dalle SANTE REGOLE contro i disubbidienti*. E Steffano Vescovo d' Efeso aggiunse: *Questa è la conseguenza, che chi SECONDO I SANTI CANONI chiamato, conculca gli stessi CANONI, soggiaccia alla LORO SENTENZA*. *Ard.* Collect. Concil. Tom. II. Col. 343. Lo stesso dissero tutti i Vescovi richiedendo la deposizion di Dioscoro senza nuova dilazione. Per decreto dunque del Sinodo procedendo i Vicarj della Sede Appostolica dichiararono, *essere manifesto ciò che Dioscoro, fu Vescovo della grande Alessandria, aveva commesso contro l' ORDINE DELLE SANTE REGOLE, e contro la disciplina Ecclesiastica* ec. Ciò premesso, i medesimi Vicarj furono i primi a pronunciare la sentenza di deposizione dicendo: *Perciò il Santissimo e Beatissimo Arcivescovo della grande e più vecchia Roma LEONE*, ec. come sopra *n.* 1. Proferita la sentenza gli stessi Vicarj dissero: *Adunque QUESTO SANTO E GRANDE SINODO DETERMINI CIO' CHE PIACE ALLE REGOLE, sopra il memorato Dioscoro*. Arduino *loc. cit. Col.* 346. Dopo di ciò ogni Vescovo diede il suo voto, e di consenso unanime, benchè con dolore approvarono la sentenza concepita contro Dioscoro, allegando sopra tutto la sua contumacia. Egli è dunque evidente, che i Vescovi supposero ch' egli fosse condannato *dal Sinodo* e non dal *solo Leone*. Anzi non facendo essi veruna menzione di Leone o de' suoi Vicarj, è segno che ascriveano la condanna di Dioscoro ai soli Vescovi. Così Simeone Vescovo Metropolitano *della Città Amidena*, *disse: Son ancor io d'accordo di ciò che REGOLARMEN-*

MENTE S' E' FATTO nella condanna di Dioscoro, su Vescovo della grande Città d'Alessandria, dal Santissimo e Beatissimo Anatolio Arcivescovo della Costantinopolitana Città nuova Roma, e dai Santissimi e a Dio amantissimi Vescovi in questo Santo Sinodo congregati; giudicando io lo stesso Dioscoro deposto da ogni dignità e ministero Episcopale. Arduino *Col.* 351. Molti voti di Vescovi s' incontrano sotto questa formola di parole. Quindi la sentenza fu fatta sapere a Dioscoro, e al Clero Alessandrino sotto il nome del *Santo*, *grande*, *e universale Sinodo*, *il quale per grazia di Dio*, *secondo il costituto dei piissimi e di Dio amantissimi Principi nostri, è adunato nella Città di Calcedonia*. E si dice nella formola della intimazione, come pur nell' Editto, col quale la sentenza fu pubblicata a Costantinopoli, che Dioscoro *dal Santo e universale Concilio è deposto dal Vescovato, e tolto da ogni funzione Ecclesiastica*. Arduino *Col.* 378. (*c*) Insorta una disputa fra i Padri circa la definizion della Fede, portato l' affare all' Imperatore, piacque a lui, come prima era stato suggerito dai Giudici, che si unissero sei Vescovi della Diocese Orientale, e tre per ognuna dell' altre, con Anatolio Vescovo Costantinopolitano, e i Vicarj della Sede Appostolica, perchè concepissero una definizione di Fede; *ovvero, se questo non piacesse, ciascheduno faccia manifesta la sua fede per mezzo del suo Metropolita, perchè non resti similmente dubbietà veruna o discordia. Se poi nè men questo voglia la vostra Santità* (dice l' Imperatore) *sappiate, che nelle parti Occidentali dee farsi un Sinodo, per la ragione che quì la vostra Religiosità non ha voluto indubitantemente definire intorno la vera Fede, e Ortodossa*. Udito questo, esclamarono i Vescovi, quelli che prima concepita

ta avevano la definizione di Fede, o concepita, l' avevano approvata, dicendo: *O persista la definizione, o partiamo. Chiediamo che si reciti la definizione, e quelli che contraddicono, e non la sottoscrivono, quelli vadano*, cioè alle parti Occidentali, dove l' Imperator minacciava doversi far un Sinodo. Gli altri poi gridavano: *Quelli che contraddicono, si palesino. Quelli, che contraddicono, sono Nestoriani. Quelli che contraddicono, vadano a Roma*; cioè al Sinodo. Mitigati finalmente gli animi, secondo il primo mezzo proposto dall' Imperatore, furono da ogni Diocese eletti Vescovi, i quali con Anatolio Prelato Costantinopolitano, e coi Vicarj della Sede Appostolica trattassero della definizione di Fede, e fu da questi definita, letta, e approvata. Vedi Arduino *cit. Tom. II. Col.* 450. *e segg.* (d) La Relazione Sinodale si trova nel medesimo Arduino *Tom. II. Col. 655. e segg.* In questa i Padri non dimandano veruna confermazione dei Decreti concernenti la Fede, o la deposizione di Dioscoro, pensando che bastasse d' aver avuto per lume l' Epistola di Leone, lo stesso Papa *presidente come il Capo alle membra, e in ispirito presente, e quasi anche veduto nei Legati*. Pertanto intorno a ciò nulla più rimaneva; sicchè tosto terminato il Concilio, lasciarono qualunque disputa di Fede, come cosa ormai finita e deliberata. Intanto non può negarsi, che il Papa, molto attento a far valere la sua autorità, diede la conferma del Concilio, *benchè non dimandata*; e lo stesso LEONE espone in che occasione l' abbia fatta. Coll' occasione ch' egli non aveva approvato il Canone XXVIII. (col quale al Vescovo Costantinopolitano si concedevano certi privilegi, che il Romano stimava a se di pregiudicio) sparsero alcuni, ch' egli non approvava lo stesso Sinodo

Cal-

Calcedonense, ond' egli scrisse ai Prelati in quello congregati l' Epist. 87. già *61. Acciò con maligne interpretazioni non possa esser posto in dubbio, ch' io approvi ciò che nel Sinodo di Calcedonia con unanime consenso avete stabilito sulla Fede, ho indirizzato queste parole a tutti i Fratelli e Con-Vescovi nostri, che intervennero al predetto Concilio, acciò i cuori di tutti i Fedeli conoscano, ch' io son entrato nel vostro sentimento, non solo col mezzo de' Fratelli, che hanno tenuto le mie veci, ma eziandio coll' approvazione di tutti gli Atti Sinodali, cioè nella sola causa di Fede contro i maligni interpreti, ec.* Dello stesso genere è, ciò che nel Codice Enciclio allo stesso Concilio Calcedonense *Cap. XXV.* presso Arduino *col.* 737. Agapito Vescovo di Rodi scrisse all' Imperator Leone: *Quasi tutti i Vescovi delle parti Occidentali d' accordo fra loro, e decretando parimente il Santissimo e Beatissimo Leone, Arcivescovo della Città Romana, e con proprie lettere, e colla confessione a voce, confermarono e sottoscrissero quelle cose, che dagli stessi Santi Padri, raccolti in Calcedonia, furono interpretate.* Cioè, secondo lo stile Ecclesiastico, *si confermano* i Decreti fatti non solo *dagli eguali*, ma *dagl' inferiori* ancora, e in ispecie leggonsi confermati non solo i Decreti de' Concilj dai Pontefici Romani, ma eziandio i Decreti de' Sommi Pontefici confermati dai Concilj, anche particolari, come dimostra eruditamente il Bossuet *Def. Decl. Gall. Part. II. Lib. XIII. Cap.* 2.

(4) Circa quelle cose che nel Concilio LATERANENSE dell' anno *649.* furono operate e riferite, non si può negare, nè dubitar si dee, che non appartenga al Primate della Chiesa Universale, e al suo ufficio, impiegare la sua primaria sollecitudine in fare, che per tutte le Chiese illibata

la Fede rimanga, si estirpino l'eresie, i disubbidienti si condannino. Che se il veleno dell'eresia si vegga ampiamente diffondersi, nè basti l'autorità del Vescovo, nella cui Diocesi è nata, a sopprimerla, torna il conto che s'aggiunga la condanna della Somma Sede, il cui esempio seguono riverentemente e facilmente le Chiese particolari. Ma questo non induce sacra superiorità propriamente tale d'uno sull'altro, o vogliamo chiamarla *giurisdizione*, ma unicamente *a tutela della Fede*, (che tocca egualmente a tutti i Vescovi) e all'indole della scomunica (la quale può essere senza la menoma giurisdizione, e può darsi contro gli Eretici da qualsisia Vescovo) appartiene. Se però più pertinace sia il male, sicchè nè meno l'autorità del Sommo Pontefice vaglia a sedarlo, convien rivolgersi ad un Concilio Universale, come ultimo Giudice. In oltre vero e stabile resta, che in ogni cosa del massimo momento, dalla quale la salute del Corpo dipende, niente dee stabilirsi *senza il concorso del Primate*, e per quanto può farsi, anche l'*assenso*.

(5) Quelle cose che al n. 1. si sono riferite del Concilio FIORENTINO, Abramo Cretese fu il primo, l'anno *1626.* a pubblicarle a Roma, malamente tradotte dal Greco esemplare, in questa forma *: Siccome ancora si contiene negli atti de' Concilj Ecumenici, e ne' Sacri Canoni.* Quando all'opposto, come riferisce Flavio Biondo Secretario del Papa Eugenio IV. e perciò non sospetto, *in Decad. III. lib. X.* dee leggersi in questo modo *: Siccome* e *ne' Gesti de' Concilj Ecumenici*, e *ne' Sacri Canoni si contiene*. L'espressione del Biondo non solo è approvata dal Cardinal Marco Vigerio *in Decachordo Chorda X.* da Giovanni Roffense *in Art. XXV. contra Lutheranas assertiones*,

da

da Giovanni Eckio *De Primatu Petri lib. II. Cap.* 25. e da Alberto Pighi *de Eccles. Hierarchia lib. IV. Cap. ult.* ma si conferma eziandio apertamente dal Testo Greco nelle parole : καθ' όν τρόπον καί έν τοις πρακτικοίς τών οικουμενικών συνόδων , καί έν το'ς ίεροίς κανόσι διαλαμβάνεται . Cioè : *Secondo quel modo , che si contiene e nei Gesti de' Concilj Ecumenici , e ne' Sacri Canoni*. Tale dunque è la potestà del Pontefice Romano sulla Chiesa Universale, e deve esercitarla , come e negli Atti de' *Concilj* Ecumenici , e ne' Sacri *Canoni* (non come nelle false Decretali) si contiene. Cioè, quella particola ripetuta *&*, *&*, καί, καί, definisce e circoscrive il modo di reggere la Chiesa, ed esclude qualunque altra proposta . Lo stesso più pienamente apparisce dalle scambievoli dispute de' Greci e de' Latini , che precedono la determinazione del Decreto, e diedero motivo alla forma di quello. Terminate queste dispute, in due punti finalmente i Padri Greci e Latini accordaronsi, e sono: Primo , che nell'asserire il Primato del Pontefice Romano non si faccia menzione *dei detti de' Santi*, come volevano e insistevano i Latini: l'altro , che il Primato del Sommo Pontefice si ritenga tale, quale *negli Atti de' Concilj Ecumenici, e ne' Sacri Canoni* asserito ritrovasi. Per Concilj Ecumenici i Padri Fiorentini intendono i sette primi , poichè questo Fiorentino, tosto che da Abramo Cretese fu pubblicato , e fu munito col privilegio del Papa Clemente VII. prese il nome di *Ottavo* Ecumenico. Si paragoni il P. de Marca *De C. S. & I. lib. III. Cap. 8. n. 5.* con Natale Alessandro *Hist. Eccl. Tom. VIII. pag. 984. Edit. Paris.* A queste cose tanto luminose , tre altre di gran momento conviene aggiugnervi : la prima, riconosciuta dal Bellarmino medesimo lib. II. de

Concil. cap. 13. *Che il Concilio Fiorentino non molto espressamente definì queste cose:* La seconda: Che i Padri del Concilio Tridentino non credettero, che quella capitale questione, che quì trattiamo, e che nello stesso Concilio fu con tanto calore agitata, decisa sia dal Sinodo Fiorentino in favore del Papa: Terzo: Che nel medesimo Sinodo Tridentino fu negato dai Francesi, che al Fiorentino si dovesse dar luogo fra i Concilj Generali, *per esser quello composto di alcuni Italiani, e di quattro Greci Padri solamente*. Diego Payva *nella difesa della Fede Trident. lib. I. Pag.* 179. dice: *La sola Francia non tenne mai per Ecumenico il Concilio Fiorentino*. Aggiungi Launojo Tom. III. Part. 2. pag. 447.

(6) Come il Concilio TRIDENTINO studiatamente procurò di non decidere quella primaria questione dell' autorità del Sommo Pontefice, i cui motivi abbiamo esposto in tutto il Cap. III. per non apportar pregiudicio al Jus immediato de' Vescovi, come veduto abbiamo *Cap. I.* §. 8. e vedremo ancora Cap. VII. §. 2. così allo stesso niente giova qualunque cosa, che in questa parte si aggiunga ai Decreti de' Concilj precedenti, come sodamente dimostra Natale Alessandro *cit. Tom. VIII. pag.* 654. *e* 692. Per altro, quelle cose che nello stesso Concilio si dichiarano *Sess. XIV. de Pœnit. Cap.* 7. della riserva di certi delitti più gravi, sono troppo generali, e non esprimono da chi, e con quai gradi, e secondo quali parti sia stata conferita al Romano Pontefice questa suprema potestà sulla Chiesa Universale: onde non v' ha cosa che impedisca di credere, che la potestà di riservare alcuni più gravi peccati sia stata permessa al Pontefice dalla Chiesa, cioè dal supremo Concilio, in quel modo col quale data gli fu la facoltà di dispen-

pensare da alcune Costituzioni de' Concilj. Di ciò vedi *Cap. VII.* §. *6.* *n.* 6. Aggiugni *Cap. VI.* §. 1. *num.* 5.

(7) Mentre in questo modo si ribattono gli argomenti più gravi, presi dagli atti e decreti *de' Concilj*, potrà il Lettore facilmente soddisfare, co' medesimi genuini principj, alle obbiezioni de' Transalpini, prese dall' autorità *de' Padri*, e *de' Pontefici*, anzi anche dall' espressioni di alcuni *Imperatori*. Non dee intanto negarsi, che quell' uso continuo di Universale Primato Romano, non abbia potuto dar motivo a molti privati, anzi anche agli stessi Sommi Pontefici di credere, e di scrivere, che loro competa una certa universale e propria giurisdizione Episcopale su tutta la Chiesa, e su ognuno de' suoi membri. Ma questo non ha che fare contro l' istituto di Cristo, e la vera economia della Chiesa. Allorchè si trattava nel Sinodo Fiorentino Sess. XXV. di stabilire la Dignità del Pontefice Romano, ricavandola *dai detti de' Santi Padri*, i Greci ai Latini si opposero: *Questo eziandio*, aggiungono gli Atti, *non piacque all' Imperatore* d' Oriente, il qual disse: DUNQUE SE ALCUNO DE' SANTI ONORA IN UNA LETTERA IL PAPA, EGLI SE LO PRENDERA' QUELL' ONORE COME UN PRIVILEGIO? Laonde abbandonati *i detti de' Santi* nel definire l' autorità del Papa, il Sinodo si restrinse a provarla cogli Atti de' *Concilj Ecumenici*, e coi *Sacri Canoni*.

(8) Per non lasciar indietro niente di ciò che a questa materia appartiene, aggiugniamo la formola della Professione di Fede prescritta da PIO IV. e consacrata dalla riverenza del Mondo Cattolico, di questo tenore: *Riconosco la Santa, Cattolica, e Appostolica Chiesa Romana madre e mae-*

ſtra di tutte le Chieſe ; e prometto e giuro vera ubbidienza al Pontefice Romano, ſucceſſore del Beato Pietro Principe degli Appoſtoli, e Vicario di Gesù Criſto. Ciò che ſpetta alle parole *Santa, Cattolica, e Appoſtolica Chieſa ROMANA*, queſte ricevono lume e interpretazione da quello che abbiamo oſſervato *Cap. I. §. 9. n. 1. v. Utitur*. Della qualità *di Madre e Maeſtra* trattato abbiamo *Cap. III. §. 6.* Circa l'ubbidienza dovuta al Pontefice Romano, è chiaro in prima, che non ogni ubbidienza ſuppone o riconoſce all'incontro giuriſdizione: come appariſce nel Padre, Padrone, Maeſtro, ec. Così ſcriſſe a Innocenzio IV. Papa Roberto Veſcovo Lincolienſe. in Matteo Paris anno 1253. *Sappia la voſtra Diſcrezione, che agli ordini Appoſtolici CON AFFETTO FILIALE divotamente e riverentemente UBBIDISCO. A quelle coſe poi che ſi oppongono agli ordini Appoſtolici, per ZELO DELL' ONOR PATERNO m'oppongo e reſiſto*. E San BERNARDO *lib. III. de Conſid. Cap.* 1. ad Eugenio Papa: *Non è forſe ſoggetta la Villa al Fattore, e 'l Padrone fanciullo al pedagogo? E pure quegli non è padron della Villa, nè queſti del Padroncino. E così tu preſiedi per provvedere, per rimediare, per aver cura, per conſervare. Preſiedi per giovare, preſiedi come ſedel ſervo e prudente, che il Padrone coſtituì ſopra la ſua famiglia. Per far che? Per dar loro cibo a ſuo tempo, cioè per diſpenſare, non per comandare ec.* In qualunque ſenſo per tanto i Romani prendano le parole di queſta Profeſſione, e dell' ubbidienza eſpreſſa in quella, non potrà impedirſi ai Veſcovi, e ad altri Preti e Cherici, che non la intendano e la giurino, conforme al tenore e alla mente del prelodato Canone Fiorentino, cioè, *ſecondo quel modo che negli Atti de' Concilj Ecumenici, e ne'*

Sa-

Sacri Canoni si contiene. Gli Arcivescovi anticamente nel ricevere il Pallio promettevano al Pontefice Romano ubbidienza , non altramente che secondo i Canoni, come osserva e prova Natale Alessandro *Hist. Eccles. Tom.VI. pag.* 117.

(9) Gli Editori novissimi dell' Opere di GREGORIO M. Benedittini della Congregazione di S. Mauro *Tom.IV. pag.* 251. mostrano che dallo stesso S. Gregorio fu esercitata questa sacra giurisdizione su tutta la Chiesa, in Africa, in Egitto, in Asia, dentro i confini del Patriarcato Costantinopolitano medesimo. Cioè (1) nella Causa de' Monaci d' Isauria, *lib. IX. Epist.* 59. *Lib. III. Epist.* 53. *Lib. IV. Epist.* 32. (2) Nella Causa di Pietro Vescovo Africano commessa da giudicare a Colombo Vescovo in Numidia *Lib. VI. Epist.* 37. (3) Similmente commettendo la Causa di Ursicino Vescovo della Città Taurina ad Evagrio Vescovo di Autun; come pure (4) quella di Gianuario Vescovo Malacitano, e di un altro Prelato, per nome Steffano, a Giovanni Difensore *Lib. IX. Epist.* 115. *Lib. XIII. Epist.* 45. (5) assolvendo Paolo Vescovo in Africa, accusato da Gennadio Patricio, essendo quegli venuto a Roma, per farsi giudicare dal Papa, nè dall'altra parte comparendo accusatori idonei. *Lib. VII. Epist.* 2. Finalmente (6) confermando, a richiesta dei Vescovi della Provincia, l'ordinazione di Giovanni Vescovo della prima Giustiniana nell' Illirico, e Primate, dandogli eziandio il Pallio. *Lib. II. Epist.* 22. e 23. Ma esaminato accuratamente l'affare, sparirà qualunque idea di giurisdizione propriamente detta, da questi fatti apparentemente risultante.

Al primo. Avendo inteso Gregorio, che un certo Monaco d' Isauria, insigne per la Dignità Sacerdotale, nella Chiesa Costantinopolitana era sta-

to bastonato, scrisse una e due volte al Patriarca Giovanni di CP. che ricercasse la verità del delitto commesso. Dissimulando questi, e affettando ignoranza del fatto, replicò GREGORIO: *Che di peggio vi può essere, che tali cose si facciano contro i servi di Dio, e che tu, che presiedi, le ignori? Quale dunque esser puote la scusa del Pastore, se il lupo mangia le pecore, e 'l pastor non lo sa?* Con questi ed altri incitamenti procurando il Pontefice di ridur Giovanni a miglior partito, lo esorta all'osservanza de' Canoni, i quali vogliono che i Vescovi sieno pastori, non percussori, *Nuova, e inudita*, dice, *è questa predica, che esige fede col bastone. Se poi non custodite i Canoni, e rovesciar volete gli Statuti de' Maggiori, non so chi voi siate*. Finalmente lo persuade, che castigato il giovine artefice di tutto il male, e rigettati i suoi consigli, riceva ne' suoi Ordini i Monaci mal trattati, e dia loro la pace. Comandò parimente a Sabiniano suo Legato presso Maurizio Imperatore, che in questo affare ammonisse il Patriarca del suo dovere. Ch'egli alla prima non se ne sia curato, ricavasi da un'altra lettera a Narse Patrizio, nella quale gli dice: *Della Causa de' Preti, che verte col fratel mio, e Con-Vescovo, uomo reverendissimo, Giovanni Patriarca, abbiamo, credo, per avversario quel medesimo, che si vanta di voler custodire i Canoni. Alla Carità tua pertanto brevemente confesso, che con tutta la forza e tutto il peso son preparato, coll'ajuto di Dio Onnipotente, a ridurre a termine la Causa medesima. Nella quale se vedrò che non sieno osservati i Canoni rispetto alla Sede Appostolica, l'Onnipotente Iddio ispirerammi ciò che dovrò fare contro i dispregiatori*. Vedi l'Epistole citate di sopra. Così in fatti poteva e doveva il Pontefice Romano in virtù

tù dell'ufficio Primaziale, ammonire l'Arcivescovo CP. del suo dover pastorale, cui pareva ch'egli mancasse, e all'osservanza dei Canoni. Poteva ancora, in caso d'una sicura, scandalosa, e ostinata prevaricazione, rompere con lui la Comunione, come dicemmo *Cap. III.* §. 4. E in questo senso scrisse veracemente S. GREGORIO *lib. IX. Ep.* 59. a Giovanni Siracusano in occasione del Primate Bizareno in Africa: *Se qualche colpa si ritrova ne' Vescovi, non so qual Vescovo ad essa* (alla Sede Appostolica) *non sia soggetto*. Ma però tosto soggiugne: *Quando poi la colpa non lo esige, secondo il dovere dell' umiltà siamo tutti eguali*.

Al 2. Rimandò nella citata Ep. Gregorio a Colombo Vescovo di Numidia un certo di nome Pietro, il quale asseriva d'essere stato Vescovo, e aveva dimandato a Gregorio un rimedio della sua Causa, acciò *gli conservi tutto ciò che sarà giusto e canonico, sicchè il vigore della rettitudine sia da voi in tutto e per tutto adempito, e la Causa di lui sia giudicata secondo il timor di Dio, e LE REGOLE DELLA CHIESA*. Nel qual ricorso, che cosa di più si ritrovi per il Jus e giurisdizione del Pontefice Romano, di quel che s'abbia in quello de' Santi Atanasio, Cristostomo, ed altri, de' quali più abbasso al §. 8. io in vero nol vedo, anzi dirò, anche meno.

Al terzo. Scrisse in quella lettera GREGORIO a Siagrio Vescovo d'Autun, acciò facesse restituire alla Diocese di Torino le Parrocchie Seggusiesi, le quali il Re Guntranno, dopo aver aggiunto quel paese al suo dominio, non voleva che fossero soggette al Vescovo di Torino, ma comandò che si riducessero al nuovo Vescovato di Morienne, perchè Torino era ancora in potestà de' Longobardi; e gli parla in questi termini: *Sopra*

tutto

tutto la sollecitudine della tua fraternità, per nostra raccomandazione, e colla mira della considerazione divina, si adoperi con più forza in quella difesa, e non permetta che contro ragione egli sia spogliato delle sue Parrocchie; ma tanto da se, quanto supplicando gli eccellentissimi Re, che supponiamo da voi in niuna cosa attristati, far in modo che si corregga ciò ch'è mal fatto, e le cose che con violenza sono state tolte, vengano col patrocinio della verità restituite. In tutto questo ancor meno apparisce cosa alcuna che oltrepassi i limiti ristrettissimi d'un Primate sollecito, come conviene, per il bene e per la pace della Chiesa.

Al quarto. La Causa di Gianuario Vescovo Malacitano ha qualche cosa di speciale, perchè nella *Copia della legge a Giovanni difensore che va in Ispagna*, soggiunta alla lettera Gregoriana, della quale trattiamo, s'esprime in questo modo: *Contro di ciò se sarà detto, che non ebbe nè Metropolita, nè Patriarca, dovrà dirsi, che questa Causa doveva essere ascoltata e terminata dalla Sede Appostolica, la quale è Capo di tutte le Chiese, come si riconosce che il predetto Vescovo aveva dimandato, perchè tenne per sospetti i Vescovi d'un altro Concilio*.

Al quinto. Dalla Epistola 2. del lib. VII. scritta a Colombo Vescovo di Numidia, vediamo bensì che un certo Paolo Vescovo era andato a Roma per purgarsi d'alcune imputazioni, e non comparendo idonei attori contro di lui, fu assolto senza ulterior esame o giudicio della Causa; ma chi quindi inferirà, contro ciò che *Cap. IV.* §. 8. *e* 11. abbiamo evidentemente dimostrato, ch'abbia appartenuto al Pontefice Romano il Jus e la Giurisdizione di tirare a Roma promiscuamente le Cause dei Vescovi, ed ivi trattarle, e definirle

Al

Al sesto. E'noto non esservi ragione veruna estera, sulla quale i Sommi Pontefici siensi attribuita tanta autorità, quanto sull'Illirico. Non è dunque maraviglia se ivi si trovano molti esempj della potestà Romana, che altrove in darno si cercano. In questa Epist. 23. scrive il Pontefice a Giovanni: *Mandato abbiamo il Pallio secondo l'uso, e decretiamo, che voi facciate le veci della Sede Appostolica, con iterata innovazione ec.* Di questo abbiamo trattato *Cap. IV.* §. 1. *n.* 2. Ma dalla confermazione d'un Vescovo della prima Giustiniana deduca chi vuole, che già in quel secolo fosse il costume di chiedere dal Papa la confermazione delle elezioni e delle ordinazioni Episcopali. Vedi nel citato *Cap. IV.* §. 3. *e* 4.

Era prezzo dell'opera il dilucidare ad una ad una, e un poco diffusamente queste materie, tanto perchè più facilmente s'intendesse, che con questi veri monumenti (i quali da se non convincono in verun modo nè la Monarchia Universale, nè una giurisdizione propriamente detta) è stato tentato di puntellare in un certo modo i falsi d'Isidoro, e con qualche specie di similitudine sostenerli; quanto perchè con questa scorta dar si possa una congrua interpretazione ad altri simili esempj, che nell'Antichità possono forse incontrarsi.

§. V.

Il Pontefice Romano è tenuto a osservare le Leggi comuni della Chiesa.
Se possa da quelle dispensare, e in che modo?
Se i Vescovi possono parimente dispensare?

CRisto è l'assoluto Padrone e Monarca del Governo istituito da Dio nella Chiesa, secondo quel detto: *Io sono stato costituito da lui sopra Sion-*

ne,

ne, *ch' è il suo Monte Santo*: Psal. 2. vers. 6. E in questo medesimo senso la Chiesa si chiama Regno di Lui: Luc. I. vers. 33. *Il suo Regno non avrà fine*. Ma quel Governo, che da Cristo *agli uomini* fu consegnato, è *solamente ministeriale*, e obbligato alle Leggi imposte da Cristo, secondo S. Paolo Corinth. I. Cap. 4. vers. 1. *L'uomo ci stimi come ministri di Cristo*, *e dispensatori dei misterj di Dio*. Laonde come agli altri Appostoli, così anche a Pietro fu dato il *ministero* di legare ciò che doveva esser legato, e sciogliere ciò che doveva essere sciolto, e non concessa facoltà di sciogliere ciò che dee legarsi, e legare ciò che dee sciogliersi. Molto meno fu lecito a loro di fare ciò, che Cristo non insegnò col suo esempio; perchè egli venne *non a sciogliere*, *ma ad adempire*: Matth. cap. V. vers. 17. Perciò una volta che Pietro operava altrimente, Paolo, benchè novizio nella conversione, non temè d'opporsegli in faccia, e quegli ricevendo in buona parte l'ammonizione d'un più giovine, prontamente corresse ciò che avea fatto men che giusto. Così ancora quanti successori di Pietro conobbero esser affidato loro da Dio il ministero per *edificare* non per *distruggere*, non contro la verità, ma per la verità: quanti conobbero, che se facevano uso della loro potestà contro le regole fatte con somma sapienza per il buon governo della Chiesa, cioè contro i Canoni, non osservando l'avviso del Savio, di non dissipare la siepe, e con una mano distruggere ciò che gli Appostoli, e i Padri con tante fatiche, e col dispendio del sangue e della vita con l'altra mano hanno fabbricato, altrettanti ancora hanno confessato la propria obbligazione di conformarsi agl'istituti di Cristo, e ai Canoni della Chiesa Universale, fatti con legittima autorità, per il buon governo

della

della medesima Sacra Repubblica. Fra i molti luoghi vegganfi almeno quelli, che fu questo proposito raccolse Graziano *Cauf. XXV. Quæft.* 1. Ma Dio volesse che tutti l'avessero saputo e conosciuto. I Cardinali e i Prelati scelti da PAOLO III. non avrebbero potuto dire su questo caso nel celebre loro Consiglio: „ Poichè la Tua Santità sa„ peva benissimo, che il principio di tutti questi „ mali derivò, perchè alcuni Pontefici tuoi Pre„ decessori d'orecchia delicata, come dice l'Appo„ stolo Paolo ec. Vedi *Cap. III.* §. 10. *n.* 6. Nè ADRIANO VI. avrebbe scritto al Cheregato ciò che abbiamo riferito *Cap. II.* §. 7.

Impararono questi Uomini egregj, non nella scuola della Curia Romana, ma dalla Tradizione della Romana Chiesa, che la Chiesa di Cristo dee reggersi col Jus, non con l'autorità, col Canone, non col proprio arbitrio. Niuno perciò dee maravigliarsi, che questi abbiano ascritto all'autorità e all'arbitrio tutti i mali che nella Chiesa s'introdussero, e che non puossi adoperare contro questo contagio pestifero un rimedio più opportuno, e più efficace che quello, che la Chiesa reggasi solamente coi Sacri Canoni, e da questi non si allontani, se non per una causa approvata dalla medesima Chiesa, che formolli. Questa economia nella Sacra Città di Dio riconosciuta fu e approvata dal Concilio Tridentino ogni volta che lodò e insistè sulla restituzione e osservanza degli antichi e veri Canoni; come fece *sess. VI. De Reform. Cap. I. sess. XXII. de Ref. Cap. I. sess. XXIII. de Ref. cap. VII. e cap. XVI. sess. XXV. cap. XVIII.* Certamente non verrà in capo a un Uomo sano di mente, che i Padri del Concilio di Trento abbiano avuto in animo, che si restituisse il vigore agli antichi Canoni, perchè da ognuno

fossero

fossero osservati, fuorchè dal solo Pontefice Romano (il quale tuttavia è istituito da Dio per loro Custode) o li osservasse solamente quando fosse in suo piacere, benchè a tutti gli Uomini dabbene, e alla stessa Chiesa Universale sembrasse che in quel caso dovessero esser osservati. Noi certamente in questa parte, lasciata la Curia adulatrice, pensiamo che la Sede Appostolica debba esser onorata e venerata, la quale imita e segue saggiamente il Beato Pietro. Questo primo Pontefice Romano, come scrive il Crisostomo *Homil. III.* sugli atti degli Appostoli: *Fa ogni cosa secondo il comune sentimento degli Appostoli, niente di sua autorità, niente con imperio.*

A questa copiosa e certa Tradizione della Chiesa Romana per soprappiù aggiugniamo la Professione di Fede, che una volta faceva il nuovo eletto Sommo Pontefice, quando veniva consacrato, la quale ritrovasi in un antico Diurno della Chiesa Romana, di questo tenore. „ Io N. per misericordia di Dio Prete, che sono eletto, e dovrò „ essere per grazia di Dio Prelato umile della Se„ de Appostolica, professo a te, o beato Pietro „ Principe degli Appostoli . . . . Con più diligen„ za poi, e più vivacità confermare, e senza di„ minuzione osservare tutti i Decreti de' Predeces„ sori nostri Appostoli Pontefici, e tutti quelli che „ sinodalmente sono stati approvati, e come da „ essi sono stati stabiliti, custodirli nella stabilità „ del loro vigore; e con simile sentenza d'autori„ tà condannare le cose e le persone ch'essi con„ dannarono o rigettarono, custodire illibata la di„ sciplina e'l rito della Chiesa come l'ho ritro„ vato, e riconosciuto insegnato dai Santi miei „ Predecessori ec. ec. „ In questa professione di Fede non si lascia luogo veruno all'autorità assoluta,

luta, e al *moto proprio*, che deroghi ai Sacri Canoni. Ma questa da gran tempo è andata in disuso.

(1) Quelle cose che quì aggiugniamo sono di tanta evidenza, che negate esser non possono nè meno dagli adulatori della Curia Romana. Tuttavia costoro s'immaginano di prestare un singolar osequio alla stessa Curia coll'adoperare una certa distinzioncella dell'indole di quella, che abbiamo accennato *Capo II.* §. 1. *n.* 10. che i Sommi Pontefici sono e si professano soggetti ai Canoni quanto alla forza *direttiva* non quanto alla costrettiva. Però voglia o non voglia riconoscono, che qualunque volta il Papa opera contro i Canoni ricevuti dall'autorità e dall'uso della Chiesa, pecca contro Dio, e contro la Chiesa; ma pretendono ch'egli non possa essere sforzato ad accomodarsi agli stessi Canoni. Noi della *diretta* costrizione tratteremo *Cap. VI.* §. 1. *e* 16. della *indiretta* faremo solamente ora menzione, a) Che siccome, per confessione di tutti, il Pontefice peccherebbe operando contro i Canoni, così sarebbe male anche un Vescovo, o chiunque altro, eseguendo una ordinazione di lui, v. g. una dispensa, contro i Sacri Canoni, particolarmente al Tridentino *sess. XXV. Can.* 18. perchè peccano anche coloro, che acconsentono a chi fa male; in conseguenza quelli, non solo non debbono, ma nè meno possono eseguirla. b) Che contro simili attentati opposti ai Sacri Canoni si dia luogo ai rimedj di Jus, che asserisconsi al Cap. IX. cioè, Retenzione di Bolle, Appellazione d'abuso, legittima resistenza ec.

(2) Tutti sanno, che occorrono alle volte delle Cause, per le quali paja di doversi allontanare dal Jus comune, e dai Canoni, o piuttosto dal senso letterale de' Canoni. E' necessaria allora nel-

la Chiesa una potestà d'interpretare le Leggi medesime, mitigare con paterna indulgenza il loro rigore, e finalmente allontanarvisi dispensando; il che facendo con prudenza e discrezione, non è operar contro i Canoni, ma anzi secondo i Canoni. Ma il farlo senza discernimento, e senza ragione tale, che avrebbe mosso i legislatori medesimi in quel caso e per quel caso particolare, se lo avessero preveduto, ad operare in simil modo; il farlo, dico, senza queste cautele, sarebbe un violare apertamente quei Canoni fatti secondo lo spirito di Dio, e consacrati dalla riverenza di tutto il Mondo. *Non dee giudicarsi riprensibile se secondo la varietà de' tempi anche gli Statuti umani si variano, specialmente allor quando lo richiede una urgente necessità, o una utilità evidente; perchè lo stesso Dio mutò nel nuovo Testamento alcune cose, che avea nel vecchio vietate*, dice il Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzio III. *Cap.* 50. Se a questo si unisca ciò che il Concilio di Trento dichiarò circa la materia delle dispense, saranno abbracciate tutte le cose che a questo appartengono; purchè con pari santità (come è da desiderarsi) s' adempiano e si osservino tutte le cose, che da questi due Concilj Generali vengono ordinate. Ecco ciò che dice il Tridentino sess. XXV. de Ref. Cap. 18. *Siccome giova qualche volta allentare il vincolo della Legge, per soddisfare più pienamente l' utilità comune secondo i casi e le necessità; così più frequentemente sciogliere la Legge, e piuttosto per esempio, che per elezione di persone e di cose, condiscendere alle dimande, non è altro che aprir l' adito ad ognuno alla trasgressione della Legge. Per lo che, sappia ognuno, che i sacratissimi Canoni debbono, per quanto mai è possibile osservarsi da tutti. Che se una urgente e giusta ragione, e una*

mag-

maggior utilità qualche volta richieda il dispensare in alcuni casi, ciò dovrà farsi a causa conosciuta, con somma maturità, e senza dispendio, da tutti quelli a' quali appartien dispensare; e in altro modo la dispensa giudicar dovrassi surrettizia. Il fatto dunque sta, che due sono le cause della dispensa, *necessità* e *utilità*. Quale sia l'utilità che quì s' intende, S. BERNARDO Lib.III. de Consid. cap. 4. lo spiega, dicendo: *Dove la necessità è urgente, la dispensa è scusabile; dove l'utilità lo ricerca, la dispensa è lodevole; utilità, dico, COMUNE non PROPRIA; perchè quando non v'è niuna di queste, non v'ha FEDELE DISPENSAZIONE, ma CRUDELE DISSIPAZIONE.*

(3) Lo stesso in fatti fu nella Chiesa il destino del *Jus di dispensare*, e delle dispense medesime, che quello del *Jus di riservare* le cause maggiori. Nel corso de' tre primi Secoli, i Vescovi, senza verun Pontefice Romano, senza verun intervento di Concilio Provinciale, le concedevano; quando poi cominciarono ad esser frequenti i Concilj, credettero bene i Vescovi di riferire a quelli le dispense, le quali erano allora rarissime. Poscia a poco a poco si ridussero al Pontefice, anche in quelle cause, nelle quali i Vescovi e i Sinodi potevano dispensare, senza che alcuno vi mettesse dubbio; cosicchè ne' Secoli IV. e V. anche dalla Chiesa Africana, e dall'Oriente vennero al Romano Pontefice suppliche per dispense, come dimostra con molti esempj il Tomassino *Part. II. lib.* 3. *Cap.* 24. Ciò non ostante dal Secolo VI. al XII. i Vescovi, e i Sinodi particolari spesso ancora facevano uso del loro Jus natio nelle dispense; in modo però, che non di rado si ricorreva alla Sede Appostolica, massime nelle cause maggiori e più difficili, che i Vescovi spontanea-

mente mandavano al Pontefice: lo ſteſſo Tom. *I. cit. Cap.* 25. 26. *e* 27. deriva queſta poteſtà (da adoperarſi però in quel modo che nel numero precedente abbiamo deſcritto) *dal Jus di legare e di ſciogliere*, che ad ogni Veſcovo è dato; il quale la eſercita eziandio riſpetto ai Canoni accettati dalla Chieſa Univerſale, come poſto dallo Spirito Santo a reggere nella ſua Dioceſe la Chieſa di Dio. E non oſta, che in queſto modo l' inferiore diſpenſi nella Legge del Superiore; perchè ſe queſto legaſſe le mani ai Veſcovi nel prudente Governo de' loro Dioceſani, impedirebbe anche il Papa a poter diſpenſare nei Decreti de' Concilj Generali *in Francia*, dove ſi tiene ch' egli ſia ſoggetto ai Concilj, e pure le ragionevoli ſue diſpenſe ſi ammettono]. Così i Teologhi e i Canoniſti al Pontefice Romano comunemente attribuiſcono la poteſtà *in certi caſi* di diſpenſare *nella Legge Divina*, per la ragione, ch' egli abbia ricevuto tutta la poteſtà neceſſaria per il retto Governo de' Fedeli. Veggaſi Gibert *Corp. Jur. Can. Tom. II. pag.* 104. *e* 149.

(4) Tutto queſto fino ad ora ſecondo il Jus, e la coſtante tradizione della Chieſa. Ma dappoichè col tempo, maſſime nel Secolo XII. e ne' ſeguenti, quaſi affatto ceſſavano i Sinodi particolari, e da una parte i Veſcovi con più negligenza traſcuravano i loro diritti, e dall' altra i Pontefici eſaltavano in immenſo le loro prerogative, la maſſima parte delle diſpenſe fu riſervata alla Sede Appoſtolica. Non v' è alcuno, dice il Tomaſſino *lib. cit. II. Cap.* 28. *num.* 4. tanto ignorante degli Annali della Chieſa, il quale non ſappia, che INNOCENZIO III. è come il Principe e 'l Padre del nuovo Jus delle Decretali: onde quei principj ch' egli coſtantemente tenne e ſeguì, quelli ſteſſi dominano in tutto il Corpo del Jus nuovo e

delle

delle Decretali. Ma il principio dominante d'Innocenzio, dal quale misurò il Jus di dispensare nella Chiesa, fu la *pienezza di potestà* pretesa dalla sua parte, e *la parte di sollecitudine* nei Vescovi. Così egli Regest. XVI. Epist. 154. *Chiamati gli altri in parte di sollecitudine, il Sommo Pontefice è assunto alla pienezza di potestà; il quale essendo moderatore de' Canoni, non fa ingiuria al Jus, se dispensa. Particolarmente quando la dispensa rallenti i vincoli della Legge in qualche caso, in modo che non li sciolga negli altri; e così induca un beneficio di grazia spirituale, che non distrugge il vigore della costituzione generale.* E nel cap. 4. X. de Concess. præbend. *benchè non sia nostra intenzione d'aver per rate le investiture delle vacanze future, fatte contro gl' istituti de' Canoni, poichè secondo la pienezza di potestà potiamo di Jus dispensare sopra il Jus.* Finalmente Cap. 3. X. de Translat. Episc. *Perchè non è l'uomo, ma Dio, quegli che separa quelli che il Pontefice Romano (il quale fa le veci non dì puro uomo, ma di Dio in terra) discioglie, con autorità non umana, ma piuttosto divina, dopo aver pesato la necessità o l' utilità delle Chiese.* Ciò che Innocenzio quì espone della pienezza di potestà, e gli attributi, ch' egli vi unisce, è appoggiato a fondamenti molto deboli, come è noto alle persone più prudenti: onde convien cercare un più sodo fondamento a questo Jus Pontificio. Forse questo compete al Pontefice, come *annesso al Primato*, al quale certo appartener dee una suprema potestà nella Chiesa, d'interpretare i Decreti de' Concilj secondo gli affari occorrenti, e in casi particolari; e dove lo richiede l'utilità o la necessità della Chiesa, moderarli: il che però Gerson, come vedremo *n.* 7. par che non ammetta. Tuttavia con verità e certezza questo a lui è attribuito e tacitamente ed

espressamente, ed è riconosciuto dalla Chiesa. Di questa potestà conosciuta dalla Chiesa nel Papa intendersi dee S. BERNARDO Lib. III. de Consid. Cap. 4. *Dunque, dirai, tu proibisci il dispensare? No, ma il dissipare. Non son io così rozzo che non sappia, esser voi posti per dispensatori, ma in edificazione, non in distruzione.*

(5) Nel Concilio Lateranense IV. dell'anno 1215. ai Decreti fatti contro la pluralità de' Beneficj, si aggiugne questa clausola: *Circa però le persone sublimi e letterate, le quali debbono esser onorate con Beneficj maggiori; quando lo richiederà la ragione, potranno esser dispensate dalla Sede Appostolica.* Questa facoltà di dispensare è attribuita al Papa su questo punto, non solo espressamente, ma eziandio, come pare, *esclusivamente*. Una simile potestà di dispensare raccogliesi riservata anche dal *Cap. 20. X. De Elect.* In questo il tante volte lodato INNOCENZIO III. parlando del Canone che ALESSANDRO III. avea pubblicato nel Concilio Lateranense III. contro gli spurj, dice: *A noi però con quello non fu tolta la facoltà di dispensare, non essendo stata intenzione del proibente, il quale non potè generare in questa parte pregiudicio alcuno a' suoi successori, che dopo di lui doveano godere una pari, anzi la medesima potestà, poichè un eguale non ha impero sull' eguale.* Da questa risposta d' Innocenzio raccogliesi, essere stato parere del Pontefice, che i Vescovi non avessero più la potestà di dispensare ne' Decreti de' Concilj Lateranensi del Secolo XII. e XIII. Questa specialità derogante al Jus de' Vescovi, stabilito sopra da noi n. 3. ha le sue cause. Erano questi Concilj come una generale adunanza di tutto il Mondo Occidentale; si rinnovava in questi tutta la disciplina della Chiesa Latina, disordinata ne' tempi

pre-

precedenti da un profluvio di vizj. Ma questo nuovo ristauro di disciplina non sarebbe stato di niun peso o vigore, se ad ogni Vescovo si fosse permesso la facoltà di dispensare. Così il Tomassino *cit. Cap.* 28. *n.* 5. E con ragione. Ma sopra tutto, queste e simili Riserve, benchè accordate ne' prefati Concilj, non furono però generalmente ricevute, come apparisce dalle Costituzioni Sinodali di Riccardo Ponte Vescovo di Sarum in Inghilterra, *ann.* 1217. *Can.* 2. presso Arduino *Tom. VII. col.* 89. e dal Concilio d'Angiò *ann.* 1365. *Can.* 8. nello stesso *Tom. VII. col.* 1774. Dipoi non senza ragione dubitar si potrebbe, se questa traslazione dei Jus Episcopali nel Sommo Pontefice debba tenersi per una *perpetua* privazione di quelli, o solamente *per un tempo*, cioè fino a tanto che durassero le circostanze medesime. Per dilucidazione di questo fatto daremo un esempio dagli atti del medesimo INNOCENZIO III. Avvisò egli *Regest. XV. Epist. III.* i Vescovi Gallicani, che con dispensare poco circospettamente non sovvertissero la Disciplina Ecclesiastica, e riservassero secondo il solito alla Sede Appostolica i delitti di maggior infamia da esser assolti: *Attentissimamente badate*, dice, *in questo articolo a non piegar il nerbo della disciplina Ecclesiastica tanto, che la rompiate; acciò la facilità del perdono non dia incentivo al peccare. Vogliamo dunque e comandiamo PER CAUTELA, che riserbiate la dispensa di quelli alla Sede Appostolica, i quali peccando pubblicamente, non hanno riguardo di generare scandalo nel popolo.* Tanto più volentieri, dice il Tommassino *lib. cit. n.* 3. i Vescovi di Francia ubbidirono a quest'ordine, quanto più si riconobbero impotenti a resistere a tanta moltitudine e importunità d'uomini che ricercavano queste dispense. Ma chi può dire, che

i Vescovi Francesi abbiano voluto che questa riserva fosse e si facesse perpetua? Aggiugni sotto *Cap. VII.* §. 6. Intanto per queste strade le cose si ridussero a tale, che al giorno d'oggi quasi tutte le dispense ne' Sacri Canoni, negl' impedimenti de' Matrimonj, nelle irregolarità, nelle Censure Ecclesiastiche, Simonie, ed altri delitti si credono comunemente appartenere al Pontefice.

(6) Da tutto ciò conchiudiamo: (a) Che ai Vescovi di Jus Divino compete il Jus di dispensare nelle loro Diocesi per Causa Canonica in tutte le Cause dispensabili: (b) Che a questo Jus non hanno potuto pregiudicare le riserve, appropriatesi dai Pontefici per la pretesa pienezza di potestà: (c) Che non è in verun modo certo, che le riserve delle Dispense, fatte nei Concilj Generali, sieno state, e sieno perpetue; e che questo dipende maggiormente dalle circostanze da ponderarsi dal giudicio del pio Vescovo e prudente. Merita quì luogo ed attenzione la seguente osservazione di Pietro Rebuffo *Praxi Benefic. Tit. de Dispens. ad plura Benef. n.* 32. *pag. m.* 370. „ I Vescovi ignari, non „ sapendo quanto bei privilegj avesse loro attribuiti „ il Jus Canonico, permisero che a poco a poco venissero loro usurpati dalla contuedine, e dallo stile „ della Curia Romana, e trascurarono il loro proprio Jus; con tutto ciò potrebbero ancora nella prefata causa di necessità dispensare. „ Ivi ancora egli allega *Cap.* 26. *e* 33. *X. de Præb.* ed altri testi, per provare, che il Vescovo per causa può dispensare contro i Concilj Generali; dicendo che così è praticato, e si osserva in Francia.

(7) Abbiamo detto che alcune dispense furono riservate alla Somma Sede, anche dai Concilj Universali, perchè in questo modo si credeva di meglio provvedere alla disciplina Ecclesiastica; ma poi si vol-

ſi voltò carta. Aſcoltiamo ſopra di ciò Gerſone *Tract. de Reform. Eccl. in Conc. Univ. Cap. XVII.* „ Stia attenta la Chieſa Univerſale ſopra tutto di „ non concedere al Papa, ſotto qualunque colore, „ la poteſtà di diſpenſare contro gli Statuti del „ Concilio Generale, o d'interpretarli, o di cambiarli, ſecondo la varietà de' tempi, e i ſopravvegnenti nuovi caſi; ma che quelli debbano cambiarſi ſolamente con un altro Concilio Generale, da tenerſi di tempo in tempo per la Riforma della Chieſa. Perchè coſta più chiaro della „ luce, che gli Statuti fatti e ordinati nei quattro principali Concilj Generali, ed altri Concilj, ſono ſtati la maggior parte, coll'andar del „ tempo, creſcendo l'avarizia de' Pontefici, Cardinali, e Prelati, tanto per le riſerve del Papa, „ quanto per le ingiuſte Coſtituzioni della Camera Appoſtolica, regole della Cancellaria, e *ambizioſe diſpenſe*, aſſoluzioni, indulgenze, ec. per „ lo più immutati, e poſti quaſi in deriſione e in „ dimenticanza.

(8) In queſto modo ſi penſava al tempo del Concilio di Coſtanza, nè in altra maniera trattavai al tempo del Tridentino, come raccogliamo, fra le altre, dal conſiglio dato a PAOLO III. dall'adunanza de' Cardinali e Prelati ſcelti, parte de quale abbiamo in un altro Paragrafo riferito. Eccone per tanto un altro pezzo: „ Per queſta „ ragione ci hai chiamati, benchè imperiti, e non „ capaci d'un affare sì grande, ma però bene intenzionati . . . e grandemente ci hai raccomandato di raccogliere tutti queſti abuſi, e comunicarteli; proteſtando che di queſto affare avremmo dovuto render conto a Dio Ottimo, ſe negligentemente o infedelmente ci foſſimo diportati . . . . Sopra tutto perciò penſiamo doverſi

 „ ſta-

„ ſtabilire . . . che ſi oſſervino le Leggi per quan-
„ to è poſſibile. E che non è lecito a noi diſpen-
„ ſare nelle Leggi , ſe non per cauſa urgente, e
„ neceſſaria ec. „ In conſeguenza di ciò fu poſta una legittima miſura alle diſpenſe nel Tridentino, particolarmente *Seſſ. XXIV. de Matrim. Cap* 5. come anche *Seſſ. XXV. de Ref. cap.* 18. Ma tutti ſanno come ſi oſſervano a Roma . Dio voleſſe che non foſſe vero ciò che ſcriſſe Benedetto Oberhauſer *Prælect. Can. in Proœm. pag.* 19. e di cui ci ricordiamo d'aver fatto menzione in un altro luogo, cioè : *Si crede che la potenza de' Ponteſici non poſſa ſpiccare in niun' altra coſa , quanto nell' eſtendere in infinito le diſpenſe dall' oſſervanza de' Canoni* . Una volta PIO V. in una Cauſa Marimoniale avendo canonicamente diſpenſato due Spagnuoli, che prima d'ottener la grazia , e per impetrarla, avevano offerto quindici mila Scudi d'oro, il Datario perſuaſe il Papa ad accettar queſta ſomma, per applicarla , com'egli diceva ad uſi pii, ma il Pontefice gli riſpoſe queſte parole *: Raro, ex cauſa, & gratis*; cioè: *Che le diſpenſe debono darſi rare volte, con giuſta cauſa, e ſenza prezzo*. L'Uomo Santo parlava ſecondo il Concilio Tridentino , e ſecondo la Tradizione della *Sede* Romana, e'l Datario ſecondo l'uſo della *Curia*, il quale pur anche dura. Il fatto è riferito da Ielibiano nelle Addizioni alla vita di Pio V.

(9) Che la diſpenſa contro i Canoni , e ſenza cauſa legittima aggravi non poco la coſcienza del Pontefice diſpenſante, lo atteſta con un bel documento BONIFAZIO VIII. *Cap. fin. de reſcriptis in Sexto*. Deſiderando che dalle ſue cadute in queſta parte e dalla ſua penitenza imparino ad eſſer più cauti i Pontefici ſuoi ſucceſſori , ecco le parole di Bonifazio*: Perchè per la inſiſtente importuni-*

tunità dei dimandanti tanto noi, quanto alcuni de' nostri predecessori Pontefici Romani, abbiamo a molti conceduto permissioni perpetue di riscuotere i frutti de' loro Beneficj, eccettuate solamente le distribuzioni quotidiane, o fossero nelle Scole, o risiedessero in alcuna delle loro Chiese, o dimorassero nella Curia Romana, o in altro determinato luogo, o in qualunque; dal che ne nasce l'abuso d'andar vagando, e si prepara materia a dissolutezza, si diminuisce il culto Divino, che procuriamo accrescere, e per lo più si lascia l'Ufficio per il quale è dato il Beneficio Ecclesiastico: Noi volendo emendare il passato, e per quanto potiamo, prevenire il futuro; rivochiamo affatto tutte queste e simili permissioni, date alle persone non alle Chiese o alle Dignità; e vogliamo la loro concessione sia sbandita da' nostri tempi. E dimostriamo a' nostri successori ciò che non soffriamo lecito a Noi. In questo capitolo varie cose con ragione osserviamo: (a) Dalle parole *o risiedessero in alcuna delle loro Chiese* raccogliamo, che Bonifazio, e i suoi Predecessori favorirono la pluralità de' Beneficj. (b) Dalle parole *permissioni non date alle Chiese, ma alle persone*, impariamo al contrario il vero uso e legittimo delle dispense. Finalmente (c) ciò che il Pontefice asserisce quì di una specie di dispense, ha luogo egualmente in tutte. Chi poi dopo questa Decretale di Bonifazio, potrà sostenere, che il Papa non è obbligato ai Canoni?

(10) Ciò che fino ad ora s'è detto delle *Dispense* deesi tenere eziandio de' *Privilegj*. Di questi S. GREGORIO MAGNO *Lib. II. Indict. X. Epist.* 39. (*ora lib. II. Epist.* 47.) a Domenico Vescovo Cartaginese: *Ciò che la vostra Fraternità scrive dei Privilegj Ecclesiastici, senza niun dubbio Ella tenga; perchè siccome Noi difendiamo i nostri,*

così

così ad ognuna qualunque Chiesa conserviamo i suoi. A questo luogo il dotto Gussanvileo soggiunse questa egregia nota: „ San Gregorio nè abborisce universalmente i Privilegj, nè facilmente gli concede, ma va con più sicurezza per la strada di „ mezzo. Ingiusti sono quelli che perturbano il Jus „ di Natura, il Jus Divino, il Jus Canonico, la „ pubblica utilità. Giusti sono quelli che non tanto sciolgono, quanto suppliscono, ajutano la „ legge, salva la giustizia, e con persuasione e „ impulso dell'equità; sicchè non tanto si provvede agli stessi privilegiati, quanto alla Chiesa, e „ con equità e vantaggio si procura la salute del „ popolo fedele. Con questi sostegni si puntellino „ i Privilegj, e son persuaso che staranno in piedi, nè faranno loro ostacolo i Canoni 4. e 8. „ Calcedonesi. " I Padri Benedittini della Congregazione di San Mauro ripetono questa medesima Nota nella loro edizione. Che queste regole piene di prudenza, equità, e giustizia non sieno state osservate ne i generali privilegj de'Regolari, coi quali il loro stato di soggezione gerarchica e canonica ubbidienza cambiasi in uno stato di esenzione di tutti questi doveri, con perturbazione del *Jus Canonico*, ed eversione del Jus Episcopale, e perciò non con *persuasione dell' equità*, nè *salva la giustizia*, apparirà da ciò che più ampiamente siamo per trattare circa queste generali esenzioni *Cap. VII. §. 7. e 8.*

§. VI.

§. VI.

Al Pontefice Romano per natura e Jus di Primato non compete il Jus delle Appellazioni da tutte le parti di tutta la Chiesa.
Si espone il genuino senso de' Canoni Sardicesi.

COloro che al Sommo Pontefice attribuiscono una originaria e propria giurisdizione su tutte le Provincie della Chiesa, e sopra ognuno de' fedeli, pongono il maggior peso della loro opinione sul *Jus di Appellazione* a lui competente *da tutte le parti del Mondo Cristiano*. Sopra di ciò fa forza sopra tutto BENEDETTO XIV. Pont. Mass. di glor. mem. nel suo Trattato *del Sinodo Diocesano lib. IV. Cap. 5. n.* 1. dove: „ Il Jus di „ queste Appellazioni è tanto necessariamente con- „ nesso al Primato di giurisdizione del Romano „ Pontefice su tutta la Chiesa, che niuno può „ metterlo in controversia, senza intieramente ne- „ gare il Primato medesimo. Perchè colla prero- „ gativa di questo essendo il Pontefice Romano „ supremo Giudice nella Chiesa, è permesso a „ chiunque l' implorare coll' appellazione la sua „ difesa, poichè ad ognuno è permesso dalla sen- „ tenza d' un inferiore passare al tribunale del su- „ periore, come la stessa equità naturale lo detta, „ e lo persuade. " Ma temo che il dottissimo Pontefice abbia ricavato il suo sentimento piuttosto dal supposto Monarchismo, che dagli antichi e veri monumenti Ecclesiastici. In vero l' Imperator Giustiniano, quando nella *Nov. CXXIII. Cap.* 22. commemora tutte le istanze dei giudicj Ecclesiastici, cioè, del Vescovo col suo Sinodo, del Metropolitano e del Concilio Provinciale congregato con lui,

lui, e finalmente del Patriarca o Primate; e di questo finalmente aggiugne: *non valendo niuna delle parti contraddire alla sua sentenza*, non facendo nè meno parola del giudicio del Pontefice Romano, manifestamente lo esclude dalla serie delle *ordinarie istanze e appellazioni*.

Il Concilio di Lione II. dell' anno 567. presso l'Arduino Tom. III. col. 353. comanda, *che se sorgeranno contese fra i Vescovi della stessa Provincia, si contentino del giudicio del loro Metropolitano, e de' Vescovi Comprovinciali; che se saranno di Provincie diverse, i due Metropolitani si uniscano, e l' affare sia giudicato dalla comune sentenza de' Fratelli*. Si aggiugne la pena contro di quello che si sottraesse da questa condizione, d'esser sequestrato per tre mesi dalla carità dei Fratelli. Nei Capitoli, che l'anno 785. ADRIANO I. Papa consegnò ad Inghilramno Vescovo di Metz, ovvero Inghilramno ad Adriano in Roma, presso Arduino Tom. cit. Col. 2061. Cap. 12. *Prudentissimamente e giustissimamente i Decreti Niceni ovvero Africani definirono, che i negozj si finiscano ne' loro luoghi ove nacquero; massimamente essendo concesso ad ognuno, se si chiamasse offeso dal giudicio, di appellare al Concilio della sua Provincia, o anche all'Universale*. Il Concilio di Francfort dell'anno 794. Can 6. presso Arduino Tom. IV. Col. 905 *Fu stabilito dal Signor Re e dal Santo Sinodo, che i Vescovi facciano giustizia nelle loro Parrocchie. Se qualche persona, sia Abate, Prete, Diacono, Suddiacono, Monaco, o altro Cherico, o di altra sorte non ubbidirà al Vescovo della sua Parrocchia, si venga al Metropolitano, il quale giudichi la Causa co' suoi suffraganei. Anche i nostri Conti vengano al giudicio de' Vescovi. E se v' ha qualche cosa, che il Ve-*

Vescovo Metropolitano non possa correggere o pacificare, allora finalmente vengano gli accusatori con l'accusato con lettere del Metropolitano, acciocchè sappiamo la verità della cosa. Al Papa NICCOLO' I. scrisse Incmaro Vescovo di Reims presso Flodoardo Hist. Remens. lib. III. Cap. 13. *Non sia mai vero che noi stimiamo tanto poco il privilegio del Pontefice della prima e somma Sede della Santa Romana Chiesa, che crediamo di dover incomodar la vostra somma Autorità colle controversie e contese, tanto dell' ordine inferiore quanto del superiore, le quali per comando de' Canoni Niceni, e gli altri de' Sacri Concilj, come anche per i Decreti d' Innocenzio, e d' altri Pontefici della Sede Romana, debbono terminarsi dai Metropolitani nei Sinodi Provinciali*. Queste cose bastano, e avrebbero perpetuamente bastato per escludere le Appellazioni Romane, se questi sì grandi monumenti della Chiesa e della Tradizione non fossero stati oscurati, e in un certo modo sradicati dalle Decretali spurie Isidoriane.

Poichè questo supposto Jus di ricevere le appellazioni da tutte le parti del Mondo, trae il suo principal fondamento dal Sinodo SARDICENSE, conviene con accuratezza quì scrutinare la disposizione di questo e la mente; il che fatto, apparirà *insussistente esser il privilegio* attribuito da quel Sinodo al primo Vescovo, come non competente a lui originariamente, e di natura del Primato Appostolico, e che nè meno ha l'indole di vera appellazione, e perciò distrugge piuttosto, che sostenere, quel preteso primato di giurisdizione propriamente detta.

Di fatto contro il costume antico de' giudicj Ecclesiastici, definito dai Concilj *Niceno e Antiocheno*, qualche cosa di più fu ordinato dal Sinodo

Sar-

Sardicense, e al Romano Pontefice venne attribuito un onore, congiunto con l'autorità, che prima ottenuta non aveva nè per Jus Divino, nè dalla più antica legge Ecclesiastica. Per tanto Can. III. e V. dello stesso Concilio, a istigazione di OSIO Vescovo Spagnuolo, piacque ai Padri, che il giudicio del Sinodo Provinciale contro un Vescovo, possa rinnovarsi, se così piace al Pontefice Romano, e al Vescovo condannato si permette di ricorrere a lui, non già a fine ed effetto, che la di lui Causa sia giudicata a Roma, ma ivi sia esaminato solamente, se quella Causa sia tale, che ricerchi un nuovo esame. Se pertanto il Romano Pontefice intenderà che la causa non sia bastantemente esaminata in Provincia, gli concedono i Padri del Concilio, che oltre i Vescovi della Provincia in cui la Causa fu giudicata, dalle Provincie confinanti a lui dia degl' ispettori, che di nuovo esaminino la Causa, data oltre di ciò facoltà al Pontefice Romano, di mandare, se vuole, a quell'ultimo giudicio anche suoi *legati a latere*; se poi il Papa vedrà, che la Causa non è tale, che debba di nuovo trattarsi, fermo resterà il giudicio della Provincia. Approvata questa proposizione di Osio, tosto il Vescovo GAUDENZIO vi aggiunse questa appendice, che parimente fu approvata dai Padri; cioè, che intanto che a Roma deliberavasi, se la Causa del Vescovo deposto doveva esser di nuovo posta all'esame, niuno fosse in luogo di lui costituito.

Ponderando accuratamente i Canoni, che stabiliscono queste cose, due proposizioni, e due verità ne risultano: Primieramente. S'introduce un certo che, nuovo e non più usato per l'avanti. Secondariamente. Non si concede semplicemente appellazione al Pontefice Romano, nè dassegli pote-

stà

stà di giudicare definitivamente nella Causa d'un Vescovo condannato in Provincia, ma se gli attribuisce soltanto una tal quale autorità di ordinarne la revisione.

(1) La prima bastevolmente apparisce dalle parole di Osio, che propone, dicendo: *Se pare alla vostra Dilezione*, *onoriamo la memoria di Pietro*. Cioè: proponendo (a) se piaccia ai Padri in questo di *onorare la memoria del Beato Pietro*, desidera che questo onore *si dia* al Pontefice Romano, non che *si conservi* alla Sede Romana qualche Jus preesistente. Aggiugne: (b) *Se pare alla vostra Dilezione*; cioè, se la mia proposizione, e 'l mio consiglio non vi dispiace, onoriamo la memoria di Pietro. Queste parole non possono riferirsi allo stesso Primato di Pietro, o a qualche Jus a quello *naturalmente* annesso, perchè questo non dipendeva dall'arbitrio del Sinodo; onde spetta necessariamente a qualche separato privilegio, che i Padri, per la causa accennata, meditavano di aggiugnere al Successore di Pietro. (c) Egli è poi tanto vero, che questa proposizione d'Osio era nuova, che tosto il Vescovo Gaudenzio pensò d'aggiugnervi qualche altra cosa; cioè: *E' necessario aggiugnere a questa proposizione piena di dilezione, che tu hai proferito, che se qualche Vescovo sarà deposto ec.* Onde pienamente apparisce, che questa disciplina proposta da Osio Vescovo di Cordova, Corifeo degli Occidentali, non era ancora in uso. Di più, a proporre e decretare *questa nuova disciplina* Osio fu mosso dai giudicj degli Orientali, infetti di peste Ariana, contro Atanasio e Marcello, che il Sinodo Sardicese avea recisi, e altri simili ragionevolmente si temevano. Conciossiachè i condannati erano ricorsi a Giulio Papa, da lui ricevuti in Comunione, e poi ad istanza dello stes-

so Giulio in questo Sinodo assolti. Pertanto, per lasciare a' Vescovi in questo modo ingiustamente condannati, qualche adito a purgarsi, fu creduto cosa ottima, che il Concilio desse a qualcheduno facoltà di esaminare, *se vi dovesse esser luogo di rinnovare il giudicio*; *e quando sì, e quando no*; acciò non fossero senza rimedio i giudicj Ecclesiastici derivati dalle arti e dalla protervia degl' eretici ed empj. E non essendovi alcuno che potesse onorarsi con questo incarico meglio del Pontefice Romano, che ha il Primato sopra tutti, e nel quale può onorarsi la memoria del Beato Pietro, quindi Osio, che bramava di trarre in Occidente la Causa dei Compagni d'Atanasio, propose al Sinodo, se gli piaceva nel detto modo, cioè, *colla delazione d'una* tal quale preliminar cognizione, *onorar la memoria di S. Pietro*.

(2) Ho detto colla *delazione d'una tal quale preliminar cognizione:* perchè i Padri Sardicesi non diedero già al Pontefice Romano facoltà di giudicare le Cause delle appellazioni interposte dai Vescovi, condannati dal Sinodo Provinciale. Poichè (*a*) per il Canone III. il Vescovo condannato, *e credendo di avere una buona Causa*, altro non poteva sperare, se non che *di nuovo si rinnovasse il Concilio*. Che a questo giudicio revisorio dovessero intervenire di nuovo i Vescovi della Provincia, che avevano la prima volta giudicato, l'osservò Incmaro nell'Epistola a Giovanni Papa VIII. scritta a nome di Carlo Calvo *Cap.9.* (b) Si scrive al Romano Pontefice, acciò egli veda, se giusto sia rinnovare il giudicio. (*c*) S'egli stimerà che il giudicio debba rinnovarsi, egli non è quello che giudica la causa, ma ne dà i Giudici; ivi: *E se giudicherà che si rinnovi il giudicio, dia i Giudici*, nello stesso Can. III. (*d*) I Giudici dati in questo

ſto modo, non ſono Romani, nè giudicano a Roma: ma *ſe il Pontefice crederà giuſto che ſi rinnovi il giudicio, o ſi eſamini la diſcuſſione; degniſi ſcrivere a quei Veſcovi, che ſono confinanti, e nella vicina Provincia, che diligentemente* (nella Provincia) *ogni coſa ricerchino, e definiſcano ſecondo la verità della Fede*. Can. V. (*e*) Tanto è vero adunque, che il Pontefice non ha avuto, nè coi Canoni Sardiceſi ottenuto il Jus di definire la Cauſa in Roma, che la maggior facoltà che ſe gli concede, è quella di mandar Legati al ſecondo giudicio da farſi in Provincia. Can. pur V. (*f*) Il Papa nel ſuo giudicio preliminare non ricerca *degl'interni meriti della Cauſa*; cioè, ſe male o bene ſia ſtato giudicato; ma eſamina *ſe quella Cauſa ſia tale, che debba di nuovo eſſer ventilata*; nè conferma il giudicio del Sinodo Provinciale, tagliando l'appellazione, ma ſolo, come dice il Can. III. *ſe troverà che la Cauſa ſia da non riprodurſi, ſaranno conſermate le coſe, ch'egli avrà decretato*. (*g*) Il Papa dunque non riconoſce ſe il condannato ſia reo, o no; ma ſe nella ſentenza contro di lui, ſia oſſervata la forma del giudicio, o no? ſe ſia eſtorta per forza, o derivi da odio, o favore? e finalmente ſe la Cauſa ſia ſufficientemente eſaminata e diſcuſſa? Così in effetto il Pontefice non ſi oppone al giudicio fatto in Provincia, ma ſecondo i caſi, ordina un altro giudicio, e un nuovo eſame. Al §. 8. daremo degli eſempj di tali informi giudicj. (*h*) Non v'ha chi non ſappia quanto grande ſia la differenza fra il *rimedio di una tal reviſione*, e'l *Jus di ammettere l'appellazione*; poichè queſt' ultimo traſferiſce l'intera cognizione della Cauſa al giudice ſuperiore, per eſaminare e definire la lite *al ſuo* Tribunale, e niente di ſimile v'ha nel privilegio conceſſo al Papa

dal Sinodo Sardicese. (*i*) Finalmente l'ordinario effetto della vera appellazione si è, di sospendere la forza della sentenza; e all'opposto la nostra specie d'appellazione al Pontefice Romano, non sospende affatto il primo giudicio, perchè il *Vescovo resta deposto*, benchè il Papa riputasse doversi ordinare la revisione; e solamente coll'aggiunta opinione del Vescovo Gaudenzio, approvata dal Concilio, *niuno intanto è ordinato in suo luogo*, acciocchè se alcuno attualmente fosse ordinato, e poi la Causa del Vescovo deposto essendo di nuovo trattata, questo restasse assolto, non nascesse tumulto, quando il Vescovo recentemente ordinato ricusasse di cedere il luogo.

(3) Molto impropriamente dunque adopera la voce di *appellare* in questa materia il Canone V. del Concilio Sardicese in lingua Latina tradotto; più accurato è in questa parte il Testo Greco, il quale chiama *QUASI appellante*, ovvero, *COME appellante* il Vescovo condannato in Provincia, quando in questo modo ricorre al Pontefice Romano. Da ciò pare che quei Padri non siensi degnati di usare questo nome di *vera* appellazione, esprimendosi spesso con queste altre parole: *Rinnovare l'esame*; *rinnovare il giudicio*; *rivedere quel ch'è fatto*; *ricorrere al Vescovo Romano*; *ascoltarsi un'altra volta la Causa*. Per tanto allorchè Osio dice Can. VII. *Se appellerà*, non aggiugne *al Vescovo Romano*, e vuol piuttosto che si sottintenda: *ad un altro giudicio*: soggiugne poi tosto: e *ricorrerà al Vescovo Romano*, cioè per impetrare un altro giudicio, secondo il Decreto del Sinodo. Successe però, che l'età seguente stimò, che in questi Canoni si trattasse di *vera appellazione*, secondo il proprio e legittimo significato di questa voce; il che osservò rettamente P. de Marca *de C. S. & I.* *lib.*

lib. III. Cap. 3. *n.* 6. aggiugnendo, che da questi Canoni Sardicesi ebbe origine il Jus della Sede Romana circa i giudicj Canonici de' Vescovi.

(4) Abbiamo insinuato, che a questo ricorso al Romano Pontefice non era annesso *un effetto sospensivo* della sentenza data dal Concilio Provinciale contro il Vescovo appellante. Abbiamo di ciò un esempio palmare nella Causa d' Incmaro Vescovo di Laudun intorno l' anno 865. nella quale i Vescovi della Provincia di Reims scrivono al Papa Adriano II. al quale Incmaro erasi appellato: „ Se a caso, il che non crediamo, vi parrà „ necessario, secondo i Canoni Sardicesi di rinno- „ vare il giudicio, e diate i giudici, scrivendo ai „ Vescovi, che sono nelle Provincie vicine e con- „ finanti, acciò anch' essi ricerchino diligentemen- „ te ogni cosa, e definiscano secondo la fede di „ verità; ovvero se stabilirete di mandare Legati „ *a latere*, i quali abbiano la vostra autorità, che „ giudichino coi Vescovi, *non essendo egli ancora* „ *restituito in grado*, come comandano i Sacri Ca- „ noni Sardicesi, noi non lo ricusiamo ". *Labbè Concil. Tom. VIII. Col.* 1656.

(5) Intanto questa nuova forma di giudicj Ecclesiastici non piacque in tutto agli Africani, i quali dal loro Sinodo *Cartaginese*, tenuto verso l' anno 425. scrivono al Papa Celestino, non solo che ricusi i maliziosi ricorsi e appellazioni (che allora s'intende che fossero assai frequenti) de' Preti e d'altri, ma eziandio che non mandi Legati *a latere*, che riconoscano la Causa de' Vescovi appellanti. Le parole della lettera presso Arduino *T. I. Col.* 950. sono queste: „ La Santità tua respinga i „ maliziosi ricorsi dei Preti e dei Cherici seguen- „ ti, la cosa è degna di te; perchè questo da „ niuna definizione di Padri fu derogato alla Chie-

„ sa Africana; e i Decreti Niceni apertissimamen-
„ te commisero i Cherici di gradi inferiori, non
„ meno che gli stessi Vescovi, ai loro Metropoli-
„ tani. Prudentissimamente videro e giustissima-
„ mente, che i negozj d'ogni sorte debbono fi-
„ nirsi dove hanno cominciato, e che la grazia
„ dello Spirito Santo non mancherebbe mai a una
„ Provincia qualunque, nella quale i Sacerdoti di
„ Cristo prudentemente riconoscano l'equità, e
„ costantemente la conservino: massimamente per-
„ chè ad ognuno è concesso, se si trova offeso dal
„ giudicio de' suoi Giudici, appellarsi al Concilio
„ della sua Provincia, o anche all'*Universale*".
Dove è da notarsi che per Concilio *Universale* quì s'intende quello ch'è adunato dei Deputati di tutte le Provincie dell'Africa. Con questa lettera Sinodale degli Africani conviene unir un'altra degli stessi sotto il dì 31. Maggio 419. a Bonifazio I. Papa appresso l'Arduino *Tom. I. Col.* 942. in cui si legge: *Chiediamo alla tua Santità, che siccome quelle cose furono fatte e costituite dai Padri a Nicea, così faccia che sieno da noi custodite; ed ivi appresso di voi faccia che sieno eseguite quelle, che apportarono nel Commonitorio, cioè „ Se il Vescovo „ sarà accusato ec.* " Quì seguono le parole del Canone VII. del Concilio di Sardi. Dopo di che i Padri d'Africa seguono in questa maniera: *Queste cose in vero fino all'Avvento, finchè si portino le copie autentiche del Concilio Niceno, inserite sono negli atti degli esemplari verissimi del Concilio Niceno, le quali se ivi si contengono, come furono costituite, e come i fratelli, diretti a noi dalla Sede Appostolica, allegarono nello stesso Commonitorio, e in Italia eziandio appresso di voi si custodissero col medesimo ordine, in niun modo noi saremmo sforzati a tollerare, o soffriremmo intollerabili*
cose

cose tali, quali ormai vogliamo commemorare. Ma crediamo coll' ajuto della misericordia di Dio Signor nostro, che essendo la tua Santità presidente alla Chiesa Romana, non saremo per patir questo disturbo; e si conserveranno verso di noi quelle convenienze, che anche senza che ne parlassimo debbono osservarsi con fraterna carità, e che tu stesso, secondo la sapienza, e la giustizia che donotti l' Altissimo, conosci dover esser osservate; quando forse non sieno differenti i Canoni del Concilio Niceno. Per miglior intelligenza di questo, importa ricordare, che per nome di Canoni *Niceni* quì s' intendono i *Sardicesi*. Si paragoni il Concilio Milevitano *Can.* 22. e 'l Codice de' Canoni Afric. *dal Cap.* 135. *fino al* 138. Vedi ancora Zegero Van Espen *Comment. in Can. Dissert. in Synodos Africanas* §. *X. pag.* 292. *e segg. edit. Colon. an.* 1755.

(6) Quel sacro Jus di terminare ogni causa dentro della Provincia, sarebbe senza dubbio restato salvo, se quella infausta Collezione d' Isidoro, piena di false Epistole Decretali, non avesse buttato sossopra tutto l' ordine della disciplina Ecclesiastica. Imperocchè con quelle in qualunque Causa, anche di leggierissimo momento sono proposte Appellazioni alla Sede Appostolica, anzi è dato al Sommo Pontefice il Jus di poter conoscere e giudicare in prima istanza le Cause, in qualsisia luogo sieno nate. Così il falso Sisto III. proibisce i giudicj peregrini, *salva*, dice, *sempre in tutti l' autorità della Sede Appostolica*. Can. XII. Caus. 3. Quæst. *6.* Così il falso Anacleto Can. XV. Causa e quest. medesima, definisce, che ogni Provincia deve avere i suoi Giudici, non estranei, *se non fossero decretati dall' autorità della Sede Appostolica*. Quindi anche il falso Damaso scrivendo agli Africani, nel Can. VI. Causa e quest. mede-

fima, reftrigne l'autorità del Metropolitano, e del Concilio Provinciale nelle Caufe dei Vefcovi, e nelle fomme querele delle Caufe Ecclefiaftiche, in guifa che quello poffa difcutere i fatti che fono allegati, ma il definire le fteffe Caufe appartenga all'autorità della fola Sede Appoftolica. Di quefte falfe Decretali furono caldamente parziali i Sommi Pontefici GREGORIO IV. LEON IV. SERGIO, NICCOLO' I. ed altri; e non è da farfene maraviglia, perchè quefte efaltavano fopra modo la poteftà del Pontefice Romano, e tanto più deprimevano quella degli altri Vefcovi. Vi refiftettero in fatti per quanto poterono i Vefcovi di Francia e di Germania fotto l'Impero di Carlo M. di Lodovico Pio, e di Carlo Calvo, fpecialmente Incmaro Arcivefcovo di Reims nella fua Epiftola a Niccolò I. teftè lodata. Ma prevalfe tuttavia in que' tempi intorbidatiffimi quel Jus boriofo delle nuove Decretali, che da tutti erano tenute per antiche, a fegno che nel tempo del Concilio di Coftanza fopra di ciò graviffime querele fi fufcitarono de' Francefi, Tedefchi, Inglefi, e Spagnuoli.

§. VII.

§. VII.

L'ordinazione dei Canoni Sardicesi fu provvida e cauta:
Ma però non congrua a tutti i luoghi, e perciò nè meno in tutti i luoghi ricevuta.
Le false Decretali la stesero in infinito;
Con gran pregiudicio della disciplina Ecclesiastica, e con discapito della giustizia, che durano per anche a' nostri tempi.

DAlla Natura è inserito in tutti gli uomini, che quando par loro d'essere ingiustamente trattati, ricorrano a quelli, che hanno qualche autorità, e dai quali possono sperar qualche grazia. Quindi vediamo, che molti condannati dai Sinodi sono ricorsi non solo *al Pontefice Romano*, ma qualche volta *agl' Imperatori*, e più spesso *a' Sinodi maggiori*. Di poi sebbene proibito era da innumerabili Canoni, che niuno ricevesse in comunione uno scomunicato; con tutto ciò qualora era manifesto, che qualche innocente, o con violenza verso di lui, o per favore verso d'altri, ovvero senza legittima forma di giudicio, era condannato, veniva dagli altri Vescovi senza difficoltà ricevuto in comunione. In queste circostanze conveniva determinarsi e stabilirsi un modo certo, perchè non fosse permesso che andassero vagando in infinito coloro, che in questa guisa si riputavano aggravati. Questo è quello che fecero i Padri di Sardi, nel modo che abbiamo esposto nel paragrafo precedente. Ma perchè anche gli Statuti de' Concilj non obbligano là, dove a cagione di certi inconvenienti indi risultanti, non sono accettati, come abbiamo provato di sopra §. 2. *n.* 6.

 quin-

quindi si osserva che quelli di Sardi ebbero appena qualche uso in Oriente ed in Africa, anzi in qualche occasione furono contraddetti. Vedi §. *precedente n.* 5. Aggiugni §. *seguente n.* 2.

Intanto questi diedero campo al falsario Isidoro di esercitare il suo zelo per la Curia Romana; primieramente interpolando il Testo del Sinodo di Sardi, come vedemmo *Cap. III.* §. 9. *n.* 7. E poi ciò che nello stesso Sinodo fu permesso nelle Cause de' Vescovi, e per quelle sole, estendendolo ad ogni Causa, e ad ogni giudice: *Se alcuno di voi*, dice, *sarà battuto da qualche avversità, abbia licenza d'appellare a questa Santa ed Appostolica Sede, e da essa abbia ajuto, come dal Capo, acciò l'innocente non sia condannato, e la sua Chiesa non abbia danno*. Così dalla supposta lettera di Sisto I. *Caus.* 11. *Can.* 4. *Quaest* 8. E *Can.* 8. dall'Epistola di Zefirino: *Alla Chiesa Romana debbono TUTTI appellare, massimamente gli oppressi, e ricorrere come alla Madre, per esser nodriti dalle sue poppe, difesi dalla sua autorità, e da' loro oppressori liberati; perchè nè può, nè dee la Madre scordarsi del suo figliuolo ec.* Confrontisi in questo luogo ciò che dirassi *Cap. VIII.* §. 2. *n.* 6.

(1) Claudio Fleury discorre secondo la fede e la verità della sua Storia Ecclesiastica, allor quando *Disc. IV. n.* 5. scrive come segue: „ Una delle „ maggiori piaghe che *le false Decretali* abbiano „ fatto alla disciplina della Chiesa, è quella d'aver „ esteso all'infinito le appellazioni al Papa. Pare „ che quel falsario abbia avuto molto a cuore questo „ articolo, per la cura ch'egli si è presa di spargere „ re per tutta la sua Opera la massima, che non „ solamente *ogni Vescovo*, ma eziandio *ogni Prete*, e generalmente *ogni persona* che si vede angariata, può *in ogni occasione* appellarsi al Papa

di-

„ direttamente. Egli ha fatto parlare su questo
„ soggetto niente meno che nove Papi, Anacleto,
„ due Sisti, primo e secondo, Fabiano, Cornelio,
„ Vittore, Zefirino, Marcello, e Giulio. Ma San
„ Cipriano, che viveva al tempo di S. Fabiano,
„ e di S. Cornelio, non solamente s'è opposto al-
„ le appellazioni (Epist. 59. pag. 265.) ma ha mo-
„ strato ancora le sode ragioni di non ammetter-
„ le; e al tempo di S. Agostino la Chiesa d'Afri-
„ ca non le riceveva ancora, come raccogliesi
„ dalla lettera del Concilio ivi tenuto nel 426. al
„ Papa Celestino. Finalmente fino al nono Secolo
„ pochi esempj di queste appellazioni si vedono in
„ virtù del Concilio di Sardi, se non, come ho
„ detto, per parte de' Vescovi delle maggiori Cat-
„ tedre, che non avevano altro Superiore, che il
„ Papa. Ma poichè le false Decretali furono co-
„ nosciute, non si vide altro che appellazioni per
„ tutta la Chiesa Latina. Incmaro più degli altri
„ intendente dell'antica disciplina, si oppose vigo-
„ rosamente a questa novità. "

(2) Questa è la costante tradizione de' moderni ed eruditissimi Canonisti Francesi, fra quali sarà bene ascoltare in questo luogo anche Hericourt. Questi nel Trattato delle Leggi Ecclesiastiche di Francia nel loro ordine naturale, *Part. I. Cap.* 25. si esprime come segue: „ Il Concilio di Nicea
„ permette a quelli che sono ingiustamente scomu-
„ nicati dal loro Vescovo, lamentarsi al Concilio
„ della Provincia della sentenza contro di loro
„ pronunciata; ma lo stesso Concilio aggiugne,
„ che ogni affare, di qualunque natura egli sia,
„ sarà terminato nella Provincia. Laonde nel prin-
„ cipio del quarto Secolo non v'era appellazione,
„ che dal Vescovo al Concilio Provinciale, e 'l
„ Concilio giudicava sovranamente. Nel Concilio

„ *di*

„ *di Sardi* si permise ai Vescovi, vessati dai loro
„ Comprovinciali, d'addrizzarsi al Papa, il quale
„ poteva far esaminar l'affare di nuovo in un'as-
„ semblea di Vescovi più numerosa di quella, che
„ l'aveva condannato. Tutti sanno quanto la
„ Chiesa d'Africa si oppose a queste appellazioni
„ Oltramarine, e non v'è alcuno studioso della
„ disciplina Ecclesiastica, il quale non abbia letto
„ la lettera, che questa Chiesa scrisse ne' tempi di
„ S. Agostino al Papa Celestino. La Chiesa Gal-
„ licana conservò il suo antico Jus con un zelo
„ non minore *di quella d'Africa*. Vediamo mol-
„ ti Vescovi delle Gallie condannati nel quarto
„ Secolo dal Concilio della loro Provincia, senza
„ che sieno ricorsi al Papa, per far ritrattare i
„ giudicj pronunciati contro di loro; e lo sostenne
„ S. Ilario nella disputa ch'egli ebbe col Papa
„ S. Leone. Coll'andar del tempo si cedè al Pa-
„ pa il diritto di conoscere per appellazione le
„ Cause de' Vescovi, e d'altri affari più impor-
„ tanti. Un Jus nuovo, che si stabilisce ad
„ onta delle opposizioni, ne tira sempre dietro a
„ se qualche altro. Oltre l'appellazione de' Vesco-
„ vi, fu ammessa a Roma quella eziandio *de'*
„ *particolari*, cui torna il conto trovar un giudice
„ superiore, al quale ricorrer possano, sia perchè
„ credono d'essere stati mal condannati, sia per-
„ chè sperano di trovar più favorevoli coloro ch'
„ esamineranno di nuovo il loro affare. Le false
„ Decretali contribuirono molto a stabilire questo
„ diritto d'appellazione per gli affari leggieri . . .
„ Il Concilio di Basilea prese alcune misure per
„ reprimere questi abusi, ec. „ Tanto è lontano
che ciò che fu ordinato dal Concilio Sardicese, in
onore della Sede Appostolica, derivi immediate-
mente *dal Jus Divino*, ovvero credersi debba *es-*
senzial-

senzialmente annesso al Primato Romano. Vedi §. *seg. n.* 2.

(3) Quali orribili inconvenienti si strascinino dietro quelle promiscue appellazioni alla Curia Romana, s'intende da S. Bernardo, il quale *Lib. III, de Consid. cap.* 2. ad Eugenio Papa dice così: „ Quanti sappiamo spinti ad appellarsi, acciò intanto fosse loro lecito ciò che mai non lice? „ Sappiamo ancora che certuni finchè vissero, col „ suffragio dell'appel lazione, si fecero lecite delle „ cose nefande, e. g. incesti, adulterj. Questo è „ un patrocinare la turpezza, ed esimere gl'infa- „ mi da ciò che più di tutto temer dovrebbero. „ Fino a quando, o dissimuli, o non t'accorgi „ delle mormorazioni di tutta la terra? Fino a „ quando starai dormicchiando? Quando svegleraf- „ si la tua considerazione sulla confusione e sull' „ abuso sì grande delle appellazioni? Si fanno ad „ onta del Jus, e del dovere, contro il costume „ e'l buon ordine. Non hassi riguardo a tempo, „ a luogo, a modo; non si considera causa, nè „ persona. Si assumono per lo più leggiermente, „ e qualche volta niquitosamente. I maligni non „ solevano atterirsi particolarmente con queste? „ Ora essi sono i più terribili, e appunto ai buo- „ ni. L'antidoto è cambiato in veleno. Non è „ questo il cambiamento della destra dell'Eccelso? „ Appellano i cattivi dai buoni, acciò questi non „ facciano il bene, e dalla voce del tuo tuono „ spaventati si ritirino. Si appellano da i Vesco- „ vi, per poter o non sciogliere, o non proibire i „ Matrimonj illeciti. Si appellano dai Prelati lo- „ ro, acciò questi non possano impedire le rapine, „ i furti, i sacrilegj, e simili eccessi, o non pu- „ nirli. Si appellano, perche i Vescovi non osino „ di scacciare o deporre le persone indegne ed in-

„ fami

„ fami dai Sacri uffici, e dai Beneficj. Qual ri-
„ medio trovi tu a questo grave morbo? Il rime-
„ dio ritrovato al male, servirà forse alla morte?
„ Tocca a te il considerare, non a me il com-
„ mentare. E perchè, dirai tu, i mali appellati
„ non vengono a mostrare la loro innocenza, e a
„ convincere la malizia? Dirò io ciò che sogliono
„ dire a questo proposito: *Non vogliamo essere sen-*
„ *za frutto angariati. Nella Curia vi sono di quel-*
„ *li che più facilmente favoriscono gli appellanti,*
„ *e appoggiano le appellazioni. E' meglio cedere a*
„ *Casa, se deesi cedere a Roma.* „ Le stesse que-
rele dopo tanti secoli fino al giorno d'oggi ancor
durano. Aggiugni di S. Bernardo l'Epistola 178.
e le due seguenti.

(4) A Bernardo aggiugniamo Corrado Urspergense, poco men che suo coetaneo. Egli nella *Cron. pag.* 307. scrive come segue: „ Resta appe-
„ na qualche Vescovo, ovvero Dignità Ecclesiasti-
„ ca, o pure una Chiesa parrocchiale, che non sia
„ litigiosa, e riduca la Causa a Roma, ma non
„ colle man vuote. Godi, o Roma Madre nostra,
„ perchè si aprono le cataratte dei tesori in terra,
„ acciocchè a te scorrano i rivi e i mucchi di dena-
„ ri in gran copia. Rallegrati sull'iniquità de' fi-
„ gliuoli degli Uomini, perchè danno a te il prez-
„ zo per compensazione di sì gran mali. Compia-
„ citi della discordia che ti ajuta, uscita dal poz-
„ zo dell'infernale abisso, per accumularti molti
„ premj di pecunia..... Gli uomini sono a te
„ tratti non dalla divozione, o da una coscienza
„ pura, ma dall'aver commesso moltiplici scelle-
„ ratezze, e a far decidere a forza d'oro le liti.

(5) Intorno i medesimi tempi contro lo stesso abuso delle appellazioni, e sulla depressione dell' autorità Episcopale, Ildeberto Arcivescovo di Tours

Epist.

Epist. LXXXII. ad Onorio II. Pont. Mass. scrive in questi sensi: „ Che tutte le Appellazioni si ricevano e abbiano vigore nella Chiesa Romana, „ di quà dall' Alpi non è inteso, nè insegnato dagl' „ istituti Sacri. Che se a caso è invalsa questa novità, sicchè piaccia ammetter indifferentemente „ ogni appellazione, perirà il censo Episcopale, e „ si abbatterà affatto la forza della disciplina Ecclesiastica. Perchè qual sarà il rapitore, che non „ appellerà alla sola minaccia della scomunica? „ Qual Cherico, o Prete, col rifugio d' una frustatoria appellazione, non marcirà, o anche non „ si seppellirà nel suo sterco? Qual Vescovo avrà „ prontamente potere di castigare, non dico tutte, „ ma nè meno qualche disubbidienza? Ogni appellazione romperà la sua verga, abbatterà la „ sua costanza, ammollirà la sua severità, riducendolo al silenzio, e confortando i rei coll' impunità dei delitti . . . Colla dilazione delle Censure si fomenteranno le scelleraggini, e i delinquenti impuniti giugneranno al fondo dell' iniquità, ec.

(6) Niuno si persuada che queste querele non meno giuste che amare, tocchino solamente il *modo* delle Appellazioni, e non la loro *sostanza*: perchè da quel tempo al nostro fu dato fine ai difetti di que' modi, tanto con varie ordinazioni del Concilio di Trento, quanto con molte costituzioni che seguirono di molti Pontefici Romani, fra gli altri di CLEMENTE VIII. di GREGORIO XV. di URBANO VIII. di BENEDETTO XIII. e quella che abbraccia tutte l'altre di BENEDETTO XIV. in data del dì 30. Marzo dell' anno 1742. Ma con tutte queste Ordinazioni altro non si fa, che opporsi alle frivole appellazioni *dagli aggravj straordinarj*, che si pretendono inferiti

riti dai Vescovi nell' esercizio del loro Ufficio Pastorale; per altro se il negozio è di tal natura, che debba *giudicialmente* trattarsi, o almeno sia stato in questo modo trattato alla presenza dell' Ordinario, allora, secondo la Giurisprudenza Romana, da tutte le parti del Mondo, in qualunque Causa, e da qualsisia persona, in via d' appellazione, convien andare a Roma, e terminar conviene tutte quelle inconvenienze, tanto *pubbliche*, quanto *private*, come *naturali compagne* di questa appellazione, parte delle quali vengono annoverate da S. Bernardo, da Ildeberto Urspergense, da Fleury, e da altri; ovvero la Causa dee abbandonarsi, e spesso con pubblico discapito.

(7) Confessano i già lodati Sommi Pontefici, che spesso al loro trono giungono querele dei Vescovi sulle appellazioni Romane. BENEDETTO XIV. nel principio della sua citata Costituzione dell' anno 1742. asserisce, *queste querele esser vane, e non appoggiate a verun fondamento, perchè hanno origine e causa da quella unica cosa, cioè, che sia grave agl' inferiori il giogo dell' ubbidienza e sommissione ai Tribunali superiori; e che loro dispiaccia, che i loro sudditi sieno soccorsi dal beneficio dell' appellazione*. Così si crede, o almeno si asserisce a Roma; ma più sodamente si pensa fuor dell' Italia, dove queste appellazioni si sfuggono, perchè ripugnano ai Sacri Canoni, all' equità, alla prudenza e politica Cristiano-Cattolica, al bene della disciplina Ecclesiastica, e ai Jus de' Regni; rovesciano le fortune de' privati, e procurano impunità ai delinquenti. Aggiugni che i Romani poco o niente badano ai diritti delle Provincie particolari, dalle quali si rapportano alla Curia le liti. *Vedi Cap. III. §. 11. Cap. V. §. 3. n. 7. Cap. VII.*

VII. §. 4. *n.* 9. *Cap. VIII.* §. 9. *n.* 4. *Cap. IX.* §. 2. *n.* 2. 4. *e segg.*

§. VIII.

Si spiegano l'Epistole de' Sommi Pontefici Gelasio e Niccolò I. le quali sogliono allegarsi in favor de' Romani sulle Appellazioni.

BENEDETTO Papa XIV. nel luogo citato al principio del §. V. di questo Capitolo, per sostener quella pretesa connessione del Jus di ricevere e terminare le appellazioni, col Primato del Pontefice Romano, porta due autorità di Sommi Pontefici: la prima di GELASIO *nell' Epist. dell' anno* 495. *il dì* 1. *Feb.* scritta ai Vescovi di Dardania in Arduino *Concil. Tom. II. Col.* 909. nella quale si legge: *La Chiesa conosce tutte le cose per il Mondo, perchè ciò ch'è legato dalle sentenze di qualsivoglia Pontefice, la Sede del B. Pietro ha Jus di sciogliere; perchè a lei è lecito giudicare di ogni Chiesa, e a niuno è lecito giudicare del suo giudicio; e da qualunque parte del Mondo vollero i Canoni che a lei si appellasse, da lei a niuno è permesso l'appellarsi.* Questa autorità di Gelasio vien ripetuta ed allegata da NICCOLO' I. *Epist.* 8. *all' Imp. Michiele* in Arduino *Tom. V. Col.* 167. ove dice: *E' chiaro veramente, che il giudicio della Sede Appostolica, che non ha sopra di se altra autorità maggiore, non può essere da chicchessia ritrattato, e a niuno è lecito giudicare del giudicio di lei; poichè da qualunque parte del Mondo vollero i Canoni che a lei si appellasse, da lei a niuno è permesso l'appellarsi.* Ma ciò che scrisse Gelasio, che i *CANONI vollero* che si appellasse alla Sede di Pietro da ogni parte del Mondo, apertamente ap-

appartiene ai Canoni *Sardicesi*, e perciò dalle premesse riceve l'interpretazione. Ciò che aggiunse: che il Romano Pontefice *ha Jus di giudicare d' ogni Chiesa, e a niuno è lecito giudicare del suo giudicio*, in quanto alla prima parte in materia di Fede (della quale si tratta nella Epistola) in suo modo è vero, circa qualche *preliminare* giudicio, riservata sempre l'autorità del Sinodo universale, che è maggior della sua. Nell' altra parte poi della sua proposizione, non parla Gelasio di qualche, o qualunque Sinodo, ma di Vescovi particolari, come appar dalla parola *Niuno;* perchè veramente a *niuno* di loro *in particolare*, compete il Jus di riformare la sentenza del Sommo Pontefice. Lo scopo dell' Epistola lo conferma, nella quale si tratta contro di quelli, che vollero ritenere il nome di Acacio ne' Dittici, cioè contro i Vescovi particolari.

(1) Molte parole più ancora speciose contiene la lettera di Gelasio, se *ad una ad una* si prendano; se però a *tutto* l'argomento si pon mente, contien poco di ciò che vaglia a sostenere le pretese degli Oltramontani; come sodamente dimostrarono Bossuet *de Potest. Ecclesiast. lib. XII. Cap.* 33. *lib. XIV. Cap.* 15. *lib. XV. Cap.* 9. *e* 22. Launojo *Epist.* a Jacopo Boezio ch'è la 3. *lib. II.* Du Pin *de antiqua Eccl. Discip. Diss. II. pag.* 160. 168. 220. *e segg.* Per altro il sentimento di Gelasio non può ricevere più retta interpretazione, o se si voglia precisamente insistere sulle sue parole, più certa refutazione, quanto in un' accurata discussione de' tre illustri esempj ch' egli adduce, per confermare la sua asserzione, i quali noi nel §. seguente peseremo alla giusta bilancia degli atti pubblici. Intanto paragonisi *Cap. III.* §. 8. ed abbiasi per esempio, che i Romani trattandosi di

mu-

munire la loro autorità, già ful fine del Secolo V. adoperarono efpreffioni tali, che fe accuratamente non fi combina ogni cofa, poffono facilmente tirar i pofteri in errore.

(2) A tempo di NICCOLO' I. cioè nel Secolo IX. le finte Decretali aveano ormai acquiftato vigore, onde non è maraviglia fe quel Pontefice entrò a piene vele in quefto fentimento tanto favorevole alla fua Sede, e a quefto fine dalla lettera di Gelafio ricavò ciò che gli parve confacente alla fua intenzione. Non oftante tutto quefto, Stefano Baluzio nella eccellente fua Prefazione al libro d'Antonio Agoftini dell'Emendazione di Graziano, dimoftra, che fino dall'anno Ottocentefimo, cioè avanti l'Epoca, della quale ora parliamo, i Sinodi Gallicani non aveano permeffo, che veruna appellazione de' loro Decreti foffe mai fatta al Romano Pontefice.

§. IX.

Le appellazioni alla Sede Romana fatte da SS. Atanafio, Giovanni Crifoftomo, e Flaviano, nè fondano, nè fuppongono quel diritto d'appellazione, che i Romani fi arrogarono, al tempo di Papa Gelafio, e tuttora pretendono.

MA vediamo di più quanto deboli fieno gli argomenti che adopera l'Autor dell'Epiftola Gelafiana, per provar cogli efempj, e colla difciplina della Chiefa, ciò ch'ei pretende: „ La Sede „ Apoftolica, dic'egli, frequentemente fecondo l' „ ufo de' Maggiori, *anche fenza niun Sinodo pre-* „ *cedente*, ebbe la facoltà, e di affolvere quelli „ che il Sinodo aveva ingiuftamente condannato, „ e di condannare, benchè non efifteffe Sinodo,

 „ quel-

„ quelli che occorreva. La santa memoria di *Atanasio* era stato condannato dal Sinodo Orientale, la Sede Appostolica, non acconsentendo alla condanna de' Greci, lo assolse. *Giovanni* Costantinopolitano, pur di santa memoria, fu certamente condannato da un Sinodo di Prelati Cattolici, e similmente la Sede Appostolica non acconsentendo, lo assolse *anche sola*. *Flaviano*, anch'egli di santa memoria, condannato da una Congregazione di Pontefici, e parimente, poichè la sola Sede Appostolica non acconsentì, lo assolse; anzi colla sua autorità condannò Dioscoro Prelato della Seconda Sede, ch'era ivi stato ricevuto. " Fatto un esame accurato d'ognuno di questi esempj, e ponderatili tanto alla fede storica, quanto alla norma della disciplina de' primi Secoli, niente giovano, o a fondare un Jus di appellazioni più amplo di quello, che i Canoni Sardicesi istituirono, o a stabilire al Romano Pontefice la suprema autorità di giudicare nelle Cause de' Vescovi.

(1) Primieramente circa la Causa di S. ATANASIO, essendo egli stato condannato innocente e assente, senza veruna forma di giudicio, con violenza, e garbugli, fu restituito alla sua Sede non con sentenza del solo Papa Giulio, ma eziandio di tutti gli Occidentali, aggiuntivi ancora i suffragj di moltissimi Africani e Orientali. L'Imperator Costantino non approvò il giudicio (a) di quei Vescovi stranieri, che avevano condannato Atanasio, perchè fatto contro le leggi, e chiamò a se i Vescovi del Concilio, acciò rendessero conto del fatto. (b) Atanasio, in questa guisa condannato, non appellò al Pontefice Romano, ma ricoverossi all'Imperatore, perchè egli distruggesse e dichiarasse invalide le cose fatte dagli avversarj

con-

contro la forma de' giudicj, e contro le leggi. (c) Per ricuperar la sua Sede e la sua Chiesa non impetrò ajuto dal Pontefice Romano; ma come da Costantino era stato discacciato, così da' suoi figliuoli fu ristabilito. (d) Atanasio fuggì a Roma, non perchè avesse appellato, ma perchè temeva la forza de' suoi nemici. (e) *Gli Eusebiani* avversarj di S. Atanasio, *mandarono lettere a GIULIO, e per non ispaventarlo, comandarono che si convocasse un Concilio, e a quello, se voleva, diedero l' arbitrio della Causa*, dice Atanasio *Apolog. II. pag.* 739. e così Giulio *come Giudice eletto dalle parti*, avrebbe potuto chiamare a se gli Eusebiani, e se ricusavano di venire condannarli, e assolvere Atanasio. (f) Non fece tuttavia nè una cosa nè l'altra, nè portò giudicio veruno, ma solamente udita l'Apologia d'Atanasio, confermò la Comunione con lui, e lo tenne per Vescovo. (g) Il Sinodo *di Sardi* con rescritto degl' Imperatori rivangò la Causa d'Atanasio, e dichiarò, che doveva essere restituito alla sua Sede. (h) Egli non contento del parere degli Occidentali in questo Sinodo, chiese il giudicio ancora degli Orientali, e da questi, o colle sottoscrizioni della lettera Sinodica del Concilio, o con lettere separate di ciascun di loro, fu dichiarato innocene. Aggiugni Natale Alessandro *Hist. Ecclesiast. Secol. IV. Dissert.* 22. *Tom. IV. pag.* 290. *e segg.*

(2) Egualmente poco *originario* si sostiene il Jus delle appellazioni Romane col secondo esempio, che Gelasio adduce di S. GIOVAN CRISOSTOMO. V' ha una lettera del Crisostomo a Papa Innocenzio sulla sua condanna nel Sinodo *ad Quercum*, nelle Opere del Santo presso il Montfaucon *Tom. III. pag.* 515. dov' egli scrive: „ Adun-

„ que Signori miei fommamente venerandi e pii,
„ avendo voi faputo le cofe come fono, ufate il
„ voftro ftudio, e una gran diligenza, per ribat-
„ tere quefta iniquità, che s'è introdotta nella
„ Chiefa. Perchè fe prenderà forza il coftume, e
„ farà lecito ad ognuno l'intruderfi nell'altrui Par-
„ rochia, e ciò da sì grandi intervalli, e difcac-
„ ciare chi fi voglia, e fare di propria autorità
„ ogni cofa a fuo capriccio, fappiate che in breve
„ tutto cambieraffi, e tutto il mondo farà infefta-
„ to da una guerra irreparabile; tutti difcacciati,
„ e tutti difcaccianti. Laonde acciocchè quefta con-
„ fufione non affalga tutte le nazioni, che fono
„ fotto il Cielo, *Ti prego a fcrivere, che quefti*
„ *fatti così iniqui*, e da una fola parte, affenti
„ noi, e non declinanti il giudicio, *non hanno for-*
„ *za*, come di lor natura non hanno. Quelli poi
„ che fono fcoperti di aver così iniquamente ope-
„ rato foggiacciano alla pena delle Leggi Ecclefia-
„ ftiche, e a noi che non fiamo nè convinti, nè
„ efaminati, nè tenuti per rei, colle voftre lette-
„ re, e colla voftra carità, concedete che godia-
„ mo, come godevamo prima, della focietà voftra
„ e di tutti gli altri. " Dalle parole teftè riferi-
te, dirette al Pontefice: *Ti prego a fcrivere, che
quefti fatti così iniqui non hanno forza*, conchiudo-
no i Romani, colla fcorta di Gelafio Papa, che
il Crifoftomo appellò a Innocenzio, e pregollo che
coll'autorità fua Pontificia, diftruggeffe i giudici
d'Oriente. Ma fe fi avverte che la medefima let-
tera, che ritrovafi anche preffo Palladio nel Dia-
logo Storico della Vita e Converfazione di S. Gio-
van Crifoftomo, come attefta lo fteffo Palladio
pag. 22. fu fcritta dal Santo anche a Venerio Ve-
fcovo di Milano, e a Cromazio Vefcovo d'Aqui-
leja,

léja, si conchiuderà certamente, che il Crisostomo non chiede, che quelli, o uno di loro distrugga il giudicio fatto in Oriente, ma prega che ognuno di loro scriva, che le cose ivi fatte non possono aver forza, perchè fatte contro i Canoni, e contro la forma de' giudicj Ecclesiastici; e perciò richiese che gli Occidentali non gli negassero la Comunione, ma che piuttosto gliela confermassero. Ma *il far* tutte queste cose, *non solo è lecito al Pontefice Appostolico, ma eziandio a qualunque Pontefice*, dice lo stesso Gelasio nell' Epistola a Fausto in Arduino *Collect. Concil. Tom. II. col.* 886. Qual effetto presso il Papa Innocenzio abbiano fatto le lettere del Crisostomo, leggesi appresso Palladio *cit. pag.* 22. udiamolo: *A queste cose il beato Innocenzio Papa ad ambe le parti mandò lettere di Comunione, riprovando il giudicio, che pareva fatto da Teofilo; dicendo, che dovevasi adunare un altro Sinodo irreprensibile d' Occidentali ed Orientali: allontanandosi da quel consesso prima gli amici, e poscia i nemici; poichè dai neutrali per lo più fassi un giudicio retto*. Ma vediamo ancora, che cosa rispondesse Innocenzio su questa Causa, ricevute le lettere del Clero Costantinopolitano. Queste lettere risponsive furono prima pubblicate da Sozomeno *lib. VIII. Cap.* 26. In queste primieramente dice il Pontefice: *Un' ingiustizia ha sofferto il fratello, e com-ministro nostro Giovanni vostro Vescovo, che nel giudicio non fu ascoltato. Niun delitto s' espone, niuno si sente*. E poi: *Che scellerato consiglio è codesto? Nel luogo de' Sacerdoti viventi se ne sostituiscono degli altri . . . Cose tali non si sentono fatte dai nostri Padri, ma piuttosto proibite; non essendo data licenza a niuno di ordinare un altro in luogo d' un vivo. Una reproba Ordinazione*

non può toglier l'onore a un Sacerdote; come in niun modo non può esser Vescovo colui, ch' è ingiustamente sostituito. In oltre: *La Chiesa dee conoscere e seguire i soli Canoni Niceni. Che se alcuno n' esponga degli altri, che si oppongono ai Niceni, e si argomentano fatti da Eretici, questi dai Vescovi Cattolici debbono esser rigettati . . . come ancora furono già rigettati nel Sinodo Sardicese*. Finalmente: *Ma che cosa faremo noi contro di questo? E' NECESSARIA LACOGNIZIONE DEL SINODO, il quale già da lungo tempo abbiamo ancor noi pensato doversi congregare. PERCHE' QUESTO E' IL SOLO, che possa sedare i moti di questo Mar tempestoso. Per ottenere questa medicina a tanti mali, util cosa sarà l' aspettarla intanto dalla volontà e dal cenno di Dio Ottimo Massimo, e di Cristo Signor Nostro . . . Perchè ancor noi lungo tempo è che pensiamo, e molto, ai modi di adunare un Concilio Ecumenico, acciò i moti turbolenti ad arbitrio del Celeste Nume finalmente s' acchetino*. In questa maniera (a) Innocenzio riprovò il giudicio fatto da Teofilo, e lo stesso fecero senza dubbio Venerio di Milano, e Cromazio d' Aquileja, e infiniti altri; ma non *in forma e via giudiciaria*. (b) Innocenzio mandò a Crisostomo lettere di Comunione; ma non meno mandonne a Teofilo suo avversario, il quale, come attesta Palladio *pag. 9.* era stato il primo a scriver al Pontefice su questo affare. (c) Per la decisione giuridica della Causa, disse *esser necessaria la COGNIZIONE del Sinodo*. Le quali cose tutte sono molto lontane dal preteso Jus privativo del Pontefice, di conoscere da se *in via e in grado d' appellazione* le controversie dei Vescovi, e definirle, contro il tenore dei Canoni Sardicesi, de' quali tanto più è cer-

certo che si ricordava Innocenzio, quanto che ne fa espressa menzione nella sua lettera. Giova soggiugner quì l'esito della Causa colle parole dell' Illustriss. Bossuet *Defens. Cl. Gall. lib. XIV. Cap.* 11. „ Innocenzio Papa annullò, e rese invalido il „ giudicio di Teofilo; ma riservò l ultima sen„ tenza al Concilio Ecumenico, come chiaramen„ te asserisce ed inculca Palladio, compagno del „ Crisostomo, e testimonio oculare di tutto. Di„ segnavano Tessalonica gli Occidentali per luogo „ del Concilio Universale: memorabile però è il „ sentimento di Palladio: *Questo è lo scopo della* „ *Chiesa Romana, di non comunicare coi Vescovi* „ *Orientali, specialmente con Teofilo, prima che il* „ *Signore* (l'Imperatore) *non abbia dato un luogo* „ *per il Sinodo Universale il quale medichi i mali, che* „ *queste dissensioni hanno fatto*. Così il Romano Pon„ tefice non dovea determinare se non colla sen„ tenza di tutto il Mondo, ciò che per la digni„ tà del luogo, egli solo avea cominciato. Ma „ non potendo impetrarsi dall' Imperator Arcadio „ il Concilio Ecumenico, la sentenza di tutto l' „ Occidente, unita con quella della Sede Appo„ stolica produsse l'effetto, che il nome di Giovan „ Crisostomo anche in Costantinopoli fosse riposto „ nelle Sacre Tavole, con consenso di tutta la „ Chiesa, e 'l Sinodo di Teofilo rimanesse sciol„ to." La Causa pertanto fu terminata, *non in via giudiciaria*, ma in quella che, fuori della Giurisdizione propriamente detta, abbiamo insinuato esser in Jus e potestà del Primate Universale, *Cap. III.* §. 4. Aggiugni *Cap. IV.* §. *9. n.* 2. e *Cap. V.* §. 4. *n.* 9.

(3) FLAVIANO Vescovo Costantinopolitano nel Sinodo Efesino (il quale comunemente chia-

mavasi latrocinio, per la violenza di Dioscoro, e de' fautori di Eutiche) ingiustamente condannato, appellossi da questo iniquo giudicio. Di questa appellazione abbiamo un pieno Testimonio in S. LEONE Papa *Epist. XI. edit. ult.* scritta all' Imperator Teodosio, nella quale *Cap. 3.* così parla de' suoi Legati: *Perchè anche i nostri fedelmente si opposero, e agli stessi il Vescovo Flaviano diede il libello d' appellazione*. Dopo questa appellazione interposta da Flaviano, lo stesso Santo Pontefice insta presso Teodosio per la convocazione d' un Concilio Generale: *Dopo la quale appellazione interposta*, dice, *che questo (Concilio) necessariamente richiedasi, lo attestano i Decreti de' Canoni di Nicea*. Senza dubbio S. LEONE intende i Canoni *Sardicesi*, parlando secondo l' uso della sua Sede. Pertanto Flaviano diede il Libello d' appellazione ai Legati del Papa, a norma de' Canoni Sardicesi; Leone, non potendo, in vigore de' Canoni medesimi, giudicare dei meriti e della sostanza della causa, non la fece discutere alla sua presenza, nè si arrogò la facoltà di giudicarla, ma nella testè lodata lettera a Teodosio rivolgendosi, per esser implicata in questo affare la causa della Fede: *Comandate*, dice, *che si celebri un Sinodo in Italia. . . . e vi convengano anche i Vescovi delle Orientali Provincie*. Rettamente dimandollo all' Imperatore il Pontefice; perchè a lui toccava convocare i Concilj Generali, come dimostreremo nel capo seguente. Dunque con non altro fine o Consiglio consegnò Flaviano il Libello d' appellazione ai Legati di Leone, come Primate Universale se non per ottenere con l' ajuto e ministero di questo, che la sua causa fosse di nuovo trattata in un legittimo Sinodo. Non si dee in vero negare, che S. Leone non abbia

abbia tenuto per invalido il Latrocinio d'Efeso, e 'l giudicio ivi dato, e con tutta ragione, perchè dato per violenza contro Flaviano innocente; ma quindi non viensi a conchiudere, che il Pontefice intanto abbia istituito uno speciale giudicio. Dopo aver egli inteso, che ciò ch'erasi fatto ad Efeso, era fatto contro il giusto e 'l lecito, richiese da Teodosio *Epist.* 40. un comando, che le cose si riponessero nello stato *in cui erano prima di qualunque giudicio, finchè da tutto il Mondo un maggior numero di Sacerdoti si convocasse:* il che certamente è molto lontano da qualunque immagine di giudicio definitivo, che il Pontefice per sua autorità far dovesse. Riscontrisi Van Espen *nel Commentario postumo su' i Canoni e Decreti del Jus antico e nuovo pag.* 206. *e segg. Edit. Colon.* come pure la Dissertazione di Quesnel sulla causa di Flaviano Vescovo di Costantinopoli condannato nel Conciliabolo Efesino, ch'è l'ottava *Tom. II. Opp. Leon. pag.* 204. *e segg. Edit. Lugd.*

§. X.

Il Sinodo di Basilea rimediò agli incomodi delle Appellazioni Romane.

Lo stesso fecero i Concordati di Francia, e di Germania.

Ciò ch'è prescritto dal Concilio Tridentino, non basta.

SUssistendo tuttavia il sistema delle false Decretali, le conseguenze che se ne deducevano, parvero tanto intollerabili, che quantunque per difetto di Critica non si potesse abbatterlo dai fondamenti, contuttociò parve a tutti gli uomini dab-

bene che fosse necessario di por mano a temperarle. Continuando dunque il preteso Jus delle Appellazioni Romane, nel Concilio di Basilea *sess. XXXI. il dì* 24. *Gennajo anno* 1438. nel Decreto *de Causis*, che comincia *Ecclesiastica sollicitudinis*. §. *Quæ attendens.*; *e* §. *Si vero quispiam*. Fu stabilito, che ne' Paesi a una tal distanza (*ivi determinata*) dalla Curia Romana, ogni qualunque causa (eccetto le maggiori espressamente nominate nella Legge, e quelle delle elezioni delle Chiese Cattedrali, come anche de' Monisteri soggetti immediatamente alla Sede Appostolica) fossero terminate e decise dai Giudici de' luoghi, i quali per Jus, o per consuetudine prescritta, o per privilegio hanno la cognizione di tali cause; e che se alcuno da chi è immediatamente soggetto alla Sede Appostolica fosse appellato alla stessa Sede, la causa per rescritto sia *commessa in que' lunghi* sino al fine della lite. E che tutto ciò che in contrario di questo salutevolissimo Decreto sarà tentato, fatto, ovvero ottenuto, sia di Jus medesimo nullo, e l' impetrante condannato nelle spese.

Questi Decreti del Concilio di Basilea sono inseriti nella Pragmatica Sanzione di Francia *Tit. IV. de Causis* §. 1, 2. e 5. e di più, benchè con parole un cotal poco mutate, nella Cancellaria di Francia *Tit. XXVI. de Causis*, e *Tit. XVIII. de Exemptorum Appellationibus*. E questo Jus in Francia religiosissimamente si osserva. La Germania poi accettò lo stesso Decreeo di Basilea sotto il Re Alberto ne' Concordati de' Principi dell' anno 1439. e così con patto solenne colla Sede Appostolica non solamente se lo fece approvare, ma eziandio salvare ne' Concordati seguenti Aschaffenburgensi. Di ciò veggasi senz' altro un libricciuolo inti-

intitolato *Concordati intieri della Nazione Germanica*.

(1) Come questo Decreto di Basilea sotto il Re Alberto il giorno 26. Marzo anno 1439. in Magonza (dove si trovavano il Cardinale di S. Pietro in Vincula, gli Ambasciatori del Re di Francia, come anche quelli del Re di Castiglia, e del Duca di Milano) sia stato ricevuto ed accettato dagli Oratori del Re di Germania, e degli Arcivescovi e Stati dell' Impero, lo narrano Rainaldo negli *Annal. ad ann.* 1439. *n.* 19. ed Harzheim *Concil. German. Tom. V. pag.* 259. Lo Stromento medesimo dell' accettazione ritrovasi nel soprammentovato libretto dei Concordati *pag.* 21. nel quale si dice: „ Noi Oratori del Re Romano, „ Principi Elettori quì presenti, e Oratori degli „ altri Elettori del Sacro Impero, e de' Metropo-„ litani d' Alemagna assenti, accettiamo con ogni „ onore, riverenza, e divozione i Decreti del Sa-„ cro Concilio di Basilea . . . Accettiamo simil-„ mente l' ultimo Decreto della sessione XXXI. „ che dispone delle cause e delle Appellazioni, „ il quale incomincia *Ecclesiasticæ sollicitudinis studium* „. Di più EUGENIO IV. 5. Febbraro ann. 1447. permise alla Nazione Germanica, che il Decreto finale della Sessione XXXI. del Concilio di Basilea in quella maniera accettato, si conservi fin a tanto che sarà ordinato altramente dal futuro Concilio Generale, o fatta convenzione differente colla Nazione medesima. Questa dichiarazione d' Eugenio fu pubblicata da L. B. de Senehenberg *Recess. Imp. Part. I. pag.* 174. e da Harzheim *cit. Tom. V. pag.* 301. In quella si dispone come segue: „ Sopra gli altri Decreti pub-„ blicati in Basilea, e accettati dalla chiara me-

„ moria

„ moria del quondam Alberto Re de' Romani,
„ coll'osservanza de' quali la prefata Nazione Ger-
„ manica dicesi sollevata da molti gravammi,
„ siamo contenti, vogliamo, e ordiniamo, che
„ tutte e ciascheduna delle cose in qualunque mo-
„ do fatte e operate in vigore di questi Decreti
„ accettati colle loro modificazioni, restino ratifi-
„ cate e costanti . . . . Permettendo intanto e
„ concedendo, che tutti e ciascheduno, che avran-
„ no accettato i prefatti Decreti, possano di quel-
„ li liberamente e lecitamente servirsi . . . . fin
„ a tanto che sarà ordinato altramente da un tal
„ Legato, come precedentemente fu detto e con-
„ cordato, ovvero da un Concilio che noi propo-
„ niamo di convocare a esortazione de' predetti
Re, Prelati, e Principi. „

(2) Tanto è lungi, che questa concessione Eugeniana (confermata poi tosto da NICCOLO' V. nel principio del suo Pontificato. Vedi Rainaldo *ad ann.* 1447. *num.* 17.) Sia stata tolta per i Concordati Aschaffenburgensi della Germania, che all'opposto in essi espressamente confermata ritrovasi verso il fine, con queste parole: *Nell'altre poi che dalla felice memoria del Signor Eugenio Papa IV. per la prefata Nazione, fino al tempo del futuro Concilio Generale, furono permesse, concesse, date, e decretate, e poi confermate dal menzionato Santissimo Signor nostro Papa Niccolò; non ostando quelle alla presente Concordia, questa volta non vi fu niente di cangiato.*

(3) Non può negarsi in fatti, che in questa parte spessissimo non sia stato contravenuto ai Concordati della Germania, mentre i Romani non solo ammettevano le prorogazioni dei privati, ma volevano eziandio sforzare le parti a litigare a Ro-

Roma anche nelle cause non maggiori, e se non volevano aver brighe colla Curia Romana, dovevano cedere spontaneamente. Ma a nome pubblico niuno mai accomodossi a questi abusi. Perciò l'anno 1457. il Cancellier di Magonza Meyer nelle lettere al Cardinal Enea Silvio lamentossi, che *le Cause, che doveano trattarsi e terminarsi in paese, si strascinavano indistintamente al Tribunale Appostolico*. Nei Gravami della Nazione Germanica degli anni 1510. e 1518. si legge: *Le cause che potevano terminarsi in Germania, dove pur sono dotti e giusti Giudici, sono tirate ai Tribunali Romani*. Perciò il Legato Pontificio l'anno 1522. dovè promettere di rimandare le Cause della Germania ammesse nella Rota Romana. E per lasciare non poche altre proteste dei Germani contro le infrazioni dei Concordati; quelle promesse giurate che fa ogni Imperatore nelle sue Capitolazioni, di far ogni sforzo perchè non si contravvenga ai Concordati de' Principi, sono tante replicate riserve, fatte a nome pubblico, contro queste illegittime contravvenzioni. Quindi non è da dubitare, che a qualunque privato, aggravato in questa parte contro i Concordati dei Principi, non debbasi prestare ajuto dal Consiglio Aulico Imperiale, e a sua implorazione non sieno da decretarsi Mandati S. C. di non contravvenire ai Concordati. Avvisa anche rettamente Greg. Zallwein *Tom. II. quæst.* 3. *Cap.* 3. §. 7. doversi aver cura, che non si devolva alla Curia Romana qualunque causa, che in qualsisia modo possa aver riguardo alle Riserve Romane, perchè senza dubbio sarebbe decisa secondo le medesime Riserve, benchè in Paese non fossero ricevute. Fra queste possono annoverarsi le seguenti. PIO V.

riser-

riservò i Beneficj degli Eretici, i Beneficj ricevuti per confidenza Simoniaca, le Parrocchie conferite fuori del Concorso: ALESSANDRO VI. i Beneficj di quelli che offendono i litiganti nella Curia Romana: GREGORIO XIII. i Beneficj rassegnati, le cui rassegnazioni non sono pubblicate. Vedi le regole della Cancellaria 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 15. 18. 19.

(4) Ciò che si fece nel Concilio di Trento per restrignere le appellazioni si narra dal Van Espen *I. E. V. Part. III. Tit.* 10. *Cap.* 1. Finalmente in questo Sinodo *sess. XXIV. Cap. XX. de Reform* di quelle la frequenza e l' eccesso si corresse in questo modo: *Che le Appellazioni dagli Ordinarj interposte non si ricevano da qualunque Superiore, e la commissione o inibizione di quelle non facciasi se non dalla definitiva, o che abbia forza di definitiva, e quando non possa ripararsi l' aggravio col mezzo dell' Appellazione dalla definitiva*. Se poi con questo Decreto del Sinodo s' abbia sufficientemente provveduto agli abusi delle Appellazioni, specialmente Romane, molto ragionevolmente si dubita; poichè rare volte si può fare una Sentenza interlocutoria, la quale non contenga in se un aggravio irreparabile, e che perciò non possa essere appellata, come mostra il Boehmero *Jur.* Eccles. Protest. Lib. II. Tit. de Appell. §. 10.

I L F I N E.

SOM-

SOMMARIO

DE' CAPI E PARAGRAFI.

CAPO TERZO.

Degli accrescimenti de' Diritti del Primato Romano, e delle occasioni di quelli or casuali ed innocenti, or ree.

CAPO QUARTO.

Delle Cause che volgarmente si chiamano Maggiori.

§. 2.

nal

CAPO QUINTO.

Delle Leggi Ecclesiastiche; del Jus di farle per la Chiesa Universale, e delle Appellazioni al Pontefice Romano.

IL FINE.

CORRETTORI

Del Presente Libro.

Prima Correzione. Il Molto Rev. Sig. D. Giovanni Michieletti.

Seconda Correzione. Il Molto Rev. Sig. D. Baſtian Treviſan.